

LUISS



Corso di laurea in Giurisprudenza

Cattedra di Diritto Penale dell'economia

RICICLAGGIO E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL CONTESTO DIGITALE: STRATEGIE DI CONTRASTO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Chiar.mo

Prof. Antonino Gullo

Relatore

Chiar.mo

Prof. Maurizio Bellacosa

Correlatore

Anita Russo

Matricola 166543

Candidata

Anno Accademico 2023-2024

INDICE

Introduzione	I
--------------------	---

CAPITOLO I

IL DELITTO DI RICICLAGGIO

1.1 Origini ed evoluzione normativa	1
1.2 Gli elementi costitutivi della fattispecie	10
1.2.1 Il bene giuridico tutelato	10
1.2.2 Il reato presupposto	12
1.2.3 Il soggetto attivo.....	16
1.2.4 L'oggetto materiale	19
1.2.5 La condotta tipica.....	20
1.2.6 L'ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa.....	28
1.2.7 L'elemento soggettivo	31
1.2.8 Momento consumativo e configurabilità del tentativo	33
1.3 Rapporti con altri reati	35
1.3.1 Ricettazione, riciclaggio e impiego.....	35
1.3.2 Riciclaggio e favoreggiamento reale.....	37
1.3.3 Riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori	38

CAPITOLO II

RICICLAGGIO NEL CONTESTO DIGITALE: *CYBERLAUNDERING*

2.1 Innovazione tecnologica e nuove tecniche di riciclaggio	40
2.2 Le criptovalute: caratteri generali	42
2.2.1 Inquadramento normativo.....	46
2.2.2 <i>Cyberlaundering</i>	50
2.2.3 Profili di rilevanza penale	58
2.3 Metodi di contrasto al fenomeno del riciclaggio	67
2.3.1 Antiriciclaggio e cripto-attività.....	72

2.3.2 Il ruolo delle pubbliche amministrazioni nella lotta al riciclaggio	74
2.4 Necessità di una cooperazione internazionale	78

CAPITOLO III

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DEL III MILLENNIO

3.1 Cenni sul rapporto tra il delitto di riciclaggio e la criminalità organizzata	81
3.2 L'influenza delle mafie storiche nel settore economico.....	84
3.2.1. Il delitto di associazione di stampo mafioso: analisi della fattispecie	86
3.2.2. L'associazione di stampo mafioso quale reato presupposto del delitto di riciclaggio	94
3.2.3. L'aggravante del riciclaggio: 416- <i>bis</i> comma 6.....	95
3.3. L'impresa mafiosa	97
3.4. Lo sfruttamento delle vulnerabilità digitali da parte delle mafie.....	106
3.5. Il sistema delle misure patrimoniali	112
3.6. L'internazionalizzazione delle reti criminali	119

CAPITOLO IV

L'AZIONE DI *EUROJUST* NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO E ALLA CRIMINALITÀ

ORGANIZZATA

4.1 Il ruolo di <i>Eurojust</i> nel panorama europeo ed internazionale.....	122
4.1.1. L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale: competenze e funzioni.....	123
4.1.2. Rapporti con gli altri organismi sovranazionali	127
4.1.2.1. La Procura europea	127
4.1.2.2. L'Ufficio europeo antifrode	130
4.1.2.3. L'Ufficio europeo di polizia.....	132
4.1.2.4. La rete giudiziaria europea.....	133
4.2 L'importanza nella lotta al riciclaggio e al <i>cyberlaundering</i>	134
4.2.1 La più recente prassi applicativa.....	138
4.3 La rete giudiziaria europea contro la criminalità informatica	142

4.4. <i>Best practice</i> : l'esperienza olandese	144
Conclusioni	149
Bibliografia	152

INTRODUZIONE

Il riciclaggio di denaro si configura come una delle espressioni più complesse e insidiose della criminalità odierna, capace di minare alla base del sistema economico legale e alterarne le naturali dinamiche.

Del resto, la criminalità organizzata che ha manifestato da sempre una spiccata vocazione economica, mira all'accumulazione delle risorse illecite e al controllo di settori strategici dell'economia. Sicché, in tale contesto, il riciclaggio di denaro assume un ruolo essenziale per le associazioni criminali, in quanto in tal modo si consente di attribuire una veste lecita ai proventi derivanti da attività illecite.

La presente analisi intende per l'appunto concentrarsi sul *file rouge* che intercorre tra il delitto di riciclaggio e la criminalità organizzata, in particolare di stampo mafioso, alla luce del nuovo contesto digitale in cui le organizzazioni criminali operano, nonché della loro sempre maggiore proiezione su scala internazionale. Il riciclaggio costituisce, come noto, il cuore pulsante delle attività di queste ultime, le quali sfruttano le vulnerabilità dei sistemi giuridici e finanziari globali al fine di consolidare il proprio potere economico. Lo scenario in cui si manifestano tali fenomeni, dunque, assume le sembianze di un palcoscenico globale, in cui l'internazionalizzazione delle reti criminali e l'evoluzione tecnologica costituiscono il contesto dinamico che ne favorisce l'espansione e l'evoluzione operativa.

A tal fine, il primo capitolo è dedicato all'esame del delitto di riciclaggio e al suo inquadramento fenomenologico, allo scopo di mettere in luce, in considerazione dell'estensione che esso ha assunto, il suo impatto lesivo sull'economia e, in particolare, sul mercato e sulla concorrenza.

Il secondo capitolo si concentrerà sul *cyberlaundering*. Invero, in considerazione dell'evoluzione tecnologica – favorita anche dalla pandemia – nonché della globalizzazione dei mercati, il reato di riciclaggio ha assunto forme nuove, capaci di adattarsi ai cambiamenti e di sfruttare al meglio le vulnerabilità delle reti informatiche. Difatti, la criminalità organizzata più recente non si limita più soltanto all'utilizzo dei tradizionali

canali di occultamento dei proventi derivanti dalla propria attività illecita, ma si avvale dei più sofisticati strumenti offerti dalla moderna economia.

Tale nuova modalità di realizzazione del reato consente alla criminalità organizzata di riciclare i proventi illeciti nel *cyberspace* e, quindi, nell'anonimato quasi totale, istantaneamente e compromettendo il controllo dell'autorità di vigilanza. In particolare, le criptovalute si sono imposte fin da subito quale strumento ideale per agevolare operazioni illecite e amplificare le potenzialità del *cyberlaundering*.

Pertanto, in virtù della straordinaria capacità del mercato finanziario di adottare forme sempre mutevoli nella produzione di capitale illecito, e dell'abilità altrettanto straordinaria della criminalità organizzata di trovare metodi per "ripulire" i proventi, è emersa l'esigenza di ricalibrare a livello internazionale la normativa di contrasto al riciclaggio, spogliandola delle antiche ambizioni ed orientandola verso una tutela propriamente economica. Il legislatore italiano, dunque, nel tentativo di stare al passo con una criminalità all'avanguardia e spinto dalle innovazioni in ambito europeo, ha provveduto ad adeguare il d.lgs. 231/2007, dapprima nel 2017, e poi, con il d.lgs. 125/2019, in parte anticipando ed in parte recependo le indicazioni della IV e V Direttiva antiriciclaggio.

In questo contesto, in cui il fenomeno del riciclaggio si configura come una sfida normativa, non va trascurata l'altra faccia della medaglia. Difatti, il riciclaggio di denaro ha costituito da sempre appannaggio della criminalità organizzata, in particolar modo di stampo mafioso.

La mafia, la 'ndrangheta e la camorra si sono poste quali agenti regolatori del mercato, inquinandolo e alterandone profondamente le ordinarie dinamiche di funzionamento in loro favore.

Un simile approfondimento sarà condotto nel terzo capitolo, che verterà sul delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, la cui analisi si rivela essenziale per comprendere i meccanismi attraverso cui le organizzazioni criminali si insinuano nel circuito dell'economia legale.

La disamina si concentrerà non soltanto sui tradizionali settori d'infiltrazione mafiosa, ma anche sulla forma più evoluta e sofisticata della

criminalità informatica rappresentata dalle *gang ransomware*. Si osserveranno, inoltre, le relazioni che si sviluppano lungo i vertici di un triangolo criminale in cui operano le mafie storiche, le nuove mafie e quelle straniere.

Da ultimo, il quarto capitolo si focalizzerà sul ruolo di *Eurojust* e di altri organismi sovranazionali nel contrasto al riciclaggio e alla criminalità organizzata, illustrando altresì le *best practice* a livello europeo. A tale ultimo riguardo, si esaminerà in particolare l'esperienza olandese, oggetto di specifico approfondimento durante un periodo di studi trascorso presso l'Università di Nimega.

Ciò ci consentirà di mettere, in definitiva, in risalto la necessità di una cooperazione normativa, ancor prima che giudiziaria, a livello internazionale, quale strumento imprescindibile per contrastare le reti criminali transazionali dedite al riciclaggio di denaro.

CAPITOLO I

1. IL DELITTO DI RICICLAGGIO

1.1. Origini ed evoluzione normativa

Il delitto di riciclaggio, previsto dell'art. 648-*bis* del c.p., è il prodotto normativo di una lunga evoluzione.

Nell'ordinamento italiano, la fattispecie in esame è stata introdotta dal d.l. 21 marzo 1978 n. 59, poi convertito dalla legge n. 191 dello stesso anno.

Fino a quel momento la condotta di sostituzione di denaro o valori veniva sussunta nella fattispecie di ricettazione o in quella di favoreggiamento reale, spesso configurati nella forma del tentativo¹.

La norma era stata concepita come strumento specifico per contrastare forse il più diffuso fenomeno a quei tempi: i sequestri di persona. Infatti, le ragioni della primazia italiana² nel sanzionare autonomamente l'attività di "ripulitura" dei proventi da attività illecite, sembrerebbero trovare giustificazione nel particolare clima socio-politico del tempo, nel periodo degli "anni di piombo" e «dell'industria dei rapimenti e dei ricatti»³, che culminò con il rapimento e l'uccisione del Presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro⁴.

Del resto, i reati presupposto si limitavano a: rapina aggravata, estorsione aggravata e, appunto, sequestro di persona a scopo di estorsione⁵.

La disposizione –non rubricata "riciclaggio", bensì "Sostituzione di danaro o valori, provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione" – risultava, pertanto, lontana dall'attribuire al reato in esame una propria autonomia, anzi, da un lato mirava a reprimere i

¹ Così RAZZANTE, *Il riciclaggio nella giurisprudenza. Normativa e prassi applicative*, cit., 48.

² Si trattava di uno dei primi tentativi a livello internazionale. Notevole sottolineare che gli Stati Uniti d'America, senza dubbio uno tra i Paesi più sensibili al contrasto della criminalità economica, si è dotato di una normativa federale antiriciclaggio nel 1986.

³ In tal senso CASELLI, *Le recenti misure per l'ordine pubblico*, in *Dem. dir.*, 1978, 127.

⁴ Sul punto ANGELINI, *Il reato di riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)*, Torino, 2008, 2 s.

⁵ Cfr. DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, Torino, 2017, 7.

reati presupposto anticipando la soglia di punibilità ad una fase antecedente⁶ e, dall'altro, nonostante il significativo sforzo di emancipazione dalle c.d. "fattispecie madri"⁷, si atteggiava come accezione speciale del reato di ricettazione. È evidente, dunque, che non vi fosse una precipua intenzione di creare una nuova tipologia di reato, piuttosto erano stati ampliati i margini delle fattispecie già presenti nell'ordinamento per tentare di punire, con uno strumento più adeguato, comportamenti criminali di forte allarme sociale⁸. Si parlava al riguardo di un c.d. "delitto ostacolo", pensato per rendere più difficile il compimento dell'attività principale⁹.

La giurisprudenza, tuttavia, sfruttava le potenzialità della disposizione in esame, sostenendo anzitutto come l'anticipazione della tutela fosse uno degli elementi principali che consentisse di distinguere la condotta di sostituzione di denaro o valori dalle fattispecie di ricettazione e favoreggiamento reale¹⁰. Inoltre, la Corte di Cassazione, faceva rientrare la nuova norma nella categoria dei reati a consumazione anticipata, sicché non era necessario, ai fini dell'integrazione della fattispecie, che si verificasse l'evento lesivo, in quanto risultava sufficiente il compimento di atti o fatti idonei a realizzare il risultato prefissato¹¹. Infine, seppur con un'interpretazione discussa, –secondo alcuni contrastante con il principio di tassatività– era stata evidenziata la possibilità di ricondurre alla nuova disposizione anche i casi relativi a beni di provenienza delittuosa solo mediata¹², a condizione che l'agente ne fosse consapevole. Questo filone

⁶ Sul punto CORNETTA, *Lo stato e le prospettive del sistema antiriciclaggio*, in PALOMBI (a cura di), *Il riciclaggio dei proventi illeciti*, Napoli, 1996, 26.

⁷ Tale sforzo si rinviene, in particolare, nell'oggetto materiale individuato non più in "denaro o cosa", come nel reato di ricettazione, ma in "denaro o altra utilità". Emerge, dunque, la volontà di colpire non tutto ciò che potesse provenire dai reati presupposto, bensì solo ciò che avrebbe potuto avere un'immediata utilizzazione economica.

⁸ In argomento ANGELINI, *Il reato di riciclaggio*, cit., 4.

⁹ In tal senso GULLO, *La disciplina antiriciclaggio nel codice penale: gli artt. 648-bis, 648 ter e 648-terI* in CONSULICH (a cura di), *Reati in materia bancaria e finanziaria*, Torino, 2024, 381.

¹⁰ Cfr., Cass. pen. Sez I, 15 aprile 1986.

¹¹ V., Cass. pen. Sez I, 15 maggio 1986.

¹² Sul punto Cass. pen. Sez. II, 1 febbraio 1986 n. 65508: «Purché sussista il delitto di riciclaggio del denaro sporco di cui all'art. 648-bis c.p., non è necessario che il denaro o i valori debbano provenire direttamente o immediatamente dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di sequestro di persona a scopo di estorsione, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che l'agente sia consapevole di tale provenienza».

giurisprudenziale, che si proponeva di estendere la punibilità a condotte aventi il medesimo disvalore, era stato sostenuto in ambito internazionale. In quegli anni, infatti, iniziava a svilupparsi un “diritto antiriciclaggio”, inteso come misure normative preventive di contrasto al fenomeno riciclaggio in sé considerato, indipendentemente dal disvalore delle condotte dei reati presupposto¹³.

Tale nuova direzione era frutto della pressione di fenomeni criminali, primo fra tutti il traffico di sostanze stupefacenti, che diffondevano un forte timore tra la popolazione¹⁴. Così, il primo documento internazionale a menzionare il problema del riciclaggio fu la Raccomandazione del Consiglio d'Europa del giugno 1980, con la quale si richiedeva alle banche di controllare l'identità dei propri clienti nel caso di operazioni in contanti di importo superiore ad una certa entità; sviluppare la cooperazione in tema di scambio di informazioni con le autorità investigative e giudiziarie; adottare misure cautelari ed istituire sistemi per verificare la provenienza del denaro in una logica di prevenzione al riciclaggio¹⁵.

In quest'ottica, nel 1988, nell'ambito della Dichiarazione dei principi di Basilea, i rappresentanti delle banche centrali e delle autorità di vigilanza si impegnavano a non partecipare ad operazioni illecite e a fornire i dati necessari alle autorità per fini di lotta al riciclaggio¹⁶. Tuttavia non vi era un obbligo per gli operatori del sistema bancario di segnalare le operazioni sospette di cui erano a conoscenza.

Il vero punto di svolta nell'evoluzione delle normative antiriciclaggio si registrò con la Convenzione di Vienna del dicembre del 1988, adottata al termine della Conferenza dell'O.N.U., sul traffico illecito di sostanze psicotrope. La Convenzione impose, agli Stati firmatari, l'adozione di tutte le misure necessarie per reprimere la conversione e il trasferimento di beni derivanti da attività criminose con l'intento di travisarne la provenienza illecita, oltre alla previsione di disposizioni specifiche per il contrasto al

¹³ Così RAZZANTE, *Il riciclaggio nella giurisprudenza*, cit., 51.

¹⁴ In argomento MUSCO, *Riciclaggio autoriciclaggio e reimpiego*, Bologna, 2022, 5.

¹⁵ Cfr. RAZZANTE, *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia*, Torino, 2007, 30.

¹⁶ In tal senso PALMIERI, *Tutela penale della libertà di iniziativa economica*, Napoli, 2013, 18.

traffico di stupefacenti¹⁷. Inoltre agli articoli 5 e 7, si prevedeva la possibilità per le autorità procedenti di richiedere alle banche la produzione della documentazione bancaria e finanziaria necessaria e si fissava l'impossibilità di opporre il segreto bancario¹⁸.

In questa nuova prospettiva, e in virtù dell'eccessiva propagazione del fenomeno, che stava assumendo dimensioni preoccupanti per l'economia mondiale, i Paesi più industrializzati, componenti il c.d. G7, in occasione dell'incontro a Parigi nel 1989, costituirono il Gruppo d'azione finanziaria internazionale¹⁹. L'anno seguente il GAFI elaborò 40 Raccomandazioni concernenti le iniziative legislative necessarie per combattere il riciclaggio, le misure per prevenire inquinamenti del sistema finanziario e il rafforzamento della cooperazione tra Stati.

La forte influenza internazionale e, quindi, l'adozione dei c.d. "principi di Basilea", seguiti dalla Convenzione di Vienna e dalla costituzione del "Comitato di azione finanziaria internazionale" unitamente agli strumenti normativi impiegati a livello europeo, spinsero il legislatore italiano a una riformulazione della fattispecie.

Con la legge n. 55 del 1990, l'art. 648-*bis* c.p. subì una radicale modifica sia nella natura che nella struttura. *In primis* si ampliò l'oggetto materiale, il riferimento non era più a "denaro e valori", bensì a "denaro, beni ed altre utilità"; vennero, inoltre, inclusi nel novero dei reati presupposto i delitti in materia di sostanze stupefacenti; ancora, scomparve la finalità di profitto e, la condotta punita divenne quella di sostituzione e non più "degli atti diretti a", furono, infine, innalzati i limiti edittali della pena²⁰. Così si abbandonava il modello primitivo di attentato e, circa un decennio dopo il varo della prima disciplina, veniva conferito ufficialmente al delitto il *nomen* di "riciclaggio"²¹.

¹⁷ In argomento RAZZANTE, *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia*, cit., 31 s.

¹⁸ Sul punto ANGELINI, *Il reato di riciclaggio*, cit., 8.

¹⁹ Tradotto dall'inglese: FATF, Financial Action Task Force, è un organismo intergovernativo che ha quale scopo l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita.

²⁰ Così BARTOLI, PELLISERO, SEMINARA, *Diritto penale: lineamenti di parte speciale*, cit., 411.

²¹ In tal senso FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transazionale*, in *Teoria e pratica del diritto*, Milano, 2007, 35.

Tale intervento normativo fu, senza dubbio, meritevole di nota, ciononostante apparve non essere sufficiente. In effetti, se per un verso la nuova fattispecie perse la schema del delitto di attentato proprio della prima versione; ampliò opportunamente l'oggetto in considerazione della varietà dei proventi illeciti e dei canali di *laundering*²² e colpì al cuore del fenomeno di riciclaggio, introducendo l'ostacolo all'identificazione della provenienza dei beni, come evento di una delle alternative forme d'integrazione del reato. D'altro canto rese più difficile accertare la consapevolezza dell'agente circa la provenienza dei proventi²³, necessitava di un ulteriore ampliamento dei reati presupposto, non essendo sufficiente il solo inserimento dei delitti relativi al narcotraffico, aggiunti peraltro in conformità con gli obblighi assunti con la ratifica della Convenzione di Vienna. Va osservato, inoltre, che, per la configurabilità del reato, si richiedeva che i reati presupposto di rapina ed estorsione, fossero concretizzati nella forma aggravata, costringendo la parte requirente ad una *probatio diabolica* in giudizio, posto che elementi accidentali, quali quelli inerenti alle aggravanti, risultavano essenziali nella realizzazione dell'illecito.

La legge n. 55 del 1990 introduceva, infine, l'art. 648-*ter* c.p., e cioè l'inserimento nel circuito legale del denaro "pulito", nell'ottica di un'ideale chiusura del ciclo del riciclaggio²⁴. La nuova disciplina intendeva punire l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, al di fuori dei casi del concorso nei reati presupposto e delle fattispecie previste ai sensi degli artt. 648 e 648-*bis* c.p.

A poco più di dieci anni dalla Raccomandazione del 1980, venne depositata a Strasburgo, presso gli archivi del Consiglio d'Europa, la Convenzione n. 141 recante "Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato"²⁵. La Convenzione di Strasburgo, oltre a prevedere all'art. 1 una serie di definizioni, imponeva agli Stati aderenti di estendere il novero dei reati presupposto, eliminando il riferimento al

²² Cfr. DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, cit., 65 s.

²³ Sul punto GAROFOLI, *Manuale di diritto penale parte speciale*, Molfetta, 2017, 315.

²⁴ In argomento CASTALDO, *Riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita*, in PULITANÒ (a cura di), *Tutela penale del patrimonio*, 2013, 222 e 242.

²⁵ Cfr. FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transazionale*, cit., 42.

narcotraffico quale “reato fonte”. Gli Stati firmatari, furono esortati ad adottare le misure necessarie per attribuire carattere di reato ai fatti indicati nel comma 1 dell’articolo 6 al ricorrere anche di una sola delle seguenti circostanze: qualora il reo avrebbe dovuto presumere che i beni costituissero proventi di reato; quando l’autore avesse agito per un fine di profitto; nel caso in cui l’agente avesse operato al fine di promuovere ulteriori attività criminose.

Dall’analisi testuale della norma, però, emerse un’ambiguità concernente l’elemento soggettivo: se al comma 1 dell’art. 6 si faceva espressamente riferimento all’intenzionalità della condotta, il comma 3, lettera a) dello stesso articolo sembrava mettere in luce la colpa²⁶.

Malgrado i limiti appena evidenziati, la Convenzione ebbe un grande impulso sull’esperienza italiana: nel 1993, con la legge n. 328, fu ratificata la stessa e riformulato nuovamente l’art. 648-*bis* c.p.

Tra tutte, due le novità più significative: l’ampliamento del novero dei reati presupposto a tutti i delitti non colposi e la specificazione delle modalità della condotta con riferimento al “trasferimento” e al “compimento di altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. La clausola di richiamo alle fattispecie delittuose non colpose pareva segnare la definitiva autonomia del reato di riciclaggio e il riconoscimento allo stesso di una propria attitudine lesiva. Allo stesso modo, va osservato con favore l’inserimento della condotta di trasferimento, accanto alla sostituzione, ed in particolare, il riferimento alle “altre operazioni”, che con una formula onnicomprensiva, attribuiva carattere “aperto” alla condotta.

La storia più recente è stata caratterizzata dall’estensione della responsabilità per riciclaggio agli enti, tramite l’introduzione dell’art. 25-*octies* nel d.lgs. n. 231/2001, posto che prima rilevava soltanto nell’ipotesi in cui integrasse un reato transazionale²⁷.

²⁶ V. FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transazionale*, cit., 44: «[...] si passa quasi inavvertitamente dall’intenzionalità dell’azione, alla colpa addirittura incosciente».

²⁷ In argomento GULLO, *La disciplina antiriciclaggio nel codice penale*, cit., 382.

Dopo una lunga gestazione, inoltre, è stato approvato nel 2021 il d.lgs. n. 195, che dà attuazione alla Direttiva UE 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale²⁸. Parrebbe che la spinta ultima per l'adozione del decreto sia stata la comunicazione da parte della Commissione europea di una procedura d'infrazione nei confronti dello Stato italiano per mancato recepimento della normativa entro i termini. La principale novità della riforma si riscontra nell'inserimento, tra i reati presupposto, dei delitti colposi e delle contravvenzioni che rispettino determinati limiti edittali²⁹. All'assetto normativo così modificato, si è reso necessario un adeguamento anche a livello sanzionatorio, che prevede, con riferimento all'ipotesi contravvenzionale, una pena detentiva dai due ai sei anni e una pena pecuniaria da 2.500 € a 12.500 €³⁰. Si evidenziano, inoltre, profili di dubbia legittimità costituzionale³¹ concernenti i casi di contravvenzioni punite con cornici edittali inferiori rispetto a quelle previste dalla nuova formulazione dell'art. 648-*bis* c.p. e quindi non prese in considerazione dalla direttiva prima e dal legislatore delegato, poi.

Ancora, questa limitazione pone problemi di ragionevolezza con l'art. 712 c.p., che punisce l'acquisto colposo di cose di provenienza sospetta, prescindendo dalla contravvenzione dalla quale le cose provengano³².

In definitiva, tale ultima revisione normativa, a giudizio dei più, si rivela apprezzabile, nonostante le criticità sistematiche di cui si è detto, e il mancato riferimento espresso delle nuove norme ai beni immateriali e alle criptovalute³³.

²⁸ Sul punto PESTELLI, *Riflessioni critiche sulla riforma dei reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio*, in *Sist. pen.* 12/2021, 49.

²⁹ Sono inserite tra i reati presupposto delle fattispecie di riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione, le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel minimo a sei mesi e nel massimo ad un anno.

³⁰ In argomento RAZZANTE, *Riciclaggio e reati connessi*, Milano, 2023, 61.

³¹ V., PESTELLI, *Riflessioni critiche sulla riforma dei reati di riciclaggio*, cit., 56: «La loro mancata inclusione tra i reati presupposto rilevanti a mente delle nuove fattispecie riformate – frutto della scelta del legislatore, a monte, di considerare tali solo le contravvenzioni punite con specifici limiti edittali – determina l'irrelevanza penale delle relative condotte che esse abbiano ad oggetto, con conseguente possibilità di censurare la scelta legislativa difforme attraverso una questione di legittimità costituzionale ex artt. 11 e 117 Cost., per violazione degli obblighi di penalizzazione derivanti dalla normativa eurounitaria sopra indicata».

³² V., BARTOLI, PELLISSERO, SEMINARA, *Diritto penale: lineamenti di parte speciale*, cit., 393 ss.

³³ Cfr. *infra* par. 2.2.

Da ultimo, il legislatore con la legge n. 22 del 2022 ha introdotto nel codice penale un nuovo titolo VIII-*bis* dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale³⁴ tra cui è inclusa una fattispecie di riciclaggio. Invero l'art. 518-*sexies* c.p.³⁵, rubricato "Riciclaggio di beni culturali", ricalca il testo normativo dell'art. 648-*bis* c.p., ferma la configurabilità delle condotte soltanto qualora abbiano ad oggetto beni culturali e gli stessi provengano da delitti non colposi³⁶. Pare, dunque, che la recente riforma, che ha portato all'estensione dei reati presupposto alle contravvenzioni, non coinvolga le nuove fattispecie. Del resto risulta evidente la *voluntas* del legislatore nel punire unicamente i delitti contro il patrimonio culturale³⁷.

Il riciclaggio³⁸ di denaro, dunque, è un fenomeno sociale capace di creare un'osmosi tra economia legale ed economia illegale³⁹.

Il contrasto di tale pratica, nel tempo, è diventato un obiettivo fondamentale della comunità internazionale per due principali ragioni. In primo luogo in considerazione del devastante impatto sull'economia e sul mercato, il cui naturale svolgimento risulta compromesso in quanto la libera concorrenza che dovrebbe regolarlo, viene pregiudicata dallo sfruttamento

³⁴ I 17 articoli previsti, sanzionano più gravemente, rispetto ai corrispondenti reati semplici, il furto, l'appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio, l'autoriciclaggio e il danneggiamento che abbiano ad oggetto beni culturali.

³⁵ Le nuove fattispecie, sembrano essere in rapporto di specialità unilaterale con i reati semplici di riciclaggio, impiego ed autoriciclaggio, in quanto le prime specificano requisiti previsti dalle norme incriminatrici generali: beni culturali, quali oggetto delle condotte di sostituzione e trasferimento e la categoria dei delitti non colposi, quali delitti-presupposto.

³⁶ Sul punto LATTANZI, LUPO, *Codice Penale, rassegna di giurisprudenza e dottrina*, vol. V, libro II, Milano, 2022, 1334 s.

³⁷ In argomento DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-bis*, in *Sis. pen.* 2022, 17 ss.

³⁸ È rilevante notare come, sebbene la pratica del riciclaggio di denaro sia più antica della sua previsione penale, il termine riciclaggio di denaro, dall'inglese *Money laundering*, è di origine recente. Secondo la tradizione, il termine fa riferimento alle attività della mafia italo-americana della fine degli anni 20' a Chicago. Al fine di occultare i proventi derivanti da attività considerate illecite, quali il gioco d'azzardo e la vendita di alcolici, era consuetudine acquistare lavanderie (*laundry*) modificando i bilanci e i flussi di cassa delle stesse. Secondo altri, il termine veniva utilizzato dai trafficanti di droga, i quali dovevano pulire (*washing*) il denaro "sporco" (*dirty money*). Non vi sono dubbi, però, che la locuzione denaro sporco emerse, per la prima volta, durante un'intercettazione pubblicata sui quotidiani americani, negli anni 70', che coinvolse l'allora Presidente uscente Nixon ed il suo consigliere Dean III. Fu proprio quest'ultimo a parlare di *clean money* riferendosi, in questo modo, alla comune pratica criminale di ripulitura del denaro derivante da attività illecite. V. RAZZANTE, *Riciclaggio e reati connessi*, Milano, 2023, 58.

³⁹ Sul punto RAZZANTE, *Il riciclaggio nella giurisprudenza. Normativa e prassi applicative*, Milano, 2011, 41.

di posizioni di primazia illecitamente raggiunte⁴⁰. In secondo luogo, in virtù della corrispondenza biunivoca tra tali attività e il contesto del crimine organizzato.

L'attuale *ratio* della norma è quella di impedire che, verificatosi un reato, soggetti diversi da coloro che lo hanno commesso o che hanno concorso a commetterlo, possano trarne vantaggio ovvero ostacolare, con l'attività di riciclaggio di denaro o valori, l'indagine dell'Autorità giudiziaria volta ad individuare gli autori del reato⁴¹.

Di norma il procedimento di ripulitura del denaro percorre tre fasi, che hanno lo scopo di disperdere le tracce dell'origine illecita dei proventi. La prima fase, definita del "collocamento", si articola nella liberazione del denaro contante proveniente da attività illecite e nell'introduzione dello stesso nel sistema finanziario legale, spesso suddiviso in importi di minor valore. Il metodo più utilizzato è lo *smurfing*⁴² che consiste nel versamento del denaro su più conti correnti mediante "prestanomi". Segue la fase di "stratificazione", centrale per l'autore del reato, durante la quale si dissociano i guadagni dalla fonte illecita e si occulta la provenienza del denaro sporco, eliminando qualunque traccia contabile o tramite trasferimenti elettronici ovvero mediante riconversione in denaro contante. Da ultimo la fase "d'integrazione", che si articola nella nuova immissione della ricchezza "ripulita" nel sistema legale, con modalità apparentemente lecite⁴³.

Conclusa l'analisi relativa alle origini e agli sviluppi normativi della fattispecie, e tracciate le ultime riflessioni di carattere generale, la disamina proseguirà trattando i singoli elementi costitutivi del reato.

⁴⁰ In argomento MANES, *Riciclaggio e reimpiego*, in CASSESE (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006, 5226.

⁴¹ Così CARINGELLA, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, Roma, 2010, 1242.

⁴² Dall'inglese *smurf*: i puffi dei cartoni animati.

⁴³ Tra le varie, l'acquisto di immobili o aziende, l'esercizio di attività commerciali, l'investimento nel mercato borsistico.

1.2. Gli elementi costitutivi della fattispecie

1.2.1. Il bene giuridico tutelato

Il reato di riciclaggio è inserito nel Capo II del Titolo XIII del Libro II, dedicato ai delitti contro il patrimonio mediante frode.

L'individuazione, dunque, del bene giuridico tutelato dal reato di riciclaggio non pare di facile identificazione, complice anche la stratificazione normativa.

Parte della dottrina⁴⁴, conformandosi alla scelta sistematica del legislatore del 1978, ritiene ascrivibile il reato di riciclaggio nel novero dei delitti contro il patrimonio. Questa prima tesi, pur riconoscendo il carattere plurioffensivo della fattispecie in oggetto, sostiene che, abbracciando una concezione dinamica della tutela del patrimonio, la riconduzione normativa del delitto di riciclaggio nel Capo II sia adeguata all'esigenze di un ordinamento espressione dello stato moderno di diritto.

Tuttavia, la polivalenza degli scopi politico-criminali, rafforzata con la riforma del 1993, induce a riflettere sulla collocazione del reato in esame e vi è chi auspica l'inserimento della fattispecie tra i delitti contro l'ordine economico⁴⁵. Secondo questo orientamento dottrinale il bene giuridico tutelato deve considerarsi principalmente l'ordine economico, posto che la disponibilità di ingenti somme di denaro amministrato dalle imprese criminali può pregiudicare il naturale funzionamento del mercato⁴⁶.

Inoltre, una tesi mediana⁴⁷ colloca il bene giuridico nell'ambito della tutela di risparmio, sulla scia della garanzia costituzionale *ex* articolo 47 Cost.

⁴⁴ Così MOCCIA, *Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale italiano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 738 ss.

⁴⁵ Così FLICK voce *Riciclaggio*, in *Enc. giur. Treccani*, 1991, vol. XXVII; PECORELLA, *Circolazione di denaro e riciclaggio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, 1220; FLICK, *Le risposte nazionali al riciclaggio di capitali, La situazione italiana*, in *Riv. soc.*, 1992, 1298; FIANDACA, MUSCO, *Diritto Penale, parte speciale*, vol. II, Milano, 2023, 264.

⁴⁶ Sul punto MANNO, SPINNATO, *Manuale di diritto penale. Parte generale e speciale*, Milano, 2023, 989.

⁴⁷ In argomento PEDRAZZI, voce *Mercati finanziari*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VII, Torino, 1993, 654.

Il profilo in esame, definito come uno degli aspetti più sfuggenti nell'analisi del delitto di riciclaggio⁴⁸, vede contrapporsi alle tesi di cui sopra, una ulteriore.

Invero, l'opinione più diffusa, sull'esempio dell'art. 305-*bis* del c.p. svizzero, tende ad individuare al cuore della tutela un interesse per l'amministrazione della giustizia. Vi è chi sostiene tale posizione pur consapevole della plurioffensività della fattispecie⁴⁹, e chi, diversamente, reputa il reato soltanto potenzialmente plurioffensivo dell'ordine pubblico e dell'ordine economico⁵⁰.

A giudizio di autorevole dottrina questi ultimi non possono che possedere una connotazione mediata della tutela, in quanto integrano i c.d. "beni finali", senza dubbio presenti nel quadro della fattispecie in oggetto, ma la cui lesione non incide sul momento consumativo del reato. Pertanto, dal momento che tali beni non risultano adeguati a delimitare la fattispecie, si attribuisce un ruolo di primo piano all'amministrazione della giustizia, inteso quale bene strumentale. In altre parole, per mettere in pericolo i beni finali «è necessario che la sostituzione del denaro "sporco", o le altre operazioni compiute in modo da "ostacolare" l'identificazione della provenienza, siano, appunto, rese possibili mediante il superamento del controllo delle forze dell'ordine»⁵¹.

Dello stesso avviso, vi è chi ritiene che, tra gli obiettivi del legislatore, figuri la salvaguardia di un corretto andamento dell'amministrazione della giustizia, che si declina nel duplice aspetto della prevenzione e repressione dei reati, in quanto le condotte descritte dall'articolo 648-*bis* c.p. possono pregiudicare l'attività d'indagine delle autorità competenti.

⁴⁸ V. MANES, *Riciclaggio e reimpiego*, in CASSESE (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006, 5230.

⁴⁹ Cfr. ZANCHETTI, voce *Riciclaggio*, in *Dig. d. pen.*, XII, Torino, 1992, 205; ID., *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, Milano, 1997, 387 ss.

⁵⁰ Sul punto DELL'OSSO, *Riciclaggio dei proventi illeciti*, cit., 82.

⁵¹ Così MANNA, *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Milano, 2000, 58 s.

Ancora, la tutela può riguardare anche il settore dell'ordine pubblico, in considerazione del profondo legame tra la fattispecie in esame e le organizzazioni criminali⁵².

Da ultimo, un orientamento, che muove dalla premesse della varietà dei reati presupposto e della conseguente impossibilità di individuare un solo interesse offeso, definisce il reato di riciclaggio una fattispecie «a geometria variabile»⁵³.

In giurisprudenza, la Corte di Cassazione individua il bene giuridico protetto nel patrimonio e nell'ordine economico⁵⁴. Questa ricostruzione è stata riconfermata successivamente dalle Sezioni Unite⁵⁵, affermando la polivalenza degli scopi politico-criminali.

1.2.2. Il reato presupposto

Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, l'articolo 648-*bis* c.p., richiede la preesistenza di un reato che rappresenti la fonte di ricchezza illecita, oggetto delle condotte successive volte alla “ripulitura” del denaro sporco.

Il riciclaggio dei proventi illeciti⁵⁶ è svincolato dalla tassativa indicazione normativa dei reati che ne possono costituire il presupposto ed è esteso, attualmente, a tutti i delitti non colposi previsti dal codice penale, nonché alle contravvenzioni che rispettino determinati limiti edittali. Scelta obbligatoria, secondo la giurisprudenza, in virtù della straordinaria capacità del mercato finanziario di adottare forme sempre mutevoli nella produzione di capitale illecito, e dell'abilità altrettanto straordinaria della criminalità organizzata di trovare metodi per “ripulire” i proventi⁵⁷. Tuttavia tale scelta

⁵² In tal senso MASINI, *Riciclaggio e traffico illecito di veicoli*, in *Teoria e pratica del diritto*, Milano, 2009, 4 s.

⁵³ Così MACCHIA, *Spunti sul delitto di riciclaggio*, in *Cass. pen.* 2014, n. 1449: «I beni protetti finiscono per essere necessariamente plurimi e ricordati dalla storia dell'origine e dello sviluppo dei proventi illeciti».

⁵⁴ Sul punto Cass. pen. Sez. II, 12 giugno 2008 n. 25773.

⁵⁵ In argomento Cass. pen. Sez. Un. 27 febbraio 2014 n. 25191.

⁵⁶ V. *supra* par.1.1.2. in merito all'evoluzione storico-normativa.

⁵⁷ Cfr. Cass. pen. Sez. VI, 26 novembre 2009 n. 45643: «l'eliminazione della indicazione normativa dei reati presupposto si è resa necessaria in conseguenza della straordinaria mutabilità delle forme usate dal mercato finanziario ed economico in genere nella formazione di capitali illeciti, suscettibili di essere successivamente 'lavati' e per l'altrettanta straordinaria capacità delle

normativa consente di annoverare tra i delitti presupposto, anche, ad esempio, i reati fiscali, ampliando, secondo i più, eccessivamente l'ambito di applicazione della fattispecie⁵⁸.

La giurisprudenza recente ha affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio, è sufficiente che il reato presupposto sia anche solo astrattamente configurabile alla stregua degli elementi di fatto acquisiti⁵⁹. Non risulta, pertanto, determinante per l'integrazione della fattispecie l'esatta individuazione e l'accertamento giudiziale dello stesso.

In secondo luogo, la Corte di Cassazione⁶⁰ ha dichiarato che non è necessario che il reato presupposto sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, risultando sufficiente che il giudice procedente per il reato di riciclaggio non ne abbia incidentalmente escluso la configurabilità. Ne consegue che, non può essere accolta la presunzione che nega la configurabilità del delitto in esame a causa dell'intervenuta archiviazione del procedimento relativo al reato base, considerato che tale decisione non è suscettibile di giudicato.

Il legislatore al fine di specificare il vincolo tra il reato presupposto ed il delitto di riciclaggio si è avvalso dell'espressione di «provenienza delittuosa». Tale locuzione pone differenti questioni di carattere interpretativo. In primo luogo, in merito all'estensione del termine «provento», occorre chiarire se esso comprende esclusivamente il prodotto e il profitto o se può includere anche il prezzo del reato.

Sulla scia della giurisprudenza in merito al reato di ricettazione, e della dottrina in riferimento al delitto di riciclaggio, sembrerebbe riscontrare maggior consenso l'accoglimento della tesi estensiva⁶¹.

menti finanziarie della grande criminalità organizzata, nell'escogitare metodi e sistemi di 'pulitura' dei capitali illeciti».

⁵⁸ Così GROSSO, *Frode fiscale e riciclaggio: nodi centrali di politica criminale nella prospettiva comunitaria*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 1279; FIORE, *I reati contro il patrimonio*, cit., 845.

⁵⁹ V. Cass. pen. Sez. II, 2 aprile 2021 n. 12795.

⁶⁰ Cfr. Cass. pen. Sez. II, 13 marzo 2015 n. 10746.

⁶¹ In argomento LIGUORI, *Rapporti tra condotte principali e reato-presupposto. La nozione di provenireti da delitto*, in MANNA (a cura di), in *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Torino, 2000, 99 ss.

Circa l'ammissibilità del c.d. "riciclaggio indiretto" la Corte di Cassazione⁶², si è espressa sul punto, seppur in riferimento all'abrogata disciplina del 1978, affermando che non è necessario che il denaro o i valori provengano direttamente o immediatamente dai reati presupposto⁶³, risultando sufficiente una provenienza mediata, purché l'agente sia consapevole di tale origine.

La tendenza della prassi è dunque nel senso di svuotare il requisito della provenienza delittuosa del bene, laddove sarebbe necessario provare l'origine da un delitto del bene e non la mera provenienza di natura illecita del provento⁶⁴. La recente riforma legislativa ha, poi, confermato l'orientamento, già consolidato in dottrina, che richiede la corretta qualificazione giuridica del bene. Invero il comma 2 dell'art. 648-*bis* c.p. prevede pene meno severe nell'ipotesi in cui il reato presupposto integri una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo ad un anno e nel minimo a sei mesi.

È pacifico, inoltre, che la fattispecie si configuri anche in mancanza della condizione di procedibilità del delitto presupposto o quando l'autore di quest'ultimo non sia imputabile o punibile, atteso il richiamo alla disposizione sulla ricettazione del comma 4 dell'articolo 648-*bis* c.p.

In merito al rapporto tra il delitto base e quello accessorio, viene in rilievo in primo luogo l'applicazione della norma prevista dall'articolo 170 c.p., che esclude l'estensione delle cause estensive del reato presupposto a quello logicamente successivo⁶⁵. Occorre precisare, però, che nell'ipotesi in cui la commissione del delitto di riciclaggio sia precedente al verificarsi della causa di estinzione del reato anteriore, la fattispecie risulta configurata⁶⁶.

⁶² Cfr. Cass. pen. Sez. II, 23 febbraio 1990 n. 2611.

⁶³ Il riferimento, al tempo, era ai delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata e sequestro di persona a scopo di estorsione.

⁶⁴ In argomento GULLO, *La disciplina antiriciclaggio nel codice penale*, cit., 384.

⁶⁵ Cfr. MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2023, 519.

⁶⁶ La scelta normativa di circoscrivere la possibile configurazione del reato alle sole ipotesi in cui la causa estintiva del reato presupposto si sia verificata prima della commissione del delitto di riciclaggio, la si evince sul piano testuale dall'utilizzo del verbo «si estende».

Differente, è l'ipotesi di *abolitio criminis* o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma avente ad oggetto il delitto base. In tali casi, la tesi prevalente, da considerarsi anche più in linea con i principi penalistici, farebbe venire meno anche la responsabilità per riciclaggio. Ci si domanda quale sarebbe l'interesse, dal punto di vista politico-criminale, che spingerebbe il legislatore a punire soggetti che hanno compiuto operazioni aventi ad oggetto utilità non provenienti più da delitto⁶⁷.

I casi di *abolitio criminis* o di declaratoria d'incostituzionalità del reato base si differenziano, quindi, dall'ipotesi prevista dall'art. 170 c.p., in quanto nel primo caso viene meno *ab origine* il disvalore, nel secondo le utilità continuano ad essere considerate illecite nonostante l'operare della causa estintiva del reato presupposto⁶⁸.

Merita senza dubbio un approfondimento, inoltre, la questione relativa ai reati tributari, sopra citati. In dottrina si rinvencono due tesi opposte circa l'inclusione tra i reati presupposto dei reati fiscali. Secondo la tesi estensiva, l'ampliamento del novero dei reati presupposto a qualunque delitto non colposo, che trova conferma anche nella direttiva del 2015 in materia di riciclaggio, nonché nella terza raccomandazione del GAFI del 2012, consente di ricomprendervi anche i reati fiscali⁶⁹. Ciò posto, sembrerebbe più corretta una lettura dell'elemento della provenienza alla luce dell'estensione dei reati presupposto e non il contrario.

Inoltre, la genericità del termine "utilità" consente di ricomprendervi anche vantaggi economicamente apprezzabili che consistono quindi in un risparmio di spesa e non in un accrescimento patrimoniale. La giurisprudenza recente pare confermare tale orientamento affermando che la nozione di altra utilità comprende «ogni frutto delle attività fraudolente poste in essere»⁷⁰.

⁶⁷ Sul punto MANNO, SPINNATO, *Manuale di diritto penale*, cit., 1160 s.

⁶⁸ In argomento LIGUORI, *Rapporti tra condotte principali e reato-presupposto: cause di estinzione del reato e della pena*, in *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, in MANNA (a cura di), Torino, 2000, 105 ss.

⁶⁹ Così GULLO, *La disciplina antiriciclaggio nel codice penale*, cit., 388.

⁷⁰ In argomento Cass. pen. Sez II, 9 settembre 2020 n. 30899.

La tesi opposta, che intende abbracciare anche tutti i casi in cui il delitto presupposto non crei ricchezza ulteriore ma eviti la diminuzione del patrimonio preesistente, si fonda in primo luogo sulla base di un dato letterale. La locuzione utilizzata dal legislatore “proveniente da” per indicare il nesso tra il reato base e quello accessorio parrebbe alludere ad un moto da luogo, inducendo, pertanto, a ritenere necessaria la produzione di ricchezza illecita proveniente dall'esterno⁷¹.

Ancora, si evidenzia l'impossibilità d'identificazione dell'oggetto materiale del delitto in quanto il vantaggio economico, ricavato dal reato fiscale, si confonderebbe con il patrimonio del soggetto agente, impedendo, così, d'individuare l'oggetto delle condotte incriminate⁷². In conclusione, nonostante il divergente indirizzo della prassi applicativa, sembrerebbe corretto accogliere quest'ultimo orientamento in quanto, posto che il provento fiscale difetta di una precisa identificazione, «non si può essere sicuri del percorso o della destinazione di quel provento, né si può essere sicuri che il risparmio d'imposta sia proprio l'ammontare oggetto delle successive condotte di riciclaggio o reimpiego»⁷³.

1.2.3. Il soggetto attivo

Il reato di riciclaggio punisce chiunque, non avendo partecipato nel reato presupposto, ma avendo ricevuto beni o altre utilità provenienti da reato, li sostituisce, li trasferisce o compie altre operazioni, tali da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita⁷⁴.

La clausola di riserva «fuori dai casi di concorso nel reato», che apre la disposizione di cui all'art. 648-*bis* c.p., gode di un retaggio storico che consente di giustificare questa scelta normativa. A ben vedere il legislatore del 1978, aveva ancorato la configurabilità del reato di riciclaggio al compimento di delitti gravi, per alcuni risultando necessaria anche la forma

⁷¹ Sul punto CORDEIRO, GUERRA, *Riciclaggio e reati tributari*, in *Rivista di diritto tributario*, 1171.

⁷² Cfr. BARTOLI, PELLISERO, SEMINARA, *Diritto penale: lineamenti di parte speciale*, cit., 409.

⁷³ V. GIAVAZZI, *I reati societari e fiscali quali reato-presupposto del riciclaggio*, in ARNONE, GIAVAZZI (a cura di), *Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione di proventi illeciti*, Milano, 2011, 105.

⁷⁴ Cfr. MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 32.

aggravata. In considerazione del principio di assorbimento, dunque, l'esclusione della punibilità dell'autore o del coautore del reato presupposto appariva razionale⁷⁵. Tuttavia, in seguito alla rescissione del legame tra il delitto di riciclaggio e il catalogo chiuso dei reati presupposto, si profila una criticità strutturale del sistema sulla base di due considerazioni. In primo luogo, in virtù dell'eterogeneità dei contesti delittuosi presupposti e, *in secundis*, in relazione al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto accessorio, caratterizzato da pene più gravi rispetto a quelle determinate per i reati base⁷⁶.

L'esclusione della punibilità dell'autore del reato presupposto derivava, almeno fino all'introduzione del reato di autoriciclaggio nel 2014, dall'originaria relazione tra il delitto di riciclaggio e le fattispecie di ricettazione ed impiego⁷⁷. Tale impostazione si basava sull'idea che le condotte successive alla commissione del reato presupposto, poste in essere dal medesimo autore, fossero penalmente irrilevanti. In altre parole, si affermava che le attività *post-delictum*, quali quelle realizzate dopo aver commesso il reato base, avevano natura strettamente patrimoniale e dunque non costituivano un autonomo disvalore penale.

Con l'introduzione dell'art. 648-ter1 c.p., che disciplina il reato di autoriciclaggio, questa impostazione è stata superata. L'autore del reato presupposto risulta punibile per determinate condotte di riciclaggio a condizione che le stesse rientrino tra quelle previste dalla nuova fattispecie normativa. Tuttavia si evidenzia come le condotte descritte dal disposto dell'art. 648-bis c.p. non sono integralmente sovrapponibili con quelle introdotte dalla fattispecie di autoriciclaggio, il cui ambito di applicazione è certamente più circoscritto⁷⁸.

Ciò posto è la clausola di non punibilità, prevista dall'art. 648-bis c.p., che limita la portata del delitto di riciclaggio rispetto alle condotte riconducibili all'autore del reato presupposto. Difatti, se una specifica condotta non può

⁷⁵ In argomento GULLO, *La disciplina antiriciclaggio nel codice penale*, cit., 385 ss.

⁷⁶ Sul punto LATTANZI, LUPO, *Codice Penale, rassegna di giurisprudenza e dottrina*, cit., 1337.

⁷⁷ V. MOCCIA, *Impiego di capitali illeciti e riciclaggio*, cit., 728 ss.

⁷⁸ Posto che le condotte individuate dal disposto dell'articolo 648-bis non sono integralmente sovrapponibili con quelle introdotte dalla fattispecie di cui all'articolo 648-ter1.

essere inquadrata come autoriciclaggio –perché non rientra nella fattispecie tipizzata– potrebbe comunque integrare gli estremi del reato di riciclaggio. Ne consegue che sarebbe proprio la clausola di apertura dell’art. 648-*bis* c.p. a stabilire la non punibilità di fatti di autoriciclaggio “atipici”, in quanto non suscettibili in tale ultima fattispecie, ma penalmente rilevanti nell’ottica del delitto di riciclaggio⁷⁹.

In merito alla natura giuridica della clausola di riserva, si prospettano visioni differenti. Parte della dottrina ritiene che si tratti di un presupposto negativo della condotta⁸⁰; secondo altri, invece, si configurerebbe quale causa soggettiva di esclusione della pena⁸¹.

Resta da accertare il *discrimen* tra le condotte concorrenti nel reato presupposto e quelle che integrano il delitto di riciclaggio. La dottrina richiama sul punto il criterio temporale, secondo il quale si configura la fattispecie di riciclaggio qualora la condotta posta in essere dal soggetto agente sia successiva alla consumazione del delitto presupposto⁸². La giurisprudenza, tuttavia, non considera sufficiente il solo criterio temporale, ritenendo necessario che il giudice verifichi, caso per caso, se la previa sicurezza di “lavare il denaro” abbia rafforzato o meno la decisione di delinquere dell’autore del reato principale⁸³. Allo stesso modo, parte della dottrina ravvede la necessità di esaminare l’efficacia causale del contributo dell’autore dell’atto rispetto al rafforzamento della decisione di realizzazione del delitto presupposto ovvero di attenzionare le circostanze del fatto al fine di verificare se le stesse consentano la distinzione netta rispetto al reato base⁸⁴.

In secondo luogo, la prassi più recente evidenzia l’impossibilità di pronunciare una sentenza che condanni l’imputato, originariamente tratto a giudizio per riciclaggio, per i fatti che l’imputazione indicava come reati

⁷⁹ Così DELL’OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 84.

⁸⁰ Sul punto SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforme*, in *Dir. Pen. proc.*, 2005, 236.

⁸¹ Cfr. FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transazionale*, cit., 295; CASTALDO, NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, Parma, 2010, 87.

⁸² In tal senso FIANDACA, MUSCO, *Diritto Penale, parte speciale*, cit., 265.

⁸³ V. Cass. pen. Sez. V., 10 gennaio 2007 n. 8432; Cass. pen. Sez. II, 15 marzo 2018 n. 11832.

⁸⁴ Così MANNO, SPINNATO, *Manuale di diritto penale*, cit, 1173.

base. Secondo la Suprema Corte⁸⁵, infatti, una tale pronuncia violerebbe la correlazione tra accusa e sentenza, posto che la clausola di riserva pone le due ipotesi in termini di stretta incompatibilità e quindi l'eventuale condanna non costituirebbe uno sviluppo prevedibile del fatto originariamente contestato⁸⁶.

Con particolare riguardo alla responsabilità da riciclaggio del professionista, si afferma che quest'ultimo risulta responsabile qualora sia consapevole della sua agevolazione al compimento del reato, indipendentemente dalla punibilità di chi materialmente pone in essere la condotta tipica⁸⁷. Tuttavia la sola consulenza professionale non si rivela sufficiente per la configurazione del reato, essendo necessaria la partecipazione attiva del professionista, ad esempio ideando o facilitando atti illeciti⁸⁸.

Per ciò che concerne, invece, la non punibilità dell'agente sotto copertura⁸⁹, va osservato che la relativa disciplina ha subito nel tempo un'importante evoluzione normativa. Se *ab origine* doveva essere data immediatamente notizia delle c.d. "operazioni di riciclaggio sotto copertura" all'autorità giudiziaria⁹⁰, i successivi innesti normativi hanno ampliato da un lato il campo di operazione delle stesse, dall'altro il novero dei soggetti beneficiari⁹¹.

1.2.4. L'oggetto materiale

L'oggetto materiale del delitto di riciclaggio consiste nel denaro, nei beni e nelle altre utilità. Il testo originale dell'articolo 648-*bis* c.p. indicava quale oggetto del reato «denaro o valori» e comprendeva nel concetto di valori sia le cose materiali che i diritti. Con la nuova locuzione e, in particolare, con

⁸⁵ Cfr. Cass. pen. Sez. II, 15 giugno 2021 n. 30027.

⁸⁶ Sul punto GAMBERINI, MADIA, DELLA RAGIONE, *Manuale di diritto penale*, cit., 1361 s.

⁸⁷ In argomento SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforme*, in *Dir. Pen. proc.*, 2005, 236.

⁸⁸ Cfr. Cass. pen. Sez. V, 11 marzo 1988: «prenda l'iniziativa di ideare e programmare egli stesso gli atti di distrazione ovvero li proponga e attui».

⁸⁹ La dottrina qualifica l'esimente come una causa di giustificazione e pone in risalto determinati profili, quali la portata soggettivamente limitata, la natura di scriminante speciale rispetto all'articolo 51 c.p. e la rilevanza dell'elemento soggettivo.

⁹⁰ La quale era legittimata, su richiesta e con decreto motivato, a differire le operazioni di sequestro fino alla conclusione delle indagini.

⁹¹ Sul punto LATTANZI, LUPO, *Codice Penale, rassegna di giurisprudenza e dottrina*, cit., 1338 s.

il termine “utilità” appare evidente l’intenzione del legislatore di ampliare i margini della fattispecie in modo che nessun possibile provento proveniente dal reato-presupposto possa essere escluso dalla previsione normativa⁹².

Tale espansione definitoria⁹³ appare combaciare perfettamente con l’esigenza di contrastare i nuovi fenomeni criminali. Del resto le più recenti tecniche di anonimizzazione dei proventi illeciti sembrano orientate al massimo sfruttamento delle possibilità connesse al commercio dei beni di alto valore intrinseco⁹⁴. Le operazioni di *cyberlaundering*, ultima evoluzione del reato di riciclaggio, infatti, si snodano nel mondo digitale sfruttando sistemi di pagamento elettronici illeciti ovvero in valuta virtuale⁹⁵. L’utilizzo, divenuto ormai sistematico, di questi strumenti, apre la porta ad un ventaglio di rischi di carattere transazionale.

Inoltre, in considerazione dell’autonomia tra reato base e reato accessorio, nell’ipotesi di riciclaggio di più oggetti, si considera integrato un unico delitto anche nel caso in cui gli stessi provengano da più reati presupposto. Si evidenzia, ancora, che il disvalore connesso al reato di riciclaggio non consiste tanto nell’oggetto materiale “lavato”, quanto piuttosto nella provenienza del bene, nonché nel suo valore economico. Allo stesso modo la maggiore o minore incidenza sul disvalore va valutata in relazione alla quantità dell’oggetto materiale e non alla qualità dello stesso⁹⁶.

1.2.5. La condotta tipica

L’evoluzione normativa ha portato a una estensione delle condotte penalmente rilevanti in tema di riciclaggio: alla originaria condotta di sostituzione, si è affiancata quella di trasferimento e poi di compimento di altre operazioni.

⁹² In tal senso COLOMBO, *Il riciclaggio. Gli strumenti giudiziari di controllo dei flussi monetari illeciti con le modifiche introdotte dalla nuova legge*, Milano, 1990, 84.

⁹³ Sono considerati oggetto del delitto di riciclaggio anche i titoli di credito, gli oggetti preziosi, metalli e materie prime, ma anche la controprestazione di un’utilità consistente in un servizio o in un’attività.

⁹⁴ Sul punto LATTANZI, LUPO, *Codice Penale, rassegna di giurisprudenza e dottrina*, cit., 1347.

⁹⁵ Cfr. *infra* cap. II.

⁹⁶ Così ANGELINI, *Il reato di riciclaggio*, cit., 122.

Il delitto di riciclaggio integra un'ipotesi di "norma penale mista" o "a più fattispecie" in cui le diverse azioni previste costituiscono modalità alternative di commissione del reato⁹⁷. Tuttavia anche nell'ipotesi in cui si realizzino più condotte, il reato rimane unico. In altre parole, la norma incriminatrice si applica una sola volta anche nel caso in cui siano compiute condotte diverse, in quanto risultano tutte riconducibili al medesimo comportamento illecito.

Per ciò che concerne la sostituzione, si può affermare che essa consista nell'attività attraverso la quale il denaro o le altre utilità di provenienza illecita vengono rimpiazzate con denaro o altre utilità di provenienza in sé apparentemente lecita⁹⁸.

Le forme in cui avviene la sostituzione possono essere le più disparate: cambiando le banconote con altre di identico o diverso valore o con valute differenti; mediante versamento presso banche e successivo ritiro⁹⁹; per il tramite di operazioni commerciali ovvero attraverso i casinò e le scommesse clandestine¹⁰⁰.

La giurisprudenza individua la sostituzione quale tipica modalità operativa del delitto di riciclaggio¹⁰¹. Allo stesso modo, secondo parte della dottrina, quest'ultima, sarebbe l'unica vera e propria condotta di riciclaggio, a cui il legislatore ha affiancato modalità incomplete e volte all'anticipazione della tutela penale oltre che ad una più agevole raccolta delle prove dovuta all'indeterminatezza della fattispecie¹⁰².

⁹⁷ V. ANGELINI, *Il reato di riciclaggio*, cit., 48 s; DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, cit., 104.

⁹⁸ In argomento MASINI, *Riciclaggio e traffico illecito di veicoli*, in *Teoria e pratica del diritto*, Milano, 2009, 23.

⁹⁹ Così FIANDACA, MUSCO, *Diritto Penale, parte speciale*, cit., 267.

¹⁰⁰ Attesa l'impossibilità di stilare un catalogo completo di modalità operative di riciclaggio di proventi illeciti, vanno segnalate, tra le tante, due operazioni capaci di far comprendere la portata del fenomeno. In primis il caso di un'importante catena italiana di supermercati che, prima dell'avvento dell'euro, permetteva ai propri clienti a fronte del pagamento con bancomat, di ricevere il resto in contanti, potendo raggiungere fino a 500.000. lire. In *secundis* il sistema bancario c.d. "alternativo", nato nell'Asia meridionale ed attualmente diffuso anche in Occidente. V. FAITH, *The Hawala system*, in *Global Security Studies, Winter 2011, Volume 2, Issue 1*: «*The Hawala system because of its underground and secretive nature, is very difficult to track and regulate. By the channeling of money underground, the hawala system helps provide many terrorist groups the much needed funds that assist in keeping their operations alive*».

¹⁰¹ V. Cass. pen. Sez. V, 5 maggio 2007 n. 19288.

¹⁰² Sul punto FIORE, *I reati contro il patrimonio*, cit., 848.

È, dunque, proprio la condotta di sostituzione il punto di sovrapposizione con l'art. 648 c.p. La *ratio* alla base della norma che incrimina la ricettazione è quella di evitare la dispersione delle cose ovvero sia la fuoriuscita delle stesse dalla sfera dell'autore del reato presupposto, facendo risultare più difficile il loro ritrovamento. L'art. 648-*bis* c.p., diversamente, mira ad impedire che i proventi illeciti possano ritornare ripuliti all'autore del reato, presupposto necessario affinché siano immessi nel circuito economico lecito. Pertanto potrà dirsi configurato il delitto di riciclaggio soltanto quando la ricezione «rappresenta il primo necessario tassello per la condotta sostitutiva»¹⁰³. Del resto è stata osservata in dottrina la struttura necessariamente bifasica della condotta di sostituzione in quanto ad una prima fase di ricezione dei proventi, tipica della fattispecie di ricettazione, seguirebbe la sostituzione dei proventi illeciti con denaro ed altre utilità¹⁰⁴. In relazione al frequente e molto discusso caso di taroccamento di automobili e motorini non pare che la giurisprudenza abbia tracciato una linea guida univoca. Vi sono pronunce recentissime¹⁰⁵ con le quali la Suprema Corte rileva casi di sostituzione di targhe di autovetture quali condotte riconducibili alla fattispecie di riciclaggio, in luogo della ricettazione, in virtù della presenza del requisito dell'ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa. Del resto, anche la prima sentenza in materia¹⁰⁶, in merito all'ipotesi di sostituzione della targa originale e all'alterazione del numero del telaio di un autoveicolo proveniente da furto, si è pronunciata sulla configurabilità del delitto di riciclaggio.

La dottrina, tuttavia, non condivide un simile orientamento, in quanto esso finisce per ridurre l'operatività del reato di ricettazione in favore della fattispecie di riciclaggio¹⁰⁷. La stessa Corte di Cassazione, d'altro canto, ha

¹⁰³ Cfr. ANGELINI, *Il reato di riciclaggio*, cit., 58.

¹⁰⁴ Così TOSCHI, *Le disposizioni relative ai delitti di riciclaggio, impiego, favoreggiamento e ricettazione indotte o modificate dalle leggi 55/1990 e 328/1993*, in CORSO, INSOLERA, STORTONI, (a cura di), in *Mafta e criminalità organizzata*, Torino, 1995, I, 399.

¹⁰⁵ V. Cass. pen. Sez II, 1 agosto 2023 n. 33564.

¹⁰⁶ Sul punto Trib. Nuoro, 2 marzo del 1995, RGSarda. Sulla stessa lunghezza d'onda v. Cass. pen. Sez. I, 2 giugno 1997 n. 3373.

¹⁰⁷ Così ANGELINI, *Il reato di riciclaggio*, cit., 63.

sottolineato l'intenzione del legislatore, che con la norma di cui all'articolo 648-*bis* c.p., mira a contrastare la criminalità organizzata e non certamente a punire i casi marginali di «chi ricetta un ciclomotore alterandone il numero di telaio»¹⁰⁸.

Da ultimo va osservato come nel caso relativo alla sostituzione della targa di un'autovettura, l'ostacolo alla identificazione della provenienza illecita risulta essere una mera implicazione della condotta, che è volta, invece, al solo raggiungimento del profitto. In altre parole un'automobile che mantenesse la sua targa originale non potrebbe essere in alcun modo utilizzata, e quindi, risulta evidente il distinguo tra le due fattispecie in quanto nel delitto di riciclaggio la realizzazione dell'ostacolo è centrale e condiziona la condotta del soggetto¹⁰⁹.

In secondo luogo, viene in rilievo la condotta di trasferimento, inserita dal legislatore del 1993 per conformarsi agli obblighi derivanti dalla Convenzione di Strasburgo.

La dottrina qualifica la condotta in esame come lo spostamento, nel patrimonio altrui, di denaro, beni o altre utilità ma nell'identica composizione qualitativa¹¹⁰.

Si è discusso circa la delimitazione del termine “trasferimento” e se, in particolare, il legislatore si riferisca al trasferimento in senso giuridico¹¹¹ o al trasferimento del bene¹¹² in senso lato¹¹³. Un orientamento più risalente riteneva necessario che i proventi passassero dalla disponibilità di un soggetto a quella di un altro soggetto, configurando in questi termini un trasferimento in senso giuridico¹¹⁴.

Tuttavia, muovendo le mosse da un'interpretazione criminologica del fenomeno di riciclaggio, altra parte della dottrina, abbraccia anche le ipotesi

¹⁰⁸ Cfr. Cass. pen. Sez. II, 3 ottobre 1997 n. 9026.

¹⁰⁹ V. ANGELINI, *Il reato di riciclaggio*, cit., 64.

¹¹⁰ In argomento FIORE, *I reati contro il patrimonio*, cit., 848.

¹¹¹ E quindi mutamento d'intestazione quale trasferimento della proprietà o dell'uso del bene o dell'uso del bene ad altro soggetto.

¹¹² Quale sinonimo di spostamento.

¹¹³ Cfr. LATTANZI, LUPO, *Codice Penale, rassegna di giurisprudenza e dottrina*, cit., 1343.

¹¹⁴ Così TOSCHI, *Le disposizioni relative ai delitti di riciclaggio*, cit., 400; ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, cit., 363 ss.

del c.d. “trasferimento fisico”, posto che la condotta riciclatoria spesso sussiste nel trasporto materiale con l’intento di allontanare il denaro sporco dal luogo di produzione¹¹⁵.

L’accoglimento dell’accezione lata del termine solleva numerosi dubbi in particolare in merito al rispetto del principio di precisione. A ben vedere, però, sembrerebbe che la determinatezza della condotta vada ancorata alla locuzione “in modo da ostacolare” riferita pacificamente alla triplice modalità di commissione. Pare, dunque, che anche il c.d. spallone¹¹⁶ che compie un trasferimento transfrontaliero di denaro proveniente da reato, configuri un’ipotesi di riciclaggio. Allo stesso modo anche il semplice spostamento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro dello stesso titolare potrebbe ritenersi condotta punibile ai sensi del 648-bis c.p. In definitiva appare corretto valutare la rilevanza della condotta di trasferimento ai fini del riciclaggio in relazione alla capacità di questa di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa¹¹⁷.

Un’interpretazione onnicomprensiva delle due posizioni è stata adottata dalla Corte di Cassazione, la quale ammette anche il mero trasferimento in senso fisico¹¹⁸.

Va, inoltre, distinto il trasferimento dall’acquisto, termine utilizzato per la descrizione del reato di ricettazione. La Convenzione di Strasburgo in merito risulta essere decisiva in quanto se da un lato obbliga i Paesi firmatari a punire come riciclaggio il trasferimento di beni provenienti da reato, d’altro canto non richiede che il semplice acquisto sia ancorato a sanzioni penali, qualora lo Stato non le preveda nel proprio ordinamento¹¹⁹.

Ulteriori significative ipotesi di trasferimento sono le movimentazioni di denaro attraverso i sistemi dei trasferimenti elettronici dei fondi, quali le reti

¹¹⁵ Sul punto MAGRI, *I delitti contro il patrimonio mediante frode*, cit., 452.

¹¹⁶ Attività che di norma non si esaurisce nel mero trasporto, ma include anche il versamento su istituti esteri o la consegna di denaro ad ulteriori intermediari.

¹¹⁷ Sul punto ANGELINI, *Il reato di riciclaggio*, cit., 69 s.

¹¹⁸ V. Cass. 15 ottobre 1998, Daoudi, in *Riv. pen.* 1999, 172: «se riferito ad immobili o anche a beni mobili particolari, il termine si riferisce al trasferimento in senso giuridico, ma nulla vieta di sussumere nel concetto di trasferimento anche quello inteso nel senso materiale spostamento del bene perché anche lo spostamento materiale del bene può costituire una condotta fortemente ostacolante l’identificazione del bene come proveniente da delitto».

¹¹⁹ In argomento ANGELINI, *Il reato di riciclaggio*, cit., 68.

SWIFT o CHIPS, le nuove tecniche di pagamento e quindi i *cyberpayments*, che caratterizzano gli ultimi sviluppi dei servizi bancari e finanziari¹²⁰.

La terza condotta tipica consiste nel compimento di altre operazioni. Il richiamo ad una formula così ampia, che mira a contrastare le mutevoli e sempre più raffinate tecniche di riciclaggio, consente di qualificare il reato come a forma libera o quasi libera¹²¹. Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che la condotta del reato di riciclaggio possa consistere anche nel compimento di una pluralità di atti, realizzati anche a distanza di tempo, purché siano tutti finalizzati all'occultamento della provenienza delittuosa dell'oggetto materiale¹²².

In dottrina si evidenzia una lacuna di tassatività, aggravata *a fortiori* dagli elevati livelli sanzionatori che troverebbero giustificazione nelle ipotesi più allarmanti, ma che risultano irrazionali nei casi bagatellari che nella prassi vi si fanno rientrare¹²³.

Non stupiscono, pertanto, i tentativi di arginare le c.d. “condotte innominate”, da parte di chi ritiene che una restrizione dell'ambito applicativo della condotta in esame si possa desumere dal termine “operazioni”, in quanto il legislatore farebbe implicito riferimento soltanto alle operazioni rilevanti dal punto di vista giuridico, economico e finanziario¹²⁴. Questa ricostruzione testuale appare discutibile per differenti ragioni. Innanzitutto in virtù del difetto di una base normativa ed inoltre in quanto la funzione della c.d. “valvola di chiusura” non è selettiva, ma mira a posticipare il momento consumativo del reato¹²⁵.

In definitiva, pare che le tre condotte descritte siano da leggere in rapporto di genere a specie. In altre parole, parte della dottrina ritiene che la sostituzione ed il trasferimento, si pongano come esemplificazioni

¹²⁰ Così LATTANZI, LUPO, *Codice Penale, rassegna di giurisprudenza e dottrina*, cit., 1344.

¹²¹ Cfr. FIANDACA, MUSCO, *Diritto Penale, parte speciale*, cit., 275; GULLO, *La disciplina antiriciclaggio nel codice penale*, cit., 393.

¹²² V. Cass. pen. Sez. II 5 aprile 2019 n. 21687.

¹²³ Sul punto INSOLERA, *Diritto penale e criminalità organizzata*, Bologna, 1996, 48; MANES, *Riciclaggio e reimpiego*, in CASSESE (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, cit., 5236.

¹²⁴ Così TOSCHI, *Le disposizioni relative ai delitti di riciclaggio, impiego, favoreggiamento e ricettazione indotte o modificate dalle leggi 55/1990 e 328/1993*, cit., 401.

¹²⁵ V. ANGELINI, *Il reato di riciclaggio*, cit., 73 ss.

dell'ipotesi generale del compimento di altre operazioni¹²⁶. Secondo altri, la formula onnicomprensiva finale renderebbe addirittura superflua la previsione delle altre condotte, posto che tutte condividono la stessa *ratio* incriminatrice. Tale orientamento è stato confermato in ambito internazionale in quanto si tende a sussumere nella fattispecie di riciclaggio ogni comportamento volto a vanificare l'identificazione della provenienza illecita di capitali¹²⁷. Ciò nonostante vi è chi ha provato a restituire alle singole condotte una propria identità affermando che, in virtù della distinta previsione legislativa, l'interpretazione più corretta sarebbe quella di considerare comune a tutte e tre le ipotesi di condotta la capacità di ostacolare l'individuazione delle provenienze delittuose e di intendere "il compimento di altre operazioni" quale condotta di chiusura idonea ad accogliere tutte le ipotesi non riconducibili alla sostituzione e al trasferimento¹²⁸.

Fortemente dibattuto in dottrina, infine, è il tema del riciclaggio mediante omissione.

In particolare si discute dell'ammissibilità della responsabilità per omesso impedimento dell'evento-reato in forza dell'art. 40, comma 2 c.p., limitatamente alle ipotesi in cui il soggetto attivo è titolare di uno degli obblighi previsti dalla normativa di cui al d.lgs. 231/2007, come modificata dal d.lgs. 90/2017¹²⁹.

Secondo parte della dottrina siffatta responsabilità trova riconoscimento esplicito nei primi tre commi dell'art. 55 del decreto di cui sopra che sanzionano le violazioni degli obblighi giuridici ivi previsti. Si considera

¹²⁶ Cfr. MANES, *Riciclaggio e reimpiego*, in CASSESE (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, cit., 5236; DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, cit., 110.

¹²⁷ In argomento PECORELLA, *Circolazione di denaro e riciclaggio*, cit., 1232; ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, Milano, 1997, 371 s.; LIGUORI, *Rapporti tra condotte principali e reato-presupposto*, cit., 84 s.; FIORE, *I reati contro il patrimonio*, cit., 850.

¹²⁸ In tal senso MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, Milano, 2021, secondo il quale sarebbe necessario: «lasciare, pertanto, alla medesima le forme di riciclaggio non comportanti la dazione di valori in contropartita (es.: estinzione di un debito, accensione di un credito) oppure consistenti nella "ripulitura materiale" non sostitutiva (es.: trasformazione di gioielli in metallo prezioso; alterazione del numero di telaio di un'autovettura o apposizione di targhe false o di altro veicolo rottamato) o nella "ripulitura giuridica" non attraverso trasferimenti negoziali (es.: falsa fatturazione, falso in bilancio)».

¹²⁹ Sul punto GULLO, *La disciplina antiriciclaggio nel codice penale*, cit., 394.

responsabile il destinatario dei relativi obblighi che, con dolo, ometta di indicare le generalità del soggetto ovvero non fornisca informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale¹³⁰.

Altra parte della dottrina opta per una soluzione parimenti positiva, muovendo dalla qualificazione del riciclaggio quale reato di evento¹³¹. Definendo il reato a forma libera o causalmente orientata nulla osta all'applicabilità dell'art. 40 cpv. In questo caso, dunque, la funzione di delimitazione della fattispecie viene attribuita all'identificazione degli obblighi giuridici di attivazione. Pertanto, in quest'ottica, risponderà a titolo di riciclaggio in chiave omissiva il funzionario di banca che, pur consapevole della provenienza delittuosa dei beni oggetto dell'operazione bancaria, ometta dolosamente di effettuare la segnalazione all'Autorità preposta. Il funzionario, infatti, è titolare di una posizione di garanzia e, dunque, di poteri impeditivi dell'evento. Va precisato, inoltre, che ciò che si richiede al soggetto non è l'impedimento dell'operazione bancaria, quanto piuttosto che non si interrompa il *paper trail* e dunque che si verifichi l'evento dell'ostacolo all'identificazione della provenienza illecita dei proventi¹³².

Altri autori convergono nella tesi estensiva ammettendo la responsabilità nell'ipotesi di reato omissivo improprio, in cui la presenza di una posizione di garanzia, consapevolmente disattesa di concerto con l'autore della condotta, comporterebbe una responsabilità concorsuale per omissione¹³³. In quest'ottica potrebbe risultare responsabile in concorso con il titolare del capitale illecito, l'operatore finanziario che, pur consapevole della provenienza illecita del denaro, ometta di segnalare l'operazione in modo da ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa¹³⁴.

¹³⁰ In argomento FIORE, *I reati contro il patrimonio*, cit., 852.

¹³¹ In argomento ANGELINI, voce *Riciclaggio*, in *Dig. disc. pen.*, Tomo II, Milano, 2005, 1403.

¹³² Cfr. ANGELINI, voce *Riciclaggio*, cit., 1403.

¹³³ V. DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, cit., 107; MUSCO, *Riciclaggio autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 66 s.

¹³⁴ In tal senso Cass. pen. Sez. II 19 luglio 2012 n. 37098, che, seppur nel caso di specie annulla la sentenza di condanna in mancanza dei presupposti previsti dalla legge, precisa che, in relazione al concorso nel reato di riciclaggio: «la posizione del direttore nell'ambito della banca lo rendesse

L'orientamento contrario muove dal presupposto che la riforma intervenuta nel 2017, che ha novellato il d.lgs. n. 231/2007, esclude la possibilità di configurare il modello del reato omissivo proprio, considerato che le fattispecie penali in oggetto sono circoscritte a condotte commissive. Postula, a sostegno di tale tesi, la qualificazione del delitto di riciclaggio come reato di mera condotta posto che ciò permetterebbe di escludere la configurabilità dell'omissione *ex art. 40 cpv.* tutte le volte che si contesti l'inosservanza degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette in quanto i destinatari siano a conoscenza o abbiano ragionevoli motivi per sospettare che siano state tentate o compiute operazioni di riciclaggio¹³⁵. In dottrina, si segnala inoltre che l'eventuale ricorso all'art. 40 cpv. potrebbe al più scaturire nelle ipotesi di reato *in itinere*. Tuttavia non pare si tratti di autentici obblighi d'impedimento.

1.2.6. L'ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa

Un altro aspetto chiave del delitto di riciclaggio, che merita senza dubbio un approfondimento, è l'ostacolo all'identificazione della provenienza illecita. In dottrina si discute circa la possibilità di considerare l'ostacolo quale oggetto del dolo specifico. Alcuni autori, infatti, hanno osservato che la proiezione delle condotte a interrompere il *paper trail*, si riflette inevitabilmente sull'elemento soggettivo, determinando il dolo specifico implicito¹³⁶.

Tuttavia numerosi appaiono essere gli argomenti a sostegno della tesi contraria. *In primis* rileva la natura c.d. "strettamente normativa" del dolo specifico, tale da escludere l'ammissibilità dello stesso nella forma implicita. Inoltre, milita a favore della soluzione negativa la costruzione della fattispecie quale reato di pericolo concreto che rende estremamente difficile, se non vana, la ricerca della forma implicita del dolo specifico. A

titolare del dovere giuridico di intervenire essendo affidata allo stesso, quale vertice operativo dell'istituto, la corretta applicazione della normativa antiriciclaggio. Non avendo attivato i suoi poteri d'intervento, l'imputato ha creato le condizioni perché si realizzasse il reato di cui si discute».

¹³⁵ Così GULLO, *La disciplina antiriciclaggio nel codice penale*, cit., 395.

¹³⁶ In argomento DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, cit., 130.

ciò si aggiunge che il rischio è quello di ottenere l'effetto opposto rispetto a quello ricercato e dunque non una maggiore selettività, ma «un passo indietro a scapito dell'accertamento della concreta dannosità della condotta»¹³⁷.

Parte della dottrina sosteneva che la locuzione «in modo da ostacolare l'identificazione della [...] provenienza delittuosa»¹³⁸ fosse stata inserita dal legislatore con il precipuo scopo di delimitare l'ambito di applicazione della terza condotta, posto che, diversamente, il riferimento alle altre operazioni avrebbe ampliato a dismisura i confini della fattispecie.

Tuttavia sembrerebbe corretto legare l'inciso in esame a tutte le condotte figurate dalla norma incriminatrice¹³⁹. Non vi è dubbio, infatti, che seppur appaia più adeguato agganciare tale formula modale a tutte le condotte, la stessa trovi quale prima destinataria l'azione di compiere altre operazioni, in considerazione della necessità di attribuirle maggior consistenza¹⁴⁰.

Se si considera che l'essenza del delitto di riciclaggio consiste nella dispersione delle tracce dei proventi illeciti e quindi, parallelamente, la norma incriminatrice mira ad evitare che il *paper trail* venga reciso e non sia più possibile raggiungere la fonte della provenienza illecita, ben si comprende come l'ostacolo rappresenti il fulcro del reato in esame.

Da ultimo è doveroso segnalare un orientamento dottrinale secondo il quale meriterebbero di essere valorizzati, nel contesto del delitto di riciclaggio, i risultati raggiunti dalla Corte di Cassazione in merito ai reati di cui all'art. 2638 c.c., nei quali l'ostacolo assurge a oggetto del dolo specifico ovvero di evento del reato¹⁴¹.

In particolare, l'art. 2638 c.c. sanziona al comma 1 gli amministratori, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori di società e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità

¹³⁷ Cfr. DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, cit., 133.

¹³⁸ V. Art. 648-*bis* c.p.

¹³⁹ Sul punto ZANCHETTI, *Riciclaggio*, in *Dig. d. pen.*, cit., 208; CASTALDO, NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., 111.

¹⁴⁰ In argomento FORTI, RIONDATO, SEMINARA, *Commentario breve al codice penale*, 7^a ed., Milano, 2024, 2758.

¹⁴¹ In tal senso GULLO, *La disciplina antiriciclaggio nel codice penale*, cit., 403 ss.

pubbliche di vigilanza, i quali nelle comunicazioni alle suddette autorità, al fine di ostacolare l'esercizio delle loro funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero occultano con mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente vigilato. Al comma 2 si puniscono i medesimi soggetti che, in qualsiasi forma, consapevolmente ostacolano la funzione delle autorità.

In relazione tali delitti si è sviluppato un orientamento giurisprudenziale sulla nozione di ostacolo penalmente rilevante ai fini della configurabilità del reato di evento ai sensi del comma 2 e sull'accertamento dell'idoneità ad ostacolare affinché possa sussistere il dolo specifico di cui al comma 1. In merito alla prima questione, la Suprema Corte ha circoscritto la punibilità alle sole condotte che abbiano provocato un effettivo e consistente ostacolo¹⁴².

L'evento ostativo si realizza, dunque -oltre che nelle ipotesi di totale impedimento delle attività ispettive- qualora si rilevino delle «difficoltà di considerevole spessore»¹⁴³ nel corso del regolare svolgimento delle stesse. Risultano penalmente irrilevanti, invece, ai fini dell'integrazione del delitto in esame, le mere inosservanze formali e il ritardo che rileveranno sul piano degli illeciti amministrativi.

Il secondo profilo è stato analizzato in diverse pronunce dalla stessa Corte di Cassazione¹⁴⁴, la quale, orientata nuovamente dal principio di offensività, ha valorizzato l'accertamento del dolo specifico di ostacolo attraverso la sua collocazione nella dimensione della tipicità del fatto, esaltandone così la portata selettiva. Si avverte, dunque, l'esigenza di escludere la punibilità delle condotte prive della necessaria capacità decettiva e si attribuisce al giudice il compito di effettuare un giudizio di analisi postuma volta ad individuare i soli comportamenti idonei ad indurre in errore il vigilante.

In definitiva, in considerazione degli approdi raggiunti in giurisprudenza in merito al delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di

¹⁴² Cfr. GULLO, *La disciplina antiriciclaggio nel codice penale*, cit., 403 ss.

¹⁴³ V. Cass. pen. Sez. V, 4 luglio 2019, n. 29377.

¹⁴⁴ Così Cass. pen. Sez. V, 4 maggio 2022, n. 17789; Cass. pen. Sez. III, 7 marzo 2023, n. 9623.

pubblica vigilanza, alcuni autori ne auspicano la valorizzazione in tema di riciclaggio.

1.2.7. L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio è costituito dal dolo generico e presuppone, pertanto, la volontaria esecuzione da parte del soggetto agente di almeno una delle condotte descritte dall'art. 648-*bis* c.p., nonché la consapevolezza della provenienza illecita del bene¹⁴⁵.

Nel testo del d.l. n. 59 del 1978 si richiedeva, sul piano conoscitivo, la rappresentazione della condotta diretta ad attuare la sostituzione nonché la consapevolezza che il denaro o i valori provenissero da uno dei delitti indicati; sul piano volitivo, invece, il fine di procurare a sé o ad altri un profitto ovvero di aiutare gli autori dei reati presupposto ad assicurarsi lo stesso¹⁴⁶. In altre parole, poteva sussistere, alternativamente lo scopo tipico della ricettazione o del favoreggiamento reale, ipotesi in cui rilevava, dunque, il dolo specifico.

Il testo normativo attualmente in vigore si distacca dalla versione originaria, posto che non vi è più alcun riferimento a scopi di profitto o di aiuto e che si esclude che l'estremo dell'ostacolo¹⁴⁷ integri un'ipotesi di dolo specifico. Delicati problemi di accertamento si rinvengono in merito alla consapevolezza del soggetto agente della provenienza delittuosa, propria del momento cognitivo del dolo. Si individuano quali parametri di riferimento circa la conoscenza dell'agente la natura dell'oggetto materiale dell'azione, nonché gli altri elementi desumibili dalle circostanze concrete¹⁴⁸.

Inoltre a differenza dell'ordinamento tedesco e di quello spagnolo che puniscono il riciclaggio colposo, nella forma della colpa grave nonché di quello svizzero in cui rileva la semplice colpa, nel sistema italiano pare escludersi anche la rilevanza dello stato di dubbio, tipico del dolo

¹⁴⁵ In tal senso MANES, *Riciclaggio e reimpiego*, cit., 5236 s.

¹⁴⁶ Sul punto ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, in ROSSI (a cura di), 17^a ed., Milano, 2022, 632.

¹⁴⁷ Considerato quale requisito di pericolosità della condotta.

¹⁴⁸ Così LATTANZI, LUPO, *Codice Penale, rassegna di giurisprudenza e dottrina*, cit., 1348.

eventuale¹⁴⁹. Difatti alcuni autori, muovendo dal presupposto che lo stesso è incompatibile con la consapevolezza dell'origine illecita del provento, ritengono che il delitto di riciclaggio possa configurarsi solo nella forma del dolo diretto o intenzionale¹⁵⁰.

La tesi dottrinale prevalente, inoltre, apporta un ulteriore argomento a sostegno della soluzione negativa, e dunque nel senso di escludere il dolo eventuale, facendo riferimento all'elemento dell'ostacolo per il quale si esige il dolo intenzionale¹⁵¹.

Tale soluzione sembra trovare consenso posto che l'esigenza di provare che l'agente si sia rappresentato ed abbia voluto la realizzazione di una delle condotte vietate dall'art. 648-*bis* c.p. mal si concilia con i contenuti del dolo eventuale¹⁵².

Diversamente si incorrerebbe nel rischio di favorire una normativizzazione del dolo, sulla base di indici sintomatici orientati ad attribuire rilevanza al sospetto dell'operazione, giungendo dunque a meccanismi di accertamento molto più vicini alla colpa piuttosto che al coefficiente doloso¹⁵³.

Nondimeno la Suprema Corte approda ad una soluzione estensiva, ammettendo la configurabilità del delitto di riciclaggio a titolo di dolo eventuale nelle ipotesi in cui l'agente si rappresenti «la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto o investito»¹⁵⁴.

A tale approdo si giunge sulla scia di una pronuncia delle Sezioni Unite in materia di ricettazione¹⁵⁵ che accoglie la c.d. seconda formula di Frank.

Tuttavia in dottrina si rilevano forti dubbi rispetto alla possibilità di traslare *sic et simpliciter* i principi dedotti dalla sentenza *Nocera* per il delitto di ricettazione nell'ambito del riciclaggio in virtù di una rilevante differenza riscontrata sul piano dell'agire del soggetto attivo. Del resto il ricettatore,

¹⁴⁹ In tal senso MANES, *Riciclaggio e reimpiego*, cit., 5237.

¹⁵⁰ Sul punto CASTALDO, NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., 178; MANNO, SPINATO, *Manuale di diritto penale*, cit., 1165.

¹⁵¹ In argomento ZANCHETTI, *Riciclaggio*, in *Dig. d. pen.*, cit., 212.

¹⁵² Così GULLO, *La disciplina antiriciclaggio nel codice penale*, cit., 403.

¹⁵³ In tal senso DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, cit., 130.

¹⁵⁴ Cfr. Cass. pen. Sez V, 14 luglio 2018 n. 36893.

¹⁵⁵ V. Cass. Sez. Un., 30 marzo 2010 n. 12433.

per definizione normativa, persegue un fine di profitto e, dunque, agisce in una logica di convenienza personale, che gli consente di assumere un ruolo più attivo anche nell'accertamento dell'origine illecita dei beni. D'altra parte il soggetto agente nel reato di riciclaggio potrebbe non aver ricevuto informazioni in merito alla provenienza del bene che provvederà a "ripulire"¹⁵⁶.

Questa posizione non trova una piena condivisione, in quanto una parte minoritaria della dottrina sostiene la rilevanza del dolo eventuale in assenza di riferimenti testuali di segno opposto.

1.2.8. Momento consumativo e configurabilità del tentativo

Il momento consumativo del delitto di riciclaggio dipende dalla natura di reato di mera condotta ovvero di evento che ad esso si intende riconoscere¹⁵⁷. È pacifico sostenere che si ha perfezione nel momento e nel luogo in cui si realizza almeno una delle condotte descritte dalle norma incriminatrice.

La fattispecie, inoltre, risulta in ogni caso integrata anche nelle ipotesi in cui le condotte non abbiano impedito l'identificazione della provenienza delittuosa ma siano state a idonee ad ostacolarla¹⁵⁸.

In giurisprudenza sono emerse pronunce¹⁵⁹ che fanno coincidere il momento consumativo con l'effetto dissimulatorio. Tuttavia si trattava di ipotesi caratterizzate da una pluralità di condotte successive sulle quali si era espressa la Suprema Corte individuando il momento consumativo del reato nella prima condotta –tra quelle poste in essere– che fosse idonea ad ostacolare l'origine illecita del bene¹⁶⁰.

È, indubbio, inoltre che non sia necessario che il compendio "ripulito" venga restituito a chi l'aveva movimentato.

¹⁵⁶ In tal senso DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, cit., 128 ss.

¹⁵⁷ Così FIORE, *I reati contro il patrimonio*, cit., 855.

¹⁵⁸ V. MUSCO, *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, cit., 74.

¹⁵⁹ Da ultimo Cass, pen. Sez. II, 27 ottobre 2021 n. 43315: Cass. pen. Sez. II, 4 marzo 2022 n. 11277 in merito alla configurabilità del tentativo nelle ipotesi di smontaggio delle parti di un'autovettura.

¹⁶⁰ In argomento GULLO, *La disciplina antiriciclaggio nel codice penale*, cit. 404.

La Corte di legittimità¹⁶¹ ha sottolineato che il delitto di riciclaggio, pur essendo a consumazione istantanea, è un reato a forma libera e può anche atteggiarsi a reato eventualmente permanente o a formazione progressiva¹⁶². Al riguardo, la dottrina è critica, dal momento che ciò significherebbe ammettere la configurabilità di più fatti di riciclaggio e di conseguenza interrogarsi sulla rilevanza penale delle condotte successive alla prima che sono comunque idonee ad ostacolare la provenienza illecita del provento¹⁶³. La questione potrebbe essere risolta in chiave positiva qualora si attribuisse a ciascuna condotta una propria «capacità frappositiva»¹⁶⁴. Dunque non pare escludersi la configurabilità di una pluralità di fatti di riciclaggio, eventualmente in continuazione tra loro, nelle ipotesi in cui ogni condotta mantenga una propria e reale autonomia e sia possibile accertare il dolo in relazione ogni autore¹⁶⁵.

La dottrina dominante¹⁶⁶ sostiene la natura del riciclaggio quale reato di pericolo concreto, dal momento che si puniscono soltanto le condotte volte a rendere irriconoscibile l'origine del provento illecito. Sicché rientrerebbe tra i compiti del giudice accertare, caso per caso, la capacità della condotta di frapporre un ostacolo nel *paper trail*¹⁶⁷. Diversamente si riscontrano pronunce della Corte di Cassazione che talvolta fanno coincidere il momento consumativo del reato di riciclaggio con l'effetto dissimulatorio¹⁶⁸ e talaltra individuano il pericolo come mero attributo della condotta¹⁶⁹.

In merito alla configurabilità del tentativo, a seguito delle novelle del 1990 e del 1993, intervenute per conformare la legislazione italiana alla direttiva della Comunità Europea¹⁷⁰, pare si possa accogliere pacificamente la soluzione positiva,

¹⁶¹ Cfr. Cass.pen.Sez. II, 27 aprile 2016 n. 29611.

¹⁶² Così LATTANZI, LUPO, *Codice Penale, rassegna di giurisprudenza e dottrina*, cit., 1351 s.

¹⁶³ Sul punto GULLO, *La disciplina antiriciclaggio nel codice penale*, cit. 405.

¹⁶⁴ In tal senso GULLO, *La disciplina antiriciclaggio nel codice penale*, cit. 405.

¹⁶⁵ In argomento ZANCHETTI, *Riciclaggio*, in *Dig. d. pen.*, XII, Torino, 1992, 211.

¹⁶⁶ Di diverso avviso ANGELINI, voce *Riciclaggio*, in *Dig. disc. pen.*, Tomo II, Milano, 2005, 1401.

¹⁶⁷ Sul punto FORTI, RIONDATO, SEMINARA, *Commentario breve al codice penale*, cit., 2758.

¹⁶⁸ Cfr. Cass. pen. Sez. II, 27 ottobre 2021 n. 43315.

¹⁶⁹ Così Cass. pen. Sez. V, 17 maggio 2018 n. 21925; Cass. pen. Sez. II, 2022 n. 38196.

¹⁷⁰ In tal senso MANNO, SPINNATO, *Manuale di diritto penale*, cit., 991: «l'originario testo del delitto di riciclaggio che non ammetteva il tentativo perché puniva “fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori” è stato sostituito da una nuova formulazione che punisce “chiunque sostituisce o trasferisce

La realizzazione, dunque, di atti idonei diretti in modo non equivoco a sostituire o a trasferire potrà integrare gli estremi del tentativo qualora il reato non sia poi giunto a consumazione¹⁷¹.

Meritano, inoltre, menzione due pronunce giurisprudenziali della Suprema Corte. Nel 1983 la giurisprudenza esclude la configurabilità del tentativo nel delitto di riciclaggio attribuendo rilevanza alla struttura a consumazione anticipata del reato¹⁷². Diversamente, nel 2010, la Corte di Cassazione abbandona tale impostazione e, abbracciando la tesi estensiva già dilagante in dottrina, riconosce l'ammissibilità del tentativo¹⁷³.

1.3. Rapporti con altri reati

1.3.1. Ricettazione, riciclaggio e impiego

Il reato di riciclaggio si ascrive nel mezzo di un ciclo economico, che vede operare *in primis* le condotte punite dal reato di ricettazione e dopo il reinvestimento dei capitali ripuliti sussumibili alla fattispecie dell'impiego. Del resto la collocazione sistematica dei tre reati non tradisce i possibili scenari applicativi.

I confini della fattispecie di ricettazione, che punisce la ricezione del provento illecito da parte di un soggetto diverso dall'autore del reato presupposto, non sembrano netti rispetto al delitto di riciclaggio, considerando che quest'ultimo è stato inquadrato «come una sorta di gemmazione» della fattispecie madre¹⁷⁴.

Un primo orientamento giurisprudenziale ha individuato la differenza tra i due reati esclusivamente nell'elemento soggettivo, che nella ricettazione assume la peculiare forma di un dolo specifico di profitto, assente invece nel riciclaggio.

denaro, beni o altre utilità". Pertanto risulta evidente, dal tenore letterale della norma, che non si tratta più di una fattispecie a consumazione anticipata, circostanza questa che consente di configurare una ipotesi di tentativo».

¹⁷¹ Così FIANDACA, MUSCO, *Diritto Penale, parte speciale*, cit., 276.

¹⁷² V. Cass. 2 febbraio 1983, in *Giust. pen.* 1984, II, 296.

¹⁷³ Cfr. Cass. pen. Sez. V, 7 maggio 2010 n. 17694, in *Ced Cass.*, riv. 24722.

¹⁷⁴ In argomento FORTI, RIONDATO, SEMINARA, *Commentario breve al codice penale*, cit., 2760.

Parte della dottrina si esprime in favore di una specialità reciproca posto che il reato di ricettazione si distingue dal delitto di riciclaggio in considerazione dell'assenza, nel testo dell'art. 648 c.p., della condotta relativa al compimento di attività dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa e, nel 648-*bis* c.p., dell'elemento specializzante del dolo specifico di profitto¹⁷⁵.

Tuttavia tale soluzione non si è rivelata convincente per due ordini di motivi. In primo luogo in quanto si scontrerebbe con la relazione logico-strutturale tra fattispecie astratte secondo la quale in assenza di una delle due norme, tutti i casi da essa disciplinati dovrebbero essere sussumibili nell'altra fattispecie. In secondo luogo in considerazione del fatto che la giurisprudenza e la dottrina prevalenti riconducono la categoria della specialità bilaterale nella disciplina del concorso di reati, piuttosto che in quella del concorso apparente di norme, attesa la difficoltà di individuare il criterio in base al quale far prevalere una disposizione sull'altra¹⁷⁶.

Ciò detto è senz'altro prevalente l'orientamento giurisprudenziale che, valorizzando le caratteristiche strutturali delle due fattispecie, e dunque l'elemento soggettivo e quello materiale, qualifica il rapporto tra i due delitti in termini di specialità a favore del riciclaggio in quanto si richiede una particolare connotazione modale della condotta, assente invece nella ricettazione¹⁷⁷.

Non meno problematica si è rivelata la distinzione con il delitto di impiego di cui all'art. 648-*ter*. Sul punto la giurisprudenza meno recente si era espressa in favore della configurabilità del reato di reimpiego nelle ipotesi in cui vi fosse un progetto criminoso unitario, ammettendo di contro l'applicazione dell'art. 648-*bis* c.p. nei casi in cui vi fosse un iato tra le condotte, ed il reimpiego derivasse da una determinazione successiva¹⁷⁸. Operando in questi termini si correrebbe il rischio di ricondurre al reimpiego condotte rilevanti anche ai fini della fattispecie di riciclaggio. Sembra,

¹⁷⁵ Così Cass. pen. Sez. II, 9 maggio 2007 n. 32901.

¹⁷⁶ Sul punto GULLO, *La disciplina antiriciclaggio nel codice penale*, cit., 418.

¹⁷⁷ V. GULLO, *La disciplina antiriciclaggio nel codice penale*, cit., 419.

¹⁷⁸ Così FORTI, RIONDATO, SEMINARA, *Commentario breve al codice penale*, cit., 2760.

dunque, più corretto impostare la questione sull'attitudine dissimulatoria della condotta, caratteristica imprescindibile del riciclaggio, e assente invece nell'impiego. Pertanto, in presenza dell'ostacolo all'individuazione dell'origine delittuosa dei proventi si configurerà il solo delitto di riciclaggio.

È stato, dunque, superato l'orientamento che individuava le due fattispecie in rapporto di specialità, differenziandole in base all'elemento soggettivo. Questo quadro normativo, apparentemente lineare e privo di contraddizioni, sembrerebbe non rispecchiare la realtà applicativa, che vede, invece, emergere profili problematici nella delimitazione dei rapporti tra questi delitti.

1.3.2. Riciclaggio e favoreggiamento reale

Il delitto di favoreggiamento reale punisce la condotta di chi aiuta taluno ad assicurare il prodotto, il profitto o il prezzo di un reato¹⁷⁹.

Il legislatore prevede l'applicabilità del favoreggiamento reale solo al di fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p., risolvendo così il concorso apparente di norme.

Allo stesso modo la giurisprudenza più recente ha ritenuto tale fattispecie una figura criminosa sussidiaria rispetto a quella del riciclaggio di denaro sicché qualora siano ravvisabili gli estremi dell'art. 648-*bis* c.p. va esclusa la sussistenza del reato di favoreggiamento reale¹⁸⁰.

In senso conforme, è stato affermato che il riciclaggio ed il favoreggiamento reale, entrambi caratterizzati dal dolo generico, realizzano un concorso apparente di norme, in quanto, pur tutelando beni giuridici differenti¹⁸¹, il primo punisce condotte specificamente determinate mentre il secondo è un

¹⁷⁹ Ai sensi dell'art. 379 c.p. è punito «chiunque fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-*bis*, 648-*ter*, aiuta taluno ad assicurare il prodotto, il profitto o il prezzo del reato[...]».

¹⁸⁰ Cfr. Cass. pen. Sez. II, 22 marzo 2018, n. 16819.

¹⁸¹ Con riguardo al delitto di riciclaggio v. *supra* 1.2.1; in merito al favoreggiamento reale, il riferimento è alla tutela dell'amministrazione della giustizia.

reato a forma libera, in virtù della genericità della condotta sanzionata, la quale può anche consistere nei comportamenti tipici del riciclaggio¹⁸².

1.3.3. Riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori

Il rapporto tra il delitto di riciclaggio e quello di trasferimento fraudolento di valori è stato oggetto di dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

L'art. 512-*bis* c.p., introdotto con il d.lg. 21/2018, ha riprodotto il contenuto della fattispecie prima contenuta nell'abrogato art. 12-*quinquies* della l. 356/1992. Tale norma, inserita a seguito della strage di Capaci del maggio del 1992, rientra tra gli istituti finalizzati al contrasto delle organizzazioni mafiose e all'individuazione delle risorse patrimoniali in loro possesso.

La norma presenta una clausola di riserva che ne circoscrive l'applicabilità qualora non si figuri un reato più grave e prevede la punibilità della condotta di fittizia attribuzione ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità allo scopo di eludere le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego¹⁸³.

La giurisprudenza ha riconosciuto la configurabilità di un concorso di reati¹⁸⁴; tuttavia, in dottrina si ritiene preferibile, alla luce della clausola di riserva, affermare che sussista un rapporto di progressività criminosa, con la conseguente applicazione dei soli delitti di riciclaggio¹⁸⁵.

Nella prima ipotesi la condotta potrà avere ad oggetto anche beni di provenienza lecita sicché i confini con il reato di riciclaggio risultano più netti; diversamente, nel secondo caso, il delitto di trasferimento fraudolento si riduce ad un segmento del fatto di riciclaggio, limitato soltanto all'attribuzione fittizia della titolarità dei proventi illeciti¹⁸⁶. Si tratta,

¹⁸² Sul punto LATTANZI, LUPO, *Codice Penale, rassegna di giurisprudenza e dottrina*, cit., 1356 s.

¹⁸³ In argomento MANNO, SPINNATO, *Manuale di diritto penale*, cit., 1178.

¹⁸⁴ V. Cass. pen., Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 18496; Cass. pen., Sez. II, 3 luglio 2023, n. 28556.

¹⁸⁵ Così GULLO, *Il delitto di trasferimento fraudolento di valori: l'intestazione fittizia e il fine di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.*, in MEZZETTI, LUPARIA DONATI (diretto da), *La legislazione antimafia*, Bologna, 2020, 234.

¹⁸⁶ In tal senso FORTI, RIONDATO, SEMINARA, *Commentario breve al codice penale*, cit., 2761.

tuttavia, di un fatto destinato ad evolversi in ulteriori passaggi negoziali, per cui, in virtù della clausola di riserva, troverà applicazione l'art. 648-*bis* c.p. La distinzione delle condotte descritte dalla norma di cui all'art. 512-*bis* c.p. risulta decisiva anche rispetto al tema della rilevanza del trasferimento fraudolento di valori quale reato presupposto del delitto di riciclaggio. Infatti, se nulla osta a che il trasferimento volto all'elusione delle misure di prevenzione possa costituire il presupposto di un successivo fatto di riciclaggio, non si può affermare lo stesso in merito all'intestazione fittizia eseguita al fine di agevolare il reato di riciclaggio¹⁸⁷. In tale ipotesi risulterebbe estremamente forzato pretendere di isolare la condotta e valutarla come reato base, posto che, come anticipato, il trasferimento di valori coincide con una fase del riciclaggio.

In definitiva, tra le due fattispecie non intercorre un rapporto di necessaria presupposizione: gli atti puniti dalla fattispecie di riciclaggio non sempre presuppongono condotte di attribuzione fittizia dei valori.

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori, dunque, anticipa la tutela penale rispetto alle fattispecie delineate dagli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p. e, in quanto la condotta antecedente, ne rimane assorbita¹⁸⁸.

¹⁸⁷ Cfr. FORTI, RIONDATO, SEMINARA, *Commentario breve al codice penale*, cit., 2762.

¹⁸⁸ In argomento MANNO, SPINNATO, *Manuale di diritto penale*, cit., 1179.

CAPITOLO II

2. RICICLAGGIO NEL CONTESTO DIGITALE: *CYBERLAUNDERING*

2.1. Innovazione tecnologica e nuove tecniche di riciclaggio

«Il tempo scorre, gli scenari cambiano. E le forme di riciclaggio mutano, si affinano, si cuciono addosso, come un vestito, ai cambiamenti della società»¹⁸⁹.

Da queste parole emerge con chiarezza la crescita parallela tra l'ampliamento delle conoscenze in ambito tecnologico e l'utilizzo delle nuove tecnologie per finalità illecite.

La forte ed improvvisa urgenza di tutelare interessi oggetto di aggressione dalle nuove tecnologie richiede un altrettanto rapido adattamento da parte degli operatori del diritto¹⁹⁰. Del resto che l'innovazione tecnologica abbia da sempre messo alla prova l'ordinamento giuridico ed in particolare lo *ius* penale è cosa nota. Si è verificata, dunque, la c.d. “espansione del diritto penale”, nonostante la riluttante dottrina in merito¹⁹¹. Lo strumento dello *ius terribile*, orientato dal rispetto del principio dell'*extrema ratio*, è stato dirottato verso un “diritto penale massimo”, riconoscendo dunque alla sanzione punitiva per eccellenza uno spazio d'intervento maggiormente incisivo¹⁹².

Ciò che emerge, rispetto al profilo che si vuole analizzare in questa sede, è che i reati risultanti dalla globalizzazione sono i reati economici¹⁹³, tra tutti in particolare il riciclaggio di denaro, ancor di più nelle sue moderne accezioni.

L'apertura dei confini e l'intensificazione degli scambi commerciali ha consentito da un lato l'integrazione economica e dall'altro l'intensificarsi

¹⁸⁹ Così RAZZANTE, *La nuova disciplina dei reati informatici*, Torino, 2009, 336.

¹⁹⁰ In tal senso BASILE, *Crypto assets e responsabilità penale*, in CONSULICH (a cura di), *Reati in materia bancaria e finanziaria*, Torino, 2024, 451.

¹⁹¹ Cfr. SANCHEZ, *L'espansione del diritto penale. Aspetti della politica criminale nelle società postindustriali*, in MILITELLO (a cura di), Milano, 2004, 57.

¹⁹² In argomento FISICARO, *La criminalità economica organizzata. Analisi comparata con la conspiracy statunitense*, Milano, 2022, 2.

¹⁹³ Sul punto CENTORRINO, *Globalizzazione e criminalità economica*, Firenze, 2003, fasc. 1, 10 ss.

dei fenomeni delinquenziali contro gli interessi finanziari della collettività. In questo modo i nuovi reati economici hanno iniziato ad intaccare il tessuto giuridico delle società commerciali. Tra i vari interessi colpiti, vanno segnalati quelli dei c.d. *stakeholders*, portatori dell'interesse al buon andamento degli affari della società¹⁹⁴. Emerge, quindi, in questo contesto il nuovo compito del legislatore italiano che si manifesta, volendo esemplificare, nella disciplina della responsabilità amministrativa da reato degli enti ex. d.lgs. 231/2001, con la quale si approda al principio secondo cui "*societas puniri potest*"¹⁹⁵.

La globalizzazione dei mercati e delle tecnologie si manifesta come l'occasione per le organizzazioni criminali per massimizzare i guadagni e minimizzare i rischi di identificazione e condanna¹⁹⁶.

Così negli anni 90' inizia a risultare più semplice e meno dispendioso il trasferimento della valuta su base internazionale, vi è un incremento dell'uso dell'*home-banking* elettronico, che consente di abbassare i costi di gestione dei fondi e di effettuare operazioni bancarie¹⁹⁷ in piena autonomia e con la massima rapidità¹⁹⁸. Negli stessi anni emerge il noto movimento *Cryptoanarchy* con l'intento di garantire l'anonimato e la piena libertà di navigazione in internet al riparo da forme di controllo statale¹⁹⁹. La moderna economia della globalizzazione e di Internet, che secondo autorevole dottrina si fonda su cinque pilastri²⁰⁰, vede la criminalità informatica quale indubbia protagonista, ed infatti il 60% delle transazioni

¹⁹⁴ Sul punto FISICARO, *La criminalità economica organizzata*, cit, 3.

¹⁹⁵ Così MARINUCCI, "*Societas puniri potest*": uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee, in *Riv. it. Dir. proc. pen.*, 2002, 4, 1193 ss; LATTANZI, SEVERINO, *Responsabilità da reato degli enti*, Torino, 2020, 3.

¹⁹⁶ In argomento SAVONA, *Processi di globalizzazione e criminalità organizzata transazionale*, in *Working Papers*, 29, 1998, Napoli 2.

¹⁹⁷ Va evidenziato che fino a quel momento le operazioni bancarie potevano essere eseguite soltanto recandosi di persona presso la banca.

¹⁹⁸ Cfr. RAZZANTE, *Riciclaggio digitale e moneta elettronica*, in *La nuova disciplina dei reati informatici*, Torino, 2009, 336 s.

¹⁹⁹ In tal senso D'AGOSTINO, *La criminalità economica nell'era della blockchain. Modelli di responsabilità penale e nuove esigenze di tutela*, Roma, 2020, 12.

²⁰⁰ V. RAZZANTE, *Riciclaggio digitale e moneta elettronica*, il quale individua quali ulteriori pilastri: le transazioni finanziarie; il commercio di armi; il commercio di organi viventi; il commercio di droghe; inquinamento e saccheggio della natura e dell'ambiente.

mondiali si realizza, oggi, per via telematica, rendendo difficile l'individuazione dei percettori di reddito.

In questo contesto si inserisce il *cyberlaundering*, ossia il riciclaggio telematico di denaro, che consente alla criminalità di gestire ingenti fondi nell'anonimato quasi totale. In tale dinamica un ruolo particolarmente rilevante è ricoperto dalle criptovalute, strumento ideale per agevolare operazioni illecite e amplificare le potenzialità del *cyberlaundering*.

2.2. Le criptovalute: caratteri generali

Per *crypto-assets*, secondo la definizione introdotta dall' articolo 1 lettera c) della Direttiva UE 2018/848, si deve intendere «rappresentazioni di valore digitale non emesse o garantite da una banca centrale o da un ente pubblico, non necessariamente legate a una valuta legalmente istituita, che non possiedono lo status giuridico di valuta o moneta, ma sono accettate da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e possono essere trasferite, memorizzate e scambiate elettronicamente». Nell'ambito di questa ampia categoria si inseriscono, tra le diverse forme di *assets* digitali²⁰¹, le criptovalute.

Il primo esempio di moneta virtuale va rintracciato nell'esperienza della società *Linden Lab*, che nel 2003, diede vita ad un mondo virtuale, *Second Life*, tramite il *linden dollar*²⁰². La società emetteva la moneta virtuale, stabilendo anche il tasso giornaliero di cambio con il dollaro reale, e consentendo agli utenti, tramite un avatar tridimensionale, di acquistare beni e servizi.

Questo primo approccio allo spazio virtuale, seppur significativo, ebbe vita effimera e rappresentò solo un preludio al primo autentico esempio di criptovaluta.

Invero il *Bitcoin*, considerato la prima *cryptocurrency*, è stato lanciato nel gennaio del 2009 con la pubblicazione del *White Paper* da parte di autori anonimi conosciuti con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. Nel Libro

²⁰¹ Tra questi si segnalano, in particolare, i Token e i NFT.

²⁰² Così PLANTAMURA, *Il cybericiclaggio*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (diretto da), *Cybercrime, Omnia Trattati giuridici*, Milano, 2019, 880 s.

bianco si evidenzia come le funzioni classiche della moneta, quale mezzo di scambio, riserva di valore e unità di conto, verrebbero svolte su base *peer-to-peer* senza dipendere da alcuna autorità centrale e al di fuori dell'ombra dell'autorità statale²⁰³.

In altre parole, la criptovaluta, non è altro che una stringa di codice che viene annotata in un registro pubblico aperto, consentendo uno scambio diretto tra gli utenti, senza alcuna entità di intermediazione. Il codice è crittografato e verificato sulla *Blockchain*²⁰⁴, libro mastro, distribuito e centralizzato dove sono riportate tutte le transazioni.

A supporto del sistema sopra descritto si inseriscono due categorie di soggetti fondamentali per l'acquisto la vendita e la conservazione delle criptovalute: l'*exchange provider* e il *wallet provider*. I primi hanno il ruolo di cambiavalute per consentire la conversione di risorse reali in *cryptocurrencies* e viceversa, mentre i secondi hanno il compito di mettere a disposizione un portafoglio elettronico al fine di custodire valori virtuali da negoziare su apposite piattaforme di *online exchange*²⁰⁵.

Alcuni autori considerano le *cryptocurrencies* quali valute parallele rispetto a quelle emesse dalle banche centrali; tuttavia, non essendo le prime sostenute da un ente governativo, il valore non è predeterminato e fluttua drasticamente²⁰⁶.

Se, dunque, la cifra del sistema criptovalutario risiede nell'aver costruito un meccanismo di gestione delle transazioni decentralizzato, d'altro canto, secondo i più, vi sarebbe l'impossibilità di ricondurre le criptovalute allo

²⁰³ In tal senso ORTOLANI, *The impact of blockchain technologies and smart contracts on dispute resolution: arbitration and court litigation at the crossroads*, in *Rev. dr. unif.*, vol. 24, 2019, 431 s.

²⁰⁴ La Blockchain, letteralmente "catena di blocchi", è inclusa nella più ampia categoria delle tecnologie Distributed Ledger, ovvero sistemi che si basano su un registro distribuito, e viene definita come un insieme di "blocchi" di dati. Ciascuno di questi contiene, per ogni transazione, l'identità del pagante, del beneficiario, dell'importo della transazione, della data e dell'ora in cui è avvenuta l'operazione economica nonché un riferimento al blocco immediatamente precedente. Così, ogni blocco acquista significato in quanto è concatenato agli altri in successione cronologica. Per ulteriori approfondimenti v. ACCINNI, *Cybersecurity e Criptovalute. Profili di rilevanza penale dopo la V direttiva*, in *Sist. Pen.*, 2020, 5, 211.

²⁰⁵ In tal senso BASILE, *Crypto assets e responsabilità penale*, cit., 454.

²⁰⁶ In argomento IWAMURA, *Can we stabilize the price of a cryptocurrency? Understanding the design of bitcoin and its potential to compete with Central bank money*, in *International Finance Journal*, 2014, 2 ss.

status giuridico di moneta in considerazione di due aspetti²⁰⁷. In primo luogo perché le stesse sono considerate uno strumento di scambio convenzionale che trova, quale fonte di legittimazione, il patto fiduciario che intercorre tra le parti. Inoltre in quanto incapaci di assurgere alle funzioni di unità di conto e di riserva di valore, considerati gli elevati costi transazionali e l'alta volatilità dei tassi di cambio.

A ciò si aggiunge che sono risultati vani i tentativi di ricondurre le criptovalute nella categoria dei beni giuridici di cui all'articolo 810 c.c., in quanto prive sia del carattere della materialità, posto che non hanno consistenza se non limitatamente alla sequenza alfanumerica, che della tipicità, considerato che non si può vantare un diritto su un bene immateriale se quest'ultimo non è espressamente previsto come tale dalla legge²⁰⁸.

Ancora, rispetto alla natura delle stesse, oltreoceano si discute sia in ambito accademico che nel mondo dei mercati finanziari, se vadano considerate come valuta, riserva di valore o come combinazione di entrambe²⁰⁹.

Inoltre posto che il sistema della *blockchain* e del *bitcoin* è caratterizzato dall'inesistenza di un ente che certifichi e garantisca la veridicità delle transazioni, l'alternativa utilizzata è un sistema di consenso distribuito basato sulla fiducia reciproca dei partecipanti alla rete. L'affidamento reciproco costituisce, dunque, il modo di risolvere due questioni connesse ai sistemi decentralizzati: la doppia spesa e la c.d. "Problematica dei generali bizantini"²¹⁰. Con questa metafora, viene descritto il caso in cui, nel contesto della rete *peer-to-peer*, alcuni nodi, nello scambiarsi informazioni reciprocamente, tentino di registrare transazioni mai avvenute o false²¹¹. Per

²⁰⁷ Sul punto IOVINO, *Le criptovalute nella fase di layering del riciclaggio*, in *Giurisprudenza penale trimestrale*, 1/2022, 90.

²⁰⁸ Cfr. IOVINO, *Le criptovalute nella fase di layering del riciclaggio*, in *Giurisprudenza penale trimestrale*, 1/2022, 91.

²⁰⁹ Sul punto, ALBRECHT, MCKAY DUFFIN, HAWKINS, MORALES ROCHA, *The use of cryptocurrencies in money laundering process*, in *Journal of Money Laundering Control*, vol. 22, n. 2, 2019, 211.

²¹⁰ La questione dei generali bizantini è stata teorizzata nel 1982 da Shostak, il quale nel presentare l'esempio dei generali traditori le cui azioni sarebbero idonee a compromettere la vittoria dei bizantini, fa emergere il problema informatico, relativo al raggiungimento del consenso, che potrebbe sorgere in caso di errori o informazioni contraddittorie tra i partecipanti alla rete. Così LAMPORTE, SHOSTAK, PEASE SRI, *International Byzantine Generals Problems*, *ACM Transactions on Programming Languages and Systems*, vol. 4 n. 3, 1982, 2.

²¹¹ In tal senso ROSATO, *Profili penali delle criptovalute*, in *Quaderni C.R.S.T.*, 2021, 23 s.

evitare che ciò accada, nel protocollo *bitcoin*, sull'onda del modello della *proof of work*, viene attribuito un ruolo decisivo ai c.d. *miners*, i quali, a fronte di una remunerazione emessa in *bitcoin*, hanno il compito di garantire l'autenticità e la tracciabilità dei vari passaggi delle transazioni. Inoltre, la *blockchain* risolve anche il problema del *double spending*, ossia la spesa delle stesse monete per due volte, indirizzate a due destinatari differenti. Così se nell'ambito del sistema bancario, gli istituti di credito evitano che si verifichi una doppia spesa, nel mondo della virtualizzazione della moneta, i nodi vengono messi a conoscenza del fatto che alcuni *bitcoin* sono stati inviati ad un determinato indirizzo e che non potranno essere, dunque, destinati successivamente ad un altro soggetto²¹².

Va segnalato, oltretutto, che il sistema della *blockchain* non consente di identificare la persona fisica o la società, che si cela dietro l'operazione economica. Difatti, quando si effettua un pagamento, la *blockchain* tiene a memoria la chiave pubblica del pagamento e l'importo della transazione, ma non è a conoscenza della chiave privata, la *password*, che resta nella esclusiva disponibilità del titolare del portafoglio²¹³. Alcuni autori sostengono che non si tratti di un'ipotesi di anonimato totale, quanto piuttosto di uno "pseudo-anonimato", posto che, in caso di operazioni sospette, per il tramite di specifici *software*, le Autorità sarebbero in grado di collegare il numero di chiave all'identità dell'investitore. Tuttavia, l'evolversi del sistema, ha dimostrato come, questa possibilità stia sfumando in sempre più casi. La nascita del c.d. "*mixing*" ne è un esempio, in quanto gli utenti, usufruendo di tale servizio, sono in grado di oscurare la cronologia delle proprie transazioni.

Il nodo del sistema risiede, dunque, nella difficoltà di conciliare due esigenze: la tutela della *privacy* degli utenti-investitori e la necessità di perseguire la trasparenza del sistema finanziario.

Prescindendo dalle considerazioni di carattere dottrinale, va evidenziata l'espansione sempre crescente dei *bitcoin* utilizzati nel corso di soli due

²¹² In argomento ROSATO, *Profili penali delle criptovalute*, in *Quaderni C.R.S.T.*, 2021, 25.

²¹³ Così ACCINNI, *Cybersecurity e Criptovalute*, cit, 213 s.

decenni. Se la prima transazione basata sulla *blockchain* avviene nel 2010, in Florida, per pagare due pizze, oggi le criptovalute sono accettate come mezzo di pagamento in numerosi settori, al punto che la città di Zurigo dal 2016 accetta il pagamento in *bitcoin* per i servizi pubblici. A ciò si aggiunge che vi sono Paesi in cui i *bitcoin* sono stati equiparati alla moneta legale, ottenendo un considerevole risparmio, grazie all'enorme capitalizzazione di cui godono.²¹⁴

La nascita di questi strumenti, avvenuta in assenza di una solida base regolamentare, ha attirato l'attenzione della criminalità organizzata, alla ricerca di metodologie innovative per sfuggire ai controlli antiriciclaggio e poter così reinvestire i proventi delle proprie attività illecite²¹⁵. Del resto il pericolo che la criptovaluta si erga a strumento ad hoc per l'attività di riciclaggio è nella natura stessa del *bitcoin*, capace di dissimulare il valore oggetto del trasferimento nella realtà virtuale.

2.2.1. Inquadramento normativo

Come anticipato, risulta assente una disciplina organica in materia; tuttavia, è possibile individuare alcune fonti che consentono di tracciare un percorso normativo seppure breve e lacunoso.

In primo luogo, va segnalato l'interesse da parte della Banca Centrale Europea, che nel 2011, ha iniziato ad interessarsi alla correlazione tra la valuta virtuale e l'economia reale, mettendo in luce i potenziali effetti di questo nuovo mezzo di pagamento sull'equilibrio finanziario e sulla stabilità della politica monetaria²¹⁶. Nel 2014, nell'ambito di un percorso di analisi

²¹⁴ Il Giappone è stato il primo Stato nel mondo, nell'aprile del 2017, a legalizzare ufficialmente il bitcoin come metodo di pagamento legalmente accettato nel Paese. Cfr. Stati & Bitcoin / Giappone - Il Sole 24 ORE.

El Salvador, nel settembre del 2021, diventa il primo Paese al mondo ad attribuire valore di moneta legale al bitcoin, accanto al dollaro statunitense. V. <https://www.ilsole24ore.com/art/bitcoin-el-salvador-primo-paese-ad-adottarlo-come-valuta-legale-AExYt8g>.

Da ultimo ha agito la Repubblica Centrafricana nel 2022, che, con decisione unanime del Parlamento, attribuisce corso legale alle criptomonete ed accoglie il bitcoin quale valuta ufficiale accanto al Franco CFA. Sul punto https://www.repubblica.it/solidarieta/equo-e-solidale/2022/04/29/news/repubblica_centrafricana-347352641/.

²¹⁵ In argomento ACCINNI, *Cybersecurity e Criptovalute*, cit, 209.

²¹⁶ Cfr. ECB, *Virtual currency schemes, a further analysis*, February 2015 <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf>.

dei nuovi mezzi di pagamento iniziato a partire dal 2006, il GAFI, ha prodotto un report sulle *virtual currency*, individuandone caratteristiche e tipologie²¹⁷. Nello stesso anno, sul punto è intervenuta anche l'*European Banking Authority*, che dopo aver elaborato una definizione di criptovaluta, ha evidenziato da un lato i potenziali benefici economici ed individuali e dall'altro i rischi connessi all'integrità del sistema finanziario. Il report si è concluso con l'esortazione ad elaborare una risposta normativa coerente nell'ordinamento dell'UE²¹⁸.

Va segnalata, inoltre, la relazione emessa dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, con la quale si è posta l'attenzione sui rischi associati all'utilizzo anomalo delle criptovalute, e quindi *in primis* il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo²¹⁹. Invero, il punto di svolta nell'approdo alla disciplina delle valute virtuali, si rinviene con la Direttiva 2018/843/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che partorisce una definizione delle stesse, attecchendosi quale prima regolamentazione a livello europeo. Tuttavia, quella che è stata definita come la V Direttiva Antiriciclaggio, è il frutto normativo prodotto per colmare una importante lacuna che si era ravvisata in dottrina nella Direttiva UE 2015/849 immediatamente precedente. Difatti, il legislatore europeo, con l'emanazione della IV Direttiva Antiriciclaggio, aveva omesso di assoggettare gli operatori del settore criptovalutario agli obblighi ivi previsti²²⁰. Ciononostante, alcuni Stati Membri hanno anticipato la regolamentazione comunitaria in sede di recepimento della Quarta Direttiva. Tra tutti l'Italia che, con il d.lgs. n. 90/2017 di modifica al d.lgs.

n. 231/2007, oltre a fornire una definizione di valuta virtuale²²¹, individua

²¹⁷ V. FAFT, *Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks*, 2014 <http://www.faft-gafi.org/media/faft/documents/reports/virtual-currencies-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf>.

²¹⁸ In tal senso EBA, *Opinion on 'virtual currencies'*, luglio 2014, <https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/esas-warn-consumers-risks-buying-virtual-currencies>.

²¹⁹ Così UIF, *Utilizzo anomalo di valute virtuali*, 2019 https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/comunicazione_vv_2019.pdf.

²²⁰ Tra gli altri, si segnalano gli obblighi di registrazione e di adeguata verifica della clientela.

²²¹ V. Art. 1, comma II, lettera qq) del d.lgs. n. 231/2007, così come modificato dal d.lgs. n. 90/2017, il quale definisce la valuta virtuale come «la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso

quali prestatori di servizi «ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale»²²².

In quest'ottica, dunque, rientrano in tale categoria, gli *exchanger*, coloro che convertono le valute virtuali in valute aventi corso legale, che il legislatore nazionale individua quali fulcro del trading di criptovalute. Si estendono, quindi, ai cambiavalute virtuali gli obblighi di registrazione e di adeguata verifica della clientela²²³, al pari di quanto richiesto ai cambiavalute tradizionali. Grava, inoltre, sugli stessi il dovere di segnalazione all'UIF delle operazioni sospette e dei casi in cui si abbia fondato motivo di ritenere che la provenienza dei fondi sia illecita.

La rilevanza della portata innovativa del decreto in esame risulta evidente se si considera come parametro di riferimento la Quinta direttiva Antiriciclaggio emanata nell'anno successivo, posto che l'adeguamento agli *standard* normativi di quest'ultima richiederanno al legislatore italiano interventi marginali. Le innovazioni apportate dalla Direttiva UE 848/2018 si possono compendiare in tre categorie: le definizioni di moneta virtuale e *wallet providers*, l'ampliamento dei soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela e l'individuazione di Paesi ritenuti ad alto rischio di finanziamento di terrorismo e riciclaggio²²⁴.

legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente».

²²² Cfr. Art. 1, comma II, lettera ff) del d.lgs. n. 231/2007, così come modificato dal d.lgs. n. 90/2017.

²²³ In tal senso ACCINNI, *Cybersecurity e Criptovalute*, cit., 224 ss, il quale afferma che tali obblighi si declinano: nel caso di operazione di importo pari o superiore a 15.000 euro, nell'acquisizione dei dati identificativi del cliente; nel caso di istaurazione di un rapporto continuativo, nella richiesta dei dati anagrafici e di informazioni rispetto alla natura e allo scopo degli affari, da comparare con quelli di cui eventualmente l'*exchanger* già disponga; nel caso vi sia il sospetto di riciclaggio di denaro o finanziamento al terrorismo, nell'adeguata verifica sottoposta a parametri ancora più stringenti.

²²⁴ Merita un approfondimento quest'ultimo punto, in quanto l'art. 9 par. 2 della Direttiva UE n. 849/2015, come modificata dalla Quinta Direttiva, autorizza la Commissione a redigere un catalogo dei Paesi terzi la cui normativa antiriciclaggio risulta più debole. La Commissione è tenuta ad effettuare una valutazione preventiva di pericolosità sulla base del quadro giuridico del Paese relativo alla prevenzione del riciclaggio ed del contrasto al finanziamento del terrorismo, e sull'esistenza di Autorità nazionali indipendenti, dotate di adeguati poteri. Tale presunzione di pericolosità comporta la necessità di adottare standard ancora più elevati nella verifica delle transazioni effettuate da o verso questi Paesi.

Il d. lgs. n. 125/2019 ha recepito le indicazioni della Direttiva UE n. 843 del 2018 che non erano state introdotte con il decreto di adeguamento alla Quarta Direttiva. Innanzi tutto, viene estesa la definizione di moneta virtuale anche alle finalità d'investimento, consentendo, pertanto, di includere anche tutti gli strumenti criptovalutari utilizzati per finalità di *trading*. Un ampliamento si riscontra anche nell'individuazione dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, estesi, dunque, anche ai c.d. "*wallet providers*", ovvero a quei soggetti che gestiscono le chiavi crittografiche private per conto dei clienti terzi al fine di detenere, memorizzare e trasferire le valute virtuali. Inoltre, risultano rinforzati i poteri attribuiti alla Guardia di Finanza, in un'ottica di collaborazione con la Direzione Nazionale Antimafia. In merito si prescrive che il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, su segnalazione del UIF, potrà acquisire informazioni relative ad operazioni sospette anche se provenienti da soggetti non sottoposti direttamente alla sua vigilanza²²⁵. Posto che lo scopo ultimo della normativa risiede nell'intercettazione di fenomeni di riciclaggio criptovalutario, sembrerebbe corretto guardare con favore l'accentramento dei poteri d'indagine in un organismo ad elevato carattere tecnico²²⁶.

Il legislatore eurounitario ha poi proseguito il percorso di normativizzazione delle cripto-attività, mediante tre proposte legislative approvate tra il 2022 e il 2023. L'esito di tale accoglimento, frutto di una strategia messa a punto dalla Commissione Europea nel 2020²²⁷, vede l'emanazione di tre regolamenti²²⁸: il primo in materia di infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a regime distribuito, il secondo relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e il terzo in merito ai mercati delle cripto-

²²⁵ Si considerino come esempio gli intermediari finanziari, di competenza della Banca d'Italia.

²²⁶ Sul punto ACCINNI, *Cybersecurity e Criptovalute*, cit., 226 s.

²²⁷ Il riferimento è alla strategia in senso lato in materia di finanza digitale (Digital Financial Package). Per ulteriori approfondimenti v. MATTASSOGLIO, *Le proposte europee in tema di cryptoassets e DLT. Prime prove di regolazione del mondo crypto o tentativo di tokenizzazione del mercato finanziario (ignorando bitcoin)*, in *Riv. dir. banc.*, 2021, 414.

²²⁸ Si tratta rispettivamente del Regolamento UE 2022/858 Pilot regime for market infrastructures based on distributed ledger technology, DLT Pilot; Regolamento UE 2022/2554 Digital Operational Resilience Act, DORA; Regolamento UE 2023/1114 Market in Crypto-Assets; Regulation, MICAR.

attività²²⁹. Il Regolamento MICAR, nonostante adotti clausole a carattere generale, idonee ad esprimere la consapevolezza del legislatore rispetto alla mutevolezza della tecnologia²³⁰, sembrerebbe presentare alcune criticità. Se appare giustificata la scelta di non disciplinare le criptovalute decentralizzate, e quindi anche il *bitcoin*, sulla base della considerazione del legislatore sovranazionale di volersi distaccare dal *Decentralised Finance system*, d'altro canto però sembrerebbe meno plausibile la decisione di non disciplinare i *crypto assets* in quanto tali, concentrandosi piuttosto sui mercati in cui gli stessi orbitano²³¹. Tale scelta normativa, che peraltro non individua i destinatari della regolamentazione, comporta notevoli incertezze circa i poteri attribuiti alle Autorità di Vigilanza in materia e pone un problema di coordinamento con la preesistente disciplina dei mercati finanziari²³².

Nel complesso, sembrerebbe che il quadro normativo interno e sovranazionale restituisca l'immagine di un legislatore non adeguatamente attento ai cambiamenti che stanno interessando la circolazione delle ricchezze, posto che a quindici anni dall'inizio di quella che viene definita in dottrina come la "finanziarizzazione dell'economia", ancora risulta assente una normativa completa ed omogenea.

2.2.2. Cyberlaundering

Il *Cyberlaundering* rappresenta l'evoluzione del tradizionale fenomeno del riciclaggio, e, ascrivendosi ad una delle forme di manifestazione del

²²⁹ In argomento BASILE, *Crypto assets e responsabilità penale*, cit., 453.

²³⁰ Ciò è confermato dal Considerando 16 del Regolamento, secondo il quale «qualsiasi atto legislativo adottato nel settore delle cripto-attività dovrebbe essere specifico e pronto alle sfide del futuro, in grado di stare al passo con l'innovazione e gli sviluppi tecnologici e fondato su un approccio basato su incentivi. I termini «cripto-attività» e «tecnologia a registro distribuito» dovrebbero pertanto essere definiti nel modo più ampio possibile, in modo tale da comprendere tutti i tipi di cripto-attività che attualmente non rientrano nell'ambito di applicazione degli atti legislativi dell'Unione in materia di servizi finanziari».

²³¹ Sul punto RAZZANTE, *Il panorama delle regole UE su blockchain e crypto asset*, in *Notariato* n. 5/2023, 582 s.

²³² In tal senso VILLATA, *Il regolamento UE 2023/1114 relativo ai mercati delle crypto-attività: prime note nella prospettiva del diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. intern. priv. e proc.*, 2023, 745; BASILE, *Crypto assets e responsabilità penale*, cit., 456.

*Cybercrime*²³³, contribuisce ad implementare quella categoria di reati che fa della rete Internet e del Computer un uso distorto.

Il riciclaggio virtuale, come viene definito in dottrina, sfrutta le nuove tecnologie informatiche al fine di ripulire il denaro sporco, trasferendo ingenti quantità di capitale e determinando così la c.d. “polverizzazione del contante”.

La vera potenzialità offensiva del cyberciclaggio emerge in relazione all’utilizzo delle valute virtuali, in considerazione dei benefici connesse alle stesse. In effetti, le organizzazioni criminali moderne sono ben lontane dall’affidarsi al c.d. spallone per il trasferimento del denaro illecito oltralpe, attualmente le transazioni avvengono senza difficoltà da una parte all’altra del mondo, ad una velocità istantanea, in totale anonimato e soprattutto in assenza di controlli da parte dell’istituto di vigilanza²³⁴. Del resto, l’*European Cybercrime Center* ha evidenziato un rapporto di diretta proporzionalità tra l’aumento di capitalizzazione del mercato delle criptovalute e lo sviluppo del *cyberlaundering*²³⁵.

Inoltre a differenza di quanto è accaduto per alcune tipologie “classiche” di reato²³⁶, nell’attuale ordinamento giuridico non è stata inserita una fattispecie *ad hoc* per il delitto di riciclaggio informatico. Se si può affermare pacificamente che, l’utilizzo del *web* per riciclare denaro di provenienza illecita non lede un bene giuridico nuovo come nelle ipotesi dei *computer crimes* in senso stretto²³⁷, d’altro canto vengono in ogni caso compromessi i beni giuridici tutelati dal 648-bis c.p. Il *cyberlaundering* si ascriverebbe, dunque, alla categoria dei c.d. *computer facilitated crimes*, posto che le nuove tecnologie costituiscono proprio lo strumento prediletto per la realizzazione dell’illecito e non un mero aspetto eventuale ed incidentale per la commissione dell’attività criminosa.

²³³ Con tale espressione si fa riferimento a quei reati commessi in rete, nel web o nel c.d. *cyberspace*.

²³⁴ Sul punto POMES, *Le valute virtuali e gli ontologici rischi di riciclaggio: tecniche di repressione*, in *Dir. pen.cont. - Riv. Trim.*, 2/2019, 165.

²³⁵ Così INTERNET CYBERCRIME CENTER, *Internet Organised Crime Threat Assessment 2017*, 47 ss. <https://www.europol.europa.eu/>; CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell’era della distribution economy*, in *Sist. pen.*, 4/2021, 130.

²³⁶ Si pensi alla truffa, al danneggiamento reale, al falso o alla violazione di domicilio.

²³⁷ In argomento PLANTAMURA, *Il cyberciclaggio*, cit., 871 s.

Risulta rilevante notare come i benefici di cui gode il riciclatore non ineriscono soltanto alla dematerializzazione del denaro e alla difficoltà di individuare l'autore del reato in considerazione del carattere anonimo delle transazioni, ma anche a una delocalizzazione, in quanto, operando tramite il *web*, l'utente può essere contemporaneamente presente in più spazi virtuali. Questa considerazione pratica comporta non pochi risvolti nel campo giuridico, posto che individuare il *locus commissi delicti* risulta estremamente complesso, e quindi sovente accade che il caso ricada nell'ambito di giurisdizione di un Paese estero in cui l'agente può approfittare di una normativa antiriciclaggio meno stringente²³⁸.

La dottrina è solita distinguere il riciclaggio digitale strumentale dal riciclaggio digitale integrale. Nel primo caso il denaro oggetto della condotta illecita non è *ex ante* dematerializzato, sicché nella c.d. fase di *placement* si riscontrano le medesime insidie che si verificano nelle ipotesi di riciclaggio non digitale, risultando necessaria una movimentazione fisica del contante²³⁹. Alcuni autori, al fine di comprendere le potenzialità dello strumento Internet negli schemi di riciclaggio, hanno individuato degli elementi essenziali nella predisposizione di strutture organizzative dedite allo stesso²⁴⁰. *In primis* si individuano, quale contesto fertile per la realizzazione di condotte riciclatorie digitali, i Paesi in cui vige una normativa favorevole e, dunque controlli antiriciclaggio flessibili, ed una legislazione più tollerante in tema di privacy²⁴¹. Inoltre, appare essere decisiva la presenza di un sistema di comunicazione efficiente e riservato che permette di conservare l'anonimato. Proprio quest'ultima caratteristica consente di individuare un ulteriore elemento: la facilità nell'alterazione

²³⁸ In argomento POMES, *Le valute virtuali e gli ontologici rischi di riciclaggio*, cit., 166.

²³⁹ In tal senso CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distribution economy*, cit., 136.

²⁴⁰ Sul punto SCARTEZZINI, *Il rischio di riciclaggio in Internet: alcune ipotesi di regolazione, Diritto penale dell'informatica*, in PICOTTI (a cura di) Padova, 2004, 435.

²⁴¹ Il riferimento è agli Stati *offshore* ed ai paradisi fiscali. Cfr. SCARTEZZINI, *Il rischio di riciclaggio in Internet: alcune ipotesi di regolazione*, cit., 437, il quale, nel voler dimostrare che la stessa rete Internet costituisce un centro di offerta di servizi offshore, afferma che « è sufficiente inserire in qualche motore di ricerca le parole *offshore*, *anonymous account*, o *trust* per avere una lunghissima lista di società che mettono a disposizione del pubblico e rigorosamente *on-line* servizi quali l'acquisto di società *offshore*, la costituzione di *trust* o l'apertura di conti bancari anonimi».

dell'identità dei possessori o dei beneficiari dei capitali illeciti²⁴². Ancora, dall'analisi di alcuni *newsgroup*, è emerso che esistono degli ambienti virtuali in cui vi è un continuo scambio di informazioni ed esperienze in merito a numerose fattispecie di criminalità economica. In questo contesto, si noti come Internet favorisca il contatto tra riciclatori, soggetti appartenenti alla realtà criminale, e professionisti della pianificazione finanziaria e della protezione di capitali. Questi ultimi proprio in considerazione di un sistema imperniato sulla impersonalità delle transazioni e sul rispetto della privacy «non trovano conveniente approfondire la conoscenza del cliente e dell'origine del denaro che devono gestire»²⁴³.

L'ultimo elemento da considerare risiede nell'esigenza criminale di basare i propri accordi su forti vincoli di fiducia: infatti sembrerebbe molto più probabile che ad adottare queste nuove tecnologie siano i consulenti finanziari delle organizzazioni, posto che risulterebbero essere anche i più idonei a recepirle.

Secondo parte della dottrina, il riciclaggio digitale strumentale permette di identificare in modo chiaro le tre fasi proprie del riciclaggio: *placement*, *layering* *integration*. Al contrario, il riciclaggio di denaro integrale, che presuppone la forma digitale del denaro sporco, termina nel *placement-stage* posto che, in considerazione del compimento delle transazioni economiche integralmente *on-line*, la fase di collocamento sarebbe idonea ad assorbire i due stadi successivi²⁴⁴.

La rivoluzione informatica ha inciso, dunque, su tutte le fasi in cui si suole strutturare il delitto di riciclaggio.

Il primo stadio si rivela particolarmente delicato in quanto i potenziali riciclatori, al fine di ottenere la conversione dei proventi illeciti in valuta virtuale circolante, devono mettersi in contatto con gli intermediari professionisti. Si presuppone, dunque, un contatto materiale tra il riciclatore e il contante. Appare inoltre giustificata la scelta del legislatore di imporre

²⁴² La rete offre la possibilità di costruirsi una nuova identità, completamente slegata da quella reale.

²⁴³ V. SCARTEZZINI, *Il rischio di riciclaggio in Internet: alcune ipotesi di regolazione*, cit., 439.

²⁴⁴ Così GUTTMAN, *Cybercash: the coming Era of electronic money*, Londra, 2003, 28 ss; MULINARI, *Cyberlaundering*, Milano, 2003, 41.

presidi antiriciclaggio in capo agli *exchange providers*, posto che in questa prima fase si avvertono numerosi segnali di operazioni sospette²⁴⁵.

Tuttavia, lo schema del riciclaggio digitale integrale si distanzia da quanto detto finora in quanto la fase di *placement* è condotta in forma digitale. Del resto la sempre maggior diffusione di *smart cards*, attraverso distributori automatici, consente emissioni di carte a soggetti non identificati e accrediti anonimi sulle stesse carte, favorendo le operazioni di occultamento del denaro illecito per i riciclatori²⁴⁶.

Nel nostro Paese le *smart cards* si chiamano tessere GSM e consentono una facile conversione anonima del denaro liquido in qualsiasi punto vendita che offre le ricariche²⁴⁷. Le ultime innovazioni, sull'esempio dei sistemi di pagamento *phone-money* sviluppatasi negli Stati Uniti, hanno portato all'integrazione del telefono cellulare con un navigatore per Internet, sancendo la possibilità di trasferire valore dal primo al secondo.

La fase di *cyber-layering* consiste nel trasferimento di valuta virtuale a più indirizzi che possono appartenere al medesimo soggetto o prestanome virtuale. Il carattere anonimo di tali transazioni in criptomoneta non osta, in linea di principio, alla tracciabilità delle stesse, posto che le movimentazioni vengono registrate sulla *blockchain* e collegate agli indirizzi dei portafogli degli utenti²⁴⁸. Tuttavia, ad ostacolare la lettura del *digital trail* interviene il *mixer*, uno strumento digitale che mira proprio ad occultare le tracce dei trasferimenti di valuta virtuale. Il servizio di *mixing* consente all'utente di

²⁴⁵ In argomento CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distribution economy*, cit., 139.

²⁴⁶ Sul punto RAPETTO, *Cyberlaundering-Il riciclaggio del terzo millennio*, in *Gnosis, Riv. it. Intelligence*, <https://gnosis.aisi.gov.it/sito/Rivista14.nsf/servnavig/6?Open&Highlight=2,rapetto>.

²⁴⁷ Secondo parte della dottrina, a ben vedere le *smart cards* sono utilizzate soprattutto per porre in essere condotte sussumibili ad ipotesi di *cyber-autoriciclaggio*, posto che le stesse possono essere contenute anche nel "credito telefonico", consentendo dunque all'agente di caricare agevolmente i proventi delittuosi. Cfr. PLANTAMURA, *Il cybericiclaggio*, cit., 874.

D'altro canto vi è chi prospetta l'ipotesi della richiesta di pagamento della dose al tossicodipendente mediante ricariche a favore di un numero di telefono. Avvenuto il pagamento, il riciclatore trasferisce la ricarica attraverso *hot-line* in paradisi fiscali. Il ciclo si completa con il controllo circa la regolarità delle transazioni e la gestione della società di *hot-line* in tempo reale attraverso Internet da parte del capo gruppo. V. SCARTEZZINI, *Il rischio di riciclaggio in Internet: alcune ipotesi di regolazione*, cit., 442.

²⁴⁸ In argomento CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distribution economy*, cit., 139.

depositare una certa quantità di criptovaluta in uno più conti d'ingresso, per poi ritirare il denaro digitale presso conti d'uscita preesistenti o all'uopo creati. Il ruolo del *mixer* consiste, dunque, nel recidere la correlazione tra il denaro depositato in ingresso e quello prelevato in uscita, trattenendo una percentuale sul valore della transazione effettuata come compenso del servizio reso. Nell'effettuare quest'operazione, il fornitore dell'attività può adottare due tecniche differenti: destinare il denaro immesso da più utenti verso un unico conto, c.d. *pooling*, ovvero frammentarlo ed indirizzarlo ad una pluralità di conti di rimbalzo, c.d. *bouncing*²⁴⁹. Durante questa fase i cybercriminali possono contare anche sulla possibilità di adescare i c.d. *money mules*²⁵⁰, soggetti che a fronte del pagamento di una commissione si sostituiscono al riciclatore nel compimento di operazioni intermedie del processo di riciclaggio, rendendo ancora più complessa la tracciabilità delle transazioni virtuali²⁵¹. Considerati i profili potenzialmente illeciti delle operazioni di *mixing*, va evidenziato come parte della dottrina, nell'analisi di questo istituto digitale, coglie l'occasione per distaccarsi da un orientamento giurisprudenziale volto a sminuire il requisito della concreta idoneità dissimulativa delle condotte. Si mette in luce, in questo contesto, la necessità di valutare caso per caso l'attitudine della transazione di occultare la provenienza criminosa, al fine di effettuare un'analisi circa il rilievo penalistico dei *crypto-assets* che prescindano dal carattere oscuro che connota la disciplina²⁵².

Sembrerebbe generare dubbi l'opzione ermeneutica che considera penalmente rilevante anche il mero trasferimento tracciabile di denaro da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato posto che «l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene

²⁴⁹ Così BASILE, *Crypto assets e responsabilità penale*, cit., 455.

²⁵⁰ In italiano i "muli del denaro", di solito si tratta di soggetti giovani, incensurati, contattati tramite *chat room*, non riconducibili in alcun modo al riciclatore o all'autore del reato presupposto.

²⁵¹ Sul punto D'AGOSTINO, *La criminalità economica nell'era della blockchain. Modelli di responsabilità penale e nuove esigenze di tutela*, Roma, 2020, 141.

²⁵² In argomento BASILE, *Crypto assets e responsabilità penale*, cit., 465, il quale evidenzia la necessità di imporre «l'adozione di un approccio ermeneutico scevro di pregiudizi e privo di automatismi».

non costituiscono l'evento del reato»²⁵³. Nella prospettiva delineata, dunque, secondo la richiamata tesi dottrinale, il ricorso al *mixing* non può essere considerato di per sé un indice inequivoco per la configurabilità del delitto di riciclaggio informatico²⁵⁴. Ai fini dell'integrazione del reato, risultano necessari sia l'accertamento dell'origine illecita delle risorse trasferite che la dimostrazione della presenza del coefficiente psicologico del dolo. Pertanto, pur rimanendo fermo l'obbligo di segnalazione dell'operazione "sospetta" alla Financial Intelligence Unit, risulta indispensabile considerare le ragioni che potrebbero aver spinto il titolare di un conto bancario a far ricorso a tale strumento, spesso legate ad esigenze di riservatezza²⁵⁵.

Un'ulteriore tecnica per riciclare una grande quantità di criptovaluta consiste nella *peel chain*, la quale prevede che una piccola parte di *crypto-assets* viene "sbucciata" dall'indirizzo di un singolo soggetto che detiene i fondi rubati, mediante un trasferimento di basso valore²⁵⁶. Il processo si ripete ciclicamente fino alla completa ripulitura di tutti i *crypto-assets* detenuti.

Ancora, il *chain-hopping* si verifica quando gli utenti si spostano rapidamente tra diversi protocolli delle *blockchain* convertendo criptovalute. In genere i criminali informatici utilizzano questa tecnica per evitare di essere rintracciati, sfruttando peraltro i servizi di *coin swip* e i

²⁵³ Cfr. Cass. pen. Sez. V del 2018 n. 21925. Questo orientamento viene confermato in tema di autoriciclaggio con sent. Cass. pen. Sez. II del 2022 n. 27023 che dichiara «che integra il delitto di autoriciclaggio la condotta di chi, in qualità di autore del delitto presupposto di truffa, impieghi le somme accreditatogli dalla vittima trasferendole, con disposizione on line, su un conto intestato alla piattaforma di scambio *bitcoin* per il successivo acquisto di tale valuta, così realizzando l'investimento di profitti illeciti in operazioni finanziarie a fini speculativi, idonee ad ostacolare la tracciabilità dell'origine delittuosa del denaro».

²⁵⁴ In senso contrario, D'AGOSTINO, *Operazioni di emissione, cambio e trasferimento di criptovaluta: considerazioni sui profili di esercizio (abusivo) di attività finanziaria a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 90/2017*, in *Dir. banc.*, 2018, 11, il quale afferma che «il *mixing* è avvolto da un'aura di tale sospetto sull'impiego ai fini criminosi (in particolare al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza del flusso di valuta virtuale) da poterla considerare in sé intrinsecamente illecita».

²⁵⁵ Sul punto BASILE, *Crypto assets e responsabilità penale*, cit., 465, che riporta il caso di un titolare di un ingente patrimonio in criptovaluta che vuole tutelare da condotte predatorie di terzi oppure all'opportunità di non rendere visibile ai competitors i rapporti commerciali che intrattiene una data impresa con un determinato fornitore.

²⁵⁶ Così MAGGIO, *Tecniche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo mediante crypto-assets*, in ANNUNZIATA, VARANI (a cura di), *Cripto attività: antiriciclaggio e gestione dei rischi aziendale*, Pisa, 2024, 87 s.

coin-chain bridge in quanto non richiedono alcuna verifica da parte del cliente²⁵⁷.

Ciò posto, il ciclo si conclude con il consolidamento della ricchezza nella disponibilità dell'autore del reato presupposto, pronta per essere immessa nel circuito dell'economia legale. L'*integration* può avvenire sia attraverso le classiche modalità del riciclaggio analogico, ma anche continuando ad operare nell'economia virtuale. Il destinatario finale delle transazioni può riconvertire la valuta virtuale in moneta fiat mediante piattaforme di scambio, trasferire il denaro su conti in Paesi *off-shore*, garantiti dai rigidi regimi di segretezza bancaria oppure adottare procedure di *remote banking* al fine di trasferire i fondi su nuovi conti²⁵⁸. Ancora, il denaro può essere utilizzato per l'acquisto o la ricarica di *smart cards* prepagate²⁵⁹. Infine, in considerazione del numero sempre crescente di soggetti che accettano il pagamento mediante valuta virtuale, il rientro dei proventi illeciti nel mondo dell'economia legale potrà essere effettuato anche direttamente acquistando beni o servizi. La superfluità, dunque, della conversione della valuta virtuale in moneta avente corso legale, potrebbe comportare in futuro lo svuotamento della disciplina preventiva antiriciclaggio in quanto i destinatari delle disposizioni, attualmente *exchanger* e *wallet providers*, sarebbero soltanto una fetta minima di professionisti che accettano le valute virtuali come mezzo di pagamento²⁶⁰. Pertanto in dottrina vi è chi auspica

²⁵⁷ Cfr. ID, 91 ss, il quale oltre a precisare che tali servizi possono essere utilizzati per scopi legittimi, descrive i *coin swap* come protocolli decentralizzati che consentono agli utenti di scambiare monete direttamente con altri utenti, senza l'ausilio d'intermediari e i *cross-chain bridge* quale collegamento tra diverse *blockchain*, idoneo a permettere il trasferimento beni ed informazioni.

²⁵⁸ In tal senso CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distribution economy*, cit., 140.

²⁵⁹ Un'ipotesi particolare di tecnica riciclatoria si rinviene nel *loan black*, un'operazione con la quale il riciclatore, con il pretesto di voler intraprendere un'attività commerciale, contrae un prestito offrendo come garanzia i fondi virtuali di provenienza illecita. In mancanza dell'osservazione degli obblighi previsti, l'istituto bancario procederà all'escussione della garanzia pattuita, perfezionando seppur inconsapevolmente, la ripulitura del denaro sporco. Per approfondire v. SIMONCINI, *Il cyberlaundering: la nuova frontiera del riciclaggio*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 4, 2015, 903.

Tuttavia CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distribution economy*, cit., 140, in nota 65, evidenzia come tale tecnica sia inammissibile nel nostro ordinamento in quanto l'acquisizione della garanzia diretta contravviene al divieto di patto commissorio. Ciò posto, questa regola generale cede «quando ricorrano ipotesi di patto marciano o di previo passaggio per la vendita coatta dei valori virtuali».

²⁶⁰ In argomento STURZO, *Bitcoin e riciclaggio 2.0*, in *Diritto penale contemporaneo* n. 5/2018; D'AGOSTINO, *La criminalità economica nell'era della blockchain. Modelli di responsabilità penale*

un intervento legislativo, considerato necessario alla luce dell'avanzare della centralità dei *bitcoin* nel mercato e chi, diversamente, teme che ciò possa tradursi in un eccesso di regolamentazione. Al legislatore, dunque, si richiede di effettuare una scelta politico-criminale tale da bilanciare le istanze di prevenzione ed il pericolo di un'inflazione normativa²⁶¹. Il rischio in cui si incorre è che il proliferare degli obblighi imposti ad un numero più ampio di soggetti possa indurre ciascuno di essi ad affidarsi all'altrui responsabilità, allentando il rigore dell'assolvimento dei propri adempimenti. In questo contesto si manifesta ciò che in dottrina viene definita come "l'apatia dello spettatore"²⁶², fenomeno associato, negli studi recenti alla c.d. "diluizione della responsabilità"²⁶³.

Quest'analisi del sistema criptovalutario e dell'evoluzione delle tecniche riciclatorie conduce al cuore del dibattito sul fenomeno del *cyberlaundering* attualmente in corso. Se, ad avviso di parte della dottrina, il rischio-riciclaggio è meramente incidentale in quanto ontologicamente incompatibile con la trasparenza posta alla base delle *blockchain*, d'altro canto i più si esprimono in favore della configurabilità del reato di cui all'articolo 648-bis c.p., insistendo proprio sull'opacità che connota il sistema dei *bitcoin* e delle criptovalute in senso lato. Si procederà, dunque, all'analisi dei profili più rilevanti inerenti al suddetto dibattito.

2.2.3. Profili di rilevanza penale

Come anticipato, si ritiene che la strada più efficace per contrastare il fenomeno del *cyberlaundering* sia da ritrovarsi negli articoli 648-bis e 648-ter c.p.

e nuove esigenze di tutela, cit., 144; CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distribution economy*, cit., 140 s.

²⁶¹ Sul punto BASILE, *Crypto assets e responsabilità penale*, cit., 464.

²⁶² In inglese: *bystander effect*. Per ulteriori approfondimenti v. DARLEY, LATANÈ, *Bystander intervention in emergencies: Diffusion of responsibility*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, 1968, vol. 8, 377 s.

²⁶³ Sul punto in senso lato DE LEO, PATRIZI, *Psicologia della devianza*, Roma, 2014, 19 ss; in tema della responsabilità penale degli enti, tra gli altri, Cfr. ALESSANDRI, *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, in *Riv. Trim. dir. pen. econ.*, 2002, 1-2, 33 ss; PRESUTTI, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, Milano, 2013, passim.

Premesso che le condotte ascrivibili al riciclaggio informatico sono riconducibili senza difficoltà evidenti alle forme tipiche del trasferimento, della sostituzione e del compimento di altre operazioni, la prima considerazione attiene ad una valutazione di compatibilità oggettiva. In dottrina ci si interroga circa la sussumibilità della valuta virtuale nell'oggetto materiale descritto dalla norma incriminatrice e, in particolare, sulla possibilità di qualificare i *Bitcoin* come «denaro, beni o altre utilità»²⁶⁴. Posto che la moneta virtuale non è espressione della sovranità statale in quanto la sua emissione non è riservata alle banche centrali, sembrerebbe corretto escludere che la stessa possa rientrare nel concetto di denaro. A sostegno di questo diffuso orientamento dottrinale postula la teoria statale della moneta²⁶⁵, secondo la quale si può considerare denaro soltanto la moneta regolamentata, dotata di corso legale e di corso forzoso, di cui la valuta virtuale, nel nostro ordinamento, difetta.

In conformità al divieto di analogia in *malam partem* appare corretto indirizzare l'analisi verso la più ampia nozione di "bene". La più tradizionale posizione dottrinale che qualificava quali beni soltanto le *res* materiali, è stata superata dalla recente giurisprudenza²⁶⁶, la quale abbraccia una concezione di bene in senso giuridico, facendo rientrare anche le cose immateriali. Ciononostante i dubbi nell'ambito scientifico non sono scomparsi, posto che numerosi autori si pongono in senso critico rispetto alla possibilità di includere i *Bitcoin* nella nozione civilistica di bene²⁶⁷, sostenendo che i beni immateriali, nel nostro ordinamento giuridico, sono un *numerus clausus*²⁶⁸. Tuttavia, pur volendo accogliere questa tesi minoritaria, risulta evidente l'intenzione del legislatore che, per evitare ingiuste esclusioni dall'ambito applicativo della norma, riconosce quale

²⁶⁴ Così POMES, *Le valute virtuali e gli ontologici rischi di riciclaggio*, cit., 169.

²⁶⁵ In argomento GASPARRI, *Timidi tentativi di messa a fuoco del bitcoin: miraggio monetario o soluzione tecnologica in cerca di un problema?*, in *Dir. Inf.*, 2015, 417 ss.

²⁶⁶ Cfr. Cass. pen. Sez. V del 2015 n. 32383; Cass. pen. Sez. II del 2020 n. 11959, le quali con riferimento rispettivamente alle fattispecie di furto e di appropriazione indebita qualificano il file informatico come cosa mobile.

²⁶⁷ L'aggancio normativo si rinviene nell'art. 810 c.c., secondo il quale «sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti».

²⁶⁸ Sul punto ZENOVICH, *voce Cosa*, in *Dig. Priv. Sez. civ.*, IV, Torino, 1989, 460.

oggetto materiale del reato anche ogni “altra utilità”. Pertanto, l’inserimento di una clausola aperta, finalizzata ad includere qualsiasi vantaggio derivante dal reato presupposto, sembra non lasciare dubbi in merito alla possibilità di ricomprendere la valuta virtuale nel suo ambito di applicazione²⁶⁹.

Sul piano soggettivo, l’analisi è volta a chiarire se il soggetto agente abbia o meno concorso nel reato presupposto in considerazione della diversa qualificazione giuridica che si attribuisce alla condotta, rispettivamente *self-cyberlaundering* nel primo caso e *cyberlaundering* nel secondo. In altre parole, le disposizioni di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter*1 c.p. si distinguono per una “soggettività differenziata alternativa”, in considerazione della quale deve verificarsi se il fatto integri il delitto di riciclaggio o di autoriciclaggio²⁷⁰.

Il riciclatore nel caso del *cyberlaundering* può coincidere con il cambia valuta virtuale, il depositario di moneta virtuale *on-line*, il gestore della piattaforma per lo scambio ovvero l’utente terzo che convalida la transazione illecita²⁷¹.

Considerata l’ampia condivisione dottrinale circa la riconducibilità del *cyberlaundering* al delitto di riciclaggio tradizionale, ci si soffermerà, in questa sede, sul profilo della responsabilità penale dei soggetti operanti nel contesto digitale criminale, una delle questioni più controverse connesse al tema del riciclaggio informatico. In particolare, l’analisi verterà sulla rilevanza penale delle condotte poste in essere da alcuni degli operatori coinvolti nel sistema di circolazione delle criptovalute. La delicatezza del tema impone l’inammissibilità di ogni forma di presunzione sul punto, ciò in linea sia con i generali canoni dell’ordinamento penale, che con il

²⁶⁹ In tal senso CAPACCIOLI, *Criptovalute e Bitcoin: un’analisi giuridica*, Milano, 2015, 252; DI VIZIO, *Le cinte daziarie del diritto penale alla prova delle valute virtuali degli internauti*, in *Dir. pen. cont.*, 10, 2018, 57.

²⁷⁰ In argomento POMES, *Le valute virtuali e gli ontologici rischi di riciclaggio*, cit., 171.

²⁷¹ Ci si riferisce rispettivamente all’*exchanger provider*, al *wallet provider*, all’*host provider* e al *miner*.

principio costituzionale di libertà economica²⁷², sancito anche a livello sovranazionale²⁷³.

Posto che le cripto-attività sono suscettibili di impieghi sia consenti, sia vietati, al punto che sono definite in dottrina come beni *dual use*, la materia si sposta nel contesto delle c.d. azioni neutrali. Sebbene il naturale ambientamento di tale tema sia l'istituto del concorso di persone nel reato, anche nel *cyberlaundering* si può presentare la stessa dinamica: il prestatore di servizi può essere artefice di condotte idonee ad integrare la fattispecie di riciclaggio, soventi connesse a fatti penalmente rilevanti a titolo di autoriciclaggio²⁷⁴.

Di conseguenza, il rilievo penalistico di condotte apparentemente neutrali e la struttura a forma libera del reato di riciclaggio conducono a tracciare i confini del tema sull'elemento psicologico. Il rimprovero nei confronti del *provider* di servizi, dunque, muoverà dall'accertamento circa la consapevolezza della provenienza delittuosa delle risorse virtuali e la volontà di alterare il *digital trail*.

Pertanto la tesi del dolo eventuale "presunto", che pure ha trovato seguito in dottrina, non pare risultare convincente in quanto rischia di sovrapporre indebitamente la piena adesione all'azione illecita con un'ipotetica possibilità di previsione, diluendo così i confini del dolo richiesto per l'imputazione. Infatti, rifuggendo da automatismi, sarà necessario accertare che l'operatore del servizio avrebbe comunque convertito o trasferito le valute virtuale anche qualora fosse stato certo della loro provenienza illecita²⁷⁵.

In relazione alla responsabilità dei *mixers* e dei *miners*, si giunge a soluzioni opposte. Per i primi la prova del dolo, almeno nella sua forma eventuale, risulta relativamente agevole in considerazione della peculiare funzione di

²⁷² La salvaguardia dell'esercizio della libertà economica è sancita dall'art. 41 della Costituzione e dagli artt. 15-16 della CDFUE.

²⁷³ Sul punto BASILE, *Crypto assets e responsabilità penale*, cit., 465.

²⁷⁴ V. BASILE, *Crypto assets e responsabilità penale*, cit., 466.

²⁷⁵ In tal senso CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distribution economy*, cit., 146, la quale evidenzia come tale tesi dottrinale fondi la presunzione circa l'origine delittuosa dei proventi sull'opacità e l'anonimato del mercato delle valute virtuali.

mixing che ben si presta alla realizzazione di progetti criminosi²⁷⁶. Al contrario, nel secondo caso, la dimostrazione del dolo appare ardua, se non impossibile, poiché i *miners* convalidano le transazioni in modo casuale e non possono prevedere *ex ante* quali di queste saranno elaborate dai loro computer. Pertanto anche nel caso in cui gli stessi abbiano preso accordi per validare una o più transazioni illecite, sarebbe piuttosto improbabile che queste ultime vengano loro attribuite. Tuttalpiù la responsabilità dei minatori a titolo di riciclaggio potrebbe configurarsi nella rara ipotesi in cui un *miner* controlli la maggioranza o la totalità dei nodi della rete e, nella consapevolezza della provenienza delittuosa dei proventi oggetto della transazione, decida di convalidarla.

Il tema che desta maggiori perplessità attiene alla posizione degli intermediari professionisti del mercato che offrono servizi di scambio di moneta reale in valuta virtuale e di deposito e gestione di valori.

Nessun dubbio circa la responsabilità dell'intermediario per concorso in riciclaggio qualora abbia consapevolmente contribuito ad agevolare la condotta del terzo non autore né concorrente nel reato presupposto²⁷⁷. La disposizione di cui all'articolo 648-*bis* c.p., infatti, non richiede la necessaria conoscenza tra il riciclatore e i concorrenti, né che l'autore del reato presupposto sia individuato o individuabile, risultando sufficiente l'astratta configurabilità del reato presupposto. Pertanto il delitto di riciclaggio si potrà configurare anche nelle ipotesi in cui i componenti della filiera si ignorino completamente purché ognuno di essi sia consapevole dell'origine illecita del denaro e volontariamente si presti a compiere operazioni tali da ostacolare il *paper trail*²⁷⁸.

Risulta molto più complesso stabilire a che titolo dovrà rispondere l'*exchange* o il *wallet provider* che concorre con l'autore del reato base. La questione, che si è sollevata a seguito dell'introduzione dell'articolo 648-*ter*1, concerne la responsabilità, a titolo di concorso in autoriciclaggio o

²⁷⁶ Circa il ricorso al *mixing* per scopi leciti v. *supra* par. 2.2.2.

²⁷⁷ In argomento D'AGOSTINO, *La criminalità economica nell'era della blockchain. Modelli di responsabilità penale e nuove esigenze di tutela*, cit., 157.

²⁷⁸ Cfr. Cass. Pen., Sez. V del 2008 n. 36940; Cass. pen. Sez. II del 2011, n. 546.

della più gravosa fattispecie di riciclaggio, dell'*extraneus* che ponga in essere un contributo morale o materiale²⁷⁹. Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, la quale ha escluso che, la condotta dell'*extraneus* che compia azioni tipiche di autoriciclaggio o contribuisca a facilitarne l'attuazione dell'*intraneus*, possa configurare un concorso di persone nel reato ai sensi dell'articolo 110 c.p.²⁸⁰. Pertanto, in tale ipotesi, l'*intraneus* risponderà a titolo di autoriciclaggio e la condotta dell'*extraneus* sarà rilevante ai sensi dell'articolo 648-bis c.p.²⁸¹.

Il rischio consiste nel considerare la pericolosità intrinseca delle valute virtuali come un elemento sintomatico, idoneo a dimostrare la consapevolezza dell'origine illecita dei proventi e l'accettazione di collaborare con l'autore del reato base²⁸².

Per evitare applicazioni automatiche, parrebbe corretto ancora una volta seguire la strada tracciata dalle Sezioni Unite in tema di dolo eventuale in materia di ricettazione. Tuttavia il paradigma elaborato in sede di legittimità sembrerebbe eccessivamente stringente posto che risulta difficile immaginare che un *provider* possa trattare il denaro nella piena consapevolezza della provenienza criminosa dello stesso²⁸³. Inoltre il pericolo di riciclaggio e la correlata conoscenza da parte dell'intermediario sarà tanto più elevato quanto risulti maggiore il livello di l'anonimato garantito dalle *virtual currencies* utilizzate²⁸⁴.

²⁷⁹ In tal senso BRUNELLI, *Autoriciclaggio: profili del concorso di persone*, in MEZZETTI, PIVA, *Punire l'autoriciclaggio: come, quando e perché*, Torino, 2016, 19; BASILE, *L'autoriciclaggio nel sistema penalistico di contrasto al money laundering e il nodo gordiano del concorso di persone*, in *Cass. pen.*, 2017, 1277 ss.

²⁸⁰ V. Cass. pen. Sez. II n. 17235 del 2018.

²⁸¹ In senso contrario all'orientamento giurisprudenziale riportato v. GULLO, *Realizzazione plurisoggettiva dell'autoriciclaggio: la Cassazione opta per la differenziazione dei titoli di reato*, in *Dir. Pen. Cont. Riv. Trim.*, 2018, 6, 262 ss.

²⁸² Sul punto D'AGOSTINO, *La criminalità economica nell'era della blockchain. Modelli di responsabilità penale e nuove esigenze di tutela*, cit., 159.

²⁸³ V. Cass. pen. Sez. n. 12433 del 2010, Nocera; Cass. pen. Sez. II n. 25960 del 2011; Cass. pen. Sez. II n. 27806 del 2015: « la consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza dei beni da delitti può essere desunta da qualsiasi elemento e sussiste quando gli indizi in proposito siano così gravi e univoci da autorizzare la logica conclusione che i beni ricevuti per la sostituzione siano di derivazione delittuosa specifica, anche mediata; e ciò anche perché, nel riciclaggio, è sufficiente anche il dolo eventuale, che si configura quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa dei beni ricevuti».

²⁸⁴ In argomento ACCINNI, *Profili di rilevanza penale delle criptovalute (nella riforma della disciplina antiriciclaggio del 2017)*, in *Archivio Penale n. 1/2018*, 27 s.

Ancora il fornitore di servizi, imputabile per colpa, non potrebbe rispondere della contravvenzione di cui all'articolo 712 c.p. in considerazione del fatto che la disposizione si riferisce all'acquisto di «cose» –e non di beni– di cui si abbia motivo di sospettare che provengano da reato.

A ciò si aggiunge che gli obblighi di identificazione della clientela, di registrazione e conservazione di dati e documenti e di segnalazione delle operazioni sospette concorrono ad individuare una posizione di garanzia *ex* articolo 40 c.p.v. c.p. in capo all'*exchange* e *wallet provider*²⁸⁵. Difatti non si nutrono dubbi rispetto alla volontà del legislatore di responsabilizzare gli intermediari finanziari nella prevenzione del riciclaggio, né sulla possibilità, in capo agli stessi, di impedire i trasferimenti illeciti di fondi. Dunque, gli *exchange* e i *wallet provider* non sono esonerati dall'obbligo di generale sorveglianza; al contrario risponderanno per concorso omissivo del reato posto in essere dagli utenti della piattaforma, qualora la condotta sia assistita dal dolo in partecipazione²⁸⁶.

Emergono, nella prospettiva così delineata, “nuovi” reati presupposto e “nuovi” reati strumentali. Con riferimento ai primi merita un approfondimento il c.d. *phishing*, definito quale insieme di comportamenti illeciti nel Cyberspazio che possono integrare una pluralità di reati cibernetici, e infine, sfociare nel *cyberlaundering*²⁸⁷.

Il fenomeno in esame si basa sull'abuso di tecniche di *social engineering* con le quali l'agente induce la vittima a fornire i propri dati riservati d'accesso ai servizi *home banking*. Tali informazioni sono poi utilizzate dal reo per il compimento di operazioni condotte abusivamente a danno del titolare, con ingiusto profitto dell'agente o di soggetti terzi²⁸⁸. In questo contesto, quindi, si configurano una serie di fattispecie criminose che possono divenire reati-presupposto del delitto di riciclaggio. Tra le varie,

²⁸⁵ Così D'AGOSTINO, *La criminalità economica nell'era della blockchain. Modelli di responsabilità penale e nuove esigenze di tutela*, cit., 101.

²⁸⁶ V. D'AGOSTINO, *La criminalità economica nell'era della blockchain. Modelli di responsabilità penale e nuove esigenze di tutela*, cit., 73 e 102.

²⁸⁷ Sul punto FLOR, *Phishing, identity theft e identity abuse. Le prospettive applicative del diritto penale vigente*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 2-3, 2007, 889 s.

²⁸⁸ In argomento PICOTTI, *Profili penali del cyberlaundering: le nuove tecniche di riciclaggio*, in *Riv. trim. diritto penale economia*, n. 3-4/2018, 611.

vanno menzionate le frodi informatiche, spesso aggravate dal furto dell'identità digitale, le truffe, le acquisizioni e le cessioni illecite di *password* e gli accessi abusivi ai sistemi informatici.

Il caso più noto consiste nell'invio di un'*email* alla vittima con la quale la si indirizza ad una pagina *web* contraffatta dell'istituto bancario, così da portarla a fornire i dati necessari che serviranno al *phisher* per accedere abusivamente al sistema informatico della banca²⁸⁹. Il soggetto agente provvederà quindi al trasferimento dei fondi illeciti della vittima in favore di un conto intestato al c.d. *financial manager*, un intermediario finanziario che, a fronte di un compenso, reindirizzerà il denaro presso conti all'estero, intestati al *phisher* o a soggetti terzi a lui collegati. In questo ultimo trasferimento può, dunque, ravvisarsi la configurabilità del delitto di riciclaggio commesso dal *financial manager* ammessa la sua consapevolezza circa la provenienza delittuosa dei fondi oggetto di trasferimento. Pertanto, in considerazione della difficoltà di accertare il dolo nella condotta dell'intermediario, la giurisprudenza è solita adoperare l'istituto del dolo eventuale così come delineato in materia di ricettazione²⁹⁰, attribuendo dunque rilevanza alla consapevolezza circa la natura insolita dell'incarico o la sproporzione della remunerazione rispetto alla prestazione richiesta²⁹¹.

Un'ulteriore ipotesi di reato-presupposto del riciclaggio digitale è la frode informatica, spesso aggravata dal furto d'identità digitale, che può ravvisarsi anche nelle condotte di manipolazione del *chip* delle *smart card* o dei relativi programmi di gestione.

Accanto alle nuove fattispecie di reato base, attualmente stanno emergendo anche nuovi reati informatici, a cui la Corte di Cassazione ha attribuito

²⁸⁹ Un'ulteriore tecnica criminale consiste nell'utilizzo dello *skimmer*, un apparecchio per la lettura e la memorizzazione dei contenuti presenti sulle bande magnetiche delle carte elettroniche. Lo *skimming* consente, dunque, al truffatore di entrare in possesso dei dati delle carte di pagamento, incluso il codice PIN. Per ulteriori approfondimenti v. RAZZANTE, *Riciclaggio e reati connessi*, cit., 196.

²⁹⁰ Cfr. Cass. sez. Un., 2009 n. 12433.

²⁹¹ Così PICOTTI, *Profili penali del cyberlaundering: le nuove tecniche di riciclaggio*, cit., 611 s.

un'autonoma punibilità qualificandoli quali “strumentali” al fenomeno del riciclaggio.

La fattispecie considerata in giurisprudenza è quella contenuta nella disposizione dell'articolo 493-ter c.p.²⁹², rubricato «Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento». Il delitto in oggetto non è stato valutato quale reato presupposto, quanto piuttosto come reato meramente strumentale alle condotte di riciclaggio. Ciò in quanto la clonazione illecita di carte di credito va tenuta distinta dall'eventuale utilizzazione successiva da parte di un altro soggetto, che se ne è servito per porre in essere le “altre operazioni” di trasferimento, idonee ad ostacolare la provenienza illecita delle somme di denaro²⁹³. Dunque, risultano chiaramente distinguibili i due reati cibernetici: la ricezione della carta di credito falsificata ed il *cyberlaundering* integrato con la condotta del trasferimento del denaro all'estero.

In conclusione l'anonimato o lo pseudoanonimato degli utenti, la possibilità di accedere da qualsiasi luogo, l'assenza di un organismo terzo per controllare le transazioni e la possibilità di eludere la supervisione dei cambiavalute virtuali, recentemente incaricati dal legislatore di prevenire il riciclaggio “via cripto”, rappresentano tutti fattori che amplificano il rischio che il fenomeno delle criptovalute degeneri in una forma di criminalità digitale²⁹⁴. Ciò posto risulta necessario un approfondimento sui metodi di contrasto alle nuove forme di riciclaggio.

²⁹² L'articolo 493-ter, che è inserito nel Capo III, del Titolo VII, del Libro II del codice penale, punisce: «chiunque al fine di trarne profitto per se o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi [...]».

²⁹³ In argomento PICOTTI, *Profili penali del cyberlaundering: le nuove tecniche di riciclaggio*, cit., 613 s, il quale riporta il caso giurisprudenziale affrontato dalla Suprema Corte nel 2013, concernente carte di credito estere già clonate da terzi ignoti, che sono state utilizzate dal rappresentante di una società per trasferire ingenti somme di denaro al fine di occultarne l'origine illecita. Nel caso di specie, la condotta di “utilizzo” è stata considerata autonomamente punibile, seppur in continuazione con il delitto di riciclaggio. Per ulteriori approfondimenti v. Cass. pen. Sez. II del 2013 n. 47147.

²⁹⁴ Così STURZO, *Bitcoin e riciclaggio 2.0*, cit., 34.

2.3. Metodi di contrasto al fenomeno del riciclaggio

Le prime misure di contrasto al fenomeno di riciclaggio erano strumentali ad arginare le più gravi manifestazioni criminali del tempo e, quindi, i sequestri di persona in Italia e il narcotraffico a livello sovranazionale. Tuttavia, rilevanti studi condotti in ambito economico-finanziario hanno dimostrato come la circolazione di capitali illeciti rechi danno ai sistemi economici, alterandone profondamente le ordinarie dinamiche di funzionamento. Raggiunta tale consapevolezza, è emersa l'esigenza di ricalibrare a livello internazionale la normativa di contrasto al riciclaggio, spogliandola delle antiche ambizioni ed orientandola verso una tutela propriamente economica²⁹⁵.

Il microsistema normativo di contrasto alla circolazione di capitali illeciti si sviluppa su tre binari: normativa preventiva di natura amministrativa, repressione mediante la riconducibilità alle fattispecie incriminatrici codicistiche e trattamento sanzionatorio patrimoniale. In particolare si tenta, dunque, in primo luogo di rendere i sistemi finanziari il più possibile impermeabili all'infiltrazione di capitali illeciti, *in secundis*, attraverso la previsione di norme incriminatrici, si punisce l'autore di una singola condotta di riciclaggio in una logica repressiva. Infine, si interviene sul piano sanzionatorio espungendo i proventi illeciti dal mondo dell'economia legale per tutelare interessi quali la concorrenza, la fissazione dei prezzi di determinati beni e prevenendo l'effetto criminogeno derivante dalla cristallizzazione dei patrimoni illeciti nelle mani dei loro illegittimi detentori²⁹⁶.

In questa sede si prescinde dell'analisi dell'evoluzione storico-normativa nazionale e sovranazionale, già trattata in precedenza²⁹⁷, per approfondire le ultime proposte legislative finalizzate a rafforzare le normative di contrasto al riciclaggio. Tuttavia appare corretto chiarire come le inefficienze di un sistema antiriciclaggio penale "classico", affiancato dalla perenne rincorsa

²⁹⁵ In argomento DELL'OSSO, *Reati della normativa c.d. antiriciclaggio*, in CONSULICH (a cura di), *Reati in materia bancaria e finanziaria*, Torino, 2024, 431.

²⁹⁶ Cfr. DELL'OSSO, *Reati della normativa c.d. antiriciclaggio*, cit., 432.

²⁹⁷ V. *supra* par. 2.2.1.

alla tipizzazione di condotte criminali in costante evoluzione, fa maturare la consapevolezza della necessità di prevenire, ancor prima che reprimere, il fenomeno del riciclaggio, che si concretizza con il d.lgs 231/2007, emanato in recepimento alla III Direttiva²⁹⁸.

Da ultimo il “pacchetto”, avanzato dalla Commissione Europea nel luglio del 2021, si caratterizza per quattro diverse proposte: un Regolamento che istituisce una nuova Autorità competente in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; un Regolamento che disciplina gli adempimenti dei soggetti obbligati; la VI Direttiva che sostituirà l’attuale 2015/849/UE, contenente disposizioni sulle Autorità di Vigilanza e sulle Financial Intelligence Unit nazionali ed una revisione del Regolamento 2015/847/UE sulla circolazione dei fondi finalizzato a tracciare i trasferimenti di *crypto-assets*²⁹⁹. L’entrata in vigore di tali novità comporterà un necessario adeguamento del d.lgs. 231/2007, ovvero, come auspica gran parte della dottrina, una nuova sistematizzazione della disciplina che ormai risulta distante da quella del 2007, nonostante la rilevante innovazione avvenuta con il d.lgs. n. 90 del 2017³⁰⁰.

La disciplina antiriciclaggio si muove su due filoni: da un lato, pone limiti all’uso del denaro contante; dall’altro, impone forme di collaborazione attiva e passiva in capo ad alcune categorie di soggetti in ragione del loro coinvolgimento in attività ontologicamente esposte a utilizzi per finalità di riciclaggio.

La platea di destinatari degli obblighi legislativi è stata ampliata dal 2007 ad oggi con vari innesti normativi, alla luce dei cambiamenti apportati dall’evoluzione tecnologica.

In considerazione della poliedricità del fenomeno riciclatorio, in dottrina si ravvisa la necessità che anche il sistema di obblighi imposti in capo agli operatori del circuito delle criptovalute sia variegato.

²⁹⁸ Sul punto NICOLOSI, *Antiriciclaggio e pubblica amministrazione*, Milano, 2023, 157 s.

²⁹⁹ In argomento MURTAS, *Antiriciclaggio e crypto-attività nella legislazione europea e nazionale*, in ANNUNZIATA, VARANI (a cura di), *Cripto attività: antiriciclaggio e gestione dei rischi aziendale*, Pisa, 2024, 33 s.

³⁰⁰ Così DELL’OSSO, *Reati della normativa c.d. antiriciclaggio*, cit., 435.

Ai fini meramente classificatori è possibile, dunque, individuare tre categorie di oneri. Nella prospettiva della c.d. collaborazione passiva, si ascrive l'obbligo di adeguata verifica che consiste nell'acquisizione di un quadro conoscitivo, sul piano economico, del cliente tale da porre il soggetto obbligato in condizione di poter scorgere eventuali anomalie sulla base dell'approccio "*know your customer*"³⁰¹. L'intensità dei controlli è affidata, seppur entro certi limiti, alla discrezionalità degli operatori onerati in considerazione della diversità delle situazioni prospettabili. Pertanto, l'adeguata verifica può svilupparsi su differenti livelli: ordinaria, semplificata e rafforzata. Prescindendo dalle differenti modalità di cui sopra, l'articolo 17 del d.lgs. 231/2007 individua i casi in cui scattano gli obblighi di verifica: nell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale; nell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente che comporti la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro; nel compimento di operazioni di gioco con riferimento ai prestatori di servizio di gioco³⁰².

Premesso, inoltre, che la verifica va effettuata durante l'intera durata del rapporto con il cliente, la stessa è obbligatoria qualora sorga un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero in tutti i casi in cui si nutrano dubbi in merito alla veridicità delle informazioni ricevute dal cliente. La struttura dell'adeguata verifica dunque consiste nell'individuazione e valutazione dei rischi esistenti, *risk assessment*, cui segue il *risk management* ovvero la gestione del rischio per rendere immune la struttura aziendale da infiltrazioni criminali³⁰³.

Il decreto disciplina, inoltre, l'obbligo di conservazione dei dati raccolti per un periodo di dieci anni. La fruibilità delle informazioni non soltanto è strettamente funzionale all'adeguata verifica, posto che un controllo

³⁰¹ Sul punto DELL'OSSO, *Reati della normativa c.d. antiriciclaggio*, cit., 436.

³⁰² Cfr. DELL'OSSO, *Reati della normativa c.d. antiriciclaggio*, cit., 436.

³⁰³ In argomento NEGRINI, LA ROCCA, *Analisi, valutazione e mitigazione del rischio*, in *Banca d'Italia, Quaderni dell'antiriciclaggio. La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio; autorità, regole e controlli*, n. 20/2023, 105 s.

effettivo richiede un monitoraggio nel tempo, ma assolve anche ad una funzione di disponibilità delle informazioni per l'attività d'indagine³⁰⁴.

L'obbligo che fa da perno alla normativa antiriciclaggio, nell'ottica di una c.d. collaborazione attiva, si rinviene nella segnalazione delle operazioni sospette. L'articolo 35 del decreto 231/2007 prevede l'onere in capo ai destinatari di riferire alle UIF delle operazioni quando «sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa». Come emerge dal testo normativo, l'obbligo individuato si sviluppa su tre gradi di consapevolezza: sapere, sospettare e avere ragionevoli motivi per sospettare. Tale ultimo stadio rappresenta una soglia di giudizio meno stringente, applicabile anche in presenza di una mera anomalia e in difetto di una seppur minima consapevolezza di un sospetto di riciclaggio, che confina quasi con il «non poter escludere»³⁰⁵. Accogliendo tale interpretazione estensiva, dunque, si rischia di ammettere una valutazione basata esclusivamente sul dato oggettivo delle operazioni, escludendo un apprezzamento di coerenza sul piano soggettivo e sulla prassi applicativa seguita fino a quel momento dal cliente³⁰⁶.

Inoltre, l'eventuale segnalazione deve essere effettuata tempestivamente, dunque idealmente prima che l'operazione venga completata; tuttavia, nelle eccezionali ipotesi in cui la transazione debba essere necessariamente eseguita per obbligo di legge ovvero non possa essere rinviata alla luce del pericolo di ostacolare le indagini, è ammessa la segnalazione successiva³⁰⁷.

³⁰⁴ Così FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transazionale*, in *Teoria e pratica del diritto*, Milano, 2007, 374.

³⁰⁵ In tal senso MURATTI, *La segnalazione di operazioni sospette*, in Banca d'Italia, *Quaderni dell'antiriciclaggio. La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio; autorità, regole e controlli*, n. 20/2023, 141.

³⁰⁶ Cfr. MURATTI *La segnalazione di operazioni sospette*, cit., 141 il quale afferma che «il rischio è che il contenuto informativo di simili segnalazioni sia tendenzialmente oggettivo e privo di elementi discriminanti del rischio, in assenza dei quali i sistemi di selezione, classificazione e valutazione delle autorità antiriciclaggio potrebbero non essere sufficienti a definire la complessiva rischiosità del contesto segnalato».

³⁰⁷ In argomento DELL'OSSO, *Reati della normativa c.d. antiriciclaggio*, cit., 438.

Va aggiunto, ancora, che l'eventuale segnalazione da trasmettere alla UIF deve essere effettuata con modalità volte a garantire la privacy e l'integrità delle informazioni in essa contenute.

Da ultimo sussiste in capo ai soggetti segnalanti il divieto di comunicare al cliente interessato o a terzi la segnalazione prodotta.

In conclusione, si può affermare che l'articolo 35 pone la segnalazione delle operazioni sospette come un elemento cruciale di cooperazione ai fini di prevenzione dei reati gravi, con l'obiettivo di anticipare ed intercettare condotte potenzialmente illecite già nella fase preparatoria.

In questo scenario, è stato introdotto con la legge n. 191 del dicembre del 2023 l'articolo 34-*bis* recante «Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione», il quale autorizza ciascun organismo ad istituire una banca dati centralizzata, utile ai fini della valutazione del rischio di riciclaggio cui sono tenuti³⁰⁸. Tale innovazione è stata accolta con favore, posto che risulta funzionale, da un lato, per le attività d'indagine sulle operazioni di riciclaggio, in quanto la banca dati costituirebbe un patrimonio informativo di rilievo; dall'altro, essa rappresenta un efficace strumento di ausilio per i professionisti nell'adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette³⁰⁹.

L'intervento di riforma del 2017 MEF è stato orientato, inoltre, a una razionalizzazione delle risposte sanzionatorie e, alla luce della proporzionalità richiesta dal legislatore sovranazionale, è stato ritrovato un equilibrio tra le disposizioni sanzionatorie penali e amministrative in materia di prevenzione al riciclaggio³¹⁰.

In considerazione del nuovo innesto normativo, dunque, costituiscono delitto, ai sensi dei primi tre commi dell'articolo 55 del d.lgs. 231/2007: la falsificazione di dati ed informazioni e l'utilizzo di dati ed informazioni

³⁰⁸ In tal senso RAZZANTE, *Riciclaggio e reati connessi*, cit., 147.

³⁰⁹ Cfr. COLAZZO, *Antiriciclaggio. Il "Sì" del Garante Privacy per la banca dati centralizzata*, in *Antiriciclaggio & Compliance*, 2022.

³¹⁰ Così CRISCUOLO, CUZZOCREA, *Le violazioni antiriciclaggio rilevanti dal punto di vista del diritto penale*, in *Banca d'Italia, Quaderni dell'antiriciclaggio. La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio; autorità, regole e controlli*, n. 20/2023, 252.

false³¹¹; l'acquisizione o la conservazione di dati falsi o informazioni non veritiere e l'utilizzo di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei dati; la comunicazione di dati falsi o informazioni non veritiere.

Si tratta di condotte connesse tra loro che inquinano il complesso informativo relativo al cliente e all'operazione, minando alle fondamenta il *risk based approach*. Considerati all'unanimità delitti ostacolo, si pongono a tutela del medesimo interesse alla veridicità dei dati su cui si poggia il sistema antiriciclaggio³¹².

Ancora, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 55, si attribuisce natura contravvenzionale all'inosservanza del divieto di comunicazione di segnalazione delle operazioni sospette.

Nonostante il contributo in termini di chiarezza apportato dall'ultima riforma, che ha limitato le sanzioni penali alle solo condotte commissive dei *gatekeeper*, permangono tuttavia alcune criticità. Tralasciando la considerazione che le condotte individuate dai primi due commi dell'articolo 55 potrebbero essere inserite in un'unica fattispecie relativa ai "falsi" degli operatori, va segnalato che la maggior perplessità si rinviene nella sostanziale non applicazione pratica dei reati in esame³¹³. «Si materializza allora l'impressione che il destino dei reati in materia di antiriciclaggio sia costantemente in bilico tra ampliamenti eccessivi a comportamenti privi di afferrabile offensività (ciò che accadeva in passato) e restrizioni a condotte di per sé già esecutive di un'attività di *laundering*³¹⁴».

2.3.1. Antiriciclaggio e cripto-attività

Come rilevato, il legislatore italiano è intervenuto più volte in materia di *cyberlaundering*, dapprima con il d.lgs. 90/2017, e poi, con il d.lgs.

³¹¹ Il riferimento è a chi è tenuto all'adeguata verifica e dolosamente compie la condotta descritta.

³¹² Sul punto DELL'OSSO, *Reati della normativa c.d. antiriciclaggio*, cit., 439.

³¹³ Cfr. DELL'OSSO, *Reati della normativa c.d. antiriciclaggio*, cit., 448.

³¹⁴ V. . DELL'OSSO, *Reati della normativa c.d. antiriciclaggio*, cit., 448.

125/2019, in parte anticipando ed in parte recependo le indicazioni della IV e V Direttiva antiriciclaggio.

L'esito dell'adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano dovuto alle spinte innovative in ambito europeo, e ancor di più nel tentativo di stare al passo con una criminalità all'avanguardia, in grado di strumentalizzare al massimo le nuove tecnologie, si è tradotto nell'aggiornamento del d.lgs. 231/2007. Tuttavia l'insufficienza di tali presidi risulta evidente laddove si consideri il concreto funzionamento della tecnologia *blockchain*³¹⁵. Del resto, l'attività degli *exchanger* e *wallet provider*, su cui fa perno la recente disciplina antiriciclaggio – che li individua quali destinatari di una serie di obblighi – è soltanto eventuale. Infatti, chi decide di sfruttare il sistema criptovalutario non è tenuto a rivolgersi ad un intermediario, potendo, da un lato, accordarsi direttamente con la controparte e, dall'altro, optare per forme di conservazione delle chiavi crittografiche diverse dall'*e-wallet*³¹⁶. In considerazione di quella che viene definita in dottrina come la crepa del sistema antiriciclaggio, che si sostanzia nella protezione dell'anonimato di quei soggetti che sfruttano la *blockchain* per fini criminosi, sembra condividersi l'auspicio di una politica volta alla massimizzazione della trasparenza³¹⁷. Il riferimento è al Considerando n. 9 della V Direttiva antiriciclaggio, secondo il quale «Per contrastare i rischi legati all'anonimato, le unità nazionali di informazione finanziaria (FIU) dovrebbero poter ottenere informazioni che consentano loro di associare gli indirizzi della valuta virtuale all'identità del proprietario di tale valuta. Occorre inoltre esaminare ulteriormente la possibilità di consentire agli utenti di presentare, su base volontaria, un'autodichiarazione alle autorità designate».

Ne discende che un'infrastruttura *blockchain* vulnerabile al crimine rischia di generare sfiducia collettiva, danneggiando il mercato delle criptovalute. Pertanto, il ricorso all'arma della trasparenza consentirebbe alle UIF di

³¹⁵ In argomento CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distribution economy*, cit., 151.

³¹⁶ Sul punto STURZO, *Bitcoin e riciclaggio 2.0*, cit., 30.

³¹⁷ Così CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distribution economy*, cit., 152.

risalire alla reale identità degli utenti che operano in rete, coperta dallo pseudo-anonimato, e di incentivare gli utenti che pongano in essere transazioni in valuta virtuale ad effettuare una *disclosure* delle relative caratteristiche³¹⁸. In questo modo il legislatore risponderebbe non solo all'esigenza di un'efficace prevenzione di *cyberlaundering*, propria delle autorità pubbliche, ma anche agli interessi di coloro che utilizzano le criptovalute per fini d'investimento o per l'acquisto di beni e servizi.

Ciò posto, si segnala come in capo al legislatore nazionale discenda un obbligo in qualche modo connesso a quanto espresso nel considerando di cui sopra. Infatti, la Direttiva 2018/1673/UE impone ad ogni Stato Membro l'introduzione di una circostanza aggravante nelle ipotesi in cui la condotta riciclatoria sia stata posta in essere da uno dei soggetti obbligati, individuati dall'articolo 2 della Direttiva 2015/849/UE nell'esercizio della propria attività professionale. Considerato che tra il novero dei soggetti individuati rientrano l'*exchange* e il *wallet provider*, in dottrina ci si domanda se le indicazioni sovranazionali siano soddisfatte dalle circostanze aggravanti presenti nel 648-*bis* e 648-*ter*.1 c.p. o se sia necessario prevederne un'ulteriore. Alla luce della particolare insidiosità delle valute virtuali e della doppia subordinazione operata dalla Direttiva UE³¹⁹, l'orientamento prevalente propende per l'introduzione di una specifica circostanza aggravante speciale³²⁰.

2.3.2. Il ruolo delle pubbliche amministrazioni nella lotta al riciclaggio

Premettendo che la moderna accezione di interesse pubblico ha raggiunto una portata estremamente inclusiva, sull'onda di una società protratta alla *self-determination* individuale, si osservi come tale prospettiva si sia

³¹⁸ Cfr. CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distribution economy*, cit., 152.

³¹⁹ Nel senso che non solo il reato deve essere commesso nell'esercizio dell'attività professionale, ma anche da uno dei soggetti individuati quali destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

³²⁰ In argomento CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distribution economy*, cit., 153 s.

concretizzata nella valorizzazione della funzione amministrativa diretta al soddisfacimento dei bisogni individuali e al contenimento dei rischi³²¹.

Se, dunque, con la legge n. 190/2012, il legislatore ha inteso prevenire che il buon funzionamento della pubblica amministrazione venisse inficiato mediante cattive prassi, allo stesso modo si può considerare il rischio riciclaggio insidioso per il corretto esercizio delle funzioni pubbliche oltre che per il tessuto sociale ed economico dei territori.

Tale considerazione trova una precipua corrispondenza nella Costituzione, posto che garantire l'operato dei pubblici uffici dal rischio di reimpiego dei proventi delle attività criminose, è oggetto di tutela dell'articolo 97. Del resto il principio del buon andamento dell'amministrazione sarebbe inevitabilmente frustrato dall'impiego delle risorse pubbliche a fini diversi –in questo caso di natura illecita– da quelli cui esse sono destinate.

Considerato, dunque, il peculiare punto di osservazione delle amministrazioni pubbliche, che consente di cogliere anche fenomeni ed attività che possono sfuggire ai soggetti obbligati privati, in dottrina si auspica un maggior coinvolgimento di questi uffici nel sistema di prevenzione al riciclaggio³²².

Tale assunto risulta ancora più significativo nella fase post-pandemica alla luce dell'ingente mole di denaro destinato alla ripresa economica che transita per gli uffici pubblici³²³ e che, dunque, accresce la possibilità di sfruttarli come punto di reimmissione nel circuito lecito di fondi di provenienza criminosa³²⁴.

La conferma del ruolo cruciale svolto dalle pubbliche amministrazioni si rinviene nella Comunicazione della UIF dell'aprile del 2022³²⁵, che detta

³²¹ In tal senso NICOLOSI, *Antiriciclaggio e pubblica amministrazione*, Milano, 2023, 49 ss.

³²² V. NICOLOSI, *Antiriciclaggio e pubblica amministrazione*, Milano, 2023, 57.

³²³ Si pensi alle risorse messe a disposizione dal programma Next Generation EU per l'innovazione digitale e la digitalizzazione che rende la pubblica amministrazione uno dei principali destinatari dei fondi per l'Italia. Per ulteriori approfondimenti v. NICOLOSI, *Antiriciclaggio e pubblica amministrazione*, cit., 62.

³²⁴ Vi si rinvencono, nella fase post-Covid, "nuove" opportunità di riciclaggio connesse all'aumento della disoccupazione e dell'inflazione, all'incremento della circolazione del contante, all'accumulo di liquidità da parte della criminalità organizzata. Sul punto si veda il documento del GAFI, *Covid-19-related money laundering and terrorism financing, risks and policy responses*, 4 maggio 2020.

³²⁵ Cfr. Comunicazione sulla Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al covid-19 ed al PNRR.

indicazioni volte alla valorizzazione dei presidi antiriciclaggio nella prevenzione dei rischi d'infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ancora, si sottolinea come in virtù dell'aumento del rischio che deriva dal ruolo dei pubblici uffici nella ripresa post-pandemica, sia auspicabile un ruolo più attivo e consapevole degli stessi³²⁶.

Va considerato, inoltre che l'obbligo di collaborazione attiva insiste in capo alle pubbliche amministrazioni dal 1991, e nonostante la riforma del 2017 le abbia escluse dal novero dei soggetti obbligati, ne ha comunque evidenziato il contributo attraverso la comunicazione delle operazioni sospette.

Sul piano normativo, il riferimento è l'articolo 10 del d.lgs. 231/2007, che al primo comma identifica i processi amministrativi soggetti all'obbligo di comunicazione alla UIF includendo: i provvedimenti di autorizzazione o concessione; la procedura per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e la concessione ed erogazione di sovvenzioni. La scelta del legislatore si fonda sul legame diretto tra le attività esercitate dalla pubblica amministrazione ed il mercato, che la espongono a tentativi di infiltrazione criminale³²⁷. La p.a. è, dunque, tenuta alla segnalazione di eventuali operazioni sospette riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni al fine di agevolare lo svolgimento di analisi finanziarie volte a far emergere fenomeni di riciclaggio.

Con i commi II e III si attribuisce, inoltre, una funzione rilevante al Comitato di sicurezza finanziaria³²⁸, che tuttavia si dimostra quasi totalmente inerte

³²⁶ In argomento LO SANTO, BORRELLO, COSENZA, FAZZINI, FIORINI, MARZANO, FILODEMO, *Le pubbliche amministrazioni nel sistema di prevenzione del riciclaggio*, in *Banca d'Italia, Quaderni dell'antiriciclaggio*, n. 19/2022, *passim*.

³²⁷ V. LO SANTO, BORRELLO, COSENZA, FAZZINI, FIORINI, MARZANO, FILODEMO, *Le pubbliche amministrazioni nel sistema di prevenzione del riciclaggio*, 14.

³²⁸ Cfr. Art. 10.2: «In funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di sicurezza finanziaria [...] individua categorie di attività amministrative, svolte dalle Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. Con le medesime modalità e secondo i medesimi criteri, il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i quali trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo». Art. 10.3: «Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni [...] sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee

sia in termini di ricalibratura dell'ambito oggettivo di applicazione degli obblighi, che, di emanazione delle linee guida. In dottrina emergono severe critiche in merito, posto che si afferma che l'inazione del CSF deresponsabilizza i pubblici uffici per la mancata o inefficace predisposizione di un adeguato sistema di identificazione e mitigazione del rischio riciclaggio³²⁹.

Si muovono, ancora, forti perplessità rispetto all'esonero delle pubbliche amministrazioni dall'obbligo di adeguata verifica e d'identificazione del titolare effettivo in quanto l'adempimento di tali doveri gioverebbe all'azione amministrativa³³⁰. Il beneficio si riscontrerebbe in termini di garanzie più profonde, di maggior possibilità di intercettazione dei fenomeni criminali e di ammissione alle procedure pubbliche di soggetti affidabili in un'ottica non soltanto antiriciclaggio, ma anche anticorruzione.

Alla luce di tali considerazioni, sono doverose alcune riflessioni in merito al rapporto pubblico-privato nella co-gestione del rischio riciclaggio.

Coerentemente con i principi del diritto del rischio, il sistema antiriciclaggio impone ai soggetti destinatari privati di raggiungere il loro scopo istituzionale, dunque il profitto, affiancandolo al perseguimento dell'interesse pubblico, fine tradizionalmente esclusivo delle pubbliche amministrazioni³³¹.

In conclusione, sembrerebbe corretto affermare che la realizzazione del riciclaggio sia sintomo del fallimento dell'efficienza repressiva. Il fenomeno si verifica, infatti, nei casi in cui la macchina della giustizia non abbia saputo espletare la sua prima funzione. Ciò posto e considerato che gli uffici della p.a. continuano a svolgere un'azione di prevenzione del rischio riciclaggio, a giudizio dei più, del tutto insufficiente, non appare inopportuno domandarsi se il compito di assicurare la legalità del sistema

guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo».

³²⁹ In tal senso NICOLOSI, *Antiriciclaggio e pubblica amministrazione*, cit., 360.

³³⁰ Peraltro, va sottolineato che l'esonero risulta in netta contrapposizione con il principio di trasparenza nelle interlocuzioni tra amministrazioni e privati.

³³¹ Cfr. BARONE, *Cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni*, Bari, 2018, 120.

economico-finanziario, limitatamente a tale fenomeno, non sia forse diventato, *de facto*, un onere più privato che pubblico³³².

2.4. Necessità di una cooperazione internazionale

«Limitarsi a combattere il riciclaggio [...] a livello del singolo ordinamento nazionale è totalmente irrealistico. Significa chiudere gli occhi di fronte alla vera natura del problema»³³³.

Una seria strategia di contrasto al riciclaggio richiede uno sforzo di cooperazione e coordinamento internazionale volto al conseguimento di una disciplina omogenea tra i vari Paesi, almeno nelle sue linee essenziali. Tale approccio al fenomeno non è di nuovo conio. Basti pensare che già nel 1994, la “Dichiarazione politica di Napoli”, formulata a seguito della “Conferenza mondiale sulla criminalità organizzata”, individuava nel contrasto al riciclaggio il principale strumento di lotta alla criminalità organizzata internazionale³³⁴.

Ancor prima, agli inizi degli anni 80', alcuni esponenti della magistratura italiana ravvisavano la necessità di una cooperazione internazionale, in particolare investigativa, al fine di agevolare le indagini volte all'individuazione dei proventi illeciti all'estero³³⁵.

Nel tempo, la dottrina ha messo in luce il tema degli arbitraggi normativi e delle alterazioni della distribuzione della ricchezza nei diversi ordinamenti. Infatti, i capitali illeciti, tendono ad essere destinati ai Paesi *off-shore*, in considerazione della presenza di controlli antiriciclaggio meno stringenti e della scarsa trasparenza del sistema finanziario³³⁶.

³³² Così NICOLOSI, *Antiriciclaggio e pubblica amministrazione*, cit., 367.

³³³ Così ZANCHETTI, *Il riciclaggio di proventi da reato come fenomeno tipicamente transazionale e la conseguente necessità di una politica criminale transazionale*, in MANNA (a cura di), *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Milano, 2000, 4.

³³⁴ Cfr. AA. VV., *Mafia e antimafia. Rapporto 96'*, VIOLANTE (a cura di), Bari, 1996, 241 ss.

³³⁵ Il riferimento è in primis al Dott. Giovanni Falcone, il quale, nel 1984, nel corso di un Convegno internazionale sul tema “Mafia e criminalità” aveva ravvisato questa esigenza. Per ulteriori approfondimenti v. MAZZOCCO, *La nuova disciplina antiriciclaggio*, in *Dir. pen. ec.*, - Riv. Trim. 1993, 1181; ZANCHETTI, *Il riciclaggio di proventi da reato come fenomeno tipicamente transazionale e la conseguente necessità di una politica criminale transazionale*, cit., 7.

³³⁶ Sul punto DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, cit., 46.

Tra tutti, si riporta l'esempio della c.d. operazione "Unigold", che vede coinvolti attivamente l'Italia, la Colombia e il Panama ma che investe anche altri diversi Paesi. Grazie alla collaborazione di autorità investigative italiane con le forze di polizia straniere, sono emersi complessi schemi di riciclaggio posti in essere, anche sul territorio italiano, dai Cartelli colombiani di Medellin e di Cali³³⁷.

Muovendo l'analisi verso l'ultimo stadio del fenomeno di riciclaggio, e dunque il *cyberlaundering*, non pare che il risultato cui si approda sia differente, *a fortiori* si consolida l'esigenza di una collaborazione su scala mondiale. Del resto il *Cybercrime*, quale macrocategoria in cui indubbiamente si ascrive il riciclaggio informatico, è un fenomeno di carattere transazionale. Il criminale informatico, infatti, può agire da remoto, nel suo Paese, utilizzando esclusivamente la rete Internet, ma coinvolgendo co-autori, vittime e giurisdizioni di Stati terzi.

La rilevanza della questione si coglie, ancor di più, se si considera la proposta di istituire una Corte penale internazionale per il *Cyberspace*, ovvero di attribuire alla già esistente Corte la giurisdizione sui reati cibernetici più gravi al fine di un miglior coordinamento tra le diverse giurisdizioni nazionali³³⁸. Più realisticamente, parte della dottrina ritiene più proficuo rafforzare ed estendere i diversi strumenti di cooperazione internazionale esistenti tra le diverse autorità investigative e giudiziarie³³⁹. Tale direzione, peraltro, è perseguita anche dal secondo protocollo addizionale alla Convenzione *Cybercrime*, volto ad intensificare la raccolta e la divulgazione delle prove elettroniche su scala mondiale.

³³⁷ In argomento ZANCHETTI, *Il riciclaggio di proventi da reato come fenomeno tipicamente transazionale e la conseguente necessità di una politica criminale transazionale*, cit., 5, il quale afferma che i narcotrafficienti sudamericani si servivano di un *broker* finanziario, che ritirava, in varie parti del mondo, il denaro ricavato dalla vendita di sostanze stupefacenti, attraverso un'organizzazione professionale. Di tale organizzazione facevano parte dei commercianti di metalli preziosi che trasferivano, tramite bonifici bancari, il denaro proveniente dal narcotraffico ad un'azienda orafa toscana. Tali somme venivano depositate, sotto la mentita veste di pagamenti per partite d'oro e poi acquistate fittiziamente da parte di una società panamense. Il ciclo si concludeva con il coinvolgimento dei trafficanti colombiani, i quali ricevevano il denaro, sotto la forma di restituzione di finanziamenti, legalmente documentati, per l'originario acquisto dei metalli preziosi.

³³⁸ In tal senso FLORES PRADA, *Criminalidad informática. Aspectos sustantivos y procesales*, Valencia, 2012, 316.

³³⁹ Così CRESCIOLI, *Cybercrime e tutela penale del patrimonio. Un'indagine in prospettiva comparata*, Milano, 2024, 408.

In definitiva, dunque, il miglioramento dei meccanismi di coordinamento tra le Autorità Nazionali tale da evitare la creazione di “zone grigie” all’interno dell’area di libera circolazione, la promozione di accordi con gli Stati esteri, nonché il monitoraggio dei Paesi a rischio sembrano essere le tre direttrici da seguire sia per prevenire che per perseguire le manifestazioni criminose³⁴⁰.

In questo contesto, in cui il fenomeno del riciclaggio si configura come una sfida tanto normativa quanto investigativa, non va trascurata l’altra faccia della medaglia. Invero esso costituisce il cuore pulsante delle attività delle organizzazioni criminali, capaci di sfruttare le vulnerabilità dei sistemi giuridici e finanziari globali al fine di consolidare il proprio potere economico. Risulta, pertanto, imprescindibile un’analisi approfondita –che sarà oggetto del successivo capitolo– del rapporto tra le reti criminali, il riciclaggio di denaro e la proiezione su scala internazionale nella quale sono inseriti.

³⁴⁰ Così ACCINNI, *Cybersecurity e criptovalute*, cit., 232.

CAPITOLO III

3. CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DEL III MILLENNIO

3.1. Cenni sul rapporto tra il delitto di riciclaggio e la criminalità organizzata

Il riciclaggio di denaro nasce dall'esigenza di reinserire nell'economia legale i proventi derivanti da attività illecite compiute da organizzazioni criminali.

Per le stesse, il riciclaggio non è soltanto una pratica fisiologica ma una necessità imprescindibile per la loro stessa sopravvivenza, «il pilastro su cui sempre di più le organizzazioni criminali edificano le loro opere»³⁴¹.

D'altro canto, dal punto di vista del potere statale e della società civile, il riciclaggio di denaro proveniente da gruppi criminali organizzati rappresenta il fenomeno più dannoso, sia in termini quantitativi che qualitativi poiché consente agli stessi di acquisire il controllo di interi settori di attività produttive³⁴².

Pertanto, comprendere l'entità del fenomeno di *money laundering* impone un'analisi strettamente legata alle fattispecie associative, in particolare all'art. 416-*bis* c.p., che punisce le associazione di stampo mafioso.

Dal punto di vista normativo il legame tra criminalità organizzata e riciclaggio è risalente.

La Convenzione di Strasburgo del 1990, dedicata al riciclaggio e alla confisca, nel preambolo fa un chiaro riferimento alla lotta alle gravi forme di criminalità e alla necessità di contrastare tali fenomeni mediante l'ablazione dei proventi del reato³⁴³. A conferma della relazione esistente tra le due manifestazioni criminose può richiamarsi altresì la Convenzione di Palermo sulla criminalità organizzata transazionale, che all'art. 6 contempla

³⁴¹ Così GRASSO, BELLAVIA, *Soldi sporchi. Come le mafie riciclano miliardi e inquinano l'economia mondiale*, Milano, 2011, 9.

³⁴² In argomento RAZZANTE, *Riciclaggio e reati connessi*, cit., 96 s.

³⁴³ In tal senso GULLO, *Criminalità organizzata, delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori: un complicato puzzle normativo*, in MEZZETTI, LUPARIA DONATI (diretto da), *La legislazione antimafia*, Bologna, 2020, 225.

la penalizzazione del riciclaggio dei proventi del reato e all'art. 7 evidenzia la necessità di un approccio preventivo al fenomeno, evidentemente nella convinzione che tale attività sia caratteristica delle organizzazioni criminali³⁴⁴. Da ultimo si segnala il recente protocollo d'intesa firmato dalla Guardia di Finanza, dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, dall'Unità di informazione finanziaria per l'Italia e dal Dipartimento della pubblica sicurezza, in occasione della cui firma, si affermò che «il riciclaggio rappresenta l'essenza della criminalità organizzata di tipo mafioso»³⁴⁵.

La forza delle moderne organizzazioni criminali risiede non tanto nella libertà dei propri affiliati, quanto nel vasto potere economico che deriva dalle ricchezze di cui possono disporre. Esse si sono adattate alla globalizzazione dell'economia, che comportando il depotenziamento delle frontiere nazionali e agevolando la libera circolazione di persone e beni, ha favorito l'incremento delle attività volte al soddisfacimento di una domanda sempre crescente di beni e servizi illeciti su scala sovranazionale. Ciò ha influito sulla interconnessione tra l'economia e i soggetti criminali dei vari Paesi, posto che non vi sono regole comuni per contrastare il crimine sul piano internazionale.

«Insomma: abbiamo la globalizzazione dell'economia e non quella della legalità e questo è un grave *handicap* che riscontriamo sul piano internazionale»³⁴⁶.

Inoltre, un'altra caratteristica peculiare in materia di riciclaggio è la costante evoluzione delle strategie criminali. Tra queste, si è diffuso il metodo noto come riciclaggio “statico”, tale per cui il denaro è immobile e, dunque, non circolano i capitali ma si scambiano strumenti di garanzia. Tale fenomeno segue lo schema del c.d. “mutuo a se stesso”, in cui, allocato il capitale di provenienza illecita in piazze finanziarie compiacenti, si consente ai

³⁴⁴ Così GULLO, *Criminalità organizzata, delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori: un complicato puzzle normativo*, cit., 226.

³⁴⁵ Cfr. PLANTAMURA, *Il cybericiclaggio*, cit., 877.

³⁴⁶ Sul punto ARNONE, GIAVAZZI, *Riciclaggio e imprese: il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti*, Milano, 2011, 42.

criminali di ottenere linee di credito da un sistema bancario tollerante e assicurato dalla sostanziale assenza di rischi³⁴⁷.

A ciò si aggiunge che risultano sempre più numerosi i casi di imprese sane che vengono nel tempo controllate da organizzazioni criminali, attraverso operazioni solo apparentemente creditizie che si tramutano in forme di commistione societaria, giungendo, infine, all'estromissione del proprietario, il quale però ha fornito il volto di un'impresa "pulita" a quella che è divenuta, nel frattempo, un'azienda criminale³⁴⁸.

In merito al delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., si riscontrano differenti posizioni dottrinali sulla configurabilità di un concorso con il riciclaggio.

Secondo parte della dottrina, la questione va risolta nel senso dell'individuazione di un plurimo addebito di responsabilità per il reato di riciclaggio e per la partecipazione ad un reato associativo nelle ipotesi in cui manchi uno stretto collegamento funzionale tra gli stessi, e dunque, allorquando il reato associativo sia finalizzato al compimento di delitti di natura non economica³⁴⁹.

Altri autori operano una distinzione tra le ipotesi in cui i proventi illeciti derivino dalla fattispecie associativa e quelle in cui essi derivino dai reati fine dell'associazione³⁵⁰. Nel primo caso la configurabilità del concorso si ritiene esclusa, nel secondo, invece, qualora l'autore del reato di riciclaggio partecipi all'associazione soltanto svolgendo questa attività, quindi non prendendo parte ai delitti fine, potrebbe rispondere a titolo di associazione a delinquere e di riciclaggio in concorso.

La giurisprudenza di legittimità si è recentemente espressa affermando l'insussistenza di un rapporto di "presupposizione" tra il delitto di riciclaggio e quello di associazione per delinquere³⁵¹. Ne consegue che non

³⁴⁷ Così ARNONE, GIAVAZZI, *Riciclaggio e imprese: il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti*, cit., 47.

³⁴⁸ In tal senso ARNONE, GIAVAZZI, *Riciclaggio e imprese: il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti*, cit., 48.

³⁴⁹ Sul punto LATTANZI, LUPO, *Codice Penale, rassegna di giurisprudenza e dottrina*, cit., 1353.

³⁵⁰ Così ZANCHETTI, voce *Riciclaggio*, in *Dig. d. pen.*, XII, Torino, 1992, 207.

³⁵¹ V. Cass. pen. Sez. II, 1 ottobre 2019, n. 51199.

opera la clausola di esclusione di cui all'art. 648-*bis* c.p., relativa a chi abbia concorso nel reato, per cui il partecipe all'associazione per delinquere risponde anche del delitto di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fini del sodalizio criminoso.

Un ruolo di primaria rilevanza, nell'ambito di queste dinamiche criminali, è senza dubbio rivestito dalle associazioni di stampo mafioso.

Le mafie, grazie alle loro reti di relazioni e alla disponibilità di ingenti risorse economiche, riescono ad infiltrarsi nei circuiti legali e ad approfittare di strumenti finanziari apparentemente leciti per ripulire capitali di provenienza criminosa.

Peraltro tali organizzazioni non si limitano a sfruttare i meccanismi finanziari già esistenti, ma giocano un ruolo attivo nell'ideazione e nello sviluppo di strategie sempre più sofisticate di riciclaggio, consolidando così la loro posizione di attori centrali nel panorama della criminalità economica contemporanea.

3.2. L'influenza delle mafie storiche nel settore economico

Le mafie storiche –Costra Nostra in Sicilia, Ndrangheta in Calabria e la Camorra in Campania- sono state caratterizzate fin dalla loro origine da una vocazione economica fortissima.

In tutti i momenti più significativi della vita economica della penisola italiana vi è sempre stato il segno delle mafie tradizionali, non soltanto nel Meridione, ma quale fenomeno radicato su scala nazionale.

Cosa Nostra nasce dopo il 1865³⁵², con l'intromissione dei c.d. “gabellieri” – garanti dell'ordine pubblico, al servizio dei nobili – nell'asta dedicata alla spartizione dei lotti di terreno sottratti alla mano morta della Chiesa, agevolando i baroni a scapito dei contadini più abbienti, capaci di sfruttare al meglio quei territori³⁵³.

³⁵² In questi anni si consolida la promessa di una riforma agraria da parte di Garibaldi e della sinistra radicale, anticlericale e antiborbonica. Si decide di colpire la Chiesa Cattolica per dare seguito ad un lungimirante programma politico della classe sabauda: far crescere anche nel Sud della penisola una classe borghese che si contrapponesse alla nobiltà.

³⁵³ Sul punto MACK SMITH, *Storia della Sicilia medievale e moderna*, Torino, 1998.

L'idea era quella di creare un ceto borghese nel Mezzogiorno sottraendo i territori alla Chiesa Cattolica e distribuendoli in piccoli lotti tra gli agricoltori che potessero acquistarli. Così furono messi in vendita 250.000 ettari di terreno in favore dei futuri imprenditori agricoli. Tuttavia il progetto fallì, i gabellieri intervennero truccando l'asta, consentendo ai latifondisti di arricchirsi ancor di più ed impedendo allo Stato di guadagnare quanto previsto in virtù dei prezzi d'acquisto irrisori.

Cosa Nostra nasce in questo contesto.

In dottrina si racconta della svolta per l'economia siciliana alla fine dell'800', grazie al commercio di agrumi, necessario per la produzione dei profumi, prodotti in voga in Inghilterra e negli Stati Uniti d'America³⁵⁴. Anche in questo contesto i gabellieri si interpongono tra produttori e consumatori, fungendo da intermediari e dirottando le risorse economiche in loro favore.

La ndrangheta emerge per la prima volta, sul terreno economico, come strumento criminale di regolazione del mercato a Vibo Valentia.

Della ndrangheta riferisce lo storico Giuseppe Maria Galanti che, recatosi a Monteleone (odierna Vibo Valentia), descrive la figura degli "spanzati", un gruppo di briganti, quali "gente oziosa"³⁵⁵. Questa categoria ha avuto un ruolo cruciale nella vendita del baco da seta, la cui coltivazione era subordinata alle decisioni dell'Amministrazione del Regno. In quest'occasione gli spanzati abbandonano l'attività predatoria, che li aveva caratterizzati fino a quel momento, arrogandosi il potere di decidere chi e in che quantità potesse coltivare il baco da seta³⁵⁶. Dunque, agli inizi del XIX secolo, si sostituiscono all'autorità amministrativa nel governo dell'attività economica, influenzando fortemente il mercato non nella direzione dei venditori, tantomeno dei compratori ma a favore di una terza categoria: i baroni del tempo.

³⁵⁴ In tal senso RUFFOLO, *Un Paese troppo lungo. L'unità nazionale in pericolo*, Torino, 2011.

³⁵⁵ Così PRESTIPINO, PIGNATONE, *Modelli criminali. Mafie di ieri e mafie di oggi*, Roma, 2021, 5 ss.

³⁵⁶ In argomento CICONTE, *Storia criminale*, Catanzaro, 2019, 49 ss.

È evidente, pertanto, l'influenza che le mafie hanno esercitato nel settore economico; tuttavia, ciò che va sottolineato è che questo condizionamento in termini economici rappresenta l'elemento distintivo delle stesse.

«Non ha odore e non riposa mai. È il denaro delle mafie, corre veloce, cambia posto di continuo e quando si materializza è irriconoscibile. Profuma di fresco e di pulito, candeggiato dopo decine di transazioni, ricompare in circolo come linfa buona per nuovi affari»³⁵⁷. Così viene descritta in dottrina la capacità degli appartenenti all'associazione di stampo mafioso di infiltrarsi nell'economia legale, ripulire le ricchezze provenienti da affari illeciti e reinvestirle.

In definitiva, le mafie scoraggiano uno sviluppo autonomo e sano e alimentano forme di adattamento regressivo delle autonomie locali. Il risultato è un complessivo impoverimento del sistema, nonché una compressione dei diritti degli altri operatori del mercato³⁵⁸.

Ciò posto, può affermarsi come il mafioso sia capace di sopportare la detenzione anche a vita, ma non tolleri in alcun modo che i propri patrimoni, frutto dell'illecito, vengano aggrediti³⁵⁹.

3.2.1. Il delitto di associazione di stampo mafioso: analisi della fattispecie

La legge n. 1720 del 1962, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, fu la prima legge della Repubblica in cui compariva il termine mafia³⁶⁰. Negli stessi anni, la giurisprudenza individuava i parametri caratterizzanti l'associazione mafiosa nell'intimidazione sistematica, nell'assoggettamento e nell'omertà. Tuttavia fu soltanto nel 1982, con la legge Rognoni-La Torre, che venne introdotta un'apposita previsione normativa volta a punire il reato di

³⁵⁷ Cfr. GRASSO, BELLAVIA, *Soldi sporchi. Come le mafie riciclano miliardi e inquinano l'economia mondiale*, cit., 9.

³⁵⁸ Per ulteriori approfondimenti in merito v. PRESTIPINO, PIGNATONE, *Modelli criminali. Mafie di ieri e mafie di oggi*, cit., 178.

³⁵⁹ In tal senso ARNONE, GIAVAZZI, *Riciclaggio e imprese: il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti*, cit., 48.

³⁶⁰ In argomento TURONE, BASILE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, 2024, 15.

associazione di stampo mafioso. Nella Relazione di accompagnamento alla originaria proposta di legge si evidenziava la necessità di individuare «misure che colpiscano la mafia nel patrimonio, essendo il lucro e l'arricchimento l'obbiettivo di questa criminalità che ben si distingue per origini e funzioni dalla criminalità comune»³⁶¹.

L'art. 416-*bis* c.p., che ha subito vari innesti normativi³⁶², punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. Innanzi tutto si può affermare che si tratti di un reato comune, nonché, secondo la dottrina tradizionale, di mero pericolo posto che prescinde dall'effettiva lesione dei beni giuridici³⁶³.

Inoltre, secondo la maggioranza degli autori, si qualifica quale reato plurioffensivo in quanto se tutela principalmente l'ordine pubblico in senso materiale³⁶⁴, d'altro canto, non può escludersi la protezione nei confronti della libera partecipazione dei cittadini alla vita politica e dell'ordine economico³⁶⁵. Ancora, parte della dottrina si è espressa in favore della tutela del principio di legalità democratica, del corretto funzionamento del mercato e del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione³⁶⁶. Con riguardo al fatto tipico, la norma di cui all'art. 416- *bis* c.p., al pari dell'art. 416 c.p., richiede la sussistenza di una struttura organizzativa

³⁶¹ Cfr. *Atti preparatori della legge n. 646 del 1982*, in *Cons. Sup. Mag.*, 1982, n. 3, 243.

³⁶² Invero dopo l'approvazione della legge n. 646 del 1982, l'art. 416-*bis* c.p. non ha subito modifiche sostanziali rilevanti. Tuttavia vanno menzionati: il d.l. n. 306 del 1992 con il quale è stato introdotto, al comma 3, tra le possibili finalità tipiche dell'associazione di tipo mafioso, il condizionamento del libero esercizio di voto in occasione di consultazioni elettorali; il d.l. n. 92/2008 che ha esplicitamente menzionato le associazioni straniere e ha modificato la rubrica da «Associazioni di tipo mafioso» a «Associazioni di tipo mafioso anche straniere»; da ultimo il d.l. n. 4/2010 che accanto all'originario riferimento alla camorra, menziona anche la *ndrangheta*. Di contro, notevoli sono state le modifiche alle cornici edittali delle pene originariamente previste. Se con l'introduzione della norma si prevedeva la reclusione da tre a sei anni per i partecipi e da quattro a nove anni per gli apicali, esse sono state sensibilmente aumentate prima con la l. n. 205/2005, poi con d.l. n. 92 del 2008 ed infine con la l. n. 69/2015 che le ha pressoché raddoppiate o in alcuni casi triplicate rispetto alla misura originaria.

³⁶³ In tal senso GAMBERINI, MADIA, DELLA RAGIONE, *Manuale di diritto penale*, cit., 865.

³⁶⁴ Sul punto SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, Padova, 1993, 103 ss.

³⁶⁵ V. Cass. pen., Sez. VI, 22 ottobre 2019, n. 18125.

³⁶⁶ Così TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, 2008, 265 ss.

stabile e permanente per il compimento di un programma criminoso indeterminato, specificando, però i mezzi e il fine dell'associazione³⁶⁷.

La disposizione normativa contempla una pluralità di figure criminose di carattere alternativo e tutte dotate di un'intrinseca autonomia, le quali hanno in comune tra loro il solo riferimento ad una associazione di tipo mafioso. L'art. 416-*bis* c.p., dunque, prevede quattro differenti condotte: la partecipazione, la promozione, la direzione e l'organizzazione dell'associazione.

La condotta di partecipazione non viene definita dal legislatore, provocando un rilevante *deficit* di determinatezza. Pertanto, in dottrina e in giurisprudenza si sono susseguiti orientamenti volti a riempire di contenuto tale previsione, il cui *vulnus* ha determinato problemi applicativi rispetto al momento in cui il soggetto diventa partecipe e, dunque, punibile (c.d. rilevanza dell'affiliazione rituale)³⁶⁸.

La questione, che ha visto negli anni avanzare le teorie più varie in merito, è stata risolta di recente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione³⁶⁹, che hanno dichiarato di aderire alla sentenza *Mannino*³⁷⁰, secondo cui si definisce partecipe colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, prende parte alla stessa. Tale ultima locuzione va intesa, non in senso statico, quale mera acquisizione di uno status, quanto piuttosto in senso dinamico-funzionalistico, e dunque con riferimento all'effettivo ruolo che si riveste e ai compiti che si è vincolati a svolgere affinché l'associazione raggiunga i suoi scopi.

In altri termini, il ricorso alla massima d'esperienza dell'affiliazione rituale, quale strumento interpretativo delle condotte riconducibili alle mafie storiche, non può che avvenire con prudente apprezzamento da parte del giudice, chiamato a verificare se, ai fini dell'individuazione della condotta di partecipazione punibile, oltre all'affiliazione rituale, l'agente si sia

³⁶⁷ In argomento INSOLERA, *Diritto penale e criminalità organizzata*, Bologna, 1996, 70.

³⁶⁸ In tal senso GAMBERINI, MADIA, DELLA RAGIONE, *Manuale di diritto penale*, cit., 867.

³⁶⁹ V. Sez. Un., 27 maggio 2021, n. 36958.

³⁷⁰ Cfr. Sez. Un., 12 luglio 2005, n. 33748.

effettivamente «messo a disposizione dell'associazione criminosa»³⁷¹. Rileveranno, dunque, comportamenti di fatto non necessariamente attuativi delle finalità dell'associazione, ma quantomeno idonei a dimostrare l'adesione spontanea alla vita associativa.

Le Sezioni Unite hanno così espresso il principio di diritto per cui l'affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione in quanto risulti espressione non già di una mera manifestazione di volontà quanto piuttosto di un patto reciprocamente vincolante³⁷².

Si è detto del carattere alternativo che la giurisprudenza attribuisce alle differenti condotte delineate dalla fattispecie incriminatrice; tuttavia, in senso contrario si è affermato che le condotte di partecipazione, direzione e organizzazione, se consumate in tempi diversi ma in relazione al medesimo sodalizio criminoso, integrano un unico delitto secondo il paradigma del reato progressivo, caratterizzato dall'offesa crescente allo stesso bene giuridico³⁷³. Sul piano applicativo ne deriva che, ove il soggetto agente abbia smesso di esercitare un ruolo apicale per assumere quello di mero partecipe, non decorrerà un autonomo termine di prescrizione, che, di contro, sarà correlato alla cessazione dell'intera condotta penalmente rilevante.

In conformità con quanto sostenuto dalla Suprema Corte, inoltre, è indispensabile che, indipendentemente da enunciazioni d'intenti e di qualsivoglia forma di autopromozione, posizioni apicali e ruoli dirigenziali risultino esercitati *de facto* e siano riconoscibili e riconosciuti nell'ambito del sodalizio.

L'associazione per delinquere di stampo mafioso si caratterizza, in particolare, per il ricorso alla forza intimidatrice, nascente dal vincolo

³⁷¹ Sul punto GAMBERINI, MADIA, DELLA RAGIONE, *Manuale di diritto penale*, cit., 868.

³⁷² Così FIANDACA, MERLO, *La partecipazione associativa è ancora in cerca d'autore: le sezioni unite tra progresso e regresso*, in *Il Foro italiano*, vol. 146, fasc. 12, 2021, 783.

³⁷³ Cfr. Cass. pen., Sez. I, 24 marzo 2009 n. 29770; nello stesso senso LATTANZI LUPO, *Codice Penale, rassegna di giurisprudenza e dottrina*, vol. IV, libro II, Milano, 2022, 416.

associativo e capace di generare una condizione di assoggettamento e di omertà³⁷⁴.

Il metodo mafioso diviene, dunque, il pilastro della fattispecie, in quanto in assenza di esso ci si troverebbe in presenza di un'associazione per delinquere o di un'organizzazione in sostanza legittima laddove siano perseguite finalità lecite³⁷⁵. Del resto, secondo parte della dottrina, le associazioni mafiose vanno considerate quali mutazioni delle associazioni per delinquere³⁷⁶. Tale "trasformazione" avviene dal momento che la capacità di intimidazione non è più connessa al compimento di atti di violenza quanto piuttosto all'organizzazione stessa e alla fama criminale³⁷⁷. Si tratta, dunque, di un modello molto peculiare in cui il metodo mafioso quando si combina con finalità illecite esprime il massimo disvalore; diversamente, quando persegue attività economiche, politiche di per sé lecite, assume il ruolo di strumento ideale per penetrare in ogni settore della società e dello Stato.

Sotto il primo profilo, il metodo mafioso risulta indubbiamente caratterizzato da una matrice violenta, tuttavia nel tempo ha assunto maggior rilievo il metodo corruttivo.

Il secondo aspetto consiste nella progressiva perdita di rilevanza dell'assoggettamento e dell'omertà. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 416-*bis* c.p. la posizione di sottomissione, nonché il rifiuto di collaborare con le forze dell'ordine e la magistratura venivano considerate conseguenze inevitabili dell'utilizzo della forza d'intimidazione. Negli ultimi tempi,

³⁷⁴ La definizione di associazione di stampo mafioso è offerta dal comma 3 dell'art. 416-*bis* c.p., secondo il quale: «L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in occasione di consultazioni elettorali».

³⁷⁵ In argomento BARTOLI, PELLISSERO, SEMINARA, *Diritto penale: lineamenti di parte speciale*, cit., 845.

³⁷⁶ Sul punto TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 125 ss; in senso contrario v. SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., 83, il quale qualifica l'associazione di tipo mafioso «un reato a struttura mista o complessa» rispetto ai «reati associativi puri».

³⁷⁷ In argomento BARTOLI, PELLISSERO, SEMINARA, *Diritto penale: lineamenti di parte speciale*, cit., 845.

invece, tali fenomeni non si verificano di frequente, anzi quando in un territorio si riscontrano assoggettamento e omertà, essi costituiscono chiari indicatori della presenza di organizzazioni mafiose estremamente radicate³⁷⁸.

Il terzo e più rilevante profilo attiene all'avvalersi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo. Invero rispetto alle mafie tradizionali, operanti nei luoghi di nascita delle organizzazioni, la contrapposizione, tra chi riteneva necessaria l'effettiva realizzazione di atti di violenza da parte dei singoli componenti e, chi vi richiedeva che la capacità di intimorire potesse consistere anche soltanto nell'avvalersi della fama criminale acquisita dall'associazione, risultava più apparente che reale³⁷⁹. Del resto è chiaro che proprio attraverso un costante esercizio di violenza che l'associazione per delinquere muta in associazione di stampo mafioso. E soltanto dopo è in grado di ricavare la sua forza di intimidazione non dal concreto esercizio di atti di violenza ma dal vincolo associativo in quanto tale, consentendo ai singoli affiliati di spendere la fama dell'associazione al fine di intimidire.

Il contrasto interpretativo è divenuto rilevante a seguito della delocalizzazione, in quanto la "casa madre" è rimasta nei territori d'origine ma piccoli nuclei si sono spostati in altri luoghi. Queste cellule, pur non esercitando atti di violenza si sono avvalse della fama criminale derivante dall'appartenenza all'associazione per esercitare il proprio potere sul territorio.

La questione relativa al diverso *modus operandi* adottato dalle mafie delocalizzate è stata risolta distinguendo casa madre e cellule. Passa in secondo piano, secondo la giurisprudenza, l'esistenza di un legame funzionale ed organico tra la casa madre e le articolazioni periferiche, essendo queste ultime mere promanzioni delinquenziali della prima³⁸⁰. Si

³⁷⁸ In tal senso BARTOLI, PELLISSERO, SEMINARA, *Diritto penale: lineamenti di parte speciale*, cit., 846.

³⁷⁹ V. BARTOLI, PELLISSERO, SEMINARA, *Diritto penale: lineamenti di parte speciale*, cit., 848.

³⁸⁰ Cfr. BARTOLI, PELLISSERO, SEMINARA, *Diritto penale: lineamenti di parte speciale*, cit., 849.

richiede, infatti, che la manifestazione del metodo mafioso avvenga quantomeno nella forma della spendita della fama criminale.

L'art. 416-*bis* c.p. è da considerarsi, inoltre, reato permanente che si consuma ove sussistano tutti gli elementi della fattispecie.

Per quanto concerne la configurabilità del tentativo, la dottrina prevalente dubita rispetto all'ammissibilità dello stesso in quanto, se l'organizzazione rispetta i connotati specifici individuati dalla norma, è già idonea ad integrare la fattispecie incriminatrice; in caso contrario, o non esiste l'associazione illecita o sussiste un'associazione a delinquere *ex art.* 416 c.p.³⁸¹

Altri autori, pur consapevoli delle difficoltà di individuare il fatto impeditivo che consente di distinguere il reato tentato da quello consumato, ritengono comunque applicabile il tentativo di partecipazione all'associazione mafiosa³⁸². L'istituto in esame opererebbe soltanto dopo che si sia manifestata l'adesione al sodalizio e a seguito dell'accettazione da parte degli altri associati dell'ingresso del nuovo partecipe³⁸³.

Sotto il profilo soggettivo, ai fini dell'integrazione della fattispecie, è necessario il dolo specifico, inteso come coscienza e volontà di partecipare ad un'associazione che fa ricorso al metodo mafioso con il fine di realizzarne il particolare programma³⁸⁴. La dottrina maggioritaria ritiene che debba sussistere la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad adoperare per l'attuazione del comune programma delinquenziale con qualsiasi condotta idonea alla conservazione ovvero al rafforzamento della struttura associativa³⁸⁵.

Un tema particolarmente dibattuto è il concorso esterno in associazione mafiosa.

³⁸¹ Così TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 126.

³⁸² In argomento LATTANZI LUPO, *Codice Penale, rassegna di giurisprudenza e dottrina*, cit., 424.

³⁸³ Cfr. SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., 132 ss.

³⁸⁴ Sul punto GAMBERINI, MADIA, DELLA RAGIONE, *Manuale di diritto penale*, cit., 872.

³⁸⁵ In tal senso LATTANZI LUPO, *Codice Penale, rassegna di giurisprudenza e dottrina*, cit., 420.

Il primo riconoscimento della configurabilità del concorrente esterno avvenne con la nota sentenza *Demiry* del 1994³⁸⁶. Le Sezioni Unite risolsero il contrasto interpretativo delimitando l'applicabilità dell'istituto in esame agli stati di fibrillazione dell'associazione. In particolare, si evidenziava l'occasionalità, la temporaneità e la fungibilità della figura del concorrente esterno nonché la sua attinenza alla patologia dell'associazione che si trova costretta ad attingere alle risorse necessarie al perseguimento dei propri obiettivi al suo esterno.

Tale ricostruzione è stata sottoposta ad una critica revisione in una sentenza successiva, in particolare rispetto alla difficoltà di distinguere l'aiuto portato all'organizzazione nei momenti di crisi. Ciò posto risultava necessario un nuovo intervento delle Sezioni Unite (sentenza *Carnevale*) con cui è stata ribadita l'ammissibilità di un contributo esterno materiale a condizione che fosse concreto, specifico, consapevole, volontario ed avesse un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione e del rafforzamento dell'associazione³⁸⁷.

Dopo pochi anni, in ossequio ai principi enunciati dalla sentenza *Franzese*³⁸⁸ in tema di causalità, le Suprema Corte si riunisce nella sua massima composizione precisando che il contributo atipico del concorrente esterno deve avere «una reale efficienza causale»³⁸⁹. Occorre, dunque, che il concorso esterno sia stato condizione necessaria, secondo lo schema della *condicio sine qua non*, per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell'evento lesivo.

Nonostante gli importanti approdi della sentenza *Mannino*, che ha definito il perimetro nel quale collocare il concorso esterno, la successiva prassi giurisprudenziale si è dimostrata ondivaga³⁹⁰.

³⁸⁶ Cfr. Cass. Sez. Un., 5 ottobre 1994, n. 16.

³⁸⁷ V. Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2002, n. 22327.

³⁸⁸ Così Cass. Sez. Un., 20 luglio 2002, n. 30328.

³⁸⁹ Cfr. Cass. Sez. Un., 12 luglio 2005, n. 33478.

³⁹⁰ Tra le varie, si segnalano Cass. Sez. Un. 3 marzo 2020, n. 8545 (Sezioni Unite *Chiocchini*) e Cass. pen., Sez. VI, 9 settembre 2020, n. 25619 (sentenza *Pittelli*).

3.2.2. L'associazione di stampo mafioso quale reato presupposto del delitto di riciclaggio

I rapporti tra delitti di riciclaggio e associazione di stampo mafioso sono stati oggetto di analisi della pronuncia della Sezioni Unite del 2014³⁹¹.

Il primo profilo analizzato dalla Corte di legittimità concerneva la possibilità che il delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p. fosse di per sé produttivo di profitti e, in quanto tale in grado di assurgere a reato presupposto del riciclaggio e del reimpiego³⁹².

L'approdo raggiunto dal Collegio, che dimostra di abbracciare la più consolidata giurisprudenza sul punto, è nel senso di ammettere che l'associazione di stampo mafioso possa originare proventi illeciti, sottolineando, peraltro, come tra i fini del sodalizio criminale rientri anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività di per sé lecite, servendosi tuttavia del metodo mafioso³⁹³. Tale posizione è confermata tanto dalla rubrica dell'articolo in esame, quanto dalla conformazione della fattispecie, che oltre a prevedere finalità alternative, al comma 7 riserva un ruolo di primo ordine dalla confisca³⁹⁴.

Ciò posto si tende ad escludere il concorso con i delitti di riciclaggio e reimpiego nei casi in cui le rispettive condotte siano state commesse dai membri del sodalizio criminoso.

Al contempo, nell'analisi degli innesti tra i due delitti in esame, la Corte di Cassazione giunge a negare il concorso tra l'art. 416- *bis* c.p. e gli artt. 648- *bis* e *ter* c.p. nelle ipotesi in cui il l'autore della condotta di riciclaggio o reimpiego sia altresì autore o concorrente del reato presupposto sia esso quello di associazione di stampo mafioso ovvero il reato fine³⁹⁵.

³⁹¹ V. Cass. Sez. Un., 27 febbraio 2014, n. 25191.

³⁹² In tal senso GULLO, *Criminalità organizzata, riciclaggio e autoriciclaggio*, in MEZZETTI, LUPARIA DONATI (diretto da), *La legislazione antimafia*, Bologna, 2020, 229.

³⁹³ In argomento GALLUCCIO, *LE Sezioni Unite sui rapporti tra riciclaggio illecito reimpiego e associazione di tipo mafioso*, in *Dir. pen. contemp.*, 2014.

³⁹⁴ Così GULLO, *Criminalità organizzata, riciclaggio e autoriciclaggio*, cit., 230.

³⁹⁵ In tal senso GULLO, *Criminalità organizzata, riciclaggio e autoriciclaggio*, cit., 230.

3.2.3. La circostanza aggravante del riciclaggio: 416-bis comma 6

Ai sensi del comma 6 dell'art. 416-bis c.p «se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà».

Tale circostanza aggravante, già presente nella versione originaria della norma, è stata ridenominata in dottrina “aggravante del riciclaggio”.

La *ratio* della disposizione in esame è stata individuata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione «nella necessità di sanzionare più efficacemente l'inserimento delle associazioni mafiose nei circuiti dell'economia legale grazie alla maggiore liquidità derivante dai delitti costituenti una sostanziale progressione criminosa rispetto al reato-base, così concretizzando una più articolata e incisiva offesa degli interessi protetti»³⁹⁶.

L'aggravante, quindi, si inserisce nel momento di maggior sviluppo della dimensionale imprenditoriale mafiosa e consolida l'enorme disponibilità di risorse finanziarie dovuta agli elevati profitti dell'attività illegale³⁹⁷. Del resto è proprio con la commissione di altri delitti e con il controllo di attività economiche che si attuano le finalità del programma mafioso e si conclude il ciclo criminale.

Inoltre, secondo la dottrina maggioritaria, non è necessario che il denaro reimpiegato dall'associazione mafiosa provenga necessariamente dai delitti commessi dalla stessa, risultando sufficienti, ai fini dell'applicabilità della circostanza aggravante, anche i proventi originari da reati realizzati da altri soggetti criminali³⁹⁸.

Ancora, come stabilito espressamente dalla disposizione, non è necessario che il finanziamento dell'attività illecita derivi interamente dai fondi provenienti dal delitto. Infatti, nella prassi, accade spesso che

³⁹⁶ Cfr. Cass. Sez. Un., 27 febbraio 2014, n. 25191.

³⁹⁷ In argomento TURONE, BASILE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 405.

³⁹⁸ Sul punto PALAZZO, *La recente legislazione penale*, Padova, 1985, 231; DE FRANCESCO, *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, in *Digesto disc. pen.*, vol. I, Torino, 1987, 314; PECORELLA, *Circolazione del denaro e riciclaggio*, cit., 1234; SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., 123 s; più di recente v. TURONE, BASILE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 406.

l'imprenditorialità mafiosa si alimenti con gli utili della gestione formalmente lecita: c.d. finanziamento misto³⁹⁹.

L'aggravante in esame, stante la sua natura oggettiva, non rientra tra quelle richiamate dall'art 118 c.p., sicché essa può essere valutata a carico di tutti i membri del sodalizio, e dunque, non soltanto nei confronti di chi gestisce materialmente le attività economiche⁴⁰⁰. Ciò posto, l'applicazione della norma risulta in ogni caso subordinata alla consapevolezza circa il reimpiego dei proventi illeciti.

Muovendo dalla *ratio* di tale circostanza, nonché dall'assenza di clausole di limitazione o esclusione della responsabilità, la Corte di Cassazione conclude nel senso della sua piena configurabilità anche nei confronti dell'associato che sia stato autore del delitto che ha generato i proventi oggetto di successivo reimpiego da parte sua⁴⁰¹.

La giurisprudenza ha, poi, precisato un ulteriore criterio per l'applicazione dell'aggravante in oggetto.

Secondo la Suprema Corte occorre che l'attività economica abbia una rilevanza particolarmente significativa, valutata non in relazione alle singole operazioni commerciali o ai singoli atti di gestione, ma considerando l'influenza predominante che essa esercita sul mercato in termini di concorrenza⁴⁰².

In senso tecnico, si tratta di una circostanza ad effetto speciale posto che determina un aumento della pena in misura superiore rispetto al canonico incremento di un terzo.

Infine, per quanto attiene alle nozioni di prodotto, profitto e prezzo, non emergono particolari difficoltà nella loro definizione, in quanto tutti e tre sono espressamente richiamati e equiparati negli effetti⁴⁰³. Pertanto, si conferisce un ampio raggio di applicazione alla norma.

³⁹⁹ Così TURONE, BASILE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 406.

⁴⁰⁰ In tal senso ROMANO, *Le associazioni di stampo mafioso*, Milano, 2015, 193.

⁴⁰¹ V. Cass. Sez. Un., 27 febbraio 2014, n. 25191. Si può affermare, dunque, che la circostanza aggravante non è "assorbita" nel reato che ha generato la ricchezza.

⁴⁰² Cfr. Cass. pen., Sez. V, 25 gennaio 2012, n. 12251.

⁴⁰³ In argomento TURONE, BASILE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 407.

3.3. L'impresa mafiosa

Le mafie, fin dalla loro origine⁴⁰⁴, hanno mostrato un forte interesse nei processi economici, spinte dalla necessità di trasformare i proventi delle loro attività illecite in investimenti apparentemente legittimi. Tale meccanismo, che consente alle stesse di radicarsi nel tessuto dell'economia legale, risponde all'esigenza di ostacolare l'identificazione dell'origine criminale dei capitali.

Ciò che emerge dalle numerosi analisi scientifiche del fenomeno è la centralità del metodo con cui le associazioni di stampo mafioso investono il loro patrimonio.

Questo aspetto, considerato lo snodo cruciale della questione, rileva non soltanto sul piano strettamente strumentale ma anche nella dinamica di complessi *iter criminis*, e dunque, per il raffronto con il disvalore proprio dei reati strumentali connessi a quelli di occultamento del profitto conseguito con la realizzazione dei reati presupposto⁴⁰⁵.

In passato si ricorreva alla tecnica del c.d. "prestanome"; tuttavia, senza notevoli difficoltà, durante le indagini si individuavano in capo agli intestatari fittizi quei necessari elementi di sproporzionalità rispetto al reddito dichiarato e incapacità di giustificare la legittima provenienza dei beni⁴⁰⁶.

Ad oggi la situazione risulta mutata. Da un lato, in quanto l'evoluzione dell'intestazione fittizia ha fatto sì che siano coinvolti i liberi professionisti, possessori di un reddito tale da giustificare il possesso di quei valori, rendendo estremamente complessa l'indagine dell'autorità giudiziaria;

⁴⁰⁴ Cfr. *supra* par 3.2.

⁴⁰⁵ Così MEZZETTI, *L'impresa mafiosa*, in MEZZETTI, LUPARIA DONATI (diretto da), *La legislazione antimafia*, Bologna, 2020, 208 s.

⁴⁰⁶ Il riferimento è all'art. 12 *quinquies*, d.l. 306/1992 che richiedeva quali presupposti per l'individuazione di un'intestazione fittizia la sproporzionalità del reddito dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito e l'incapacità di giustificarne la legittima provenienza. Come anticipato, tali requisiti si manifestavano *icto oculi* all'autorità giudiziaria in quanto, nella prassi originaria, i beni che l'indagato voleva trasferire fraudolentemente erano intestati a soggetti terzi che, seppur non strettamente nullatenenti, non erano evidentemente in grado di acquisire lecitamente quel genere di ricchezze. Per ulteriori approfondimenti v. MEZZETTI, *L'impresa mafiosa*, cit, 209.

dall'altro lato, poiché a tale prassi si accompagna l'investimento del denaro nel luogo in cui l'associazione stessa è insediata⁴⁰⁷.

Pertanto, piuttosto che ricorrere a persone fisiche o giuridiche che si apprestano a svolgere il ruolo di prestanome, «l'associazione mafiosa si riproduce, si diffonde e si infiltra nel territorio appena conquistato, contaminandolo dall'interno ovvero costituisce essa stessa un'impresa che [...] gode di un autentico monopolio»⁴⁰⁸.

L'impresa mafiosa, per sua natura, si impone come soggetto dominante nelle relazioni economiche giacché esercita un controllo che priva la controparte di reali alternative di mercato. Sebbene astrattamente sia possibile rivolgersi ad altri operatori del mercato, in pratica questa scelta è impedita dalla presenza di un soggetto che, attraverso il controllo mafioso sul settore economico di riferimento, condiziona le decisioni degli interlocutori. Questo sistema si spinge al punto che l'imprenditore mafioso si sostituisce al committente nella selezione dei fornitori dando origine a veri e propri "cartelli mafiosi", il cui accesso è riservato esclusivamente ai membri delle famiglie appartenenti all'organizzazione criminale⁴⁰⁹. In tal modo, si compromette irrimediabilmente il regolare svolgimento della concorrenza sul mercato.

Peraltro, il controllo economico esercitato dalle mafie si manifesta in maniera discreta, quasi silente, posto che ciò che rileva all'esterno è una relazione contrattuale di lunga durata, mentre i metodi violenti utilizzati per ottenere la commessa restano nascosti, essendo avvenuti in un momento precedente.

Inoltre, si attua una scissione tra chi ha esercitato la violenza e chi gestisce effettivamente le società beneficiarie, la cui titolarità è schermata da intestazioni fittizie. Da ultimo, va sottolineato come l'esecuzione della commessa realizzi l'interesse contrattuale del committente, il quale si mostra disinteressato ai profili inerenti le modalità di gestione dell'appalto

⁴⁰⁷ In argomento MEZZETTI, *L'impresa mafiosa*, cit., 209.

⁴⁰⁸ Così MEZZETTI, *L'impresa mafiosa*, cit., 209.

⁴⁰⁹ In tal senso ADESSO, *Tutela del mercato e strumenti di contrasto dell'impresa mafiosa*, in *Rivista di studi e ricerca sulla criminalità organizzata*, vol. VIII, 4, 08/2023, 85.

e il possesso di requisiti di onorabilità⁴¹⁰. Senza dubbio, quest'ultimo risulta l'aspetto più rilevante, in quanto ne consegue che il committente non reagisce all'abuso subito.

Emerge, dunque, il dato patologico della relazione economica instaurata posto che il committente non si attiva né nel denunciare l'impresa mafiosa, che ha fuorviato la sua libertà di scelta economica, al fine di eliminarla dal mercato; né tantomeno si muove nel senso di adottare modelli organizzativi idonei a neutralizzare il rischio di entrare in contatto con imprese criminali. Anzi, la scelta si orienta verso il recupero di efficienza e sostenibilità economica del *business* attraverso strategie commerciali che rendono l'abuso non solo tollerabile ma in alcuni casi perfino vantaggioso⁴¹¹.

Dunque, l'imprenditore non è sempre vittima dell'associazione, ma spesso approfitta delle richieste del mafioso per ottenere vantaggi e quindi tale condotta assume carattere illecito, risolvendosi, a seconda dei casi, in partecipazione all'associazione o concorso esterno⁴¹².

Il *discrimen* tra imprenditore vittima e imprenditore colluso non è stato individuato facilmente neppure dalla Suprema Corte che, in più occasioni, ha evidenziato la delicatezza e la complessità della questione in esame⁴¹³. Successivamente la Corte di Cassazione si è espressa nel senso di ritenere colluso l'imprenditore che si trova «in rapporto sinallagmatico con la cosca tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità; mentre è vittima l'imprenditore che, soggiogato dall'intimidazione, non viene a patti con il sodalizio, ma cede all'imposizione subendo il danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno»⁴¹⁴.

Restano, tuttavia, dubbi rispetto a taluni casi limite: si pensi all'imprenditore che subisce richieste estorsive e chiede protezione all'organizzazione

⁴¹⁰ Cfr. ADDESSO, *Tutela del mercato e strumenti di contrasto dell'impresa mafiosa*, cit., 86.

⁴¹¹ Sul punto ADDESSO, *Tutela del mercato e strumenti di contrasto dell'impresa mafiosa*, cit., 86.

⁴¹² In argomento MEZZETTI, *L'impresa mafiosa*, cit., 213.

⁴¹³ Cfr. Cass. pen., Sez. I, 15 gennaio 1999, in *Riv. pen.*, 1999, 251.

⁴¹⁴ V. Cass. pen., Sez. V, 3 giugno 2015, n. 24771.

mafiosa a cui paga il c.d. “pizzo” o, ancora, all’imprenditore che decide di investire in un determinato luogo e chiede all’associazione criminale cui corrisponde il pizzo di intercedere al fine di ottenere un prezzo di favore con l’altra organizzazione operante su quel territorio⁴¹⁵. In questi casi, a ben vedere, l’imprenditore non otterrebbe un vantaggio ingiusto, quanto piuttosto un minor danno.

Appare corretto, dunque, affermare che, tra l’immagine dell’imprenditore colluso e quella dell’imprenditore vittima, vi sono realtà più difficili da classificare e ascrivibili alla c.d. zona grigia.

Del resto si era già sostenuto in passato che «non è ammissibile sostenere che versare una percentuale da parte dell’imprenditore al mafioso sia un atto innocente: implica, nella migliore delle ipotesi, il riconoscimento dell’autorità mafiosa»⁴¹⁶; tuttavia, sul piano giuridico la corrispondenza del pizzo è considerata condotta non punibile in quanto risponde all’esigenza di non entrare in conflitto con l’organizzazione criminale⁴¹⁷.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, sussiste, in taluni casi, la scriminante dello stato di necessità di cui all’art. 54, comma 3 c.p. In particolare, rileva l’ipotesi in cui l’imprenditore nega di aver subito richieste estorsive da esponenti mafiosi a fronte di una minaccia subita, ciononostante, ove ricorrano i requisiti della causa di giustificazione, la mancata denuncia di estorsione non costituisce ipotesi di favoreggiamento⁴¹⁸.

La dottrina evidenzia come il rischio di denuncia si riduca fortemente quando le parti, sulla base di accordi condivisi, ottengono reciproci vantaggi. In tal caso, il rapporto non si configura più come una relazione di sudditanza, ma assume le caratteristiche di un distorto sinallagma⁴¹⁹.

⁴¹⁵ Così MEZZETTI, *L’impresa mafiosa*, cit., 214.

⁴¹⁶ In argomento FALCONE, *Cose di Cosa Nostra*, Milano, 1991, 93 ss.

⁴¹⁷ Sul punto DE FLAMMINEIS, *Impresa mafiosa ed impresa vittima: segmenti di intersecazione e la figura del concorrente esterno estorto*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 2, 153.

⁴¹⁸ Cfr. Cass. pen. Sez. VI, 10 novembre 2010, n. 42928. In senso critico ACQUAUROLI, *Una discutibile applicazione dell’art. 54, terzo comma c.p.*, in *Giust. pen.*, 1993, II, 593.

⁴¹⁹ Sul punto MEZZETTI, *L’impresa mafiosa*, cit., 212.

Ancora, secondo alcuni autori, nella delimitazione delle situazioni in cui un imprenditore è vittima o connivente, è necessario considerare che quando vengono commessi reati nell'alveo dell'organizzazione criminale, essi mutano i loro elementi originali assumendo le vesti delle caratteristiche derivanti dal mondo mafioso⁴²⁰. Si pensi all'impiego della forza intimidatrice che genera una vera e propria estorsione ambientale, comportando che la figura dell'imprenditore muterà da vittima a colluso a seconda dell'effetto che l'intimidazione mafiosa ha avuto nei suoi riguardi. Ciò posto, va sottolineato come le imprese e le consorterie mafiose condividano la finalità ultima delle loro attività e, dunque, la massimizzazione dei profitti.

A questo punto risulta doverosa una specificazione. L'impresa *stricto sensu* criminale, contraddistinta dal ricorso al crimine come strumento ordinario di svolgimento della propria attività economica, si distingue dalla c.d. "criminalità d'impresa", caratterizzata dal perseguimento del medesimo fine di massimizzazione del profitto, che tuttavia tenta di raggiungere tramite il compimento di attività quantomeno parzialmente lecite.

Ne consegue l'esigenza di discernere anche le differenti modalità d'infiltrazione criminale nell'economia lecita allo scopo di evitare di confondere le due nozioni di impresa occasionalmente delinquente e impresa criminale⁴²¹.

Quest'ultima tipologia, senza dubbio la più pericolosa, sopravvive nel contesto economico lecito in virtù di un circuito criminale chiuso grazie al quale continua a perseguire il proprio fine di massimizzazione del profitto. Ciò è possibile tramite il ricorso ad un meccanismo "triangolare" (falso in bilancio-corrruzione-riciclaggio) che, combinando tra loro delitti di natura diversa, riesce a raggiungere l'inabissamento e, dunque, la *confusio* tra economia lecita ed illecita⁴²².

Conclusa tale doverosa premessa, l'analisi procederà con l'esame delle finalità "di monopolio" cui è diretta l'impresa e, quindi, l'acquisizione della

⁴²⁰ In tal senso MEZZETTI, *L'impresa mafiosa*, cit., 212.

⁴²¹ Così MEZZETTI, *L'impresa mafiosa*, cit., 217.

⁴²² Sul punto MEZZETTI, *L'impresa mafiosa*, cit., 217.

gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici così come delineate dall'art. 416-*bis* c.p.

Fin dall'introduzione della norma, la dottrina ha osservato che le attività economiche di cui la disposizione ipotizza la gestione o il controllo vanno intese in senso ampio, potendo trattarsi indifferentemente di attività agricole, industriali, commerciali, imprenditoriali, e potendo appartenere tanto al settore privato quanto a quello pubblico⁴²³.

Inoltre, ai sensi dell'art. 416-*bis* c.p., la gestione o il controllo delle attività economiche possono assumere anche forma indiretta. È chiara, dunque, la volontà di ampliare il raggio di applicazione della norma tanto alle ipotesi di interposizione di persona quanto agli schemi di tipo societario soventi utilizzati nella prassi.

Si assiste ad un monopolio di fatto dell'impresa criminale che comporta un danno sociale inaccettabile dal momento che tale risultato è costruito grazie all'impiego sistematico dell'intimidazione e della violenza.

A ciò si aggiunge un'indagine sociologica⁴²⁴ che evidenzia i vantaggi competitivi acquisiti dall'impresa mafiosa, che consentono alla stessa di essere in una costante posizione di superiorità economica rispetto alle altre. Innanzi tutto l'impresa mafiosa opera sotto un vero e proprio "ombrello protettivo", che le garantisce una posizione privilegiata. Attraverso la minaccia, l'intimidazione e la violenza, la concorrenza viene scoraggiata o addirittura eliminata, rendendo il settore in cui opera un mercato regolato dalla forza mafiosa. In questo contesto, l'impresa criminale è in grado di assicurarsi merci, materie prime a prezzi di favore, appezzamenti di terreno, nonché commesse, appalti senza dover necessariamente competere sulla base di meri criteri economici⁴²⁵.

⁴²³ Si pensi all'edilizia, ai trasporti, ai mercati, agli appalti di opere pubbliche. Per ulteriori approfondimenti sul punto v. TURONE, BASILE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 207, secondo il quale il termine "gestione" va inteso nella sua accezione lata e dunque quale sinonimo di esercizio di attività aventi rilevanza economica; mentre il termine "controllo" esprime il condizionamento che si è in grado di esercitare su una determinata attività relativa ad uno specifico settore economico.

⁴²⁴ In tal senso ARLACCHI, *La mafia imprenditrice. Dalla Calabria al centro dell'Inferno*, Milano, 2007, 109 ss.

⁴²⁵ In tal senso TURONE, BASILE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 208.

Di tale aspetto monopolistico il legislatore ha tenuto conto introducendo una norma *ad hoc*⁴²⁶ volta a punire l'illecita concorrenza con minaccia o violenza: difatti si può affermare che la capacità d'intimidazione del metodo mafioso è in grado di fungere da barriera doganale ed espungere le imprese non mafiose dal mercato.

Il secondo vantaggio competitivo consiste nella compressione salariale e nella maggiore fluidità della manodopera, che si traducono in una significativa riduzione dei costi operativi⁴²⁷.

Il terzo profilo attiene alla solidità di tipo finanziario di cui gode l'impresa mafiosa, posto che, come si è affermato in dottrina, per la stessa l'attività illegale svolge la stessa funzione ricoperta dal sistema bancario nel modello imprenditoriale sano⁴²⁸.

L'organizzazione mafiosa, dunque, investe i proventi derivanti da attività criminali all'interno del circuito delle attività economiche legali utilizzando le imprese come strumenti di riciclaggio o di copertura per traffici illeciti. Negli ultimi decenni l'imprenditorialità mafiosa si è ulteriormente affinata ed ha costruito un nuovo modello di impresa c.d. "a partecipazione mafiosa". Attraverso lo strumento della "compartecipazione", l'organizzazione mafiosa è in grado di controllare imprese che sono nate operando nella legalità e che godono di un'elevata rispettabilità nel mercato, offrendo loro capitali e contribuendo all'ampliamento delle realtà imprenditoriali: c.d. "imprese catturate"⁴²⁹.

Ciò posto in merito alla gestione e il controllo delle attività economiche, risulta doveroso un approfondimento sull'influenza che l'associazione mafiosa esercita sugli organi amministrativi. In particolare, l'art. 416-*bis* c.p. fa riferimento a concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, tuttavia, in dottrina si ritiene, a dispetto di quanto sembrerebbe emergere dalla *littera legis*, che si tratti di un'elencazione puramente esemplificativa.

⁴²⁶ Si tratta dell'art. 513-*bis* c.p., introdotto dalla stessa legge Rognoni-La Torre, secondo il quale «Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni».

⁴²⁷ Così TURONE, BASILE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 208 s.

⁴²⁸ In tal senso ARLACCHI, *La mafia imprenditrice*, cit., 120.

⁴²⁹ In argomento TURONE, BASILE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 210.

Invero, la forza intimidatrice del vincolo associativo non agisce, in genere, direttamente sugli amministratori pubblici⁴³⁰, ma nei confronti degli altri soggetti che potrebbero avvantaggiarsi dei provvedimenti amministrativi al fine di scoraggiarne la concorrenza⁴³¹.

Va detto che nonostante l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici⁴³² nel luglio del 2023, ancora risultano esserci margini per l'infiltrazione mafiosa in materia di appalti e concessioni⁴³³. Innanzi tutto la forza criminale dell'associazione è in grado di incidere sulla regolarità del c.d. procedimento di evidenza pubblica al fine di perseguire l'illegale accaparramento delle commesse. In secondo luogo, sebbene il legislatore abbia dedicato particolare attenzione alla materia del subappalto, cercando di renderlo meno appetibile alle imprese mafiose, non sembra potersi ritenere raggiunto tale obiettivo. Ancora, il Codice agli artt. 94 e seguenti contempla alcune cause di esclusione degli operatori economici dalle procedure per l'aggiudicazione dei contratti pubblici, individuate in una partecipazione o contiguità degli stessi alle associazioni mafiose⁴³⁴.

Del resto, la materia degli appalti di opere pubbliche è sempre stato terreno fertile per le organizzazioni di stampo mafioso. Infatti già la Commissione parlamentare antimafia della XI legislatura, nella "Relazione sui rapporti tra mafia e politica" del 1993, ha riconosciuto che il controllo degli appalti pubblici costituisce «uno dei principali terreni di incontro tra mafia,

⁴³⁰ Di norma gli stessi vengono indotti a favorire il gruppo mafioso attraverso accordi di tipo corruttivo-collusivo.

⁴³¹ Così TURONE, BASILE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 212.

⁴³² Cfr. d.lgs 36/2023.

⁴³³ Per ulteriori approfondimenti in merito alla rilevanza del nuovo codice dei contratti pubblici per il contrasto all'impresa mafiosa v. ADESSO, *Tutela del mercato e strumenti di contrasto dell'impresa mafiosa*, cit., 89 ss.

⁴³⁴ Tra le cause di esclusione più direttamente finalizzate a prevenire condizionamenti mafiosi si rinvengono: la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per una serie tassativa di delitti, tra cui compare anche l'associazione di stampo mafioso, nonché qualsiasi altro delitto commesso avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dal medesimo articolo. Ancora, costituisce ulteriore causa di esclusione automatica dalla partecipazione alle procedure di gara la sussistenza di ragioni di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del codice antimafia a carico delle persone alle quali è stata applicata in via definitiva una misura di prevenzione ovvero la sussistenza di un tentativo d'infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 dello stesso codice. Per ulteriori approfondimenti v. TURONE, BASILE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 216 s.

imprenditori, uomini politici, funzionari amministrativi» con l'obiettivo più immediato di «lucrare tangenti, collocare manodopera nei subappalti, far acquisire le forniture dalle ditte amiche» e con quello più generale di «controllare gli aspetti essenziali della vita politica e economica del territorio»⁴³⁵.

Un ambito particolarmente florido per le imprese mafiose è, inoltre, quello delle costruzioni e dell'edilizia. In particolare, i gruppi mafiosi sono interessati a condizionare il rilascio delle licenze edilizie, le quali, come è noto, vanno richieste all'autorità comunale⁴³⁶. Dunque, tramite un sistema corruttivo, che stavolta, però, coinvolge i pubblici uffici, si consentono sistematici abusi edilizi con conseguenti arricchimenti delle consorterie mafiose.

Da ultimo, sembra corretto effettuare un richiamo alla disciplina della responsabilità amministrativa da reato degli enti. Se da un lato non vi è dubbio che l'impresa mafiosa ontologicamente strida con la *ratio* alla base del d.lgs. 231/2001⁴³⁷, d'altro canto l'associazione di stampo mafioso è annoverata tra i reati presupposto⁴³⁸.

Dunque, risulta esserci una frizione tra l'inserimento nel catalogo dei reati di mafia e l'impostazione del decreto –in particolare, rispetto all'efficacia degli strumenti preventivi e repressivi ivi previsti- in quanto non si può affermare che tali reati siano tipici soltanto di un'impresa occasionalmente lecita e non anche di un'impresa *stricto sensu* criminale⁴³⁹.

In particolare, in dottrina ci si interroga sulla configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa laddove la persona fisica, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, fornisca un apporto funzionale all'organizzazione criminale⁴⁴⁰.

⁴³⁵ Così TURONE, BASILE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 218.

⁴³⁶ In tal senso TURONE, BASILE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 228.

⁴³⁷ Posto che le imprese destinatarie del decreto sono quelle lecite al cui interno occasionalmente vengono commessi fatti penalmente rilevanti.

⁴³⁸ Sul punto MEZZETTI, *L'impresa mafiosa*, cit., 222.

⁴³⁹ In argomento VISCONTI, *Proposte per recidere il nodo mafia-imprese*, in *Dir. pen. cont.*, 2014, 10 ss.

⁴⁴⁰ Così MINO, *La responsabilità degli enti*, in ROMANO (a cura di), *Le associazioni di tipo mafioso*, Torino, 2015, 275.

Ancora, ulteriori perplessità si rinvergono rispetto alla compatibilità dei reati associativi in genere con il principio di tassatività di cui all'art. 2 del d.lgs. 231/2001⁴⁴¹.

Ciò detto la questione di maggior rilievo concerne i modelli organizzativi di gestione e controllo che l'ente è tenuto ad adottare al fine di prevenire la commissione di reati e di non incorrere in responsabilità nel caso in cui siano realizzati gli illeciti.

È chiaro, dunque, che se i delitti vengono posti in essere da un'impresa criminale *tout court*, non appare giustificabile un'esenzione di responsabilità posto che non sono configurabili regole cautelari per gli enti intrinsecamente illeciti⁴⁴².

Quanto esposto finora attiene al nucleo classico del modo di agire della criminalità mafiosa, tuttavia, nel corso del tempo l'evoluzione digitale ha consentito anche alla mafie storiche di stare al passo con il progresso, sfruttando al massimo le zone d'ombra dei nuovi strumenti informatici.

3.4. Lo sfruttamento delle vulnerabilità digitali da parte delle mafie

La criminalità organizzata ha rapidamente adottato le tecnologie digitali per espandere le proprie attività illecite, sfruttando innovazioni come criptovalute e *ransomware* al fine di ottenere profitti sempre più elevati.

La rapida evoluzione digitale, che ha trovato nella pandemia la spinta conclusiva per proiettare *online* la quasi totalità delle attività, ha indotto le organizzazioni criminali ad assoldare i più capaci tecnici per impiegarli nelle attività criminali in rete «nella ferma convinzione che il digitale sia la nuova frontiera da conquistare, assai più redditizia per rapporto tra rischio e ricavi attesi dei metodi tradizionali con cui hanno sostenuto finora la propria economia»⁴⁴³.

⁴⁴¹ In tal senso SABIA, *I reati di criminalità organizzata, con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, Torino, 2020, 397.

⁴⁴² Cfr. MEZZETTI, *L'impresa mafiosa*, cit., 223.

⁴⁴³ Sul punto IEZZI, RAZZANTE, *Algoritmo Criminale. Come mafia, cyber e AI riscrivono le regole del gioco*, in *Il Sole 24 Ore*, 2025, VIII s.

Il riciclaggio di proventi illeciti mediante criptovalute –che garantisce una maggior tutela e una minore possibilità di essere identificati- le truffe informatiche, l’accesso alle banche dati aziendali, il furto d’identità e il gioco d’azzardo sul *web* costituiscono le principali modalità d’azione della criminalità organizzata cibernetica.

Rimandando alla sede opportuna le caratteristiche delle criptovalute⁴⁴⁴, si evidenzia come la crescente domanda delle stesse ne favorisce l’adozione nel mondo legale, ma al contempo potenzia ulteriormente la diffusione del *ransomware*⁴⁴⁵, creando un circolo vizioso.

Le *gang ransomware* rappresentano, pertanto, una forma evoluta e sofisticata di criminalità informatica, che mediante il c.d. modello di affiliazione, coinvolge soggetti esterni al fine di condurre attacchi informatici⁴⁴⁶. Di norma il processo di affiliazione consiste in cinque passaggi: innanzi tutto le *gang ransomware* cercano attivamente individui altamente specializzati che siano disposti a compiere attacchi di questo tipo, dopodiché trasferiscono agli affiliati strumenti e risorse necessari. Il passo successivo consiste nella vera e propria esecuzione dell’attacco pianificato, che può comportare la distribuzione del *malware* tramite *e-mail phishing* ovvero lo sfruttamento di vulnerabilità *software*⁴⁴⁷. A questo punto soltanto si procede alla negoziazione del riscatto. Di norma, se gli affiliati possono essere responsabili della comunicazione con le vittime, sono le *gang ransomware* che –assicuratesi che i dati dei soggetti colpiti siano stati cifrati

⁴⁴⁴ Cfr. *supra* cap. II, par. 2.2.

⁴⁴⁵ Per *ransomware* si intende un tipo di *malware* che limita l’accesso del dispositivo che infetta, richiedendo un riscatto (in inglese *ransom*) da pagare per rimuovere la limitazione. Nel 1989 uno studente universitario indiano progettò e distribuì quello che è stato poi considerato in ambito scientifico il precursore del moderno *ransomware*: il Trojan AIDS, considerato il primo *malware* a cifrare i file delle vittime richiedendo un riscatto. Con il tempo, il fenomeno ha assunto sempre più valore, al punto che la legge n. 90/ 2024 ha introdotto un nuovo reato di estorsione. Tale nuova fattispecie–da ascrivere al catalogo dei reati informatici– si impone, dunque, quale risposta normativa all’estorsione informatica mediante *ransomware*, prevedendo un trattamento sanzionatorio più aspro per tali condotte. In particolare, ai sensi del comma 3 dell’art. 629 c.p. si punisce con la reclusione da sei a dodici anni, e con la multa, chiunque, mediante accesso abusivo, intercettazioni, danneggiamento di dati o sistemi informatici, ovvero minacciando di compiere tali condotte, costringa qualcuno a fare o omettere qualcosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

⁴⁴⁶ In argomento IEZZI, RAZZANTE, *Algoritmo Criminale*, cit., 22.

⁴⁴⁷ Così IEZZI, RAZZANTE, *Algoritmo Criminale*, cit., 23.

con successo—si occupano di gestire la richiesta di pagamento del riscatto e la fornitura delle chiavi di decrittazione⁴⁴⁸. Infine, avviene la divisione dei profitti secondo uno schema che attribuisce la percentuale maggiore di quanto incassato alla *gang* stessa.

Con particolare riguardo alle tecniche di *cyberlaundering*⁴⁴⁹ va detto che il fenomeno è in forte espansione posto che nel 2022 quasi 23, 8 miliardi di dollari in criptovalute sono stati inviati da indirizzi illeciti, registrando una crescita del 68 % rispetto all'anno precedente⁴⁵⁰.

L'avanzamento tecnologico ha, pertanto, aperto nuove possibilità alla criminalità organizzata, consentendo l'evoluzione dei tradizionali schemi criminali nel *cyberspace*. Sicché, come accade nel mondo reale, anche in quello digitale le attività illecite si svolgono nell'ombra del *dark web*.

In particolare, nel cyberspazio, i *marketplace* del *dark web* sono da considerare come dei crocevia virtuali dove la criminalità organizzata trova un fertile terreno di scambio e un punto d'incontro con il *cybercrime*⁴⁵¹. Tali piattaforme criptate non solo assicurano il totale anonimato delle operazioni ma mettono anche a disposizione dei potenziali acquirenti una vasta gamma di beni e servizi illeciti: dalla vendita di sostanze stupefacenti e armi fino alla distribuzione di *software* malevoli, di documenti d'identità contraffatti, di servizi di riciclaggio di denaro.

Così avviene «l'intreccio sotterraneo tra le radici del *cybercrime* e della criminalità organizzata»⁴⁵². In particolare, i *marketplace* facilitano le transazioni criminali, permettendo alle ndrine calabresi di espandere le proprie operazioni illegali al di fuori dei confini geografici tradizionali⁴⁵³.

La *ndrangheta*, infatti, è considerata una tra le più potenti e pericolose mafie italiane e indubbiamente la più capace di coniugare tradizioni e modernità.

⁴⁴⁸ Così IEZZI, RAZZANTE, *Algoritmo Criminale*, cit., 23.

⁴⁴⁹ V. *supra* cap. II, par 2.2.2.

⁴⁵⁰ Cfr. Chainalysis, *Crypto Money Laundering*, in www.chainalysis.com, 2022.

⁴⁵¹ In argomento IEZZI, RAZZANTE, *Algoritmo Criminale*, cit., 66 s.

⁴⁵² Sul punto IEZZI, RAZZANTE, *Algoritmo Criminale*, cit., 66.

⁴⁵³ È ormai noto che le locali calabresi hanno abbattuto anche i confini nazionali. La *ndrangheta* da decenni, seguendo il c.d. modello di gemmazione, ha delocalizzato la propria attività criminale non solo in Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, ma anche in Svizzera, Germania, Francia, Australia e Canada.

“Ndrangheta evoluta”: così viene definita l’ala dell’organizzazione che è stata coinvolta in un’operazione internazionale che ha disposto 41 ordinanze di custodia cautelare e la partecipazione della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, oltre che le Procure di Bologna, Trento, Firenze e Potenza. Le indagini, oltre ad aver dimostrato che l’associazione criminale è attiva su scala internazionale, hanno individuato il c.d. “boss bambino” quale gestore di un impero finanziario di milioni di euro che includeva traffico di droga e riciclaggio di denaro⁴⁵⁴.

L’espansione della ndrangheta ha consentito alla stessa di prendere il controllo di una piattaforma informatica di investimenti in criptovalute in Ungheria utilizzata per riciclare i proventi derivanti dal traffico di droga. La complessità di queste operazioni, che coinvolgeva una rete di individui di nazionalità cinese con il compito di riciclare il denaro sporco, ha reso estremamente difficile la tracciabilità dei flussi finanziari per le autorità⁴⁵⁵. I risultati delle indagini, oltre ad aver rivelato una vasta gamma di crimini⁴⁵⁶, hanno appurato che questa specifica branca della ndrangheta è in grado di manipolare le elezioni locali in Calabria, collocando i suoi affiliati in posizioni amministrative cruciali per controllare il territorio e perseguire gli affari illeciti.

Ancora, dall’analisi congiunta con organismi quali *Eurojust* ed *Europol*, è emerso che il *network* criminale detiene il controllo delle procedure di appalto pubblico in Italia, causando l’appropriazione indebita di almeno tre milioni di euro di fondi dell’Unione Europea⁴⁵⁷.

Da tale operazione si deduce, inoltre, che gli autori hanno reinvestito i beni illeciti in numerose attività imprenditoriali in vari settori tra cui il trasporto, la costruzione, l’immobiliare e il gioco d’azzardo.

⁴⁵⁴ Così IEZZI, RAZZANTE, *Algoritmo Criminale*, cit., 98.

⁴⁵⁵ In argomento IEZZI, RAZZANTE, *Algoritmo Criminale*, cit., 98.

⁴⁵⁶ Corruzione di politici locali, manipolazione delle elezioni, installazione di associati in posizioni amministrative cruciali, collusione nell’abuso delle procedure di appalto pubblico, omicidio, violenza, estorsione, frode, riciclaggio di denaro, traffico illecito di rifiuti e cospirazione criminale con altre organizzazioni.

⁴⁵⁷ Sul punto IEZZI, RAZZANTE, *Algoritmo Criminale*, cit., 99.

Quest'ultimo ambito, in particolare, merita un approfondimento posto che a tale categoria si ascrive anche il *gambling online*.

L'art. 6 del d.lgs. 231/2007 annovera tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio anche i prestatori di gioco *online*⁴⁵⁸, ciononostante l'infiltrazione delle organizzazioni mafiose in tale settore è in continuo aumento⁴⁵⁹.

L'attività consiste nella gestione su piattaforme illegali di scommesse sportive e gioco d'azzardo, spesso con l'utilizzo di *server* collocati in Paesi esteri al fine di rendere più difficoltosa la rintracciabilità⁴⁶⁰.

Pertanto, il legislatore, con il d.lgs. 90/2017, è intervenuto individuando una più stringente regolamentazione sul punto. In particolare, i concessionari devono assicurare il monitoraggio dello stato dei conti di gioco, prestando particolare attenzione a quelli sospesi e a quelli sui quali vi siano movimentazioni rilevanti; ai casi in cui vi sia una concentrazione anomala di vincite o perdite in un breve arco temporale; alla tipologia di strumenti utilizzati, alla frequenza e alle fasce orarie delle transazioni di ricarica dei conti di gioco⁴⁶¹.

In dottrina, inoltre, si ritiene che i giochi in cui vi è interazione tra i giocatori possono nascondere una volontà di trasferimento di fondi, per cui spesso perdite notevoli sono *de facto* pilotate⁴⁶².

Tuttavia, a dispetto delle misure cautelari adottate in via legislativa, nella prassi il settore del *gambling online* resta fortemente proficuo per gli operatori del riciclaggio. Numerosi casi giudiziari hanno fatto emergere l'esistenza di una pratica, che coinvolge due o tre soggetti, e che consiste in un accordo criminoso tra il concessionario e il giocatore (ed eventualmente un terzo nell'ipotesi in cui il riciclatore non coincida con il detentore dei proventi illeciti). Sulla base dell'accordo stipulato tra le parti, viene aperto

⁴⁵⁸ Ai sensi dell'art 6: «Rientrano nella categoria di prestatori di servizi di gioco: a) gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli [...]».

⁴⁵⁹ Cfr. https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi/documenti/Audizione_Clemente_Giochi_1_0122019.pdf.

⁴⁶⁰ In argomento PLANTAMURA, *Il cybericiclaggio*, cit., 885.

⁴⁶¹ Il riferimento è all'art. 53 del d.lgs. 231, così come modificato dalla riforma del 2017.

⁴⁶² Sul punto PLANTAMURA, *Il cybericiclaggio*, cit., 885.

un conto di gioco *online*, con intestazione fittizia, e si stabilisce che, in caso di vittoria, l'utente ottiene immediatamente il denaro ripulito; diversamente, se perde, riceverà il denaro ripulito dal concessionario, dopo aver pagato le tasse e aver trattenuto una percentuale per il servizio reso⁴⁶³.

Volgendo lo sguardo al di là dei confini nazionali, tra le organizzazioni criminali straniere di maggior rilievo nel mondo del *cybercrime* emerge la mafia nigeriana, in particolare, il gruppo noto come Black Axe⁴⁶⁴.

L'attività cybercriminale della Black Axe è dedicata soprattutto alle truffe *online*; tuttavia, grazie alla sua struttura complessa ha sviluppato un sistema di riciclaggio di denaro molto sofisticato che l'ha portata all'attenzione delle forze dell'ordine di tutto il mondo⁴⁶⁵. L'ascesa della Black Axe come potenza del *cybercrime* globale è un avvertimento rispetto alla pericolosità delle organizzazioni criminali tradizionali che, operando in stretta collaborazione tra loro, si adattano alle novità digitali.

Ancora, meritano attenzione le capacità e le disponibilità della criminalità organizzata cinese nel campo delle *cryptocurrencies*, utilizzate per operazioni di riciclaggio. Il più grande sequestro di criptovalute mai registrato in Italia è avvenuto nel giugno del 2024 per un valore di 600 mila euro⁴⁶⁶. Dall'analisi dei *wallet* di criptovalute e *exchange* centralizzati, non soltanto è emerso l'enorme quantità di denaro che l'indagato, di origini cinesi, aveva illegalmente movimentato, ma anche della presenza in Italia di un istituto di credito clandestino, poi definito dagli investigatori "*China underground bank*"⁴⁶⁷. Tale istituto, che conta filiali a Roma, Firenze, Padova, Napoli e Reggio Calabria, consente agli emigrati cinesi di trasferire

⁴⁶³ In tal senso SALVINI, *Il contrasto all'abuso del sistema finanziario per scopi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo: la IV direttiva (Eu) 2015/849, tra coordinamento e cooperazione*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2016, *passim*; PLANTAMURA, *Il cybericiclaggio*, cit., 886.

⁴⁶⁴ Questa organizzazione, nata nel contesto universitario degli anni 70' come movimento di difesa degli studenti, si è poi evoluta in un'organizzazione criminale di portata globale.

⁴⁶⁵ Sul punto IEZZI, RAZZANTE, *Algoritmo Criminale*, cit., 77.

⁴⁶⁶ Cfr. Il Messaggero, *Roma, sequestrati 600 mila euro in criptovalute*, in https://www.ilmessaggero.it/roma/metropoli/roma_sequestrati_600_mila_euro_criptovalute_uomo_arrestato_frascati-8193282.html

⁴⁶⁷ V. BONINI, FOSCHINI, FRASCHILLA, *Un istituto di credito cinese con filiali fantasma in Italia ricicla miliardi di euro verso le banche di Stato a Pechino*, in https://www.repubblica.it/cronaca/2023/03/05/news/banche_cinesi_riciclaggio_evasione_fiscale-390252498/

ingenti somme di denaro dal nostro Paese alla madrepatria senza rischiare di essere tracciati⁴⁶⁸. In virtù degli evidenti benefici che è in grado di offrire tale servizio, i primi clienti sono i narcotrafficienti legati alla camorra e alla ndrangheta.

Un ultimo aspetto da considerare è che il *vulnus* criminale delle *cybergang* non si limita a colpire le vittime delle loro azioni, siano esse aziende danneggiate da *ransomware* o persone truffate *online*, ma pervade la società circostante, coinvolgendo nella sua attività, con metodi talvolta violenti, gli stessi cittadini, il tutto colludendo con le mafie locali⁴⁶⁹.

Ciò accade in quanto la criminalità digitale, per realizzare i suoi proventi, non può limitarsi ad agire nel *cyberspace*, ma è costretta, almeno nell'ultimo stadio del suo piano d'azione, ad avere un contatto con il mondo reale. Il riferimento è al coinvolgimento dei *money mules*⁴⁷⁰ che, dietro compenso percentuale sul contante ritirato, permettono grandi incassi alle *gang cybercriminali*. Il fenomeno, ormai molto conosciuto, porta all'interazione tra queste ultime e le organizzazioni criminali storiche che sono in grado di mobilitare una massa significativa di individui⁴⁷¹.

3.5. Il sistema delle misure patrimoniali

La spinta all'accumulazione di risorse rappresenta la finalità principale delle organizzazioni criminali e, in particolare, di quelle di tipo mafioso⁴⁷². Per cui il pilastro della strategia di contrasto alle mafie si manifesta con l'aggressione ai patrimoni degli affiliati. Ciò per un duplice convincimento:

⁴⁶⁸ In argomento IEZZI, RAZZANTE, *Algoritmo Criminale*, cit., 104.

⁴⁶⁹ In argomento IEZZI, RAZZANTE, *Algoritmo Criminale*, cit., 95.

⁴⁷⁰ Cfr. *supra* cap. II, par. 2.2.

⁴⁷¹ Così IEZZI, RAZZANTE, *Algoritmo Criminale*, cit., 92 ss, il quale riporta l'operazione internazionale nota come "*European Money Mule Action*". L'azione EMMA8, oltre a coinvolgere più di 20 Paesi di tutto il mondo, è stata sostenuta da banche, istituti finanziari, borse per criptovalute, società *fintech*. Tale operazione ha rappresentato, dunque, un passo significativo nella lotta specifica alle attività dei *money mules*. Ciononostante persiste a livello globale il problema dell'arruolamento, anche forzoso, di persone nelle attività delle *gang cybercriminali*. Su tutti, merita attenzione quanto accaduto in Asia: sindacati criminali cinesi hanno attirato migliaia di individui in Cambogia promettendo loro un'occupazione. Tuttavia, giunti nel Paese, i loro passaporti sono stati confiscati e sono stati costretti a lavorare in condizioni assimilabili a quelle di schiavitù, gestendo campagne di *cybercrime*.

⁴⁷² In argomento MASCIANDARO, *Criminalità organizzata, banche e mercati finanziari: principi di analisi economica*, intervento al *Convegno di Palermo*, 12 e 13 dicembre 2002.

da un lato, in quanto si colpisce uno dei punti di forza dell'organizzazione; dall'altro, perché per la stessa perdere i patrimoni confiscati può essere più complicato che sostituire un numero anche non irrilevante di affiliati tratti in arresto⁴⁷³.

Sul piano normativo, il comma 7 dell'art 416-bis c.p. stabilisce che nei confronti del condannato per associazione di tipo mafioso va disposta obbligatoriamente «la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego».

Secondo la dottrina maggioritaria, trattandosi di confisca obbligatoria relativa a qualsiasi cosa comunque pertinente al reato e, dunque, anche a cose di per sé non pericolose o oggettivamente criminose, la stessa andrebbe considerata come una vera e propria pena accessoria⁴⁷⁴. In questo modo verrebbe valorizzata la funzione general-preventiva impressa dal legislatore. D'altro canto, la giurisprudenza di legittimità ha negato la natura di pena alla confisca in esame, affermando che essa costituisce piuttosto una misura di sicurezza patrimoniale e che il sequestro dei beni disposto dal giudice penale è strumentale alla stessa⁴⁷⁵.

In particolare, per «cose che servirono o furono destinate a commettere il reato» devono intendersi tutti quei beni, mobili o immobili, destinati ad essere utilizzati ai fini dell'attività dell'associazione: c.d. strumenti del reato⁴⁷⁶. I beni, in ogni caso, devono essere connessi all'illecito da un nesso di pertinenzialità, che, secondo la Corte di Cassazione, deve essere: strumentale, essenziale e non meramente occasionale⁴⁷⁷.

In merito alle cose costituenti «il prezzo, il prodotto, il profitto del reato» sembra corretto ricomprendere tutti i beni in cui si concretizzano le utilità

⁴⁷³ In tal senso PRESTIPINO, PIGNATONE, *Modelli criminali. Mafie di ieri e mafie di oggi*, cit., 183.

⁴⁷⁴ In tal senso BRICOLA, *Premessa al commento alla l.13 settembre 1982 n.646*, in *Leg.pen.*, 1983, 241; SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., 189 s. Più di recente v. SALVEMME, *La confisca ex art. 416-bis, 7° co., c.p.*, in MEZZETTI, LUPARIA DONATI (diretto da), *La legislazione antimafia*, Bologna, 2020, 265; TURONE, BASILE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 461.

⁴⁷⁵ Cfr. Cass. Sez. Un., 26 ottobre, 1985, n. 171073.

⁴⁷⁶ Si pensi ai mezzi di trasporto, terreni, edifici che appaiano essere strumentali ai fini del sodalizio.

⁴⁷⁷ V. Cass. pen., Sez.feriale, 22 agosto 2013, n. 35519.

indebite realizzate dall'associazione di stampo mafioso attraverso l'attuazione del programma criminoso. Per cui, non soltanto si fa riferimento al prezzo, al prodotto e al profitto⁴⁷⁸ dei delitti-fine, ma anche alle utilità ingiuste derivanti dalle attività della "mafia imprenditrice"⁴⁷⁹.

Fortemente innovativo appare, inoltre, il riferimento all'impiego. Estraneo all'ipotesi generale di confisca disciplinata ai sensi dell'art. 240 c.p., esso appare funzionale all'estensione dell'ablazione a tutti gli investimenti dei profitti delittuosi e degli utili dell'impresa mafiosa⁴⁸⁰. Tuttavia, il concetto d'impiego non può essere identificato con la circostanza aggravante del riciclaggio di cui al comma 6 dell'art. 416-*bis* c.p.⁴⁸¹ e, quindi, con i soli proventi che l'organizzazione ha reinvestito nel circuito dell'economia legale⁴⁸². Sicché la confisca deve ritenersi estesa a qualsiasi reinvestimento successivo dei profitti delittuosi, compresi quelli aventi ad oggetto gli stessi utili dell'impresa mafiosa⁴⁸³.

In questo contesto, assume rilievo –quale strumento prodromico alla confisca– il sequestro preventivo, disciplinato dall'art. 321 c.p.p. Tale norma stabilisce che, su richiesta del pubblico ministero, il giudice potrà disporre, con decreto motivato, il sequestro dei beni per cui è consentita la confisca⁴⁸⁴. La Corte di Cassazione ha affermato che l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto all'esito del giudizio, conseguito tramite l'applicazione della misura cautelare reale in esame, dovrà essere necessaria e sufficientemente motivata, non soltanto in ordine alla sussistenza del *periculum in mora*, ma anche rispetto ai criteri di adeguatezza e proporzionalità⁴⁸⁵. Si è poi precisato che, ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca del patrimonio di un'azienda amministrata da un

⁴⁷⁸ Con il termine profitto suole intendersi l'utile ottenuto in seguito alla commissione del reato, che, pertanto, si identifica nel vantaggio di natura economica di diretta derivazione causale dall'attività del reo. Per ulteriori approfondimenti sul punto v. SALVEMME, *La confisca ex art. 416-bis, 7° co., c.p.*, cit., 252 ss.

⁴⁷⁹ Così TURONE, BASILE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 462.

⁴⁸⁰ In tal senso SALVEMME, *La confisca ex art. 416-bis, 7° co., c.p.*, cit., 249.

⁴⁸¹ V. *supra* cap. III, par. 3.3.3.

⁴⁸² Sul punto SALVEMME, *La confisca ex art. 416-bis, 7° co., c.p.*, cit., 250.

⁴⁸³ In argomento TURONE, BASILE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 463.

⁴⁸⁴ Tuttavia, nei casi di urgenza, il decreto è emesso dallo stesso pubblico ministero, ferma la successiva convalida del giudice.

⁴⁸⁵ Cfr. Cass. pen., Sez. V., 29 settembre 2022, n. 283810.

soggetto indagato del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, occorre dimostrare una correlazione specifica tra la gestione dell'impresa alla quale appartengono i beni da sequestrare e le attività riconducibili al sodalizio criminale⁴⁸⁶. Sicché non appare sufficiente il riferimento alla sola circostanza che il soggetto eserciti le funzioni di amministrazione della società⁴⁸⁷.

Così configurato, tale sistema presenta un grande *vulnus*: la sostanziale incapacità di colpire quelle fasi dell'economia criminale da tempo consolidate, in cui risulti impossibile ricostruire l'originario nesso di pertinenza con l'attività illecita⁴⁸⁸. Al fine di colmare tale limite, il legislatore è intervenuto dapprima introducendo l'art. 12-*sexies* del d.l. n. 306/1992, recante «Ipotesi particolari di confisca», oggi trasposto –senza modifiche di contenuto- nell'art. 240-*bis* c.p., rubricato «Confisca in casi particolari»⁴⁸⁹. Così è stata introdotta una nuova ipotesi di confisca obbligatoria, ancorata a due parametri. In primo luogo, è necessario che sia intervenuto un accertamento giudiziale di responsabilità penale, sia esso avvenuto a seguito di una sentenza penale di condanna, che dall'applicazione di pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. *In secundis*, la norma richiede che tale accertamento sia intervenuto per taluno dei reati-spia indicati dalla disposizione stessa, tra cui figura l'associazione a delinquere di stampo mafioso, posto che vi è richiamato l'art. 51, comma 3-*bis* c.p.p., oltre che i delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose⁴⁹⁰.

⁴⁸⁶ Così Cass. pen. Sez VI, 24 gennaio 2014, n. 259073.

⁴⁸⁷ Per ulteriori approfondimenti sulla questione v. TURONE, BASILE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 463 s.

⁴⁸⁸ Così TURONE, BASILE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 464.

⁴⁸⁹ Ai sensi dell'art. 240-*bis* c.p. «Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis* [...] è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica».

⁴⁹⁰ Va detto che, sebbene il catalogo dei reati-presupposto sia stato notevolmente ampliato per effetto di successivi interventi legislativi, il riferimento all'art. 416-*bis* c.p. è presente fin dall'introduzione della norma. Sul punto TURONE, BASILE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 465, nota 11.

Di recente, la c.d. “confisca allargata” è stata attenzionata dalla Corte Costituzionale, la quale si è espressa in favore della legittimità costituzionale della stessa, ritenendola, al pari della confisca di prevenzione, una misura a carattere ripristinatorio-riequilibrativo⁴⁹¹. Essa, infatti, mira a ristabilire lo *status quo ante*, risultando finalizzata a ripristinare la situazione patrimoniale antecedente all’attività illecita sul presupposto che i beni ablati, essendo sproporzionati rispetto al reddito dichiarato dal soggetto, presentano un’origine illecita⁴⁹².

Ancora, la Consulta, avallando un orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha individuato nella c.d. ragionevolezza temporale un limite all’applicabilità della confisca allargata. In particolare, si preclude la confisca di beni entrati a far parte del patrimonio del condannato in un’epoca temporale così distante dalla commissione del reato-spia da far venire meno la presunzione dell’acquisizione degli stessi tramite la realizzazione di tali tipologie di reati⁴⁹³.

La *ratio* del temperamento risulta condivisibile in quanto risponde all’esigenza di evitare una abnorme dilatazione della sfera di applicabilità dell’istituto in esame, che, diversamente, legittimerebbe il monitoraggio patrimoniale dell’intera vita del condannato. Comportando, in tal modo, il rischio di rendere particolarmente oneroso per l’interessato il compito di giustificare la provenienza dei beni, che evidentemente diviene tanto più complicato quanto più è retrodatato l’acquisto del bene da confiscare.

Un’importante impulso all’istituto della confisca è stato fornito dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2000 contro il crimine organizzato. La legge di ratifica alla Convenzione di Palermo, infatti, ha apportato significative novità⁴⁹⁴. Sul piano sostanziale, è stata introdotta, per i reati transazionali ai sensi dell’art. 3 della legge stessa, la confisca “per equivalente” per cui «qualora la confisca delle cose che costituiscono il

⁴⁹¹ Cfr. Corte. Cost., 8 novembre 2017, n. 33.

⁴⁹² In argomento TURONE, BASILE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 467.

⁴⁹³ Sul punto FINOCCHIARO, *La Corte costituzionale sulla ragionevolezza della confisca allargata. Verso una rivalutazione del concetto di sproporzione?*, in *Dir. Pen Cont.*, 2/2018, 9 ss.

⁴⁹⁴ Cfr. l. n. 146/ 2006.

prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo». Ciò comporta che, relativamente alle associazioni mafiose aventi una dimensione transazionale, l'art. 11 della legge 146/2006 introduce una ipotesi speciale di confisca obbligatoria con funzioni compensatorie rispetto al danno cagionato dal reato⁴⁹⁵. Tuttavia, quando il patrimonio del soggetto risulta sproporzionato rispetto al reddito dichiarato, esso risulterebbe già confiscabile ai sensi dell'art. 240-bis c.p. Ciò posto, la confisca per equivalente svolge una funzione soltanto residuale in quanto il giudice dovrà innanzi tutto confiscare gli strumenti e i proventi del reato associativo a norma del comma 7 dell'art. 416-bis c.p.; dopodiché potrà procedere alla confisca del patrimonio sproporzionato rispetto al reddito o illecitamente acquisito; infine, ove a seguito di tale operazioni residui una parte di patrimonio, su tale porzione potrà eseguirsi la confisca per equivalente⁴⁹⁶. Inoltre, il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali consente di pervenire ad una confisca più rapida ma meno garantita rispetto a quanto previsto dalle altre tipologie⁴⁹⁷. Si tratta della c.d. confisca di prevenzione, già introdotta dalla legge Rognoni-La Torre, poi trasmigrata nell'art. 24 del Codice Antimafia. Essa rappresenta uno strumento giuridico essenziale nella lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso poiché consente di sottrarre, sulla base di un giudizio di pericolosità sociale, i beni di provenienza illecita anche in assenza di una condanna definitiva. Tale misura si applica, dunque, agli individui ritenuti socialmente pericolosi sulla base di elementi concreti che dimostrino un tenore di vita sproporzionato rispetto ai redditi leciti, evidenziando così il possibile legame con attività criminale.

Da ultimo, nella prospettiva di individuare beni da confiscare, o ancor prima da sequestrare, prescindendo dalla loro natura di strumenti ovvero proventi

⁴⁹⁵ In argomento TURONE, BASILE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 473.

⁴⁹⁶ Sul punto LAUDATI, *Nasce la confisca per equivalente*, in *Guida al dir.*, 2006, 17.

⁴⁹⁷ In tal senso TURONE, BASILE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 478.

dell'attività criminosa, va considerata l'esigenza di un'analisi patrimoniale mirata, che tenga conto dei vari aspetti coinvolti.

Del resto, l'articolato sistema normativo che rende obbligatoria la confisca penale delle ricchezze mafiose, mediante le interazioni tra l'art. 416-*bis* c.p., comma 7 e l'art. 240-*bis* c.p., conferma la necessità di una sistematica attività di indagine patrimoniale in tema di associazioni di stampo mafioso⁴⁹⁸. Pertanto, se è noto che la questione relativa alla confiscabilità delle ricchezze mafiose si intreccia inevitabilmente con il reato di riciclaggio, allo stesso modo risulta necessario un coordinamento rispetto alle strategie di contrasto da porre in essere.

Inoltre, accanto al binomio sequestro e confisca che resta lo schema base del contrasto ai patrimoni illeciti, nel corso degli anni, sono state introdotte delle misure di carattere non ablativo volte a creare una difesa anticipata di fronte ai tentativi d' infiltrazione mafiosa per le imprese a rischio di "contaminazione"⁴⁹⁹. Il primo strumento è l'amministrazione giudiziaria dei beni che, ai sensi dell'art. 34 del Codice Antimafia, si applica quando il giudice ritiene che il libero esercizio di determinate attività economiche e imprenditoriali sia anche indirettamente sottoposto alle condizioni di assoggettamento o intimidazione di cui all'art. 416-*bis* c.p. ovvero possa comunque agevolare l'attività delle persone sottoposte a procedimento di prevenzione o a procedimento penale per determinati reati gravi⁵⁰⁰. Inoltre, per poter disporre tale misura è necessario che non ricorrano i requisiti per l'applicabilità del sequestro o della confisca, ne consegue il carattere residuale della stessa⁵⁰¹. La finalità della norma consiste nell'interruzione delle attività agevolatrici mediante la nomina di nuovi amministratori che non si limiteranno alla mera gestione, ma provvederanno alla rimozione delle condizioni che hanno determinato l'adozione del provvedimento. È evidente, dunque, la *ratio*: recuperare imprese di per sé sane, ma

⁴⁹⁸ Così TURONE, BASILE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 468.

⁴⁹⁹ In tal senso PRESTIPINO, PIGNATONE, *Modelli criminali. Mafie di ieri e mafie di oggi*, cit., 193.

⁵⁰⁰ In argomento PRESTIPINO, PIGNATONE, *Modelli criminali. Mafie di ieri e mafie di oggi*, cit., 194.

⁵⁰¹ In tal senso BIRRITTERI *I nuovi strumenti di bonifica aziendale*, in MEZZETTI LUPARIA DONATI (diretto da), *La legislazione antimafia*, Bologna, 2020, 845.

condizionate dalla criminalità organizzata, in modo da consentire alla stesse di operare secondo le regole del libero mercato⁵⁰².

In considerazione del bisogno di rispondere alle esigenze di una realtà estremamente variegata, il legislatore ha introdotto nel codice antimafia, con la legge n. 161/2017, l'art. 34-*bis* c.p.

La disposizione prevede il controllo giudiziario delle stesse attività economiche per cui è possibile l'amministrazione giudiziaria se l'agevolazione è soltanto occasionale e se vi sia il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose capaci di condizionarne l'attività⁵⁰³. Per cui, gli amministratori dell'azienda non perdono le proprie funzioni e il controllo giudiziario è imperniato sull'obbligo di comunicazione di informazioni rispetto agli atti di gestione.

3.6. L'internazionalizzazione delle reti criminali

La crescente interconnessione tra criminalità organizzata straniera e gruppi locali evidenzia una tendenza verso la formazione di alleanze transazionali, capaci di operare in modo fluido e resiliente. Tali collaborazioni consentono di unire risorse, competenze tecniche e reti logistiche, amplificando l'efficacia delle operazioni criminali su scala internazionale⁵⁰⁴.

Peraltro, queste organizzazioni si avvalgono di avanzate tecnologie di crittografia per proteggere le comunicazioni tra i membri e utilizzano le criptovalute per il finanziamento delle loro attività illecite, rendendole difficilmente tracciabili.

In particolare, emerge un legame strutturale tra la mafia cinese e la *ndrangheta*.

Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza hanno rilevato un ruolo chiave della criminalità cinese nell'agire da banca per la mafia calabrese, grazie ai propri *money mules* che si occupano di spostare il denaro per conto delle locali calabresi, facilitando in tal modo il riciclaggio dei proventi

⁵⁰² Così PRESTIPINO, PIGNATONE, *Modelli criminali. Mafie di ieri e mafie di oggi*, cit., 195.

⁵⁰³ Sul punto PRESTIPINO, PIGNATONE, *Modelli criminali. Mafie di ieri e mafie di oggi*, cit., 196 s.

⁵⁰⁴ Così IEZZI, RAZZANTE, *Algoritmo Criminale*, cit., 75.

illeciti derivanti dal traffico di droga⁵⁰⁵. Più precisamente i capitali dei boss vengono raccolti in contanti in Italia da imprenditori cinesi, i quali utilizzano un sistema di bonifici, sfruttando il *fei ch'ien* (denaro volante) per inviare i fondi ad aziende commerciali in Cina⁵⁰⁶. Successivamente, le somme vengono dirottate direttamente ai cartelli sudamericani al fine di coprire le forniture di droga a favore delle cosche. Si configura, così, un sistema sotterraneo di intermediazione finanziaria, con commissioni che possono arrivare fino al 12%.

Ancora, importanti connessioni si rinvengono anche con la camorra. Nel mercato della contraffazione, si delinea un quadro di collaborazioni finanziarie e criminali tra le due organizzazioni mafiose, che si traduce nella produzione e nella lavorazione non solo in Cina ma anche nel napoletano di prodotti contraffatti⁵⁰⁷.

L'Italia non è immune neanche alla criminalità nigeriana. Dall'arresto nel 2021 del boss di Black Axe è emerso che questi aveva costituito la sua base operativa a L'Aquila, da cui gestiva le attività criminali della rete mafiosa in diverse città italiane. L'accusa di associazione criminale di stampo mafioso si basa proprio sul carattere violento dell'organizzazione, che prevede gerarchie e regole di condotta molto rigide⁵⁰⁸. Del resto dalle più recenti analisi è emerso che la compresenza di strutture organizzative criminali differenti ha consentito lo scambio di *know how* criminali tra le mafie storiche e quelle straniere, che negli ultimi anni militano senza difficoltà accanto alle prime.

La sfida al fenomeno della c.d. Mafia 4.0 richiede un rinnovato approccio globale e interdisciplinare. Non si tratta più di affrontare criminali informatici isolati ovvero organizzazioni che operano nel proprio territorio d'origine. La mafia moderna ha abbattuto i confini nazionali, ha intrecciato rapporti solidi con le mafie straniere e si è dimostrata capace di saper

⁵⁰⁵ In argomento IEZZI, RAZZANTE, *Algoritmo Criminale*, cit., 102.

⁵⁰⁶ Per ulteriori approfondimenti in merito v. IEZZI, RAZZANTE, *Algoritmo Criminale*, cit., 103 s.

⁵⁰⁷ Cfr. IEZZI, RAZZANTE, *Algoritmo Criminale*, cit., 103.

⁵⁰⁸ V. ANSA, *Smantellata mafia nigeriana in 14 province, 30 arresti*, in https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2021/04/26/smantellata-mafia-nigeriana-in-14-province-30-arresti_573b2510-d52e-48ca-9081-57.

sfruttare il progresso prima e meglio che nasca il diritto positivo per contrastarla.

Per fermare questa avanzata, è fondamentale unire indagini finanziarie e patrimoniali a competenze tecniche e tecnologie all'avanguardia⁵⁰⁹, nonché cooperare su scala internazionale. Soltanto con un tale bagaglio di strumenti tra loro interconnessi si può concretamente pensare di demolire le reti criminali globali.

⁵⁰⁹ Sul punto IEZZI, RAZZANTE, *Algoritmo Criminale*, cit., XV.

CAPITOLO IV

L'AZIONE DI *EUROJUST* NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO E ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

4.1. Il ruolo di *Eurojust* nel panorama europeo ed internazionale

Le grandi organizzazioni criminali operano in settori di mercato che per le loro caratteristiche intrinseche hanno scala internazionale. Tale aspetto è particolarmente evidente nel fenomeno del riciclaggio di denaro⁵¹⁰.

Tutti i gruppi criminali necessitano di risorse per finanziarie le proprie attività e generare profitto. L'introduzione di proventi illeciti nel ciclo economico legale consente ai criminali di servirsi di risorse apparentemente lecite, rendendo ancora più complicata l'individuazione del *paper trail*.

Di conseguenza un'efficace azione penale contro il riciclaggio di denaro contribuisce in modo significativo a indebolire la criminalità organizzata: colpire progressivamente i flussi finanziari illeciti mina la stabilità economica dell'associazione, compromettendone la struttura e la capacità operativa⁵¹¹.

In considerazione della portata internazionale del delitto di riciclaggio, amplificata dal progresso tecnologico e dalla crescente collaborazione tra le singole organizzazioni criminali, che oramai operano servendosi di una rete internazionale di scambio, è evidente la necessità di adottare strategie di contrasto che superino i confini nazionali.

Nell'ambito dell'Unione europea, riveste un ruolo fondamentale nel contrasto alla criminalità transfrontaliera l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale.

In particolare, l'attività di *Eurojust* è volta a favorire la collaborazione internazionale, e dunque, i rapporti di cooperazione tra gli Stati membri – e i loro rispettivi organi competenti– nelle materie attinenti al settore

⁵¹⁰ In argomento ZANCHETTI, *Il contributo delle organizzazioni internazionali nella definizione delle strategie di contrasto al riciclaggio*, in MANNA (a cura di), *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Torino, 2000, 3.

⁵¹¹ Cfr. <https://www.eurojust.europa.eu/crime-types-and-cases/crime-types/economic-crimes>.

penale⁵¹². Ciò avviene nel rispetto del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie e della armonizzazione delle legislazioni penali⁵¹³.

L'obiettivo del coordinamento tra le competenti autorità nazionali -non solo giudiziarie ma anche amministrative e di polizia- costituisce la vera novità di tale strumento normativo, in quanto consente di realizzare un progressivo avvicinamento alla finalità della verticalizzazione delle autorità investigative mediante una "centralizzazione leggera" di determinati poteri e funzioni in capo ad un organismo giudiziario di natura sovranazionale⁵¹⁴. Sicché in tal modo ci si allontanerebbe sensibilmente dallo schema orizzontale di cooperazione giudiziaria basato su accordi e intese.

Con l'istituzione di *Eurojust*, dunque, l'Unione Europea ha deciso di dotarsi di una struttura volta alla realizzazione di un "coordinamento ottimale" delle attività d'indagine e delle azioni penali degli Stati membri, nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali riconosciuti nell'art. 6. par. 2 del Trattato sull'Unione europea nonché nella Carta dei diritti fondamentali della stessa⁵¹⁵.

4.1.1. L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale: competenze e funzioni

L'origine di *Eurojust* deve ritrovarsi nel punto 46 delle conclusioni del Consiglio Europeo di Tampere del 1999 in cui si stabiliscono le finalità che l'Unità dovrà promuovere⁵¹⁶. In particolare, la stessa è tenuta ad agevolare il buon coordinamento tra le autorità nazionali responsabili dell'azione penale; prestare assistenza nelle indagini riguardanti i casi di criminalità

⁵¹² Sul punto FALATO, *Flessibilità del modello di pre-investigazione di fronte ad eccezionali esigenze di cooperazione giudiziaria. La funzione proattiva di Eurojust*, in *Archivio penale*, 2/2020, 1.

⁵¹³ Così MARANDOLA, *Cooperazione giudiziaria penale*, Milano, 2018, 861 ss; SPENCER, *Il principio del mutuo riconoscimento*, in KOSTORIS (a cura di), *Manuale di procedura penale europea*, Milano, 2019, 341-358.

⁵¹⁴ Sul punto DE AMICIS, *Eurojust*, in GRASSO, SICURELLA (a cura di), *Lezioni di diritto penale europeo*, Milano, 2007, 485.

⁵¹⁵ In argomento MARANDOLA, *Cooperazione giudiziaria penale*, cit., 1137.

⁵¹⁶ Cfr. SALAZAR, *La costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia dopo il Consiglio europeo di Tampere*, 2000, 1114.

organizzata, anche sulla base dell'analisi dell'*Europol*⁵¹⁷ e cooperare strettamente con la rete giudiziaria europea⁵¹⁸.

L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale è stata creata, dunque, come unità di assistenza giudiziaria nel 2001 con la denominazione di pro-*Eurojust*, ma ha poi trovato forma compiuta con la decisione 2002/187/GAI⁵¹⁹. Tuttavia, tale decisione quadro è stata abrogata e sostituita con l'entrata in vigore in tutti i Paesi dell'UE del Regolamento 2018/1727.

Secondo la dottrina maggioritaria, nella progressiva evoluzione degli organismi della cooperazione intergovernativa, l'istituzione di *Eurojust* ha storicamente concluso un'opera di consolidamento, ad un livello strutturale, organizzativo e operativo molto più elevato delle precedenti esperienze giudiziarie avviate nell'ambito del "Terzo pilastro", con la creazione, nel 1996, del quadro di scambio dei magistrati di collegamento tra gli Stati membri dell'UE, e nel 1998 della Rete giudiziaria europea⁵²⁰.

Ai sensi dell'art. 85 del Trattato sul funzionamento dell'UE, *Eurojust* ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali ed è responsabile per crimini gravi che coinvolgono due o più Stati membri o richiedono un'azione penale su basi comuni.

L'Agenzia, dotata di personalità giuridica e con sede all'Aia, si compone di 27 uffici rappresentanti ciascuno Stato Membro dell'Unione. Tali *desk* nazionali comprendono un membro per ogni Stato aderente all'UE, ciascuno con sede permanente presso *Eurojust* e con lo *status* di pubblico ministero, giudice ovvero rappresentante di un'autorità giudiziaria con competenze equivalenti ai primi.

Per quanto concerne il Membro nazionale italiano, se la Corte costituzionale aveva attribuito soltanto funzioni di carattere amministrativo⁵²¹, il nuovo Regolamento conferisce allo stesso prerogative di chiara natura

⁵¹⁷ Ufficio europeo di polizia con sede a L'Aia. In merito ai rapporti tra *Europol* ed *Eurojust* v. *infra* par. 4.1.2.

⁵¹⁸ In tal senso MARANDOLA, *Cooperazione giudiziaria penale*, cit., 1136.

⁵¹⁹ Nell'ordinamento giuridico italiano è stata recepita con la legge 41/2005.

⁵²⁰ Sul punto DE AMICIS, *Eurojust*, cit., 470.

⁵²¹ Cfr. Corte Cost., 6 aprile 2011, n. 136.

giudiziaria⁵²². In particolare, ai sensi dell'art. 8 dello stesso, si riconosce la possibilità di emettere, in talune circostanze, l'ordine di indagine europeo. I Membri nazionali di *Eurojust* hanno il potere di facilitare l'emissione o l'esecuzione di richieste di mutua assistenza legale o mutuo riconoscimento e di scambiare informazioni con le autorità nazionali competenti del rispettivo Stato membro, nonché con gli organismi dell'Unione europea e le autorità internazionali competenti⁵²³. Inoltre, conformemente alla legislazione dello Stato nazionale, gli stessi hanno accesso o sono in grado di ottenere informazioni contenute in determinati tipi di registri⁵²⁴.

I rappresentanti dei 27 Stati Membri costituiscono il Collegio, organo con funzione direttiva, che periodicamente si riunisce per affrontare le questioni più rilevanti attinenti alla vita dell'organizzazione.

Di contro, i casi pratici vengono trattati in “riunioni di coordinamento” a cui partecipano gli Stati coinvolti ed eventualmente i magistrati nazionali che hanno effettuato la richiesta di assistenza⁵²⁵.

Il Collegio elegge, inoltre, il Presidente ed il Vicepresidente ed è incaricato di adottare una programmazione annuale e pluriennale.

Un altro organo dell'*Eurojust* è il Consiglio esecutivo: composto dal Presidente e dal Vicepresidente, da un rappresentante della Commissione e da altri due membri del Collegio⁵²⁶. Esso assiste il Collegio ed è responsabile dell'adozione di decisioni amministrative volte a garantire il corretto funzionamento dell'Agenzia.

Ancora, costituisce organo a carattere temporaneo il Direttore amministrativo, nominato dal Collegio da una lista di candidati proposta dal Consiglio esecutivo. L'agente è responsabile nei confronti del Collegio e

⁵²² V. EUROJUST, *Le competenze di Eurojust*, in *Il ventennale di Eurojust. Evoluzione dello Spazio europeo di Libertà, Sicurezza e Giustizia: quale ruolo per Eurojust? Le schede del Desk italiano di Eurojust 2002-2022*, Bari, 2022 <https://www.eurojust.europa.eu/it/publication/le-schede-del-desk-italiano-di-eurojust>, 1.

⁵²³ Così <https://www.eurojust.europa.eu/judicial-cooperation/tasks-and-tools/powers-national-members>.

⁵²⁴ I registri cui si fa riferimento sono quelli relativi a: precedenti penali, persone arrestate, indagini, DNA, nonché tutti gli altri registri delle autorità pubbliche dello Stato di appartenenza qualora tali informazioni risultino necessarie per assolvere il compito del membro nazionale.

⁵²⁵ In tal senso MARANDOLA, *Cooperazione giudiziaria penale*, cit., 1138.

⁵²⁶ Cfr. SATZGER, *International and european criminal law*, Oxford, 2018, 129.

dell'attuazione dei compiti amministrativi dello stesso; svolge, inoltre, il ruolo di rappresentante legale dell'*Eurojust*.

L'Agenzia è competente per le forme di criminalità grave elencate nell'allegato 1 del Regolamento, tra cui la criminalità organizzata e i reati contro gli interessi finanziari dell'UE, fermo il limite rispetto alla competenza per i reati rientranti nella giurisdizione della Procura Europea⁵²⁷. Inoltre, *Eurojust* ha giurisdizione anche sui reati connessi ovvero quelli commessi per procurarsi i mezzi per compiere o facilitare i crimini previsti dall'Allegato 1 o per garantirne l'impunità e può assistere alle indagini e ai procedimenti penali su richiesta di un'autorità nazionale competente.

In base alla normativa nazionale e sovranazionale vigente, l'Ufficio italiano di *Eurojust* si occupa: di supportare le autorità giudiziarie per esigenze di coordinamento investigativo in casi di criminalità transazionale e di terrorismo; delle richieste di consultazione volte alla prevenzione dei conflitti di giurisdizione; della ricezione di informazioni da parte delle autorità giudiziarie nazionali; del supporto alla costituzione di squadre investigative comuni, sia nella fase genetica di formazione dell'accordo, che in quella successiva del loro finanziamento⁵²⁸. Ancora, scambia informazioni con la Rete dei Punti di Contatto (EJN), riceve notizie da parte di organismi di polizia nazionali ed internazionali nei casi previsti e supporta l'Ufficio del Procuratore Europeo, su richiesta di questi ed in particolare per le esigenze di coordinamento con le autorità di quei Paesi non aderenti all'EPPO⁵²⁹.

I principali partner di *Eurojust* sono, dunque, le amministrazioni nazionali, con cui collabora per mettere in contatto magistrati, autorità di contrasto ed altri soggetti competenti nella lotta alla criminalità transfrontaliera e al terrorismo. Grazie a queste rete di cooperazione, l'Agenzia rafforza l'efficacia delle indagini provocando un impatto diretto sulla sicurezza degli

⁵²⁷ V. SATZGER, *International and european criminal law*, cit., 129.

⁵²⁸ In argomento EUROJUST, *Le competenze di Eurojust*, 2.

⁵²⁹ Per approfondimenti in merito ai rapporti con gli altri organismi v. *infra* par. 4.1.2.

Stati membri⁵³⁰. In ultima analisi, sono i cittadini dell'UE a beneficiarne in quanto le attività promosse contribuiscono a garantire una maggiore protezione.

4.1.2. Rapporti con gli altri organismi sovranazionali

4.1.2.1. La Procura europea

L'*Eurojust* collabora con le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione, nonché con le reti stabili nell'area di libertà, sicurezza e giustizia.

In particolare, *Eurojust* ha rapporti privilegiati con EPPO, OLAF, *Europol* e con la *European Judicial Network*.

Per analizzare il rapporto tra la prima e le altre istituzioni, pare opportuno, in primo luogo, delinearne le rispettive competenze.

La base legale per l'istituzione dell'Ufficio del Procuratore europeo è stata introdotta dal Trattato di Lisbona⁵³¹.

La *ratio* si rinveniva nell'esigenza di tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea. A tal fine, l'art. 86 del Trattato sul funzionamento dell'UE stabilisce che la Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati che ledono le finanze dell'Unione.

In passato, tale ruolo era ricoperto, con evidenti difficoltà, dalle procure degli Stati membri le cui competenze si fermavano ai confini nazionali e che, tuttavia, non dimostravano di curare come necessario la protezione dei mezzi finanziari dell'UE. Inoltre, sebbene esistessero già organismi quali l'OLAF e l'*Europol*, agli stessi non era permesso condurre investigazione e non avevano poteri coercitivi qualora, ad esempio, uno Stato membro si rifiutasse di perseguire un'investigazione su raccomandazione dell'OLAF. Pertanto, con l'istituzione della Procura europea, che inizia ad operare nel novembre del 2020, si colma un vuoto istituzionale posto che è in grado di

⁵³⁰ Cfr. https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/eurojust_it.

⁵³¹ Il riferimento è all'art. 86 del TFUE, secondo il quale: «Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio [...] può istituire una Procura europea a partire da *Eurojust*».

unificare il lavoro dei procuratori nazionali e prevenire le frodi al *budget* dell'UE.

L'EPPO si configura come organismo indipendente, con struttura decentralizzata ed esercita la funzione di procuratore dinanzi alle Corti dei membri nazionali⁵³².

Il Regolamento, adottato nel 2017, delimita, inoltre, le competenze tra la nuova istituzione e le autorità nazionali, fissando il diritto di avocazione per la prima.

In particolare, rientrano nel suo ambito di competenza: i comportamenti dal carattere fraudolento, la corruzione a danno della stabilità finanziaria dell'UE, il riciclaggio di denaro, l'appropriazione indebita da parte di un pubblico ufficiale⁵³³.

Sotto il profilo strutturale, l'EPPO è guidato da un Pubblico Procuratore Europeo, mentre le investigazioni sono condotte dai procuratori delegati, nel rispetto delle osservazioni dello stesso e delle indicazioni delle Camere permanenti⁵³⁴. I procuratori delegati nonostante siano parte integrante dell'organismo, continuano ad esercitare le proprie funzioni di procuratori nazionali (*double-hatting*); tuttavia, quando operano per conto dell'EPPO sono completamente indipendenti⁵³⁵.

Ciò posto rispetto alla struttura e alle funzioni esercitate dal Procuratore Europeo, risulta necessaria un'analisi circa la delimitazione di competenze con l'*Eurojust*.

Nonostante il Regolamento n. 2018/1727 abbia ridisegnato la struttura dell'organismo sovranazionale, implementando le funzioni e i poteri giudiziari dei membri nazionali, essi sono rimasti in ogni caso circoscritti all'area di coordinamento e dell'assistenza giudiziaria, e dunque, non sono

⁵³² In argomento SATZGER, *International and european criminal law*, cit., 132.

⁵³³ Così KLIP, *European Criminal Law: an integrative approach*, 2016, 512.

⁵³⁴ In tal senso PALMIERI, *La Procura Europea. Struttura e legittimazione dell'ufficio. Adeguamento dell'ordinamento nazionale e diritti della difesa*, Milano, 2024, 38 ss.

⁵³⁵ Sul punto SATZGER, *International and european criminal law*, cit., 133.

equiparabili alla diretta gestione dell'indagine e dell'azione penale riconosciuta alla Procura europea⁵³⁶.

È stato valorizzato, dunque, un collegamento permanente tra i due organismi al fine di rafforzare la cooperazione operativa e il coordinamento informativo⁵³⁷.

Secondo la dottrina maggioritaria, la procura europea gestisce in via autonoma l'azione penale per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE; di contro, *Eurojust* si limita a svolgere un'attività di coordinamento delle indagini senza mai assumerne la direzione⁵³⁸.

D'altro canto, altri autori ritengono legittimo l'esercizio dell'azione penale dell'Agenzia per i reati che minano alla stabilità finanziaria dell'Unione quando siano coinvolti Stati membri diversi da quelli che hanno partecipato alla cooperazione rafforzata ovvero nelle ipotesi in cui la procura europea decida di non esercitare la propria competenza. In tali casi, *Eurojust* agirebbe su richiesta degli Stati membri non partecipanti ovvero su impulso della stessa procura europea. Tuttavia, tale interpretazione non pare percorribile in virtù dell'assenza di riferimenti normativi da cui dedurre la sovrapposibilità dei poteri riconosciuti ai due organismi che possa giustificare un intervento sostitutivo di *Eurojust*⁵³⁹.

In merito alla cooperazione operativa, va detto che al fine di regolamentare in modo più dettagliato il rapporto tra i due organismi, gli stessi hanno stipulato un accordo di lavoro per garantire l'attuazione pratica dei collegamenti operativi, amministrativi e gestionali nei limiti del quadro giuridico delineato dai rispettivi regolamenti⁵⁴⁰.

⁵³⁶ Cfr. PALMIERI, *La Procura Europea. Struttura e legittimazione dell'ufficio. Adeguamento dell'ordinamento nazionale e diritti della difesa*, cit., 54.

⁵³⁷ V. Art. 50 reg. 2018/1727, secondo il quale *Eurojust* «instaura e mantiene relazioni strette con EPPO, basate sulla cooperazione reciproca nell'ambito dei rispettivi mandati e delle rispettive competenze nonché sullo sviluppo dei reciproci legami operativi, amministrativi e di gestione».

⁵³⁸ Sul punto SPIEZIA, *Il pubblico ministero europeo e i rapporti con Eurojust*, in *La cooperazione rafforzata per l'istituzione dell'ufficio del Procuratore Europeo*, Roma, 2018, 8.

⁵³⁹ Così PALMIERI, *La Procura Europea. Struttura e legittimazione dell'ufficio. Adeguamento dell'ordinamento nazionale e diritti della difesa*, cit., 57.

⁵⁴⁰ Cfr. *Working agreement between the European public prosecutor's office and the European Union agency for criminal justice cooperation*. L'accordo è stato stipulato il 4 febbraio 2021 ed è consultabile al seguente link <https://www.eppo.europa.eu/en>.

Inoltre, il legislatore europeo ha riservato una specifica disciplina al coordinamento informativo tra *Eurojust* e la procura europea che si sviluppa attraverso la costituzione di un duplice canale comunicativo⁵⁴¹.

L'interscambio informativo è favorito dall'utilizzo di un sistema di gestione automatica dei fascicoli comune ad entrambi gli organismi comunitari, seppur con contenuti e finalità diverse⁵⁴².

Ancora, in casi transazionali che coinvolgono Paesi terzi, la procura europea ha la facoltà di richiedere il sostegno di *Eurojust* attraverso l'organizzazione di riunioni di coordinamento; la costituzione di squadre investigative comuni nonché la prevenzione e la risoluzione dei conflitti di giurisdizione⁵⁴³.

Va evidenziato, tuttavia, che lo scambio d'informazioni tra le due istituzioni dovrà contemperare le esigenze di segretezza investigativa previste nei singoli sistemi processuali degli Stati membri.

4.1.2.2. L'ufficio europeo per la lotta antifrode

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode, comunemente noto come OLAF⁵⁴⁴, è stato istituito nel 1999 per rafforzare la lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illegali che influiscono negativamente sugli interessi

⁵⁴¹ In tal senso PALMIERI, *La Procura Europea. Struttura e legittimazione dell'ufficio. Adeguamento dell'ordinamento nazionale e diritti della difesa*, cit., 63.

⁵⁴² Il sistema impiegato dall'*Eurojust* è stato analiticamente descritto dall'allegato II del regolamento UE 2018/1727. In particolare, l'Agenzia, tramite tale sistema, archivia le informazioni relative ad indagini, imputati, condannati, vittime, testimoni e persone informate sui fatti oltre a riferimenti bancari dei conti correnti utilizzati dai detenuti, e ai fatti che fanno presumere la portata internazionale del caso nonché l'appartenenza ad un'organizzazione criminale.

Rispetto alla procura europea, ai sensi dell'art. 23, § 2, reg. 2018/1727, « Il sistema automatico di gestione dei fascicoli è volto a: a) prestare sostegno alla gestione e al coordinamento delle indagini e delle azioni penali in cui *Eurojust* fornisce assistenza, segnatamente tramite il controllo incrociato delle informazioni; b) agevolare l'accesso alle informazioni sulle indagini e le azioni penali in corso; c) agevolare il controllo della liceità del trattamento dei dati personali da parte di *Eurojust* e il rispetto da parte di quest'ultima delle norme in materia di protezione dei dati applicabili».

⁵⁴³ Le attività sono previste all'art. 5 del "Working arrangement". Per ulteriori approfondimenti in merito v. PALMIERI, *La Procura Europea. Struttura e legittimazione dell'ufficio. Adeguamento dell'ordinamento nazionale e diritti della difesa*, cit., 67 ss.

⁵⁴⁴ Dal francese *Office européen de lutte antifraude*.

finanziari dell'UE nonché al fine di contrastare i casi gravi di cattiva condotta professionale da parte dei membri dello *staff* dell'UE⁵⁴⁵.

Diversamente da *Eurojust* e *Europol*, l'OLAF non ha personalità giuridica in quanto è dipartimento dalla Commissione.

Difatti, è diretto da un organo nominato dalla stessa Commissione -a seguito della consultazione con il Parlamento europeo ed il Consiglio- che ha il diritto di ricorrere alla Corte di Giustizia dell'UE qualora ritenga che l'indipendenza dell'OLAF sia stata compressa. Del resto, il regolamento 883/2013 stabilisce che in materia di indagini e operazioni l'ufficio opera in maniera indipendente.

L'OLAF può avviare e condurre indagini amministrative all'interno delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'UE; ha accesso alle informazioni e ai luoghi necessari per le sue indagini, ma non ha il potere di recuperare le risorse finanziarie dell'Unione⁵⁴⁶.

I risultati delle indagini, inoltre, vengono trasmessi alle autorità competenti nazionali ed europee. Ciononostante, spesso non seguono effettive azioni negli Stati membri.

Pertanto, il principale compito dell'Ufficio europeo antifrode consiste nella conduzione delle indagini, servendosi di un proprio personale investigativo e con la possibilità di compiere atti anche invasivi della sfera personale della persona interessata⁵⁴⁷. Di contro, l'*Eurojust* è orientato alla cooperazione giudiziaria penale, ma non conduce direttamente indagini.

D'altro canto, le indagini condotte da OLAF sono di natura amministrativa e non penale; ciononostante le prove acquisite possono essere trasferite nei procedimenti penali nazionali.

Ancora, se l'azione dell'*Eurojust* non incontra limiti di competenza per materia, i poteri investigativi dell'Ufficio antifrode possono essere esercitati soltanto relativamente alle indagini su fatti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione⁵⁴⁸.

⁵⁴⁵ In argomento SATZGER, *International and european criminal law*, cit., 130.

⁵⁴⁶ Sul punto SATZGER, *International and european criminal law*, cit., 131.

⁵⁴⁷ In tal senso MARANDOLA, *Cooperazione giudiziaria penale*, cit., 1108.

⁵⁴⁸ Così MARANDOLA, *Cooperazione giudiziaria penale*, cit., 1108.

4.1.2.3. L'Ufficio europeo di polizia

L'Ufficio europeo di polizia è stato fondato come organizzazione internazionale nel 1995 in virtù della Convenzione *Europol* adottata sulla base dell'articolo 3 del TUE, successivamente sostituita dalla Decisione del Consiglio *Europol*.

In considerazione della dimensione transazionale degli odierni gruppi criminali è sorta la necessità, per le autorità nazionali, di cooperare con le autorità corrispondenti degli altri Stati membri.

Europol, dunque, fornisce supporto agli stessi nella prevenzione dei crimini, nell'analisi e nelle indagini⁵⁴⁹. L'obiettivo è quello di consentire indagini più efficaci, supportate da competenze e risorse centralizzate dell'UE, nonché esplorare una migliore cooperazione con il settore privato per sfruttare maggiormente le sue competenze.

L'Agenzia europea di polizia ha il compito, dunque, di rafforzare l'azione delle autorità nazionali competenti e la loro cooperazione reciproca nella prevenzione e nella lotta contro i reati gravi che interessano due o più Stati membri, e non soltanto rispetto ai reati elencati nell'Allegato 1, ma anche per quelli commessi al fine di procurarsi i mezzi, facilitare il crimine o garantire l'impunità agli autori⁵⁵⁰.

Inoltre, qualsiasi azione operativa di *Europol* deve essere condotta in collegamento e previo accordo con le autorità dello Stato membro interessato. L'applicazione delle misure coercitive resta di esclusiva responsabilità delle autorità nazionali competenti.

Ciò posto, i compiti dell'Ufficio europeo di polizia si possono sintetizzare nelle seguenti attività: notificare senza ritardo agli Stati membri qualsiasi informazione o collegamento tra reati che li riguardino; coordinare, organizzare e implementare operazioni investigative a supporto delle autorità competenti degli Stati membri; cooperare con OLAF, *Eurojust* e l'EPPO attraverso lo scambio di informazioni e fornire loro supporto

⁵⁴⁹ In argomento SATZGER, *International and european criminal law*, cit., 126.

⁵⁵⁰ Sul punto SATZGER, *International and european criminal law*, cit., 127.

analitico nelle rispettive aree di competenza; infine, promuovere la prevenzione del crimine come strumento per contrastare la criminalità organizzata⁵⁵¹.

In particolare, sussiste una stretta collaborazione tra *Eurojust* ed *Europol* finalizzata ad accrescere la consapevolezza e sviluppare risposte giudiziarie ai nuovi sviluppi nella criminalità transfrontaliera, compreso il settore della criminalità informatica⁵⁵². Prima dell'azione, di solito, si tengono diverse riunioni di coordinamento bilaterali e multilaterali, nelle quali *Europol* fornisce un ampio supporto analitico e condivisione di intelligence.

Inoltre, come per l'EPPO, la collaborazione tra questi due organismi è sancita, a livello normativo, dai rispettivi regolamenti⁵⁵³, nonché da un *working arrangement*, che stabilisce le modalità d'interazione e lo scambio di dati operativi.

4.1.2.4. La rete giudiziaria europea

La *European judicial network* è una rete di punti di contatto nazionali volta ad agevolare la cooperazione giudiziaria in materia penale.

L'EJN è stata creata nel 1998 al fine di adempiere alla raccomandazione del piano di azione per la lotta alla criminalità organizzata, adottato dal Consiglio nel 1997⁵⁵⁴. Nel 2008 è entrata in vigore la decisione 2008/976/GAI, che ha rafforzato lo *status* giuridico della rete giudiziaria europea, pur mantenendo lo spirito del 1998.

L'EJN è composta, dunque, dai Punti di contatto, designati da ciascuno Stato membro tra le autorità centrali incaricate della cooperazione giudiziaria internazionale. Il principale ruolo attribuito agli stessi è, dunque, quello di facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'UE, in particolare nelle azioni volte a contrastare le forme di criminalità grave⁵⁵⁵. A tal fine, gli stessi forniscono assistenza

⁵⁵¹ Cfr. <https://www.europol.europa.eu/about-europol:it>.

⁵⁵² In tal senso SATZGER, *International and european criminal law*, cit.,127.

⁵⁵³ Il riferimento è al reg. 2018/1727 per l'*Eurojust* e al reg. 2016/794 per l'*Europol*.

⁵⁵⁴ Cfr. <https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn2021/ContentDetail/EN/2/63>

⁵⁵⁵ V. <https://www.eurojust.europa.eu/judicial-cooperation/practitioner-networks/european-judicial-network>

nell'instaurazione di contatti diretti tra le autorità competenti, nonché informazioni legali e pratiche.

Inoltre, ogni Stato membro ha anche un Corrispondente degli strumenti, il quale assicura che le informazioni sul sito *web* EJM siano sempre aggiornate. Ancora, al fine di garantire il funzionamento e la continuità della rete, viene designato un Segretario situato presso *Eurojust*, come unità separata, responsabile dell'amministrazione della rete stessa.

In particolare, in merito alla relazione tra EJM ed *Eurojust*, dal report prodotto dagli stessi congiuntamente, si evince uno stretto contatto tra gli uffici nazionali dell'Agenzia e i punti di contatto della RGE⁵⁵⁶. Tuttavia, nella prassi, gli operatori riscontrano talvolta difficoltà nel determinare quale soggetto sia nella posizione più adeguata per assistere un caso specifico. Inoltre, la relazione dimostra che, di norma, la rete giudiziaria europea e *Eurojust* si informano reciprocamente sui casi trattati qualora ritengano che l'altro sia in una posizione più favorevole per affrontarlo.

Ciò posto, le *best practice* individuate nel report includono: una comunicazione regolare e informale tra i *desk* nazionali di *Eurojust* e i punti di contatto di EJM; la possibilità di reindirizzare i casi alla corretta entità, anche mediante l'elaborazione di un documento che possa assistere i richiedenti nell'indirizzare la richiesta e la valorizzazione della funzione del *double-hatting*, pur mantenendo chiara la distinzione tra i due ruoli.

4.2. L'importanza nella lotta al riciclaggio e al *cyberlaundering*

Eurojust nell'ottobre del 2022 ha pubblicato un *Report* sul reato di *money laundering* con il quale ha messo in luce le principali inefficienze nel coordinamento tra i sistemi nazionali⁵⁵⁷.

In particolare, le difficoltà maggiori si sono riscontrate nell'armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia.

⁵⁵⁶ Cfr. *Eurojust*, EJM, *Assessment of allocation of cases to Eurojust and to the European Judicial Network, Joint report*, 5 novembre 2019.

⁵⁵⁷ Cfr. *Eurojust Report on money laundering*, ottobre 2022.

In primo luogo, un rilevante ostacolo è stato identificato nella diversa qualificazione attribuita al reato presupposto nei vari Stati.

A ciò si aggiunge che in molti sistemi giuridici è richiesta la c.d. *dual criminality*, ossia l'incriminabilità sia nello Stato in cui è stato commesso il reato presupposto, che in quello in cui è stato riciclato il denaro⁵⁵⁸. Le criticità maggiori connesse al tema della *double criminality* si riscontrano nelle ipotesi in cui il secondo Stato non attribuisca rilevanza penale al riciclaggio, sanzionandolo come mero illecito amministrativo⁵⁵⁹. Di conseguenza, nei casi in cui siano chiamati ad interagire sistemi con requisiti diversi in materia di reato presupposto o di qualificazione giuridica del fenomeno riciclatorio, si creano incompatibilità per la persecuzione internazionale del reato.

In secondo luogo, il *report* riepiloga i principali schemi criminali adottati dai riciclatori. Oltre a far riferimento all'abuso di strutture quali banche, studi legali; all'impiego delle criptovalute; allo sfruttamento del sistema pensionistico e all'acquisto di beni culturali a prezzi superiori rispetto al loro valore effettivo, *Eurojust* ha analizzato due modalità di riciclaggio in forte crescita.

Sono stati segnalati numerosi esempi di *Laundromat*⁵⁶⁰, ossia una modalità di riciclaggio che si caratterizza per il coinvolgimento di diversi Paesi posto che vengono diffusi i proventi illeciti tra gli stessi mediante transazioni finanziarie apparentemente legittime⁵⁶¹.

Ancora, merita altresì menzione il fenomeno dell'*intermingling*: il tentativo di occultare i proventi di attività criminose confondendoli con il denaro di

⁵⁵⁸ Così CASTELLAT, BALLARA, *Eurojust: proposte e limiti nella lotta al riciclaggio*, in *Rivista italiana dell'Antiriciclaggio*, 3/2023, 2.

⁵⁵⁹ In argomento SIENA, GIANFELICI, *Riciclaggio e proventi di reato commesso all'estero. Profili problematici*, in *Dis-crimen*, 2021, 1 ss. Per approfondire v. CASTELLAT, BALLARA, *Eurojust: proposte e limiti nella lotta al riciclaggio*, secondo i quali « Concretamente, ciò che si verifica sono ostacoli "pratici" al perseguimento del riciclaggio: in alcuni Paesi i pubblici ministeri non iniziano le indagini per riciclaggio senza aver individuato il reato presupposto, in altri si richiedono prove sufficienti a sostegno dell'origine criminale del denaro per congelare i conti correnti, in altri ancora non possono essere condotti interventi di diritto penale».

⁵⁶⁰ Termine che deriva dal caso di riciclaggio internazionale noto come "*Russian Laundromat*".

⁵⁶¹ Così CASTELLAT, BALLARA, *Eurojust: proposte e limiti nella lotta al riciclaggio*, cit., 5.

provenienza legittima, sfruttando in questo modo la «copertura di un'attività di facciata»⁵⁶².

A fronte di queste modalità di occultamento e ripulitura dei proventi illeciti, *Eurojust* ha sottolineato l'importanza dello scambio di informazioni bancarie e finanziarie tra gli Stati membri, individuando, in particolare, nei *national bank registers* uno strumento di grande utilità⁵⁶³. Difatti, gli stessi consentono di accedere ai dati bancari dei soggetti sospettati di riciclaggio; tuttavia, tali registri essendo gestiti da enti differenti a seconda del sistema giuridico di riferimento, determinano difficoltà di coordinamento nell'accesso alle informazioni.

In quest'ottica ha operato la VI Direttiva Antiriciclaggio⁵⁶⁴, approvata dal Parlamento europeo nell'aprile del 2024, che prevede l'interconnessione dei registri dei conti bancari. Ciononostante, non tutti gli Stati membri si sono mostrati favorevoli all'implementazione di tali strumenti di tracciamento, ritenendo sufficienti i canali offerti dalle *Financial Intelligence Units*⁵⁶⁵.

Invero, le FIU ricoprono un ruolo centrale nella lotta al riciclaggio di denaro in quanto grazie alla posizione a cavallo tra il settore privato e le forze dell'ordine, sono in grado di orientare gli operatori economici al fine di individuare transazioni sospette.

Un ulteriore tema messo in luce dall'Agenzia europea per la cooperazione giudiziaria penale è il processo di recupero dei beni oggetto dell'attività criminale e la riconduzione degli stessi al Paese di origine⁵⁶⁶. Nella prassi, *Eurojust* facilita le procedure di recupero dei beni fornendo supporto legale ed operativo alle autorità giudiziarie, agevolando la cooperazione tra gli Stati coinvolti⁵⁶⁷.

⁵⁶² In tal senso CASTELLAT, BALLARA, *Eurojust: proposte e limiti nella lotta al riciclaggio*, cit., 5.

⁵⁶³ In argomento CUZZOCREA, *La normativa sovranazionale e gli organismi di monitoraggio e controllo del "fenomeno riciclaggio"*, in RAZZANTE (a cura di), *Il riciclaggio come fenomeno transnazionale: normative a confronto*, Milano, 2014, 103 ss.

⁵⁶⁴ Direttiva (UE) 2024/1640.

⁵⁶⁵ In argomento CASTELLAT, BALLARA, *Eurojust: proposte e limiti nella lotta al riciclaggio*, cit., 6.

⁵⁶⁶ Sul punto BIONDO, DARINI, *I proventi illeciti tra prelievo fiscale e confisca*, Pisa, 2020.

⁵⁶⁷ In tal senso CASTELLAT, BALLARA, *Eurojust: proposte e limiti nella lotta al riciclaggio*, cit., 7.

Ancora, un'annosa questione, tuttora irrisolta, concerne le conseguenze del reato di riciclaggio, posto che risulta difficile ricostruire delle linee guida comuni al fine di individuare i soggetti che hanno diritto al risarcimento, nelle ipotesi in cui i cespiti patrimoniali congelati non siano sufficienti a soddisfare tutti i danneggiati.

Ciò posto, *Eurojust*, al fine di porre rimedio a questa dibattuta questione, nel giugno del 2024, ha ospitato il secondo incontro di esperti di alto livello in materia di riciclaggio di denaro e recupero dei beni⁵⁶⁸. I partecipanti, oltre ad aver condiviso esperienze in relazione alla restituzione e al risarcimento delle vittime e alla condivisione e allo smaltimento dei beni, hanno confermato il loro sostegno all'istituzione di un *Judicial Focus Group*⁵⁶⁹. Tale Ufficio, idealmente composto da procuratori e giudici coinvolti nelle indagini e nell'azione penale per riciclaggio e recupero dei beni, avrebbe il compito di fornire informazioni dettagliate su tali temi alle autorità giurisdizionali nazionali.

L'attività di *Eurojust* non si limita a combattere soltanto le tradizionali forme di riciclaggio di denaro, ma è volta anche a contrastare il nuovo fenomeno di *cyberlaundering*. Ciò in linea con quanto previsto ai sensi dell'art. 83 del Trattato di Lisbona che include la criminalità informatica tra i reati di natura grave e transazionale, tali da giustificare l'esercizio della c.d. competenza penale indiretta dell'UE, attraverso l'adozione di direttive volte a stabilire un quadro normativo minimo in relazione ai reati di riferimento⁵⁷⁰.

⁵⁶⁸ In tale occasione la vicepresidente di Eurojust Margarita Sniutyte-Daugeliene, nel suo discorso di apertura, ha affermato: «Solo nel 2023, l'assistenza di *Eurojust* nella lotta alla criminalità organizzata ha portato al sequestro o al congelamento di 1,1 miliardi di euro. Il riciclaggio di denaro rimane tra i primi tre tipi di reato di cui *Eurojust* si occupa ogni anno. La lotta al riciclaggio di denaro e il recupero di beni rimarranno quindi una priorità assoluta e nei mesi a venire *Eurojust* offrirà ulteriori mezzi per una più stretta cooperazione tra la magistratura, le forze dell'ordine e altri attori coinvolti in tutta l'Unione europea».

⁵⁶⁹ Cfr. *Eurojust Meetings on Money Laundering and Asset Recovery Outcome Report* <https://www.eurojust.europa.eu/news/eurojust-leads-efforts-step-judicial-response-money-laundering-and-asset-recovery>

⁵⁷⁰ Ai sensi dell'art. 83 del TFUE: «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una

Inoltre, in dottrina si discute circa l'attività di coordinamento di *Eurojust* rispetto alle funzioni che sono tenute ad esercitare le autorità giurisdizionali nazionali. In particolare, le informazioni che riguardano le materie di competenza dell'Agenzia e, dunque, quelle inerenti i reati transazionali devono essere tempestivamente trasmesse affinché possano restituirsì appropriati *feedback*, con segnalazione delle convergenze tra le diverse indagini, non note ai singoli operatori, anche sulla base delle analisi condotte da *Eurojust*⁵⁷¹. Questa rappresenta la preconditione per un corretto esercizio della funzione di coordinamento di *Eurojust* e per restituire un efficiente supporto alle autorità giudiziarie trasmittenti, «in uno sforzo congiunto contro le nuove sfide poste dal crimine organizzato transfrontaliero»⁵⁷².

4.2.1. La più recente prassi applicativa

Conclusa l'analisi di *Eurojust*, sotto il profilo strutturale e normativo, sembra opportuno riportare i *case law* più significativi in materia di riciclaggio, *cyberlaundering* e criminalità organizzata al fine di evidenziare il ruolo dell'istituzione nella prassi applicativa.

Il 27 gennaio scorso si è conclusa un'articolata indagine internazionale, protrattasi per diversi anni, che ha portato all'arresto di 23 individui coinvolti nella gestione di un complesso schema di riciclaggio di denaro. L'organizzazione criminale operava come un vero e proprio “servizio finanziario” a disposizione di altri sodalizi criminali, finalizzato alla reimmissione di proventi illeciti nel circuito economico legale⁵⁷³. In particolare, le attività criminose hanno consentito il riciclaggio di una somma complessiva pari a circa 100 milioni di euro.

particolare necessità di combatterli su basi comuni. Dette sfere di criminalità sono le seguenti: [...] riciclaggio di denaro [...] criminalità informatica; criminalità organizzata».

⁵⁷¹ In argomento SPIEZIA, *Minaccia cibernetica e nuovi paradigmi della cooperazione giudiziaria internazionale: il ruolo di Eurojust*, in *Sistema penale*, 14 luglio 2023, 41.

⁵⁷² Così SPIEZIA, *Minaccia cibernetica e nuovi paradigmi della cooperazione giudiziaria internazionale: il ruolo di Eurojust*, cit., 41.

⁵⁷³ *Eurojust*, Comunicato stampa 27 gennaio 2025 consultabile al seguente link <https://www.eurojust.europa.eu/news/criminals-operating-illegal-financial-service-launder-millions-euros-busted>.

Al fine di contrastare tale fenomeno, è stata istituita una coalizione internazionale composta dalle autorità giudiziarie e di polizia di Spagna, Cipro e Germania, con il supporto operativo delle autorità francesi, di *Eurojust* e *Europol*. L'operazione congiunta ha permesso il sequestro di oltre 8 milioni di euro in contanti e il congelamento di 27 milioni di euro detenuti in criptovalute.

Le indagini sono iniziate nel 2023, a seguito dell'individuazione, da parte della polizia di frontiera spagnola, di movimenti sospetti presso gli aeroporti, riconducibili al trasporto di ingenti quantità di denaro contante. Inoltre, i frequenti spostamenti dei membri dell'organizzazione verso Cipro erano funzionali al trasferimento di tali somme illecite, successivamente sottoposte a operazioni di riciclaggio. L'attività investigativa, condotta da *Eurojust*, ha consentito di impedire ulteriori trasferimenti e di procedere al sequestro immediato di due milioni di euro.

L'organizzazione criminale si avvaleva di una struttura fortemente gerarchizzata e professionale, composta da almeno 52 membri che operavano principalmente in Spagna e a Cipro.

Il *modus operandi* prevedeva l'impiego di criptovalute per la movimentazione transnazionale dei proventi illeciti, mentre il denaro contante veniva trasportato su voli commerciali, principalmente a Cipro, e con i mezzi pubblici, verso paesi limitrofi alla Spagna. Il gruppo era in grado di effettuare tra quattro e sei operazioni di riciclaggio a settimana.

La complessità dell'organizzazione richiedeva una rete di contatti esterni, finalizzata alla gestione delle relazioni con i "clienti" e al coordinamento delle operazioni finanziarie. Tali contatti erano collegati a numerose entità societarie distribuite a livello globale, funzionali alla creazione di schermi giuridici per dissimulare l'origine illecita dei capitali.

Considerata, dunque, la dimensione transnazionale delle attività delittuose, le autorità competenti hanno costituito un *Joint Investigation Team* presso *Eurojust*, coinvolgendo le autorità spagnole, cipriote e tedesche, con il supporto di *Europol*. Attraverso il JIT, è stato possibile facilitare lo scambio tempestivo di informazioni tra le autorità fiscali e giudiziarie, favorendo il

coordinamento operativo e l'adozione di misure investigative congiunte che hanno condotto allo smantellamento dell'organizzazione criminale.

In particolare, *Europol* ha fornito un contributo strategico rilevante, mettendo a disposizione esperti in materia di criminalità finanziaria e analisi dei flussi di criptovaluta, nonché supportando le attività di tracciamento dei capitali e il disvelamento delle reti criminali ad alto rischio.

Le operazioni di polizia e giudiziarie si sono svolte in più fasi: nell'ottobre 2024 sono stati effettuati interventi coordinati in Spagna, Francia e Cipro, mirati a disarticolare il nucleo centrale del gruppo criminale. A novembre 2024, ulteriori azioni hanno colpito soggetti terzi coinvolti nel supporto logistico e finanziario all'organizzazione⁵⁷⁴.

I sequestri patrimoniali hanno riguardato un totale di 8 milioni di euro in contanti, 2 milioni depositati su conti bancari e 27 milioni in criptovalute, oggetto di congelamento preventivo.

Le attività investigative sono tuttora in corso, al fine di individuare ulteriori *asset* riconducibili all'organizzazione e di consolidare il quadro probatorio a carico degli indagati.

Eurojust ha, inoltre, supportato un'operazione antimafia su larga scala che ha consentito di rivelare un complesso sistema di riciclaggio di denaro gestito da un'organizzazione criminale di stampo mafioso, riconducibile a una nota famiglia palermitana⁵⁷⁵.

L'ammontare complessivo dei proventi illeciti, derivante da plurime attività criminali, è stato stimato in oltre 500 milioni di euro, successivamente reinvestiti in varie attività commerciali situate in Brasile.

La collaborazione tra le autorità giudiziarie e di polizia italiane, brasiliane e svizzere, supportata da *Eurojust*, ha portato all'arresto di uno dei membri di vertice dell'organizzazione criminale in un'operazione condotta lo scorso 13 agosto. In tale contesto, sono stati altresì confiscati beni e mezzi finanziari

⁵⁷⁴ Complessivamente, sono state eseguite 91 perquisizioni domiciliari e aziendali (77 in Spagna, 1 in Francia e 13 a Cipro), cui è seguito l'arresto di 20 indagati in Spagna, 1 in Francia e 2 in Slovenia.

⁵⁷⁵ Cfr. *Eurojust*, Comunicato stampa 13 agosto 2024 consultabile al seguente link <https://www.eurojust.europa.eu/news/eurojust-supports-large-scale-anti-mafia-operation-leading-arrest-and-freezing-eur-50-million>.

per un valore complessivo di 50 milioni di euro, a seguito di perquisizioni eseguite in Italia, Brasile e Svizzera.

L'organizzazione criminale, al fine di supportare altre cosche mafiose, era coinvolta in una vasta gamma di reati, tra cui estorsione, riciclaggio di denaro e trasferimento fraudolento di beni di valore. A tale scopo, si avvaleva di una rete di esperti del settore finanziario, operativi sia in Italia che all'estero, che facilitavano il reinvestimento dei proventi illeciti in attività economiche legittime, tra cui un noto complesso alberghiero situato in territorio italiano.

Dal 2016, l'organizzazione ha trasferito parte delle sue attività in Brasile, al fine di sostenere un altro esponente di spicco della criminalità organizzata italiana e di ampliare il campo di attività per il riciclaggio di denaro. Il trasferimento dei capitali avveniva mediante l'utilizzo di una rete di conti correnti bancari di transito, gestiti con l'assistenza di consulenti finanziari situati in Italia.

Uno dei membri di vertice del sodalizio mafioso si è, poi, stabilito a Natal, in Brasile, dove ha avviato una serie di iniziative imprenditoriali tramite l'impiego di prestanome e di entità societarie fittizie. Tali società erano prevalentemente coinvolte nel settore immobiliare e delle costruzioni e, più specificamente, in progetti edilizi di elevato valore strategico lungo la costa nord-orientale del Brasile. Sicché gli alti rendimenti di tali investimenti hanno consentito di mascherare l'origine illecita dei proventi, confermando l'efficienza della strategia di riciclaggio posta in essere.

Le indagini, avviate dalle autorità italiane e brasiliane nel 2022, sono state coordinate attraverso la costituzione di una squadra investigativa congiunta, istituita con il supporto di *Eurojust*. Le attività investigative hanno successivamente coinvolto anche le autorità svizzere, grazie al coordinamento transnazionale garantito da *Eurojust*, che ha facilitato la condivisione di informazioni e la cooperazione giudiziaria tra i vari Stati membri.

L'operazione congiunta, svoltasi il 13 agosto, ha interessato simultaneamente l'Italia, la Svizzera e il Brasile. In particolare, in Italia sono

state eseguite 21 perquisizioni presso le abitazioni di soggetti affiliati all'organizzazione criminale e presso le sedi di società riconducibili agli stessi. In Brasile, le autorità hanno proceduto all'arresto di un indagato e al sequestro di beni patrimoniali per un valore complessivo di 50 milioni di euro, appartenenti a 17 soggetti sottoposti a indagine e a 12 società operative nei settori immobiliare, edilizio e alberghiero. In Svizzera, infine, è stata effettuata una perquisizione presso l'abitazione di un imprenditore italiano, sospettato di essere parte integrante della rete di riciclaggio internazionale. Anche in quest'operazione l'attività di coordinamento di *Eurojust* si è dimostrata decisiva al fine di smantellare la rete criminale che operava anche oltre i confini dell'Unione.

Il ruolo di *Eurojust* è stato centrale in quanto ha garantito un'efficace cooperazione giudiziaria transnazionale, facilitando lo scambio tempestivo di informazioni riservate e, di conseguenza, nel coordinamento delle attività investigative. Tale supporto ha contribuito non solo ad accrescere l'efficienza delle indagini, ma anche a rafforzare la fiducia reciproca tra le istituzioni coinvolte, elemento imprescindibile per il successo di operazioni di tale portata.

4.3. La rete giudiziaria europea contro la criminalità informatica

La rete giudiziaria europea contro la criminalità informatica è stata istituita nel 2016 per favorire i contatti tra operatori esperti nella lotta al *cybercrime*, nonché per incrementare l'efficienza delle indagini e delle azioni penali nel *cyberspace*.

In considerazione della capacità dei criminali di sfruttare al meglio la velocità e l'anonimato di *internet* nelle proprie attività illecite, le autorità nazionali stanno adottando sempre più misure volte a contrastare le minacce della criminalità informatica in Europa. Tuttavia, i quadri giuridici e i poteri investigativi di cui dispongono i procuratori spesso non risultano più adeguati al contesto tecnico in rapida evoluzione in cui si inserisce la criminalità.

Ciò posto, il compito dell'*European Judicial Cybercrime Network* consiste nel supportare gli esperti nazionali attraverso lo scambio di *best practice* e competenze legali⁵⁷⁶.

Inoltre, in linea con le Conclusioni del Consiglio del 9 giugno 2016, *Eurojust* supporta la rete e garantisce una stretta cooperazione con essa.

In particolare, dal 2016, le riunioni plenarie dell'EJCN si sono tenute due volte l'anno con il supporto di *Eurojust*. Tali riunioni, che offrono l'opportunità di mantenere vivo lo scambio dei membri dell'EJCN tra loro e tra gli altri *stakeholder* sulle sfide comuni e sulle migliori pratiche che le autorità giudiziarie affrontano nei casi di criminalità informatica, coinvolgono, oltre ai rappresentanti di *Eurojust*, *Europol*, EJM, il Consiglio d'Europa e la Commissione europea.

Inoltre, il 16th *Plenary Meeting of the European Judicial Cybercrime Network* del giugno 2024, oltre ad aver esaminato l'ambito di applicazione del *Digital Service Act*, è giunto a conclusioni rilevanti anche in materia di *blockchain*⁵⁷⁷. In particolare, la rete ha ritenuto che l'uso degli strumenti di analisi delle *blockchain* rappresenta un metodo affidabile per l'acquisizione di prove nei casi di criminalità informatica, e dunque, anche di *cyberlaundering*.

Ancora, muovendo dal presupposto che la cybercriminalità organizzata transazionale può essere contrastata in modo più efficiente collegando reti giudiziarie specializzate nella cooperazione giudiziaria in materia penale, la EJCN ha stretto relazioni –tramite giudici, pubblici ministeri ovvero operatori giudiziari delle autorità centrali e locali– in vari Paesi extra-UE. Di conseguenza, i Punti di contatto dell'EJM godono di un accesso diretto ai contatti su scala globale⁵⁷⁸.

Ciò posto, risulta evidente il ruolo svolto dalla rete non soltanto nel contesto dell'Unione, ma anche al di là dei confini dell'UE, considerato che è in

⁵⁷⁶ Cfr. <https://www.eurojust.europa.eu/judicial-cooperation/practitioner-networks/european-judicial-cybercrime-network>.

⁵⁷⁷ Cfr. *Eurojust, 16th Plenary Meeting of the European Judicial Cybercrime Network -Outcome Report*, 3-4 giugno 2024, 2.

⁵⁷⁸ V. <https://www.ejm-crimjust.europa.eu/ejm2021/SupportedNetworks/EN>.

grado di promuovere il collegamento con i *contact points* di ogni Stato, e dunque estendere il proprio raggio d'azione a livello internazionale.

4.4. Best practice: l'esperienza olandese

A seguito della trattazione relativa alla fattispecie di riciclaggio così come disciplinata dalla normativa italiana, delle evoluzioni del delitto nel cyberspazio, nonché della connessione che vi è con la criminalità organizzata –in particolare di stampo mafioso– e, dopo aver ricostruito il ruolo delle istituzioni europee nella lotta antiriciclaggio, sembra opportuno effettuare una comparazione con l'esperienza olandese.

L'Olanda è riconosciuta a livello globale come un Paese che ha raggiunto un elevato sviluppo, nonché una crescita esponenziale nel settore finanziario. Tuttavia, tale condizione di prosperità funge da attrazione per le operazioni di riciclaggio di denaro⁵⁷⁹. Del resto, in dottrina, è stata descritta quale «*transit country for crime*»⁵⁸⁰.

In particolare, tra i settori più colpiti dal riciclaggio di denaro, si rinvengono quello della ristorazione, del gioco d'azzardo, dei casinò e delle scommesse⁵⁸¹.

Inoltre, in considerazione del fatto che secondo il *ranking* recente del *Tax Justice Network* del 2024, i Paesi Bassi sono posizionati tra i primi otto paradisi fiscali, non stupisce che numerose società abbiano stabilito la propria sede legale in questi territori⁵⁸².

La presenza di un contesto finanziario svincolato da rigide normative fiscali, dunque, lascia ampio spazio alla manipolazione del mercato da parte degli operatori e presta il fianco alla criminalità organizzata che, come noto, è strettamente legata alle attività di riciclaggio di denaro⁵⁸³.

⁵⁷⁹ Cfr. FATF, *Mutual Evaluation Report*, 2024 <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/Mer-netherlands-2022.html>

⁵⁸⁰ Sul punto UNGERDRS, SIEGEL, *The Amount and Effects of Money Laundering. Report for the Ministry of Finance*, Utrecht, 2006, 8.

⁵⁸¹ V. TRANSCRIME, *Assessing the risk of money laundering in Europe. Final report of project IARM*, 2017, 94 ss.

⁵⁸² Cfr. <https://cthi.taxjustice.net/>.

⁵⁸³ In tal senso LESLIE, *Legal Principles for Combatting Cyberlaundering*, in *Law, Governance and Technology*, vol. 19, London, 2014, 24.

Pertanto, non vi è dubbio che, anche in Olanda, la disciplina antiriciclaggio svolga un ruolo determinante per la tutela dell'ordine economico.

Ai sensi del diritto penale olandese, vi sono diverse disposizioni normative volte a disciplinare differenti tipologie di riciclaggio di denaro.

La *ratio* sottesa alla punibilità del delitto in esame è insita nella regola, sconosciuta al legislatore italiano, “*heler-stelerregel*”⁵⁸⁴, secondo la quale i proventi derivanti dalla commissione di un reato non possono essere in alcun modo sanati. Nonostante tale espressione non sia nota all'ordinamento italiano, è chiaramente condivisibile posto che si sposa con la *ratio* alla base dell'art. 648-*bis* c.p.

Ciò posto, se il codice penale italiano disciplina una sola fattispecie di riciclaggio, il Titolo XXXA del *Wetboek van Strafrecht*⁵⁸⁵ agli artt. 420a-420*quinquies* offre tre accezioni differenti del reato in oggetto, valorizzando le divergenze inerenti alla frequenza con cui il delitto viene commesso, al contesto in cui lo stesso è inserito e all'elemento soggettivo.

In primo luogo, ai sensi dell'art. 420a, è disciplinato il riciclaggio intenzionale, non dissimile dalla normativa italiana. In particolare, in tale ipotesi l'autore del reato è a conoscenza dell'origine illecita dei proventi ovvero ne ha acquisito consapevolezza in una fase successiva e ciononostante ha proseguito l'attività di riciclaggio⁵⁸⁶.

Inoltre, non si riscontrano dubbi in merito all'elemento dell'occultamento della provenienza illecita dei proventi da reato, la cui mancanza fa venire meno l'integrazione della fattispecie.

Anche in questo caso si tratta di un reato plurioffensivo, oltre alla lesione dell'ordine economico e dell'amministrazione della giustizia, si attribuisce una particolare tutela all'integrità del traffico finanziario⁵⁸⁷.

⁵⁸⁴ In italiano: regola del guaritore-ladro.

⁵⁸⁵ Il riferimento è al Codice penale olandese.

⁵⁸⁶ Tradotto dall'olandese, secondo l'art. 420a «è punito con la reclusione fino a sei anni o con una multa di quinta categoria: chiunque nasconde o dissimula la vera natura, l'origine, l'ubicazione, l'alienazione o il movimento di una cosa, oppure nasconde o dissimula chi è il legittimo proprietario di una cosa o chi la detiene, pur sapendo che la cosa proviene - direttamente o indirettamente - da un reato; colui che acquista, possiede, trasferisce o trasforma una cosa oppure utilizza una cosa sapendo che la cosa - direttamente o indirettamente - proviene da un delitto».

⁵⁸⁷ In argomento MENDERA, *De reikwijdte van de witwasartikelen in het Wetboek van Strafrecht*, 2012, 10.

Per ciò che concerne l'oggetto, occorre avere riguardo a quanto previsto dalla norma che distingue tra la dissimulazione della vera natura, l'origine, l'ubicazione, l'alienazione o il trasferimento di un oggetto e l'occultamento dell'identità del proprietario o del possessore dell'oggetto.

In secondo luogo, l'art. 420^{ter} disciplina il riciclaggio di denaro abituale⁵⁸⁸, la forma più grave e dunque più severamente punita.

Tuttavia, la cifra distintiva del titolo XXXA, è indubbiamente da riscontrarsi nel c.d. "riciclaggio colposo".

In particolare, l'art. 420^{quater} punisce : «chiunque nasconda o dissimuli la vera natura, l'origine, l'ubicazione, l'alienazione o il movimento di un oggetto, oppure nasconda o dissimuli chi è il legittimo proprietario di un oggetto o chi lo ha in suo possesso, mentre dovrebbe ragionevolmente sospettare che l'oggetto provenga - direttamente o indirettamente - da un reato ovvero colui che acquisisce, possiede, trasferisce o converte un oggetto oppure utilizza un oggetto, mentre deve ragionevolmente sospettare che l'oggetto – direttamente o indirettamente – provenga da un reato».

In questo modo viene disciplinata, dunque, l'ipotesi in cui il soggetto partecipi al reato di riciclaggio pur non essendo consapevole dell'illiceità della sua condotta, ma avendo i mezzi per prenderne ragionevolmente conoscenza.

È chiara, dunque, la volontà del legislatore olandese di reprimere la fattispecie anche nella sua forma colposa, valorizzandone in tal modo il disvalore. Sebbene tale scelta legislativa non costituisca un *unicum* a livello europeo, posto che anche gli ordinamenti tedesco, spagnolo e svizzero puniscono il riciclaggio colposo, rappresenterebbe un'enorme novità nel sistema penale italiano, in cui pare escludersi anche la rilevanza dello stato di dubbio, tipico del dolo eventuale⁵⁸⁹. Difatti alcuni autori, muovendo dal presupposto che lo stesso è incompatibile con la consapevolezza dell'origine illecita del

⁵⁸⁸ Art. 420^{ter}: «Chiunque pratica abitualmente il riciclaggio di denaro è punito con la reclusione fino a otto anni o con una multa di quinta categoria. Alla stessa pena soggiace chiunque, nell'esercizio della propria professione o impresa commette riciclaggio».

⁵⁸⁹ In tal senso MANES, *Riciclaggio e reimpiego*, cit., 5237.

provento, ritengono che il delitto di riciclaggio possa configurarsi solo nella forma del dolo diretto o intenzionale⁵⁹⁰.

Da ultimo, va notato come nel codice penale olandese, nel 2017, siano stati introdotte due ulteriori fattispecie di riciclaggio rispettivamente agli art. 420*bis*.1 e 420*quater*.1, definite quali “riciclaggio semplice”⁵⁹¹.

Tali disposizioni sono entrambe volte a reprimere la condotta di acquisizione o possesso di un oggetto che derivi immediatamente da uno qualsiasi dei reati presupposto commessi dalla stessa persona. In particolare, queste due figure colmano il divario, che si è sviluppato nella giurisprudenza, criminalizzando anche i casi in cui taluno ricicli proventi derivanti direttamente dai reati presupposto semplicemente acquisendoli o possedendoli.

Un’ulteriore peculiarità del sistema penale olandese in tema di riciclaggio di denaro si rinviene nel c.d. “metodo indiretto della prova”.

La Suprema Corte olandese ha affermato che per giungere ad una sentenza di condanna risulta sufficiente dimostrare che l’oggetto tragga origine da un qualsiasi reato, non essendo necessario specificare a quale reato presupposto in particolare si faccia riferimento⁵⁹².

Di conseguenza, se un oggetto non proviene da una fonte legale, indubbiamente avrà un’origine illecita. Per cui il metodo indiretto della prova sarà utilizzato nelle ipotesi in cui non vi siano indizi diretti di un reato presupposto in relazione all’oggetto⁵⁹³. Ciò potrebbe essere dovuto all’assenza di una traccia cartacea, o a causa del lungo periodo di tempo trascorso ovvero in virtù della natura dissimulata che si è riusciti ad attribuire ai proventi.

⁵⁹⁰ Sul punto CASTALDO, NADDEO, *Il denaro sporco*, cit., 178; MANNO, SPINNATO, *Manuale di diritto penale*, cit, 1165. Per ulteriori approfondimenti in tema v. *supra* cap. I, par. 1.2.7.

⁵⁹¹ Art. 420*bis*.1: «Il riciclaggio di denaro consistente unicamente nell'acquisizione o nel possesso di un oggetto direttamente derivante da un reato è punito come riciclaggio semplice con una pena detentiva fino a sei mesi o con una multa di quarta categoria».

Art. 420*quater*.1: «Il riciclaggio di denaro consistente esclusivamente nell'acquisizione o nel possesso di un bene che deriva direttamente da un reato commesso dalla persona interessata è punito come riciclaggio semplice con una pena detentiva fino a tre mesi o con una multa di quarta categoria».

⁵⁹² Cfr. HR 28 settembre 2004, ECLI:NL:HR2004:AP2124

⁵⁹³ In tal senso FISCAL INFORMATION AND INVESTIGATION SERVICE OF THE NETHERLANDS, *Indirect Method of Proof*, 2019, 9.

Il metodo di prova indiretto consiste, dunque, nell'escludere che all'origine delle utilità vi sia una fonte legale e nella convinzione che «*it cannot be otherwise than that the object originates from any crime*»⁵⁹⁴.

In particolare, si aderisce al principio “*follow the money*” secondo il quale da fonti giuridiche note, non è possibile trovare alcun collegamento visibile con l'oggetto (c.d. *forward tracking*); viceversa, dall'oggetto la traccia del denaro non riconduce a una fonte legale di provenienza.

Sul punto si è pronunciata anche la Corte europea dei diritti dell'uomo. Più precisamente nel maggio del 2017, con la sentenza *Zschüschen v. Belgium*, la Corte ha messo in luce le questioni relative alla violazione dei diritti che emergono quando si utilizza un metodo di prova indiretto nei casi di riciclaggio di denaro⁵⁹⁵. In tale occasione la CEDU ha affermato che -e ciò è rilevante per l'ordinamento olandese- l'articolo 6, par. 3 lettera a della Carta europea dei diritti dell'uomo non include l'obbligo di descrivere il reato presupposto nell'imputazione, ritenendo non necessaria, dunque, la descrizione dello stesso non risulta determinante per l'integrazione della fattispecie di riciclaggio di denaro. Ne consegue che il metodo indiretto della prova applicato dall'ordinamento olandese non è contrario alla CEDU. Da ultimo, sembra corretto affermare che dal momento che anche in Olanda manca ancora una regolamentazione efficace in tema di criptovalute, inteso quale strumento adottato ai fini di riciclaggio, *de iure condendo*, per il legislatore olandese -come per quello italiano- si potrebbe auspicare un intervento che dia maggiore risalto all'utilizzo delle nuove tecnologie in materia penale.

⁵⁹⁴ Così FISCAL INFORMATION AND INVESTIGATION SERVICE OF THE NETHERLANDS, *Indirect Method of Proof*, cit., 9.

⁵⁹⁵ Cfr. ECHR, *Zschüschen v. Belgium*, 2 May 2017, 23572/07.

CONCLUSIONI

«Mi pare che i particolari guai del nostro paese nascano tutti da una inveterata e continua doppiezza». Con queste parole, Sciascia, in “Nero su nero”, alla fine degli anni 70’, descriveva l’arte della doppiezza, dell’occultamento, la capacità di dissimulare quale male endemico della penisola italiana. Tale doppiezza è stata la cifra della politica di Bernardo Provenzano nella Palermo degli anni 90’, che ha portato avanti l’idea della sommersione di Cosa nostra, relegando i crimini più efferati soltanto ai casi eccezionali, proseguendo, invece, con gli affari illeciti nel mondo imprenditoriale. La stessa doppiezza che si riflette nel cuore stesso del riciclaggio di denaro: disperdere le tracce dell’origine illecita dei proventi, camuffando il *paper trail*.

È, dunque, su questo versante che occorre intervenire: è dove si annidano le dinamiche dell’occultamento che è necessario rafforzare il sistema dei controlli, potenziare le misure preventive, mirando ad anticipare le mosse degli autori del reato.

In particolare, dall’analisi condotta è emersa, sin dal primo capitolo, l’importanza della necessità di dotarsi di una normativa antiriciclaggio al fine di contrastare simile fenomeno, il cui impatto si è peraltro progressivamente esteso, incidendo anche sul mercato e sulla concorrenza. Si è visto inoltre come il legislatore, nel tempo, abbia opportunamente affiancato alla leva repressiva, quella preventiva; ciò in particolare alla luce delle nuove tecniche riciclatorie legate al mondo digitale. Invero, l’individuazione dei soggetti a rischio, l’introduzione degli obblighi informativi imposti in capo agli *exchanger* e *wallet provider*, l’accesso ai dati custoditi dal sistema bancario hanno consentito di costruire una rete di protezione per il sistema economico-finanziario.

Tuttavia, nonostante l’avvenuto adeguamento alla V Direttiva antiriciclaggio, in dottrina si nutrono dubbi rispetto alla reale capacità

operativa degli Stati membri dell'Unione di rendere effettive le previsioni normative⁵⁹⁶.

Si impone, pertanto, una più incisiva azione sul piano preventivo, specie in considerazione della incessante evoluzione tecnologica, e delle sempre maggiori "opportunità" che questa offre alla criminalità. In questo contesto, il tempo diventa una bussola imprescindibile.

Un ulteriore aspetto centrale emerso dall'analisi svolta è lo stretto legame tra il reato di riciclaggio e l'associazione a delinquere di stampo mafioso. In merito, si è compreso che il percorso economico-finanziario rappresenta il canale privilegiato per aggredire il potere delle organizzazioni mafiose. Dotarsi di un sistema di misure patrimoniali in grado di colpire i patrimoni illeciti, significa minare alla base dell'associazione, sgretolandone le ragioni della sua stessa esistenza.

Nel complesso, sembrerebbe che il quadro normativo interno e sovranazionale restituisca l'immagine di un legislatore in costante affanno rispetto ai mutamenti che stanno interessando la circolazione delle ricchezze, e dunque, l'economia globale. A oltre quindici anni dall'avvento di quella che viene definita in dottrina come la "finanziarizzazione dell'economia", ancora risulta assente una normativa completa ed omogenea capace di rispondere alle nuove forme di riciclaggio e di criminalità economica.

Da ultimo, l'analisi comparatistica ha rivelato l'esistenza di modelli normativi che potrebbero offrire uno spunto di riflessione per il legislatore italiano. Ci riferiamo, in particolare, all'esperienza olandese che punisce il delitto di riciclaggio anche nella sua accezione colposa, ampliandone così l'ambito di applicazione.

Alla luce di quanto sin qui percorso, appare evidente come l'Unione Europea abbia da tempo posto la lotta al riciclaggio e alla criminalità economica al centro della propria agenda normativa, attraverso un costante aggiornamento del quadro giuridico e l'adozione di numerose direttive volte

⁵⁹⁶ Cfr. PLANTAMURA, *Il cybericiclaggio*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (diretto da), *Cybercrime, Omnia Trattati giuridici*, Milano, 2019, 925 ss.

a favorire la cooperazione tra gli Stati Membri. Tuttavia, le persistenti disomogeneità tra gli ordinamenti nazionali e l'evoluzione delle pratiche illecite, in particolare legate al contesto digitale, rendono necessaria un'azione coordinata ancora più incisiva. In questo contesto, il ruolo di organismi quali *Eurojust* e *Europol*, nonché delle reti giudiziarie europee risulta fondamentale per garantire un'armonizzazione effettiva e una efficace cooperazione giudiziaria. Si auspica in definitiva la valorizzazione di approccio integrato, che sappia coniugare prevenzione e repressione al fine di preservare l'integrità del sistema economico-finanziario europeo.

BIBLIOGRAFIA

- ACCINNI, *Profili di rilevanza penale delle “criptovalute” (nella riforma della disciplina antiriciclaggio del 2017)*, in *Arch. Pen.*, 2018, 1.
- ACCINNI, *Cybersecurity e Criptovalute. Profili di rilevanza penale dopo la V direttiva*, in *Sist. Pen.*, 2020, 5, 209.
- ACQUAROLI, *Una discutibile applicazione dell’art. 54, terzo comma c.p.*, in *Giust. pen.*, 1993, II, 579.
- ACQUAROLI, *Il riciclaggio*, in PIERGALLINI (a cura di), *Reati contro il patrimonio*, in PALAZZO, PALIERO, PELISSERO (diretto da), *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, Torino, 2022, 561.
- ADDESSO, *Tutela del mercato e strumenti di contrasto dell’impresa mafiosa*, in *Rivista di studi e ricerca sulla criminalità organizzata*, vol. VIII, 2023, 4.
- ALBRECHT, MCKAY DUFFIN, HAWAKINS, MORALES ROCH, *The use of cryptocurrencies in money laundering process*, in *Journal of Money Laundering Control*, 2019, vol. XXII, 2.
- ALCINI, *Mondi paralleli, bitcoin e reati virtuali*, in *La giustizia penale*, 2018, 2, 438.
- ALEO, *Istituzioni di diritto penale. Parte speciale I*, 2^a ed., Milano, 2021.
- ALESSANDRI, *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, in *Riv. Trim. dir. pen. econ.*, 2002, 1-2, 33.
- AMATI, MAZZACUVA, *Diritto penale dell’economia*, Padova, 2023.
- AMATO, *Il riciclaggio dei profitti delle attività illecite con particolare riguardo agli investimenti in opere ed oggetti d’arte: nuove prospettive sanzionatorie ed investigative*, in *Foro. it.*, 1994, IV, 220.
- AMENTA, LAVECCHIA, STAGNARO, *Il sequestro delle imprese mafiose. Aspetti di efficacia e di efficienza*, in INGRASSIA (a cura di), *Economia, organizzazioni criminali e corruzione*, Roma, 2018, 59.

ANDRACCHI, *Profili evolutivi della disciplina antiriciclaggio: integrazione europea della supervisione e sussidiarietà orizzontale del mercato*, Milano, 2024.

ANGELINI, voce *Riciclaggio*, in *Dig. disc. pen.*, Tomo II, Milano, 2005, 1389.

ANGELINI, *Il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.)*, Torino, 2008.

ANSA, *Smantellata mafia nigeriana in 14 province, 30 arresti*, in https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2021/04/26/smantellata-mafia-nigeriana-in-14-province-30-arresti_573b2510-d52e-48ca-9081-57.

ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, 17^a ed., Milano, 2022.

APOLLONIO, *Emergenza economica e riciclaggio dei proventi mafiosi: il (lungo) percorso del legislatore e della giurisprudenza al cospetto della modernità*, in *Dir. pen. ec- Riv. Trim.* 2020, 1-2, 252.

ARLACCHI, *La criminalità organizzata italiana e il riciclaggio di denaro sporco*, in PALOMBI (a cura di), *Il riciclaggio di proventi illeciti. Tra politica criminale e diritto vigente, Quaderni della rivista penale dell'economia 2*, Napoli, 1996.

ARLACCHI, *La mafia imprenditrice. Dalla Calabria al centro dell'Inferno*, Milano, 2007.

ARNONE, GIAVAZZI, *Riciclaggio e imprese: il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti*, Milano, 2011.

ARROTINO, *Il riciclaggio e la criminalità organizzata: effetti sul sistema imprese*, in RAZZANTE (diretto da), *Riciclaggio internazionale e normative di contrasto. Gli effetti sul sistema imprese*, Viterbo, 2015, 85.

BARONE, *Cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni*, Bari, 2018.

BARTOLI, C.d. "taroccamento" e delitto di riciclaggio, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 476.

BARTOLI, PELISSERO, SEMINARA, *Diritto penale: lineamenti di parte speciale*, 2^a ed., Torino, 2022.

BASILE, *L'autoriciclaggio nel sistema penalistico di contrasto al money laundering e il nodo gordiano del concorso di persone*, in *Cass. Pen.*, 2017, 1277.

BASILE, *Il reato di associazione di tipo mafioso e la Convenzione di Palermo*, in *Riv. Studi e Ricerche sulla Criminalità organizzata*, 2019,74.

BASILE, ZUFFADA, *Manuale delle misure di prevenzione. Profili sostanziali*, Torino, 2021.

BASILE, *Crypto assets e responsabilità penale*, in CONSULICH (a cura di), *Reati in materia bancaria e finanziaria*, Torino, 2024, 451.

BAZZOCCHI, *L'ufficio del procuratore europeo e le indagini di OLAF: il controllo giurisdizionale e le garanzie procedurali*, in *Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco*, 2015, 216.

BELLAGAMBA, *La riforma del riciclaggio è legge: un'occasione mancata per andare oltre il mero recepimento della Direttiva Europea*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, 445.

BEVILACQUA, *Reati associativi e responsabilità degli enti: spunti a margine di una ricerca*, in ALESSANDRI (a cura di), *Espansione della criminalità organizzata nell'attività d'impresa al Nord*, Torino, 2017, 116.

BIANCHI, *Gli obblighi di conservazione*, in *Banca d'Italia, Quaderni dell'antiriciclaggio. La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli*, 2023, 20, 133.

BIRITTERI, *I nuovi strumenti di bonifica aziendale*, in MEZZETTI, LUPÀRIA DONATI (diretto da), *La legislazione antimafia*, Bologna, 2020, 839.

BONINI, FOSCHINI, FRASCHILLA, *Un istituto di credito cinese con filiali fantasma in Italia ricicla miliardi di euro verso le banche di Stato a Pechino*, in

https://www.repubblica.it/cronaca/2023/03/05/news/banche_cinesi_riciclaggio_evasione_fiscale-390252498/.

BOVENDT'EERDT, *The Protection of Fundamental Rights in OLAF Composite Enforcement Procedures*, L'Aia, 2024.

BRICCHETTI, *Riciclaggio e autoriciclaggio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 2, 684.

BRICOLA, *Premessa al commento alla l. 13 settembre 1982 n. 646*, in *Leg. pen.*, 1983, 239.

BRUNELLI, *Autoriciclaggio: profili del concorso di persone*, in MEZZETTI, PIVA, *Punire l'autoriciclaggio: come, quando e perché*, Torino, 2016, 26.

CAJANI, COSTABILE, MAZZARACO, *Phishing e furto d'identità digitale. Indagine informatiche e sicurezza bancaria*, Milano, 2008.

CAPACCIOLI, *Criptovalute e Bitcoin: un'analisi giuridica*, Milano, 2015.

CARINGELLA, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, Roma, 2010.

CARLISLE, *Virtual Currencies and Financial Crime. Challenges and Opportunities*, in *Royal United Services Institute for Defence and Security Studies*, in *RUSI Occasional Paper*, London, 2017.

CASELLI, *Le recenti misure per l'ordine pubblico*, in *Dem. dir.*, 1978, 127.

CASTALDO, *Riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita*, in PULITANÒ (a cura di), *Diritto penale. Parte speciale. Tutela penale del patrimonio*, Torino, 2013, 250.

CASTALDO, NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, Parma, 2010.

CASTELLET, BALLARÀ, *Eurojust: proposte e limiti nella lotta al riciclaggio*, in *Rivista italiana dell'Antiriciclaggio*, 2023, 3, 13.

CATINO, *Colletti bianchi e mafie. Le relazioni pericolose nell'economia del Nord Italia*, in *Il Mulino – Rivistaweb*, 2018, 1, 149.

- CENTORRINO, *Globalizzazione e criminalità economica*, Firenze, 2003.
- CHAINALYSIS, *Crypto Money Laundering*, in www.chainalysis.com, 2022.
- CICONTE, *Storia criminale*, Catanzaro, 2019.
- CLOUGH, *Principles of cybercrime*, Cambridge, 2015.
- COLAZZO, *Antiriciclaggio. Il “Sì” del Garante Privacy per la banca dati centralizzata*, in *Antiriciclaggio & Compliance*, 2022,2.
- COLOMBO, *Il riciclaggio. Gli strumenti giudiziari di controllo dei flussi monetari illeciti con le modifiche introdotte dalla nuova legge*, Milano, 1990.
- COLOMBO, *Economia criminale. Geodiritto, globalizzazione e nuovi canali per i reati d’impresa*, Milano, 2021.
- CONSULICH, *Nella wunderkammer del legislatore penale contemporaneo: monete virtuali che causano danni reali*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, 153.
- CONSULICH, *Il paradosso di Russell. Vita, morte e trasfigurazione della prova del riciclaggio*, in *Sist. pen.*, 2023,1.
- CORDEIRO, GUERRA, *Riciclaggio e reati tributari*, in *Rivista di diritto tributario*, 2013, 1163.
- CORNETTA, *Lo stato e le prospettive del sistema antiriciclaggio*, in PALOMBI (a cura di), *Il riciclaggio dei proventi illeciti*, Napoli, 1996, 26.
- COSENZA, CESAROTTO, *Adeguata verifica della clientela*, in *Banca d’Italia, Quaderni dell’antiriciclaggio. La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio; autorità, regole e controlli*, 2023, 20, 111.
- CRESCIOLI, *Cybercrime e tutela penale del patrimonio. Un’indagine in prospettiva comparata*, Milano, 2024.
- CRISCUOLO, CUZZOCREA, *Le violazioni antiriciclaggio rilevanti dal punto di vista del diritto penale*, in *Banca d’Italia, Quaderni dell’antiriciclaggio*.

La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio; autorità, regole e controlli, 2023, 20, 252.

CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distribution economy*, in *Sist. pen.*, 2021, 4, 127.

CUZZOCREA, *La normativa sovranazionale e gli organismi di monitoraggio e controllo del "fenomeno riciclaggio"*, in RAZZANTE (a cura di), *Il riciclaggio come fenomeno transnazionale: normative a confronto*, Milano, 2014, 103.

D'AGOSTINO, *Operazioni di emissione, cambio e trasferimento di criptovaluta: considerazioni sui profili di esercizio (abusivo) di attività finanziaria a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 90/2017*, in *Dir. banc.*, 2018, 5, 1.

D'AGOSTINO, *La criminalità economica nell'era della blockchain. Modelli di responsabilità penale e nuove esigenze di tutela*, Roma, 2020.

DARLEY, LATANÈ, *Bystander intervention in emergencies: Diffusion of responsibility*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, vol. VIII, 1968.

DAVIS, WATERS, *Federal Criminal Conspiracy*, in *Am. Crim. L. Rev.*, vol. XLIV, 2007, 2.

DE AMICIS, *Eurojust*, in GRASSO, SICURELLA (a cura di), *Lezioni di diritto penale europeo*, Milano, 2007, 470.

DE AMICIS, *Cooperazione giudiziaria e corruzione internazionale. Verso un sistema integrato di forme e strumenti di collaborazione tra le autorità giudiziarie*, in *Quaderni di diritto penale comparato, internazionale ed europeo*, Milano, 2007.

DE FLAMINNEIS, *Impresa mafiosa ed impresa vittima: segmenti di intersecazione e la figura del concorrente esterno estorto*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 2, 145.

DEFRANCESCO, *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, in *Digesto disc. pen.*, vol. I, Torino, 1987.

DE LEO, PATRIZI, *Psicologia della devianza*, Roma, 2014.

DELLA RAGIONE, MARANDOLA, ZAMPAGLIONE, *Misure di prevenzione interdittive antimafia e procedimento*, Milano, 2022.

DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, Torino, 2017.

DELL'OSSO, *Reati della normativa c.d. antiriciclaggio*, in CONSULICH (a cura di), *Reati in materia bancaria e finanziaria*, Torino, 2024, 431.

DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-bis*, in *Sis.pen.*, 2022,2.

DI VIZIO, *Le cinte daziarie del diritto penale alla prova delle valute virtuali degli internauti*, in *Dir. pen. cont.*, 10, 2018, 21.

EBA, *Opinion on 'virtual currencies'*, 4 luglio 2014, <https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/esas-warn-consumers-risks-buying-virtual-currencies>.

ECB, *Virtual currency schemes, a further analysis*, February 2015 <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf>.

EUCRIM, *Money Laundering*, 2023, 2,143.

EUCRIM, *Cybercrime*, 2023, 4, 327.

EUROJUST, *Le competenze di Eurojust*, in *Il ventennale di Eurojust. Evoluzione dello Spazio europeo di Libertà, Sicurezza e Giustizia: quale ruolo per Eurojust? Le schede del Desk italiano di Eurojust 2002-2022*, Bari, 2022 in <https://www.eurojust.europa.eu/it/publication/le-schede-del-desk-italiano-di-eurojust>.

EUROJUST, *Meetings on Money Laundering and Asset Recovery Outcome Report* in <https://www.eurojust.europa.eu/news/eurojust-leads-efforts-step-judicial-response-money-laundering-and-asset-recovery>.

EUROJUST, *16th Plenary Meeting of the European Judicial Cybercrime Network -Outcome Report*, 3-4 giugno 2024.

EUROJUST, EJM, *Assessment of allocation of cases to Eurojust and to the European Judicial Network, Joint report*, 5 novembre 2019.

EUROJUST, EUROPOL, *Common challenges in Cybercrime*, 2024 <https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/files/common-challenges-in-cybercrime-eurojust-2024.pdf>.

EUROPEAN JUDICIAL CYBERCRIME NETWORK in <https://www.eurojust.europa.eu/judicial-cooperation/practitioner-networks/european-judicial-cybercrime-network>.

EUROPEAN JUDICIAL CYBERCRIME NETWORK, *Newsletter Issue 7*, May -July 2023.

FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transazionale*, in *Teoria e pratica del diritto*, Milano, 2007.

FAITH, *The Hawala system*, in *Global Security Studies*, vol. II, Issue 1, 2011

FALATO, *Flessibilità del modello di pre-investigazione di fronte ad eccezionali esigenze di cooperazione giudiziaria. La funzione proattiva di Eurojust*, in *Archi. Pen.*, 2020, 2.

FALCONE, *Cose di Cosa Nostra*, Milano, 1991.

FANTÒ, *L'impresa a partecipazione mafiosa. Economia legale ed economia criminale*, Bari, 1999.

FATF, *International standards on combating money laundering and the financing of Terrorism & proliferation*, in *The FATF Recommendations*, 2012 in <https://www.fatf->

gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatfrecommendations.html.

FATF, *Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks*, 2014, in <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/virtual-currencies-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf>.

FATF, *Money Laundering and Terrorist Financing Red Flag Indicators Associated with Virtual Assets*, Parigi, 2020, in <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsand Trends/Virtual-assets-red-flag-indicators.html>.

FATF, *Mutual Evaluation Report*, 2024 <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/Mer-netherlands-2022.html>

FIANDACA, *La contiguità mafiosa degli imprenditori tra rilevanza penale e stereotipo criminale*, in *Foro italiano*, 1991, 472.

FIANDACA, MERLO, *La partecipazione associativa è ancora in cerca d'autore: le sezioni unite tra progresso e regresso*, in *Il Foro italiano*, vol. CXLVI, 2021, 12, 783.

FIANDACA, MUSCO, *Diritto Penale, parte speciale*, vol. II, Milano 2023

FINOCCHIARO, *La Corte costituzionale sulla ragionevolezza della confisca allargata. Verso una rivalutazione del concetto di sproporzione?*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2018, 2, 131.

FISCAL INFORMATION AND INVESTIGATION SERVICE OF THE NETHERLANDS, *Indirect Method of Proof*, 2019.

FISICARO, *La criminalità economica organizzata. Analisi comparata con la conspiracy statunitense*, Milano, 2022.

IORE, *I reati contro il patrimonio*, Milano, 2010.

FLICK, *Intermediazione finanziaria, informazione e lotta al riciclaggio*, in *Riv. Soc.*, 1991, 470.

FLICK, voce *Riciclaggio*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXVII, 1991, 1.

FLICK, *Le risposte nazionali al riciclaggio di capitali, La situazione italiana*, in *Riv. soc.*, 1992, 1298.

FLOR, *Phishing, identity theft e identity abuse. Le prospettive applicative del diritto penale vigente*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 2-3, 899.

FLOR, *La legge penale nello spazio, fra evoluzione tecnologica e difficoltà applicative*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (a cura di), *Cybercrime*, Milano, 2019, 154.

FLORES PRADA, *Criminalidad informática. Aspectos sustantivos y procesales*, Valencia, 2012.

FONTANA, *Criptovalute e rischi di riciclaggio*, in *Rivista italiana dell'antiriciclaggio*, 2020, 2, 356.

FORTI, RIONDATO, SEMINARA, *Commentario breve al codice penale*, 7^a ed., Milano, 2024.

GAFI, *Covid-19-related money laundering and terrorism financing, risks and policy responses*, 4 maggio 2020.

GALLUCCIO, *Le Sezioni Unite sui rapporti tra riciclaggio illecito reimpiego e associazione di tipo mafioso*, in *Dir. pen. contemp.*, 17 settembre 2014, 1.

GALMARINI, *Monete virtuali e antiriciclaggio: terreni dai confini incerti*, in *Dir. banc.*, 11 ottobre 2018, 1.

GAMBERINI, MADIA, DELLA RAGIONE, *Manuale di diritto penale: parte generale e speciale*, Milano, 2022.

GAROFOLI, *Manuale di diritto penale parte speciale*, Molfetta, 2017.

GASPARRI, *Timidi tentativi di messa a fuoco del bitcoin: miraggio monetario o soluzione tecnologica in cerca di un problema?*, in *Dir. Inf.*, 2015, 417.

GENTILE, *La disciplina sanzionatoria della normativa antiriciclaggio*, in MAIELLO (a cura di), *La legislazione in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi*, Torino, 2015, 31.

GIAVAZZI, *I reati societari e fiscali quali reati-presupposto del riciclaggio*, in ARNONE, GIAVAZZI (a cura di), *Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione di proventi illeciti*, Milano, 2011, 105.

GIUNTA, *Elementi costitutivi del reato di riciclaggio: i rapporti con il d.lgs. 231/07: le prospettive di riforma*, in ARNONE, GIAVAZZI (a cura di), *Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione di proventi illeciti*, Milano, 2011, 88.

GRASSO, SICURELLA, *Lezioni di diritto penale europeo*, Milano, 2007.

GRASSO, BELLAVIA, *Soldi sporchi. Come le mafie riciclano miliardi e inquinano l'economia mondiale*, Milano, 2011.

GROSSO, *Frode fiscale e riciclaggio: nodi centrali di politica criminale nella prospettiva comunitaria*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 1279.

GULLO, *Il delitto di autoriciclaggio al banco di prova della prassi: i primi (rassicuranti) chiarimenti della Cassazione*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 482.

GULLO, *Autoriciclaggio e reati tributari*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 1.

GULLO, *Realizzazione plurisoggettiva dell'autoriciclaggio: la Cassazione opta per la differenziazione dei titoli di reato*, in *Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim.*, 11 giugno 2018.

GULLO, *La responsabilità dell'ente e il sistema dei delitti di riciclaggio*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (diretto da), in *Diritto penale dell'economia*, Tomo II, Torino, 2019, 3495.

GULLO, *Criminalità organizzata, delitto di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori: un complicato puzzle normativo*, in MEZZETTI, LUPÀRIA DONATI (diretto da), *La legislazione antimafia*, Bologna, 2020, 225.

GULLO, *La disciplina antiriciclaggio nel codice penale: gli artt. 648-bis, 648 ter e 648-ter1*, in CONSULICH (a cura di), *Reati in materia bancaria e finanziaria*, Torino, 2024, 381.

GUTTMAN, *Cybercash: the coming Era of electronic money*, Londra, 2003.

- IELO, *Delitti tributari e riciclaggio: spunti di riflessione alla luce del decreto sullo scudo fiscale*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2010, 7.
- IEZZI, RAZZANTE, *Algoritmo Criminale. Come mafia, cyber e AI riscrivono le regole del gioco*, in *Il Sole 24 Ore*, 2025.
- INGRAO, *GLI strumenti di prevenzione nazionali ed europei in materia di valute virtuali e riciclaggio*, in *Dir. pen. cont. -Riv. Trim.*, 2019, 2, 148.
- INSOLERA, *Diritto penale e criminalità organizzata*, Bologna, 1996.
- INSOLERA, *Prevenzione e repressione del riciclaggio e dell'accumulo di proventi illeciti*, in *Leg. pen.*, 1998, 153.
- INSOLERA, GUERINI, *Diritto penale e criminalità organizzata*, Torino, 2019.
- INTERNET CYBERCRIME CENTER, *Internet Organised Crime Threat Assessment 2017*, in <https://www.europol.europa.eu/>.
- IOVINO, *Le cryptovalute nella fase di layering del riciclaggio*, in *Giurisprudenza penale trimestrale*, 2022, 1, 90.
- IWAMURA, *Can We stabilize the price of a cryptocurrency? Understanding the design of bitcoin and its potential to compete with Central bank money*, in *International Finance Journal*, 2014.
- KLIP, *European Criminal Law: an integrative approach*, 3^a ed, Edinburgh, 2016.
- LA GRECA, *Il riciclaggio dei proventi delle associazioni mafiose*, in *Cass. pen.*, 2010, 2683.
- LAMPORT, SHOCSTACK, PEASE SRI, *International Byzantine Generals Problems*, *ACM Transactions on Programming Languages and Systems*, vol. IV, 3, 1982.
- LATTANZI, SEVERINO, *Responsabilità da reato degli enti*, Torino, 2020.
- LATTANZI, LUPO, *Codice Penale, rassegna di giurisprudenza e dottrina*, vol. IV, libro II, Milano, 2022.

LATTANZI, LUPO, *Codice Penale, rassegna di giurisprudenza e dottrina*, vol. V, libro II, Milano, 2022.

LAUDATI, *Nasce la confisca per equivalente*, in *Guida al dir.*, 2006,17.

LESLIE, *Legal Principles for Combatting Cyberlaundering*, in *Law, Governance and Technology*, vol. XIX, London, 2014.

LIGETI, ANTUNES, GIUFFRIDA, *The European Public Prosecutor's Office at launch*, in *Giustizia penale europea*, Milano, 2019.

LIGUORI, *Rapporti tra condotte principali e reato-presupposto: cause di estinzione del reato e della pena*, in MANNA (a cura di), *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Torino, 2000, 93.

LIGUORI, *Le modifiche legislative: l'ampliamento dei reati presupposto e delle condotte principali*, in MANNA (a cura di), *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Torino, 2000, 70.

LEMME, PELUSO, *Criptomoneta e distacco dalla moneta legale: il caso bitcoin*, in *Riv. dir. banc.*, 2016, 11, 381.

LONGOBARDO, *Il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco tra valorizzazione di esigenze preventive ed ineffettività della repressione penale*, in FIANDACA, VISCONTI (a cura di), in *Scenari di mafia Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, Torino, 2010.

LO SANTO, BORRELLO, COSENZA, FAZZINI, FIORINI, MARZANO, FILODEMO, *Le pubbliche amministrazioni nel sistema di prevenzione del riciclaggio*, in *Banca d'Italia, Quaderni dell'antiriciclaggio*, 2022, 19.

LYNCH, *RICO: The Crime of Being a Criminal, parts III*, in *Colum. L. Rev.*, vol. LXXXVII, 1987, 5.

MACCHIA, *Spunti sul delitto di riciclaggio*, in *Cass. pen.*, 2014, 1449.

MACK SMITH, *Storia della Sicilia medievale e moderna*, Torino, 1998.

MAGGIO, *Tecniche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo mediante crypto-assets*, in ANNUNZIATA, VARANI (a cura di), *Cripto attività: antiriciclaggio e gestione dei rischi aziendale*, Pisa, 2024, 79.

MAGISTRO, *Il riciclaggio come fenomeno transazionale*, in ASSOCIAZIONE ITALIANA RESPONSABILI ANTIRICICLAGGIO, RAZZANTE (diretto da), *Riciclaggio internazionale e normative di contrasto. Gli effetti sul sistema imprese*, Viterbo, 2015, 15.

MAGRI, *I delitti contro il patrimonio mediante frode*, in MARINUCCI, DOLCINI (diretto da), *Trattato di diritto penale parte speciale*, vol. VII, Tomo 2, Padova, 2007, 452.

MAGRI, *Sub Art. 648-bis c.p.*, in DOLCINI, GATTA, (diretto da), *Codice penale commentato*, Tomo III, Milano, 2021, 2833.

MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, 35.

MANES, *Riciclaggio e reimpiego*, in CASSESE (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006, 5226.

MANES, *Il delitto di riciclaggio*, in CANESTRARI, GAMBERINI, INSOLERA, MAZZACUVA, SGUBBI, STORTONI, TAGLIARINI, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, 4^a ed., Bologna, 2006, 540.

MANES, *Il contrasto al riciclaggio tra repressione e prevenzione: alcuni nodi problematici*, in *Critica dir.*, 2008, 261.

MANNA, *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, Milano, 2000.

MANNO, SPINNATO, *Manuale di diritto penale. Parte generale e speciale*, Milano, 2023.

MANTOVANI, FLORA, *Diritto penale. Parte speciale*, 9^a ed., Milano, 2024.

MARANDOLA, *Cooperazione giudiziaria penale*, Milano, 2018.

MARESCA, *Manuale di legislazione antimafia*, Napoli, 2019.

MARINUCCI, " *Societas puniri potest*": uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee, in *Riv. it. Dir. proc. pen.*, 2002, 1192.

MARINUCCI, DOLCINI, GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2023.

MASCIANDARO, *Criminalità organizzata, banche e mercati finanziari: principi di analisi economica*, Convegno di Palermo, dicembre 2002.

MASINI, *Riciclaggio e traffico illecito di veicoli*, in *Teoria e pratica del diritto*, Milano, 2009.

MASSARO, *Diritto penale europeo. Effetti e conseguenze sul sistema penale nazionale*, Padova, 2020.

MATTASSOGLIO, *Le proposte europee in tema di cryptoassets e DLT. Prime prove di regolazione del mondo crypto o tentativo di tokenizzazione del mercato finanziario (ignorando bitcoin)*, in *Riv. dir. banc.*, 2021, 414.

MAZZOCCO, *La nuova disciplina antiriciclaggio*, in *Riv. Trim. dir. pen. ec.*, 1993.

MELCHIONDA, *Il nuovo assetto normativo per la "lotta al riciclaggio mediante il diritto penale*, in www.archiviopenale.it, 2022.

MELI, *Casamonica. Come nasce e si afferma un potere criminale*, Torino, 2023.

MENDERA, *De reikwijdte van de witwasartikelen in het Wetboek van Strafrecht*, 2012.

MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, in GROSSO, PADOVANI, PAGLIARO (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, Milano, 2013, 1.

MEZZETTI *L'impresa mafiosa*, in MEZZETTI, LUPÀRIA DONATI (diretto da), *La legislazione antimafia*, Bologna, 2020, 204.

MICHELLE GALLANT, *Money Laundering and the Proceeds of Crime*, Northampton, MA, USA, 2005.

MILITELLO, *Iniziative sovranazionali di lotta alla criminalità organizzata ed al riciclaggio nell'ambito delle nuove tecnologie*, in PICOTTI (a cura di), *Diritto e informatica*, Padova, 2004, 95.

MINO, *La responsabilità degli enti*, in ROMANO (a cura di), *Le associazioni di tipo mafioso*, Torino, 2015, 272.

MINTO, *Riflessioni sull'applicabilità della disciplina antiriciclaggio ai Non-Fungible Tokens ("NFT")*, in *Riv. trim. dir. banc.*, 2023, 31.

MITSOLEAS, BERGSTROM, KONSTADININES, *Research handbook on EU Criminal Law*, Massachussets, 2016.

MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, Padova, 1988.

MOCCIA, *Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale italiano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 728.

MONGILLO, *Criminalità organizzata e responsabilità dell'ente ex. lgs. n. 231/2001*, in MEZZETTI, LUPÀRIA DONATI (diretto da), *La legislazione antimafia*, Bologna, 2020, 802.

MORGANTE, *Riflessioni su taluni profili problematici dei rapporti tra fattispecie aventi ad oggetto operazioni su denaro o beni di provenienza illecita*, in *Cass. pen.*, 1998, 2500.

MORGANTE, *L'estensione dello statuto penale della criminalità organizzata di stampo mafioso alla cybercriminalità diretta contro sistemi informatici e telematici "pubblici"*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, vol. VI, 2024, 1.

MULINARI, *Cyberlaundering*, Milano, 2003.

MURATTI, *La segnalazione di operazioni sospette*, in Banca d'Italia, *Quaderni dell'antiriciclaggio. La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio; autorità, regole e controlli*, 2023, 20, 140.

MURTAS, *Antiriciclaggio e cripto-attività nella legislazione europea e nazionale*, in ANNUNZIATA, VARANI (a cura di), *Cripto attività: antiriciclaggio e gestione dei rischi aziendale*, Pisa, 2024, 33.

MUSCO, *Riciclaggio, Autoriciclaggio e Reimpiego*, Bologna, 2022.

NADDEO, *Cryptovalute: profili di rilevanza penale*, in *Penale Diritto e Procedura*, 2022 https://www.penaledp.it/criptovalute-profili-di-rilevanza-penale/?print-posts=print#_ftn2.

NEGRINI, LA ROCCA, *Analisi, valutazione e mitigazione del rischio*, in *Banca d'Italia, Quaderni dell'antiriciclaggio. La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio; autorità, regole e controlli*, 2023, 20, 105.

NERI, *Criminologia e reati informatici. Profili di diritto penale dell'economia*, in *Amministrazione mercato e finanza pubblica*, Napoli, 2014.

NIBLOCK, *Cooperation with EU agencies and bodies under the EU-UK Trade and Cooperation Agreement': Eurojust, OLAF and the EPPO*, in *New Journal of European Criminal Law*, Londra, 2021.

NICOLOSI, *Antiriciclaggio e pubblica amministrazione*, Milano, 2023.

ORTOLANI, *The impact of blockchain technologies and smart contracts on dispute resolution: arbitration and court litigation at the crossroads*, in *Rev. dr. unif.*, vol. XXIV, 2019, 430.

PAGLIARO, *Delitti contro il patrimonio*, Milano 2003.

PALAZZO, *La recente legislazione penale*, Padova, 1985.

PALIERO, *Criminalità economica e criminalità organizzata: due paradigmi a confronto*, in BARILLARO (a cura di), *Criminalità organizzata e sfruttamento delle risorse territoriali*, Milano, 2004, 141.

PALMIERI, *La tutela penale della libertà di iniziativa economica. Riciclaggio e impiego di capitali illeciti tra normativa vigente e prospettive di riforma*, Napoli, 2013.

PALMIERI, *La Procura Europea. Struttura e legittimazione dell'ufficio. Adeguamento dell'ordinamento nazionale e diritti della difesa*, Milano, 2024.

PAPA, *Conspiracy*, in *Digesto pen.*, III, Torino, 1989.

PECORELLA, *Circolazione di denaro e riciclaggio*, in *Riv. it .dir. proc. pen.*, 1991, 1220.

PEDRAZZI, voce *Mercati finanziari*, in *Dig. d. pen.*, Torino, 1993, vol. VII, 654.

PESTELLI, *Riflessioni critiche sulla riforma dei reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio*, in *Sistema penale-Riv. Trim.*, 2021, 12, 49.

PICARELLA, *La criminalità organizzata cibernetica: il reato associativo tra mutamento sociale e giurisprudenziale*, in *Meridiana: rivista di storia e scienze sociali*, 2023, 1.

PICOTTI, *Sistematica dei reati informatici, tecniche di formulazione legislativa e beni giuridici tutelati, Diritto penale dell'informatica nell'epoca di internet*, Padova, 2004.

PICOTTI, *Profili penali del cyberlaundering: le nuove tecniche di riciclaggio*, in *Riv. trim. diritto penale economia*, 2018, 3-4, 590.

PICOTTI, *Cybercrime*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (a cura di), *Cybercrime*, Milano, 2019.

PIGNATONE, *Mafia e corruzione: tra confische, commissariamenti e interdittive*, in *Dir. pen. cont.-Riv.trim.*, 2015, 4, 2.

PLANTAMURA, *Il cybericiclaggio*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (diretto da), *Cybercrime, Omnia Trattati giuridici*, Milano, 2019, 925.

POMES, *Le valute virtuali e gli ontologici rischi di riciclaggio: tecniche di repressione*, in *Dir. pen. cont. – Riv. Trim.*, 2019, 2, 159.

PRANDI, *Il riciclaggio di proventi da reato fiscale: la Cassazione (ancora divisa) in tema di quantificazione del profitto confiscabile*, in *Dir. prat. trib. internaz.*, 2022, 2, 858.

PRESTIPINO, PIGNATONE, *Modelli criminali. Mafie di ieri e mafie di oggi*, Roma, 2021.

PRESUTTI, BERNASCONI, *Manuale della responsabilità degli enti*, Milano, 2013.

RAGAZZI, SPIEZIA, *Decifrare, acquisire e utilizzare le comunicazioni criptate in uso alla criminalità organizzata: uno sguardo europeo, in attesa del count-down italiano*, in *Sist. Pen.*, 2024, 2, 204.

RAPETTO, *Cyberlaundering-Il riciclaggio del terzo millennio*, in *Gnosis*, 1999, 3.

RAZZANTE, *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia*, Torino, 2007.

RAZZANTE, *Riciclaggio digitale e moneta elettronica, La nuova disciplina dei reati informatici*, Torino, 2009.

RAZZANTE, *Il “paper trail” nella lotta al riciclaggio*, in *L’archiviazione informatica dei dati, GNOSIS Rivista Italiana di Intelligence*, 2010, 2, in <https://gnosis.aisi.gov.it/gnosis/Rivista23.nsf/ServNavig/24>.

RAZZANTE, *Il riciclaggio nella giurisprudenza. Normativa e prassi applicative*, Milano, 2011.

RAZZANTE, *Il riciclaggio come fenomeno transnazionale: normative a confronto*, Milano, 2014.

RAZZANTE, *Riciclaggio e reati connessi*, Milano, 2023.

RAZZANTE, *Il panorama delle regole UE su blockchain e crypto asset*, in *Notariato*, 2023, 5, 579.

RECCIA, *Il mercato delle valute virtuali*, in AA. Vv., in *Bitcoin forensics e intelligence sulla blockchain. Aspetti giuridici, economici, fiscali ed investigativi delle criptovalute*, Roma, 2019.

- RIONDATO, *Sub art 648-bis*, in FORTI, SEMINARA (a cura di), *Commentario breve al Codice penale*, Milano, 2024, 2758.
- ROMANO, *Le associazioni di stampo mafioso*, Milano, 2015.
- RONCO, *L'art. 416 bis nella sua origine e nella sua attuale portata applicativa*, Milano, 2013.
- ROSATO, *Profili penali delle criptovalute*, in RAZZANTE (diretto da), *Quaderni C.R.S.T.*, Pisa, 2021, 2.
- RUFFOLO, *Un Paese troppo lungo. L'unità nazionale in pericolo*, Torino, 2011.
- RUGGIERO, *La nuova disciplina dell'antiriciclaggio*, Torino, 2009.
- SABIA, *I reati di criminalità organizzata, con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico*, in LATTANZI, SEVERINO (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, Torino, 2020, 394.
- SALAZAR, *La costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia dopo il Consiglio europeo di Tampere*, 2000.
- SALMON, MYERS, *Blockchain and associated legal issues for emerging markets* in *EMCompass*, Washington D.C., 2019.
- SALVEMME, *La confisca ex art. 416-bis, 7° co., c.p.*, in MEZZETTI, LUPÀRIA DONATI (diretto da), *La legislazione antimafia*, Bologna, 2020, 240.
- SALVINI, *Il contrasto all'abuso del sistema finanziario per scopi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo: la IV direttiva (Eu) 2015/849, tra coordinamento e cooperazione*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, 2016, 1,147.
- SANCHEZ, *L'espansione del diritto penale. Aspetti della politica criminale nelle società postindustriali*, in MILITELLO (a cura di), Milano, 2004, 57.
- SATZGER, *International and european criminal law*, Oxford, 2018.

SAVONA, *Processi di globalizzazione e criminalità organizzata transazionale*, in *Working Papers* 29, Napoli, 1998.

SCARTEZZINI, *Il rischio di riciclaggio in Internet: alcune ipotesi di regolazione*, *Diritto penale dell'informatica*, in PICOTTI (a cura di) Padova, 2004, 435.

SCLAFANI, *RICICLAGGIO ed economia criminale: due mali inseparabili*, in *Riv. Giuridica Trimestrale*, 2016, 1-2, 29.

SEMINARA, *L'impresa ed il mercato*, in PEDRAZZI, ALESSANDRI, FOFFANI, SEMINARA, SPAGNOLO, *Manuale di diritto penale dell'impresa*, Bologna, 2000.

SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforme*, in *Dir. Pen. proc.*, 2005, 236.

SEMINARA, SIMONCINI, *Per un inquadramento sistematico dei delitti in materia di riciclaggio e autoriciclaggio*, in *Criminalia*, 2022, 51.

SICIGNANO, *Bitcoin e Riciclaggio*, in SCALFATI, DEL TUFO (a cura di), in *Leggi penali tra regole e prassi*, Torino, 2019.

SIEGEL, *Federal Criminal Conspiracy*, in *Am. Crim. L. Rev.*, vol. XLIII, 2006, 2.

SIENA, GIANFELICI, *Riciclaggio e proventi di reato commesso all'estero. Profili problematici*, in *Dis-crimen*, 2021,1.

SIMONCINI, *Il cyberlaundering: la nuova frontiera del riciclaggio*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2015, 4.

SMITH, *Money laundering, Terrorism, Financing and Virtual Assets*, Oberanven Luxembourg, 2024.

SOANA, *The antimoney laundering regulation of crypto-assets in Europe*, in *Giustizia penale europea*, 2024, 13.

SOLDI, voce *Riciclaggio*, in *Dig. disc. pen.*, vol. II, Torino, 2011, 504.

- SPAGNOLO, *Diritto penale dell'impresa*, Bologna, 1988.
- SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, Padova, 1993.
- SPENCER, *Il principio del mutuo riconoscimento*, in KOSTORIS (a cura di), *Manuale di procedura penale europea*, Milano, 2019, 341.
- SPIEZIA, *Il Pubblico Ministero europeo ed i rapporti con Eurojust*, in *La cooperazione rafforzata per l'istituzione dell'ufficio del Procuratore Europeo*, Roma, 2018.
- SPIEZIA, *Minaccia cibernetica e nuovi paradigmi della cooperazione giudiziaria internazionale: il ruolo di Eurojust*, in *Sistema penale*, 14 luglio 2023.
- STOKES, *Anti-Money Laundering Regulation and Emerging Payment Technologies*, in *Banking & Financial Services Policy Report*, vol. XXXV, 2013, 5.
- STURZO, *Bitcoin e riciclaggio 2.0*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 5.
- TOPPAN, TOSI, *Lineamenti di diritto penale dell'impresa*, 2^a ed, Milano, 2022.
- TOSCHI, *Le disposizioni relative ai delitti di riciclaggio, impiego, favoreggiamento e ricettazione indotte o modificate dalle leggi 55/1990 e 328/1993*, in CORSO, INSOLERA, STORTONI (a cura di), in *Mafia e criminalità organizzata*, Torino, 1995, I, 398.
- TRAVERSA, *Regolamento EPPO: le disposizioni che paralizzano l'esercizio delle competenze della Procura europea «gridano vendetta» al cospetto della Corte di giustizia dell'Unione europea*, in *Politica del diritto*, 2022, 1.
- TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, 2008. TURONE,
- BASILE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, 2024.
- UIF, *Utilizzo anomalo di valute virtuali*, 2019 in https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/comunicazione_vv_2019.pdf.

UNGERDRS, SIEGEL, *The Amount and Effects of Money Laundering. Report for the Ministry of Finance*, Utrecht, 2006.

VADALÀ, *Criptovalute e cyberlaundering: novità antiriciclaggio nell'attesa del recepimento della Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale*, in *Sistema penale*, anche giorno maggio 2020.

VARUN, *Prospects and Models of Combating Cryptocurrency Crimes*, in *EUCRIM 2023*, 4.

VILLATA, *Il regolamento UE 2023/1114 relativo ai mercati delle crypto-attività: prime note nella prospettiva del diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. intern. priv. e proc.*, 2023, 745.

VISCONTI, *Proposte per recidere il nodo mafia-imprese*, in *Dir. pen. cont.*, 2014, 2.

WEAVER, BURKOFF, HANCOCK, *Criminal Law. A contemporary Approach*, in *Interactive casebook series*, St. Paul, 2024.

ZAGARIS, MACDONALD, *Money Laundering, Financial Fraud, and Technology: The Perils of an Instantaneous Economy*, in *George Washington Journal of Law & Economics*, 1992, 3.

ZANCHETTI, voce *Riciclaggio*, in *Dig. d. pen.*, XII, Torino, 1992, 205.

ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, Milano, 1997.

ZANCHETTI, *Il contributo delle organizzazioni internazionali nella definizione delle strategie di contrasto al riciclaggio*, in *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, MANNA (a cura di), Torino, 2000, 3.

ZENOVICH, voce *Cosa*, in *Dig. Priv. Sez. civ.*, vol. IV, Torino, 1989, 438.

GIURISPRUDENZA

Cass. pen., 2 febbraio 1983, in *Giust. pen.* 1984, II, 296.

Cass. pen., Sez I, 15 aprile 1986.

Cass. pen., Sez II, 1 febbraio 1986, n. 65508.

Cass. pen., Sez I, 15 maggio 1986.

Cass. pen., Sez. V, 11 marzo 1988.

Cass. pen., Sez. II, 23 febbraio 1990, n. 2611.

Cass. Sez. Un., 5 ottobre 1994, n. 16.

Trib. Nuoro, 2 marzo 1995, RGSarda.

Cass. pen., Sez. II, 3 ottobre 1997, n. 9026.

Cass. pen., Sez. I, 21 giugno 1997, n. 3373.

Cass. 15 ottobre 1998, Daoudi, in *Riv. pen.* 1999, 172.

Cass. Sez. Un., 20 luglio 2002, n. 30328.

Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2002, n. 22327.

Cass. Sez. Un., 12 luglio 2005, n. 33748.

Cass. pen., Sez. V, 10 gennaio 2007, n. 8432.

Cass. pen., Sez. IV, 15 febbraio 2007, n. 6350.

Cass. pen., Sez. V, 5 maggio 2007, n. 19288.

Cass. pen., Sez. II, 9 maggio 2007, n. 32901.

Cass. pen., Sez. V, 21 maggio 2008, n. 36940.

Cass. pen., Sez. II, 12 giugno 2008, n. 25773.

Cass. pen., Sez. I, 24 marzo 2009, n. 29770.

Cass. pen., sez. VI, 26 novembre 2009, n. 45643.

Cass. pen., Sez. Un., 30 marzo 2010, n. 12433.

Cass. pen., sez. V, 7 maggio 2010, n. 17694.

Cass. pen., Sez. VI, 10 novembre 2010, n. 42928.

Cass. pen., Sez. II, 7 gennaio 2011, n. 546.

Cass. pen., Sez. II, 17 giugno 2011, n. 25960.

Cass. pen., sez. VI, 7 luglio 2011, n. 26746.

Cass. pen., Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 18496.

Cass. pen., Sez. V, 25 gennaio 2012, n. 12251.

Cass. pen., 19 luglio 2012, n. 37098.

Cass. pen., Sez. II, 16 novembre 2012, n. 12999.

Cass. pen., Sez. feriale, 22 agosto 2013, n. 35519.

Cass. pen., Sez. II, 24 ottobre 2013, n. 47147.

Cass. pen., Sez. V, 19 febbraio 2015, n. 32383.

Cass. pen., Sez. II, 13 marzo 2015, n. 10746.

Cass. pen., Sez. V, 3 giugno 2015, n. 24771.

Cass. pen., Sez. II, 5 giugno 2015, n. 27806.

Cass. pen., Sez. VI, 24 gennaio 2014, n. 259073.

Cass. Sez. Un., 27 Febbraio 2014, n. 25191.

Cass. pen., Sez. II, 27 aprile 2016, n. 29611.

Cass. pen., Sez. II, 14 luglio 2016, n. 333076.

Cass. pen., 2017, n. 2824.

Cass. pen., Sez. II, 7 gennaio 2018, n. 17235.

Cass. pen., Sez. II, 15 marzo 2018, n. 11832.

Cass. pen., Sez. II, 22 marzo 2018, n. 16819.

Cass. pen., Sez. V, 17 maggio 2018, n. 21925.

Cass. pen., Sez. II, 5 aprile 2019, n. 21687.

Cass. pen., Sez. II, 19 giugno 2019, n. 42052.

Cass. pen., Sez. V, 4 luglio 2019, n. 29377.

Cass. pen., Sez. II, 1 ottobre 2019, n. 51199.

Cass. pen., Sez. VI, 22 ottobre 2019, n. 18125.

Cass. pen., Sez. II, 7 novembre 2019, n. 11959.

Cass. Sez. Un., 3 marzo 2020, n. 8545.

Cass. pen., Sez. II, 9 settembre 2020, n. 30899.

Cass. pen., Sez. II, 2 aprile 2021, n. 12795.

Cass. pen., Sez. II, 15 giugno 2021, n. 30027.

Cass. pen., Sez. II, 27 ottobre 2021, n. 43315.

Cass. pen., Sez. II, 25 gennaio 2022, n. 2868.

Cass. pen., Sez. II, 4 marzo 2022, n. 11277.

Cass. pen., Sez. V, 4 maggio 2022, n. 17789.

Cass. pen., Sez. II, 7 luglio 2022, n. 27023.

Cass. pen., Sez. V, 29 settembre 2022, n. 283810..

Cass. pen., Sez. II, 2022, n. 38196.

Cass. pen., Sez. III, 7 marzo 2023, n. 9623.

Cass. pen., Sez. II, 26 aprile 2023, n. 19125.

Cass. pen., Sez. II, 3 luglio 2023, n. 28556.

Cass. pen. Sez II, 1 agosto 2023, n. 33564.

Corte Cost., 6 aprile 2011, n. 136.

Corte. Cost., 8 novembre 2017, n. 33.

ECHR, ZSCHÜSCHEN v. BELGIUM, 2 May 2017, 23572/07.

ECLI:NL:RBMNE:2017:5713.

HR 28 settembre 2004, ECLI:NL:HR2004:AP2124.